



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO – LUNEDÌ, 13 MARZO 2006

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

AVVISO DI RETTIFICA N. II/OI-SE.O. 2006 (5.1.3)	
Comunicato n. 29 del 22 febbraio 2006 – Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche – «Valori agricoli medi dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, determinati nell'ambito delle singole regioni agrarie lombarde a norma dell'art. 41 – comma 4 – del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni» pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 9 1° Supplemento Straordinario del 28 febbraio 2006	920
A) CONSIGLIO REGIONALE	
COMUNICATO REGIONALE 3 MARZO 2006 - N. 36 (1.8.0)	
Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi: – Fondazione «Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano – Teatro d'Europa»	920
B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 6 MARZO 2006 - N. 2382 (3.6.0)	
Nomina del Comitato per la Montagna, di cui all'art. 51, l.r. 29 giugno 1998, n. 10.	920
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 6 MARZO 2006 - N. 2393 (5.3.0)	
L.r. 20 luglio 1991, n. 14, art. 1 – Individuazione della data per lo svolgimento della Giornata del verde pulito 2006.	921
C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI	
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2005 - N. 8/1639 (5.1.0)	
Promozione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la realizzazione di un programma di attività ed interventi per l'attuazione delle politiche regionali concernente l'ambito territoriale della Provincia di Cremona	921
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2005 - N. 8/1640 (5.1.0)	
Promozione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la realizzazione di un programma di attività ed interventi per l'attuazione delle politiche regionali concernente l'ambito territoriale della provincia di Lodi	930
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 FEBBRAIO 2006 - N. 8/1975 (5.2.1)	
Incentivazione al rinnovo del parco autovetture adibite al servizio taxi con caratteristiche ecologiche per l'anno 2006	940
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1 MARZO 2006 - N. 8/1998 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 (l.r. 1978, n. 34, art. 49, comma 7, e l.r. 1997, n. 35, art. 27, comma 12) relative alla D.G. Casa e Opere Pubbliche: 1° provvedimento	945
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1 MARZO 2006 - N. 8/2010 (3.3.0)	
Linee guida per l'erogazione di finanziamenti, a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, volti all'assunzione ed al mantenimento al lavoro presso cooperative sociali di persone disabili psichiche	945
DECRETO ASSESSORE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2006 - N. 2006 (2.2.1)	
Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione, ai sensi dell'art. 92 della l.r. 12/05, e per gli effetti di cui all'art. 6 della l.r. 2/2003, all'art. 3 della l.r. 3/2004 ed all'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, dell'Accordo di Programma avente ad oggetto l'attuazione del Programma Integrato di Intervento ubicato in Comune di Arcene (BG), per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione ambientale dell'area denominata «via Leopardi» e «Immobili Masciadri»	946

5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri
1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
3.6.0 SERVIZI SOCIALI / Sport e tempo libero
5.3.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente
5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio
5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

D) ATTI DIRIGENZIALI**GIUNTA REGIONALE****Presidenza**

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 28 FEBBRAIO 2006 - N. 2169 (2.1.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata - Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2006 di economie di stanziamento, nella parte spese, e di maggiori accertamenti, nella parte entrate, accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 2005 ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 34/78, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 22 del d. lgs. 76/2000 - Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2006 e al documento tecnico di accompagnamento - 5° provvedimento	953
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 1 MARZO 2006 - N. 2241 (2.3.2)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata - Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, delle società di cui all'allegato elenco «A6»	960
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 MARZO 2006 - N. 2298 (2.1.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata - Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell'art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni	961

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

DECRETO DIRETTORE GENERALE 23 FEBBRAIO 2006 - N. 1969 (3.3.0)	
Costituzione del comitato di monitoraggio di cui all'art. 16 all. 1 della d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 7/19867	961
DECRETO DIRETTORE GENERALE 3 MARZO 2006 - N. 2319 (3.3.0)	
Correzione materiale del d.d.g. n. 1969 del 23 febbraio 2006 recante costituzione del comitato di monitoraggio di cui all'art. 16 all. 1) della d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 7/19867	962
DECRETO DIRETTORE GENERALE 3 MARZO 2006 - N. 2327 (3.3.0)	
FSE OB. 3 2000/2006 - Dispositivo per la formazione continua - progetti quadro D1 - A. F. 05-06	963
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 MARZO 2006 - N. 2306 (3.3.0)	
Legge 10 marzo 2000 n. 62; approvazione della graduatoria dei richiedenti le borse di studio per l'anno scolastico 2004-2005 - Impegno contestuale liquidazione ai Comuni sulla UPB 2.1.2.2.77 - cap. 5650 della somma complessiva di € 4.637.790,47.	970
CIRCOLARE REGIONALE 1 MARZO 2006 - N. 9 (3.0.0)	
Legge 11 gennaio 1996 n. 23 art. 4 - L.r. 5 gennaio 2000 n. 1 art. 4, comma 107 - 4° Piano triennale di programmazione dell'edilizia scolastica (2006-2008) - Rilevazione fabbisogni - Invio modelli di questionario	971

D.G. Sanità

DECRETO DIRETTORE GENERALE 9 FEBBRAIO 2006 - N. 1411 (3.2.0)	
Progetti presentati ai sensi dell'allegato B della d.g.r. n. 7/8501 del 22 marzo 2002 - Recepimento delle determinazioni dalla commissione regionale per la farmacovigilanza	981

D.G. Culture, identità e autonomie della Lombardia

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 6 MARZO 2006 - N. 2336 (3.5.0)	
Approvazione del bando per la presentazione e valutazione di progetti in materia di servizi culturali di biblioteche e archivi e per la valorizzazione del patrimonio librario e documentario (l.r. 14 dicembre 1985, n. 81)	984

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 27 FEBBRAIO 2006 - N. 2079 (4.3.2)	
Quote latte - D.g.r. n. 7/16440 del 23 febbraio 2004 Individuazione dei Laboratori autorizzati ad effettuare le analisi della materia grassa del latte ai fini del regime delle quote latte a valere dall'1 aprile 2006 per la campagna 2006/2007	994
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 27 FEBBRAIO 2006 - N. 2080 (4.3.2)	
Quote latte - Adempimenti per l'applicazione della legge 119/03 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» - Approvazione dell'Albo regionale Primi Acquirenti latte della Regione Lombardia decorrenza 1 aprile 2006 a valere per la campagna 2006/2007	995

D.G. Artigianato e servizi

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 6 DICEMBRE 2005 - N. 18364 (4.0.0)	
DocUP Ob. 2 (2000-2006) - Sottomisura 1.1.C «Sostegno agli investimenti nelle imprese artigiane» - Revoca del contributo di € 30.450,00 concesso all'impresa artigiana Tiziano acconciature di Tiziano Zucchelli (Id 323) con proprio decreto n. 20219 del 25 novembre 2003 per la realizzazione di un progetto di investimento - Richiesta di restituzione della somma di € 30.450,00 erogata con mandato n. 34630 del 2 dicembre 2003 e degli interessi legali maturati	1006

D.G. Industria, PMI e cooperazione

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 23 FEBBRAIO 2006 - N. 1994 (4.7.0)	
Iscrizione nell'albo regionale delle Cooperative Sociali, ai sensi della l.r. n. 21/2003, di Cooperative Sociali e di loro Consorzi	1007
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 MARZO 2006 - N. 2288 (4.4.0)	
Integrazione al 2° bando della misura 1.5 «sostegno alla creazione di nuove imprese» - sottomisura 1.5 B «creazione di impresa»	1007

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
2.3.2 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Strumenti finanziari / Finanze e tributi
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
3.0.0 SERVIZI SOCIALI
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali
4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia
4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO
4.7.0 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro
4.4.0 SVILUPPO ECONOMICO / Industria

D.G. Infrastrutture e mobilità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 7 MARZO 2006 - N. 2419	(5.2.1)
Bando di assegnazione dei contributi regionali per gli interventi di riqualificazione, valorizzazione e rinnovo delle autovetture da adibire al servizio taxi regionale, in attuazione della l.r. 10/2000.	941

D.G. Territorio e urbanistica

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 FEBBRAIO 2006 - N. 1732	(5.3.5)
Progetto di «ammodernamento impiantistico e potenziamento dell’assetto produttivo dello stabilimento della Metalli Estrusi s.p.a.» in Comune di Concesio (BS) – Committente: Società Metalli Estrusi s.p.a. – Concesio – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 1 e degli artt. 5 e segg. del d.P.R. 12 aprile 1996	1008

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE 6 FEBBRAIO 2006 - N. 49	
Sentenza n. 49 del 6 febbraio 2006	1009

(BUR2006011)

(5.1.3)

Avviso di rettifica n. 11/01-Se.O. 2006

Comunicato n. 29 del 22 febbraio 2006 – Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche – «Valori agricoli medi dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, determinati nell'ambito delle singole regioni agrarie lombarde a norma dell'art. 41 – comma 4 – del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni» pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 9 1° Supplemento Straordinario del 28 febbraio 2006

Nella pagina relativa alla tabella della provincia di Brescia le parole riportate in calce alla stessa:

«I valori sono riferiti al 2004...» sono sostituite da:

«I valori sono riferiti al **2005**...».

Nella tabella relativa alla provincia di Lodi le parole della nota (1):

«I valori riferiti all'anno 2006...» sono sostituite dalle parole:

«I valori riferiti all'anno **2005**...».

Nella tabella relativa alla provincia di Milano alla regione agraria n. 6 – pianura di Milano al posto di:

«(16 comuni): Bollate,»

si legga:

«(17 comuni): **Baranzate**, Bollate,».

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2006012)

(1.8.0)

Com.r. 3 marzo 2006 - n. 36

Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi: – Fondazione «Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano – Teatro d'Europa»

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

C O M U N I C A

Il Consiglio regionale deve procedere alla nomina di due componenti nel Consiglio di amministrazione della:

FONDAZIONE «ENTE AUTONOMO DEL PICCOLO TEATRO DELLA CITTÀ DI MILANO – TEATRO D'EUROPA»

Scadenza presentazione candidature: **giovedì 6 aprile 2006**.

Le proposte di candidatura vanno presentate al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia – via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano.

Tutte le proposte di candidatura devono pervenire entro la data di scadenza.

Oltre ai requisiti professionali di cui all'art. 5 della l.r. n. 14/95, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto della Fondazione, i componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti esperti del settore teatrale o amministrativo.

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai Consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia.

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal candidato, relative a:

- dati anagrafici completi e residenza;
- titolo di studio;
- rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;
- disponibilità all'accettazione dell'incarico;
- inesistenza di alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 della l.r. n. 14/95, che costituiscono cause di esclusione;
- insussistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse con l'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 14/95.

Dovrà inoltre essere allegato il *curriculum* professionale, includente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso so-

cietà a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti.

La mancanza di una delle dichiarazioni sopraelencate o della documentazione prevista (*curriculum* datato e sottoscritto) comporterà l'esclusione della proposta di candidatura.

Gli incarichi di cui alla l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni, non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dalla l.r. n. 14/95 e successive modificazioni.

Al fine di agevolare la presentazione delle proposte di candidatura potranno essere utilizzati i moduli (includenti le specifiche dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) sopraspecificate) disponibili presso il Servizio per l'Ufficio di Presidenza e per le Authority del Consiglio regionale – Unità Operativa Nomine – via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano – tel. 02/67482.491-496-373, ove sarà altresì possibile ottenere ulteriori informazioni relative alle nomine.

Il presente comunicato sarà inoltre pubblicato sul sito www.consiglio.regione.lombardia.it (link: concorsi, bandi e nomine) dal quale potrà essere scaricato il modulo da utilizzare per le proposte di candidatura.

Il presidente: Attilio Fontana

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2006013)

(3.6.0)

D.p.g.r. 6 marzo 2006 - n. 2382

Nomina del Comitato per la Montagna, di cui all'art. 51, l.r. 29 giugno 1998, n. 10

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 «Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994», in particolare l'art. 51 che prevede che il Comitato per la Montagna sia nominato con decreto del Presidente della Regione Lombardia con la seguente composizione:

– il presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;

– cinque componenti designati dal Consiglio regionale, scelti tra i consiglieri regionali e/o tra gli eletti degli enti locali territoriali, di cui tre di maggioranza e due di minoranza secondo le modalità di elezione previste dal comma 4, dell'art. 10, della l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

– un rappresentante dell'UPL;

– un rappresentante dell'UNCCEM;

Preso atto:

– della designazione del sig. Alberto Cavalli da parte dell'UPL pervenuta con nota dell'8 febbraio 2006;

– della designazione del sig. Luigi Livio Ruffinoni da parte dell'UNCCEM pervenuta con nota del 22 settembre 2005;

Preso atto, altresì, delle designazioni dei sigg.:

– Pietro Macconi;

– Salvatore Fede;

– Jonny Crosio;

– Carlo Spreafico (in rappresentanza della minoranza);

– Alessandro Pozzi (in rappresentanza della minoranza);

disposte con delibera del Consiglio regionale del 14 febbraio 2006, n. 128;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 21 maggio 1999, n. 43094 «Modalità di funzionamento del Comitato per la Montagna di cui all'art. 51 della l.r. 29 giugno 1998, n. 10 «Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994»;

Decreta

1. di costituire il Comitato per la Montagna di cui all'art. 51 della l.r. 29 giugno 1998, n. 10 «Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994» con la seguente composizione:

- Roberto Formigoni - Presidente;
- Pietro Macconi;
- Salvatore Fede;
- Jonny Crosio;
- Carlo Spreafico (in rappresentanza della minoranza);
- Alessandro Pozzi (in rappresentanza della minoranza);
- Alberto Cavalli (rappresentante UPL);
- Luigi Livio Ruffinoni (rappresentante UNCEM);

2. di dare atto che per tutto ciò che riguarda le indennità e i rimborsi laddove spettanti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, commi 9 e 9-bis, l.r. 10/1998;

3. di disporre la notifica agli interessati e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Roberto Formigoni

(BUR2006014)

(5.3.0)

D.p.g.r. 6 marzo 2006 - n. 2393

L.r. 20 luglio 1991, n. 14, art. 1 - Individuazione della data per lo svolgimento della Giornata del verde pulito 2006

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la l.r. 20 luglio 1991, n. 14 «Istituzione della Giornata del verde pulito»;

Vista la d.g.r. n. 7/7051 del 23 novembre 2001: «L.r. 5 gennaio 2000, n. 1: Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Art. 3, comma 58, lettera b - Delega alle province delle funzioni relative alla promozione e coordinamento della Giornata del verde pulito di cui alla l.r. 20 luglio 1991, n. 14.»

Visto il decreto del Direttore Generale della Qualità dell'Ambiente n. 31453 del 17 dicembre 2001 che fissa l'effettivo passaggio alle Province lombarde delle funzioni relative alla promozione, organizzazione e coordinamento della «Giornata del verde pulito», di cui alla l.r. 20 luglio 1991, n. 14, a decorrere dall'1 gennaio 2002;

Visto altresì che con la d.g.r. n. 7/7051 del 23 novembre 2001 sopracitata, la Regione Lombardia ha mantenuto in carico la definizione annuale della data della «Giornata del verde pulito», e pertanto, ai sensi della l.r. 20 luglio 1991, n. 14, compete al Presidente della Giunta regionale indire la citata manifestazione e stabilirne la data;

Considerato che la data della manifestazione deve essere individuata in una domenica dei mesi di aprile o maggio, così come specificato dall'art. 1, comma 3 della legge sopracitata;

Tutto ciò premesso

Decreta

1. È indetta per il giorno 2 aprile 2006 la «Giornata regionale del verde pulito»;

2. Le Province, al fine di ottenere la massima adesione degli Enti, delle associazioni, dei comitati e dei cittadini, sono incaricate di adottare le opportune iniziative di informazione e propaganda.

Il presidente: Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2006015)

(5.1.0)

D.g.r. 29 dicembre 2005 - n. 8/1639

Promozione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la realizzazione di un programma di attività ed interventi per l'attuazione delle politiche regionali concernente l'ambito territoriale della Provincia di Cremona

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 5 «Programmazione regionale e locale» che dispone che la legge regionale indichi i criteri e fissi le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali;

Visti gli artt. 2 e 3 della l.r. 4 marzo 2003 n. 2, avente ad ogget-

to «Programmazione negoziata regionale», che individuano tra gli strumenti di programmazione regionale, in particolare, «l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale»;

Visto il Regolamento regionale 12 agosto 2003 n. 18, attuativo della predetta l.r. 2/2003, che disciplina, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della sopracitata legge, «le modalità di promozione, di partecipazione, di approvazione, di monitoraggio nonché ogni altro elemento necessario» per l'attuazione, tra gli altri, dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale;

Considerato che la programmazione negoziata costituisce la modalità ordinaria con la quale la Regione intende rapportarsi con i soggetti presenti sul territorio per la condivisione ed attuazione delle scelte programmatiche regionali, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti, secondo le disposizioni del Titolo V della parte II della Costituzione;

Richiamati i Documenti di Programmazione Economico Finanziaria Regionale per i trienni 2002/2004, 2003/2005, 2004/2006 e 2006/2008 che hanno individuato tra l'altro nell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale lo strumento in grado di dare risalto all'azione di governance della Regione ed alla territorializzazione della programmazione regionale, attuata attraverso le sedi, anche territoriali, di confronto quali importanti momenti di individuazione e di condivisione degli interventi;

Preso atto che il partenariato regionale si è sviluppato, già a partire dalla VI legislatura, con la costituzione del Patto per lo Sviluppo e del Tavolo delle Autonomie, ed è proseguito con le Giunte in Provincia, incontri territoriali sul PRS e, dal 2000, con i Tavoli Territoriali di Confronto (TTC) con le relative articolazioni tematiche;

Considerato che i Tavoli Territoriali di Confronto hanno costituito un arricchimento ed un potenziamento del dialogo e del partenariato istituzionale e sociale del Governo regionale in direzione del territorio, ponendosi quale strumento per concretizzare l'indicazione di una reale applicazione del concetto di sussidiarietà;

Preso atto che dal 2001 ad oggi, in Provincia di Cremona, si sono svolte le seguenti sessioni generali e tematiche del Tavolo Territoriale di Confronto:

- 20 luglio 2001 - 1ª sessione d'insediamento del TTC, che ha dato avvio alle iniziative di partenariato istituzionale essenziale allo sviluppo di sinergie. Registrando un generale apprezzamento del metodo di concertazione, vede la presentazione di priorità per lo sviluppo territoriale indicando le aree più sensibili: infrastrutturale, economica e socio culturale;

- 12 luglio 2002 - 2ª sessione generale del TTC che diviene vero strumento operativo per la definizione e la condivisione dei progetti essenziali per lo sviluppo locale che necessitano del sostegno regionale. Il Tavolo presenta il Pacchetto Priorità Provinciali che contiene 25 interventi condivisi e valutati strategici per il territorio cremonese;

- 31 maggio 2003 - sessione tematica «Beni, Servizi e Attività culturali» per evidenziare problemi e soluzioni del settore e conoscere e progettare interventi e priorità. Organizzata sulla base di una organica panoramica di tutte le iniziative in corso, ha permesso di individuare progetti rilevanti per lo sviluppo di quest'area in ambito locale;

- 29 ottobre 2003 - sessione tematica «Infrastrutture e mobilità» che ha inteso focalizzare le progettualità relative all'area delle infrastrutture e della mobilità, elementi centrali per lo sviluppo socio-economico del territorio che deve tener conto delle specificità ambientali coniugandosi direttamente al concetto di sostenibilità. Viene ribadita la generale condivisione sull'insieme dei progetti individuati per superare il deficit strutturale;

Presa visione delle «risorse e criticità del sistema territoriale cremonese» individuate ed esposte nell'allegato «Quadro conoscitivo della Provincia di Cremona» che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che la Regione intende garantire adeguata rappresentanza alle parti sociali ai fini della condivisione del percorso di costruzione dell'AQST e che, a tal fine, saranno attivate le opportune modalità di confronto nell'ambito delle sedi consolidate del partenariato territoriale cremonese;

Considerato che la Regione intende coordinare l'attività di comunicazione riguardante l'AQST in collaborazione con gli altri Enti sottoscrittori, secondo modalità che saranno successivamente individuate e condivise;

Preso atto che i soggetti sottoscrittori hanno formalizzato la propria adesione all'AQST:

- la Provincia di Cremona, in data 8 novembre 2005, con deliberazione della Giunta provinciale n. 593;
- il Comune di Cremona, in data 4 novembre 2005, con deliberazione della Giunta comunale n. 474/52734;
- la Camera di Commercio di Cremona, in data 27 ottobre 2005 con deliberazione della Giunta camerale n. 230;
- il Comune di Crema, in data 7 novembre 2005, con deliberazione della Giunta comunale n. 331;
- il Comune di Casalmaggiore, in data 3 novembre 2005, con deliberazione della Giunta comunale n. 425;

Preso atto che in data 24 novembre 2005 si è riunita la Segreteria Tecnico-Politica del TTC e, come risulta dal relativo verbale, è stata confermata la disponibilità, manifestata dalle Amministrazioni presenti, alla promozione dell'Accordo;

Delibera

1. di promuovere, per quanto in premessa, l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale finalizzato a definire un programma condiviso di interventi per l'attuazione delle politiche regionali in Provincia di Cremona;

2. di individuare il territorio della Provincia di Cremona quale ambito di riferimento territoriale rispetto al quale attivare l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale;

3. di istituire il Comitato di Coordinamento composto:

- dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato che presiede il Comitato;
- dal Consigliere regionale Gianni Rossoni, incaricato con decreto n. 7530 del 17 maggio 2005, in base alla d.g.r. n. 204 del 22 giugno 2005, quale componente del Consiglio regionale per il coordinamento del Tavolo Territoriale di Confronto della Provincia di Cremona;
- dal Presidente della Provincia di Cremona Giuseppe Torchio;
- dal Sindaco del Comune di Cremona Gian Carlo Corada;
- dal Presidente della CCIAA Gian Domenico Auricchio;
- dal Sindaco del Comune di Crema Claudio Ceravolo;
- dal Sindaco del Comune di Casalmaggiore Luciano Toscani.

Il Comitato si avvarrà del supporto della Segreteria Tecnica, i cui componenti sono indicati nelle deliberazioni di adesione degli enti, allargata ai rappresentanti tecnici delle Direzioni Generali della Regione e degli altri enti coinvolti, in relazione alle tematiche specifiche affrontate.

I compiti attribuiti al Comitato sono quelli di cui all'art. 7 del regolamento attuativo citato in premessa;

4. di approvare l'Allegato «Quadro Conoscitivo della Provincia di Cremona» quale parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Il segretario: Bonomo

QUADRO CONOSCITIVO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Risorse umane: dinamiche demografiche e loro distribuzione territoriale, aspetti sociali

Risorse naturali, culturali e artistiche

Risorse di formazione e ricerca

Risorse economiche: occupazione, settori, imprese e mercati

Risorse infrastrutturali e tecnologiche

Risorse e criticità del sistema territoriale cremonese

Il percorso del partenariato in Provincia di Cremona

Fonti

Risorse umane: dinamiche demografiche e loro distribuzione territoriale, aspetti sociali

La Provincia di Cremona, al 31 dicembre 2004, contava una popolazione di 346.184 abitanti (51,2% donne), concentrata per più di un terzo nei comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore (119.284); la densità demografica (195,5) è in linea con quella nazionale, ma circa la metà di quella lombarda.

Il circondario di Crema risulta essere il più densamente popo-

lato con 266 abitanti per kmq, contro i 186 di Cremona e i 104 di Casalmaggiore.

La dimensione media dei nuclei familiari è di 2,5 componenti, pari a quella media regionale.

Il 44,9% della popolazione è residente nei comuni del cremone, il 44,1% in quelli del cremasco e solo poco più dell'11% in quelli del casalasco.

La distribuzione per dimensioni rivela che il 46,7% della popolazione è residente in comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il 22,9% in comuni da 5.001 a 20.000 abitanti e il 30,3% nei due comuni con oltre 20.000 abitanti.

Nell'ultimo decennio si registra un leggero aumento della popolazione, determinato unicamente dalla componente migratoria anche interna alla regione, dal momento che il saldo naturale è costantemente negativo.

La popolazione è, infatti, caratterizzata da un elevato indice di vecchiaia (rapporto fra la popolazione oltre i 65 anni e quella sotto i 15).

Tale rapporto è pari a 168, ovvero ogni 100 giovani sotto i 15 anni, vi sono 168 persone di età superiore ai 65 anni.

In ben 33 comuni, compreso il capoluogo, il valore dell'indice di vecchiaia supera i 200, con un valore limite di 300 a Valtido.

Tredici comuni hanno invece un valore inferiore a 100, il valore minimo di tutta la Provincia (62,6) si registra a Casaleto di Sopra.

Il progressivo invecchiamento della popolazione residente emerge chiaramente anche dall'analisi di altri indicatori demografici: per ogni bambino di età inferiore ai 6 anni ci sono 4 anziani.

Il circondario di Crema risulta essere quello più «giovane», più del 13% della popolazione residente ha meno di 15 anni e il 18% più di 65 anni (sia a Cremona che a Casalmaggiore la percentuale di anziani supera il 23%).

Questa situazione si ripercuote, ovviamente, sulla sfera economico-sociale: 51 persone su 100 non sono economicamente autonome e, quindi, presumibilmente inattive; di queste 19 sono giovani e 32 anziani.

Anche il mercato del lavoro è influenzato da questa configurazione demografica.

L'Indice di ricambio della popolazione attiva, che misura il rapporto tra coloro che presumibilmente dovrebbero uscire dal mercato del lavoro e coloro che potenzialmente potrebbero entrarvi, è pari a 140, ovvero, per 100 persone (di età compresa fra i 15 e i 19 anni) che potrebbero entrare nel mondo del lavoro, ve ne sono 140 (di età compresa fra i 60 e i 65 anni) che dovrebbero uscire. Questo indice ha un interesse soprattutto congiunturale, in quanto le nuove leve trovano lavoro anche in funzione dei posti che vengono resi disponibili da coloro che escono dal mercato del lavoro per motivi di età o di pensionamento.

Assume notevole rilevanza sociale ed economica anche la presenza di immigrati che, al 31 dicembre 2004, raggiungono le 20.691 unità, rappresentando il 6% della popolazione (un punto percentuale in più rispetto al 2003).

Il 75% degli stranieri è in età da lavoro (15-64 anni), il 23% ha un'età inferiore ai 14 anni e solo il 2% sono anziani.

Il 35% degli stranieri proviene dall'Europa extra-UE, il 34% dall'Africa, il 24% dall'Asia, il 4% dall'America e solo il 3% dall'Europa UE.

La metà degli stranieri risiede nel circondario di Cremona, il 34% in quello di Crema ed il rimanente 16% a Casalmaggiore.

Le tre nazionalità più presenti in Provincia di Cremona sono l'indiana (18%), la marocchina (15,5%) e la rumena (13,6%).

Per quanto riguarda il sistema di welfare locale si evidenzia la necessità di esaminare le nuove aree di emarginazione e disuguaglianza, di consolidare il sistema pubblico quale garante delle prestazioni essenziali, di garantire la massima sinergia territoriale per meglio fronteggiare l'attuale deregulation sociale, di adottare la sussidiarietà e la compartecipazione qualificata dei soggetti del terzo settore e perseguire la omogeneità valutativa dell'accesso ai servizi.

Possono definirsi alcuni ambiti prioritari di intervento, da indagare nelle dimensioni quantitative e qualitative, in una declinazione provinciale e distrettuale quali: le politiche abitative, l'accesso ai servizi sulla base di ISEE omogenei sul piano provinciale, le prospettive della condizione anziana, le nuove povertà e la vulnerabilità sociale, il terzo Settore e la sussidiarietà.

Risorse naturali, culturali e artistiche

Il territorio, considerato come insieme di elementi naturali e di elementi antropici stratificatisi nel tempo e combinati tra loro in vario modo, rappresenta il primo e più prezioso «giacimento culturale» della Provincia, ricco di risorgive d'ogni genere nonché di opportunità di conoscenza e di valorizzazione accumulate nel corso di duemila anni, almeno, e in gran parte ancora da scoprire da parte del pubblico.

Tali elementi o manifestazioni, se disposti in successione cronologica o tipologica a formare un grande itinerario di scoperta e di comprensione, divengono autonomamente uno straordinario museo diffuso – o un singolare ecomuseo – tanto vivace quanto pieno di suggestioni e di memorie che valgono a definire l'identità di un popolo e della terra che esso abita.

Il territorio si presenta pianeggiante, molto fertile per abbondanza di acque, con forte sviluppo di agricoltura intensiva e meccanizzata ed allevamenti di bovini, suini ed avicoli. Il paesaggio rurale è caratterizzato dalla presenza della cascina, sede dell'impresa agricola e delle sue attività. È prevalente la coltivazione foraggera e cerealicola, maicicola in particolare. Va ricordata, inoltre, l'importanza del comparto florovivaistico nella zona di Casalmaggiore.

Sono, inoltre, diffuse, tra le colture industriali, quella della soia, della bietola e del pomodoro.

Il territorio è attraversato dai fiumi Po, Adda, Oglio e Serio ed esiste il rischio concreto di alluvioni nelle aree a ridosso dei principali corsi d'acqua.

L'ambiente naturale è valorizzato dalla presenza di parchi di interesse naturalistico: Adda Sud, Oglio Sud, Serio, Oglio Nord: alla bellezza degli ambienti naturali si aggiunge la presenza di un patrimonio artistico, storico, culturale e archeologico di pregio. Sono stati predisposti itinerari per la navigazione fluviale, realizzate ippovie e piste ciclabili. In collaborazione con le Province di Lodi, Pavia e Mantova è stato infine promosso il Sistema turistico «Po di Lombardia».

Notevole è la presenza di monumenti ed opere d'arte: Torrazzo, Duomo, Battistero, Palazzo del Comune nel Comune capoluogo, chiese, ville e castelli in Provincia nei centri maggiori (Crema e Casalmaggiore) e in quelli minori.

La presenza di musei valorizza le tradizioni locali: Museo Civico Ala Ponzone, Museo Stradivariano a Cremona e musei specializzati in Provincia, quali, ad esempio, il Museo del Bijoux a Casalmaggiore, il Museo del lino di Pescarolo, la casa degli stampatori di Soncino, il Museo Archeologico di Piacenza e il Museo civico di Crema. Si è costituito il Sistema Museale Cremonese al quale aderiscono 15 Comuni della Provincia.

La diffusione della lettura è promossa mediante il Sistema Bibliotecario Casalasco-Cremonese, il Sistema Bibliotecario Cremasco-Soresinese e la Biblioteca Statale di Cremona. È stato istituito, inoltre, un Centro Catalografico Provinciale.

Il territorio cremonese è ricco di giacimenti culturali e di manifestazioni artistiche: di pregio sono le stagioni teatrali di prosa, concertistica, lirica e di danza del Teatro «Ponchielli» di Cremona, del «San Domenico» di Crema e degli altri teatri della Provincia aderenti al Sistema Teatrale Cremonese: Comunale di Casalmaggiore, Sociale di Soresina, «Galilei» di Romanengo e «Bellini» di Casalbuttano.

Il festival di Cremona «Claudio Monteverdi», che si propone come uno dei principali appuntamenti stabili tra quelli dedicati in Europa al repertorio musicale antico, nello specifico alla civiltà musicale del Seicento, rappresenta lo sviluppo degli studi musicologici intorno alla figura di Monteverdi, anche in collaborazione con la Facoltà di Musicologia e in sinergia con la vocazione liuteraria e operistica della città. Crema, d'altro canto, ospita alcune fra le aziende organarie più apprezzate nel mondo e possiede un notevolissimo patrimonio di organi storici. La settimana organistica internazionale, organizzata a Cremona, costituisce, insieme ai corsi per l'arte organaria di Crema, un'altra peculiarità culturale del territorio.

La realizzazione negli ultimi anni di diverse e importanti mostre ha contribuito a sviluppare l'immagine di Cremona come città di cultura. All'immagine che ora distingue Cremona non è seguita però una adeguata ricaduta economica conseguente all'investimento effettuato: ne consegue una riflessione sulla differenza fra la presenza «una tantum» di eventi culturali di rilievo e la gestione strutturale del patrimonio artistico e culturale esistente. Le realtà locali intendono, attraverso una progettualità

senza soluzioni di continuità investire questa tendenza anche grazie a un coordinamento territoriale che sappia fare della cultura strumento di marketing territoriale capace di interessare tutta la Provincia. In una calendarizzazione degli eventi diversificata si sono evidenziate quelle realtà che si sono distinte nella valorizzazione della memoria come base connettiva del vivere insieme. Rievocazioni, momenti folcloristici, sagre e fiere hanno contribuito a dare visibilità alle città e ai paesi, ai gruppi e alle associazioni, che hanno riscoperto patrimoni sovente nascosti e dimenticati. (Isola Dovarese con il Palio, La Fiera di S. Carlo a Casalmaggiore, Crema e S. Pantaleone per citare solo alcuni esempi).

Nell'ambito dei «giacimenti culturali» che la Provincia può vantare esiste l'artigianato artistico, liuteria e arte organaria, modesto in termini di giro d'affari ma radicato e importante perché in qualche forma unico. Per contro ci si trova di fronte ad un settore estremamente fragile: l'artigianato artistico e la liuteria necessitano infatti di una costante attenzione per conservare la posizione internazionale conquistata negli anni. La secolare tradizione liuteraria di maestri insuperati quali Amati, Guarneri, Stradivari può essere infatti considerata «marchio» del territorio cremonese in grado di veicolare e pubblicizzare a livello mondiale l'intera produzione economica provinciale. A Cremona operano oltre 130 botteghe di liutai e prestigiose istituzioni quale l'Ente Triennale Internazionale degli Strumenti ad Arco con lo scopo di promuovere iniziative di valorizzazione della liuteria classica cremonese, la già citata Scuola Internazionale di Liuteria, la Fondazione Stauffer con i suoi rinomati corsi di perfezionamento e il Museo Stradivariano. Cremona è riferimento di valore internazionale nella proposta formativa legata alla musica. Si pensi alla scuola di liuteria, alla facoltà di Musicologia dell'Università di Pavia e, infine alla Scuola Civica «Monteverdi», riconosciuta, recentemente, come Istituto parificato. Il Salone commerciale «Cremona Mondo Musica» con i suoi 250 espositori provenienti da 40 paesi e più di 5.000 visitatori professionali, si colloca tra le più importanti manifestazioni mondiali di strumenti dell'artigianato musicale. Il Consorzio Liutai «A. Stradivari» Cremona gestisce il marchio «Cremona Liuteria» identificativo della liuteria cremonese per promuovere e valorizzare la qualità della liuteria contemporanea cremonese nel mondo. Fra le risorse bisogna annoverare poi la Fondazione Stauffer, che contribuisce in modo fondamentale a favorire l'insegnamento della liuteria classica, degli strumenti ad arco, della storia della musica e della musicologia con l'intento di perpetuare, con iniziative concrete di notevole spessore culturale, le tradizioni liutarie e musicali di Cremona.

La progettualità degli Enti Locali è orientata a trasformare Cremona nella «Provincia della Musica», grazie anche alla realizzazione nel Palazzo Pallavicino del nuovo Centro Nazionale per il Restauro e la Conservazione degli Strumenti Musicali, al recupero del Parco dei Monasteri dove potrà trovare sede il Centro Espositivo per la liuteria e l'artigianato artistico e alla Cittadella della Cultura di Crema dedicata anche alla conservazione degli strumenti e all'educazione, produzione ed esecuzione musicale.

Risorse di formazione e ricerca

La Provincia dispone di un'offerta formativa di qualità e bene articolata sia nei percorsi che nella distribuzione territoriale.

Per quanto riguarda l'istruzione, il territorio provinciale conta 238 strutture scolastiche che nell'anno 2004/2005 hanno avuto un totale di iscritti pari a 40.940.

Tali strutture scolastiche sono ripartite nei tre distretti cremasco, cremonese, casalasco in cui si suddivide il territorio provinciale.

Per quanto riguarda la formazione professionale pubblica, l'Amministrazione Provinciale si occupa della programmazione e del finanziamento dei corsi che consentono l'assolvimento del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione (DDIF) per 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica professionale. Il territorio provinciale vede la presenza di 8 enti di formazione che nell'anno formativo 2004/2005 hanno realizzato complessivamente 32 corsi. Il totale degli allievi coinvolti è stato pari a 584 e gli allievi che hanno terminato i corsi conseguendo la qualifica sono stati 185. I settori maggiormente interessati dalla programmazione risultano essere i seguenti: meccanica, grafica, elettricità, edilizia, acconciatura ed estetica, ristorazione, servizi all'impresa.

Il territorio cremonese vede la presenza di corsi di laurea della Università di Pavia, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, del

Politecnico di Milano, della Statale di Milano e di Brescia con corsi di laurea di primo livello, master, lauree specialistiche, dottorato di ricerca; inoltre l'Università di Parma è presente a Casalmaggiore con attività collegate alla veterinaria.

Sul territorio sono presenti i corsi di laurea in:

- Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Ingegneria per l'ambiente e il territorio; sono attivi anche due master in Governo del territorio e delle risorse fisiche e in Progettazione di sistemi meccatronici (Politecnico di Milano - Cremona);

- Informatica, Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche, Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche on-line, Tecnologie per la società dell'informazione; è attivo, inoltre, un corso di laurea specialistica in Scienze e tecnologie dell'informazione (Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Crema);

- Fisioterapia, Infermieristica, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, Assistenza sanitaria (Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Cremona);

- Musicologia e Scienze letterarie, con lauree specialistiche in Musicologia e in Filologia moderna e un dottorato di ricerca in Musicologia e scienze filologiche; è attiva, infine, la Scuola interuniversitaria lombarda di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SILSIS), il cui diploma ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento per alcune Classi di concorso (Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Musicologia - Cremona);

- Corsi di musica pareggiati al Conservatorio di Stato: violino, violoncello, pianoforte principale, organo, canto (Fondazione Scuola di Musica «Claudio Monteverdi» - Cremona);

- Scienze e tecnologie alimentari, con corsi di laurea specialistica in Economia del sistema agroalimentare ed Economia e gestione delle imprese agro-alimentari (Facoltà di Agraria); sono attivi tre master di primo livello in Economia del sistema agroalimentare (SMEA), Utilizzazione e trasformazione del latte, Management delle piccole e medie imprese (Università Cattolica del Sacro Cuore - Cremona); è, inoltre, attivo a Crema dall'anno accademico 2004-2005 il corso di laurea di primo livello in Scienza della produzione e trasformazione del latte, gestito dalla Facoltà di Agraria della Università Statale di Milano;

- Economia aziendale (Facoltà di Economia - Università Cattolica del Sacro Cuore - Cremona).

Sono operanti presso la sede di Cremona dell'Università Cattolica del Sacro Cuore tre centri di ricerca con rilievo scientifico nazionale ed internazionale:

- il Centro Ricerche Biotecnologiche;
- l'Osservatorio dei prodotti lattiero-caseari;
- il Servizio Informativo Economico Sociale (SIES).

Il consolidamento della presenza universitaria nella Provincia, sostenuto con grande sforzo da parte degli enti locali cremonesi, ha creato un'offerta formativa diversificata e di notevole interesse.

I 1.934 iscritti ai diversi corsi di laurea o diploma universitario nell'a.a. 2000/2001 sono diventati 2.440 nell'a.a. 2003/2004, con un incremento del 26,1% nell'arco del triennio (a cui si devono aggiungere 718 studenti fuori corso). Tra i corsi più frequentati certamente quello di Informatica (Crema) e Ingegneria informatica (Cremona), con rispettivamente 610 e 211 iscritti nell'a.a. 2003/2004, e di Musicologia (Cremona), con 388 iscritti. I laureati o diplomati nelle università cremonesi passano invece da 168, nel 2000, a 348 unità nel 2003, con un altrettanto significativo incremento del 107,1%.

Va segnalata, anche, la significativa presenza, nella città di Cremona, dell'Istituto professionale per l'artigianato liutario e del legno, frequentato da numerosi studenti (203 iscritti nell'a.s. 2003/2004), anche stranieri (36,9%) provenienti da tutto il mondo e dell'Istituto Musicale Pareggiato «Claudio Monteverdi» che offre la possibilità di intraprendere lo studio della musica e la pratica di uno strumento.

Il ruolo dell'università nel sistema provinciale si è rafforzato nel corso degli anni anche grazie alla specificità dei corsi di laurea in grado di generare indotto e relazioni. Sono in atto ampliamenti per qualificare le sedi ed è in corso la realizzazione di alloggi universitari per favorire e facilitare la presenza degli studenti e per migliorare la qualità dell'ambiente di vita e di studio.

Tuttavia è necessario un raccordo più stretto tra università e mondo del lavoro, per creare un interscambio di conoscenze e innovazione mediante una maggiore valorizzazione delle profes-

sionalità formate nei locali corsi ai fini del loro inserimento lavorativo in favore della crescita complessiva del territorio. È auspicabile, infatti, che le imprese, per adeguarsi al continuo evolversi del contesto economico competitivo globale e per realizzare prodotti di qualità acquisiscano risorse umane più qualificate sul piano tecnico e professionale. Le assunzioni richieste, infatti, sono oggi generalmente a bassa professionalità e obbligano i giovani laureati nelle università cremonesi a migrare verso altri territori in cerca di occupazioni adeguate.

Sono presenti centri di ricerca nel settore della riproduzione animale, delle biotecnologie e della zooprofilassi riconosciuti anche a livello internazionale quali: Centro Ricerche Biotecnologiche dell'Università Cattolica, il Laboratorio di Tecnologie della Riproduzione, l'Istituto Sperimentale per la Zootecnia di Porcellasco, l'Istituto Spallanzani, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, il Laboratorio di Genetica e Servizi.

Un valore aggiunto per il comparto è rappresentato dalla filiera di aziende agricole sperimentali, pur con diversi livelli di approfondimento scientifico, presenti sul territorio. In particolare vanno ricordate Porcellasco, la Cascina Abbazia di Bettenesco, la Cascina Stella di Castelleone, il centro per la ricerca di Crema, in capo all'ERSAF.

Risorse economiche: occupazione, settori, imprese e mercati

Nel 2003 il valore aggiunto della Provincia di Cremona rappresenta il 3,2% di quello lombardo e deriva per il 7,5% dall'agricoltura per il 32,2% dall'industria (comprese le costruzioni) e per il restante 60,3% dal settore dei servizi. Occorre tuttavia rilevare come l'intero comparto agroalimentare arriva, complessivamente, a quasi il 25% del totale.

Il peso dei settori sulla produzione del valore aggiunto si è modificato piuttosto sensibilmente negli ultimi anni, rispetto al 2000, infatti l'agricoltura e l'industria hanno perso, complessivamente, oltre il 3,5% a favore dei servizi.

Nel cremonese l'agricoltura riveste comunque un peso di rilievo sul totale del valore aggiunto, soprattutto se lo si paragona con le realtà lombarda (1,5%) e nazionale (2,5%).

Anche i dati relativi al 6° e 8° Censimento generale dell'industria e dei servizi (1981 e 2001) confermano, seppure in misura meno marcata rispetto a quanto osservabile nel Paese, lo spostamento della forza lavoro dall'industria ai servizi. Tra il 1981 ed il 2001 Cremona ha osservato una riduzione degli occupati nel settore manifatturiero sul totale occupati delle attività censite dal 49,8 al 45 per cento.

In Italia, il processo di deindustrializzazione, in termini relativi, è stato assai superiore (dal 45,9 al 33,8 per cento).

In base ai dati dell'Indagine sulle Forze di Lavoro, nel 2004 i lavoratori risultano occupati per il 55% nei servizi, il 40% nell'industria (33% solo nel manifatturiero) e per il rimanente 5% nell'agricoltura, dati che si discostano notevolmente sia da quelli lombardi che nazionali. Per quanto riguarda i dati riferiti al tasso di disoccupazione femminile del 2004, si evidenzia un record negativo di quasi due punti sul 2002 con il 6,5% di incidenza (+ 1,7%) e a circa un punto percentuale in più della media regionale (5,6%). Si tratta di dati in aperta controtendenza rispetto all'andamento della disoccupazione femminile su scala nazionale dove si registra una riduzione dell'1,7% nel corso dell'ultimo biennio.

A Cremona il 45% dei lavoratori è occupato fra agricoltura e industria, contro il 40% in Lombardia e il 35% in Italia.

Il mercato del lavoro in Provincia di Cremona nel 2004 è stato caratterizzato da una tendenziale crescita del tasso di disoccupazione (dal 2,7% al 4,3%), con un arretramento di Cremona rispetto alle altre province lombarde: solo Milano, infatti, presenta un tasso più elevato.

Anche in Lombardia si registra un aumento del tasso di disoccupazione, ma di entità minore rispetto a Cremona.

La crescita del tasso di disoccupazione è causata dall'aumento della disoccupazione sia maschile che femminile, anche se la percentuale di donne disoccupate (6,5%) resta più del doppio di quella maschile (2,8%).

Il tasso di attività, ovvero il rapporto fra forze di lavoro e popolazione in età lavorativa, si stabilizza sullo stesso valore del 2003 (67,5%), risultando però inferiore alla media lombarda, ma superiore di ben 5 punti a quella nazionale.

In Lombardia come nel resto del Paese il tasso di attività registra, invece, un'ulteriore crescita.

Dopo l'aumento dell'anno precedente, nel 2004 si è rilevato un calo del tasso di occupazione provinciale (rapporto fra occupati e popolazione in età lavorativa), in controtendenza con l'andamento regionale e nazionale.

Cremona si attesta al 64,5%, un tasso di occupazione fra i più bassi delle province lombarde, ma superiore di circa 7 punti alla media nazionale.

I dati sull'andamento del mercato del lavoro sono indice premonitore di una fase di difficoltà nel mercato del lavoro, testimoniata più chiaramente dalle rilevanti crisi aziendali degli ultimi mesi, soprattutto nei settori tessile e metalmeccanico.

Come nel resto del Paese, anche a Cremona si sono diffuse forme di lavoro atipiche e flessibili. Secondo uno studio commissionato dalla Provincia di Cremona («Un'analisi del lavoro atipico nella Provincia di Cremona» SIES – Servizio Informativo Economico Sociale – aprile 2004), al 31 dicembre 2002 la Provincia di Cremona occupava il 3% dei parasubordinati in Lombardia.

Tra il 1996 ed il 2002, il lavoro parasubordinato risulta un fenomeno in crescita (+ 130%), anche se moderatamente meno sostenuta rispetto al dato italiano (+ 145%), ma più accentuata rispetto a quello regionale (+ 114%).

Sono i collaboratori coordinati e continuativi che, in linea con quanto avviene a livello sia nazionale sia regionale, rappresentano la maggioranza degli iscritti alla gestione separata INPS (al 31 dicembre 2002 il 90,3%).

In Provincia di Cremona non emergono differenze rispetto alla Lombardia per quanto riguarda la composizione per sesso dei lavoratori parasubordinati, mentre rispetto al dato italiano i parasubordinati cremonesi appartengono in misura maggiore alla componente maschile.

Tuttavia, il fenomeno della crescente femminilizzazione del parasubordinato (+ 173% contro + 104% del dato maschile nel periodo 1996-2002) si verifica anche in Provincia di Cremona con le stesse modalità riscontrate a livello sia regionale sia nazionale e che vedono soprattutto aumentare le collaboratrici/professioniste e le collaboratrici coordinate e continuative.

L'incidenza di lavoratori autonomi sul totale occupati fornisce una buona misura di valutazione della propensione ad intraprendere da parte di una data realtà territoriale. L'analisi dei dati provinciali mette in evidenza come in Provincia di Cremona nel 2004 l'incidenza dei lavoratori autonomi sul totale occupati si colloca sul valore maggiore degli ultimi tre anni, pari al 27,2%. Come nel biennio 2002-03, il dato relativo al 2004 per Cremona è superiore al corrispondente dato per la Lombardia (26,3%), ma inferiore a quanto rilevato nel Paese.

L'agricoltura è da sempre un punto di forza dell'economia cremonese: la configurazione del territorio, la ricchezza delle acque, accuratamente canalizzate, lo sviluppo delle tecniche agronomiche sono alla base di una realtà produttiva molto avanzata che conta 10.000 addetti.

Sono largamente prevalenti le colture foraggere e i seminativi, seguite dalle colture industriali e da quelle arboree e orticole.

Secondo i dati Infocamere al 31 dicembre 2004 erano iscritte al Registro Imprese 5.252 imprese agricole, 400 in meno tra il 2000 e il 2004, con un calo del – 27,8% tra il 1990 ed il 2000, più frequente tra le imprese piccole e con imprenditori di età avanzata. Si pensi, ad esempio, alla contrazione delle aziende zootecniche da latte, ridotte a meno di mille, pur con una produzione più consistente rispetto a quando il loro numero era quasi triplo.

Le produzioni agricole prevalenti sono: le colture foraggere, quelle cerealicole, in particolare il mais che rappresenta la principale forma di alimentazione per il bestiame; le colture industriali, coltivate in relazione alle richieste del mercato di trasformazione e agli incentivi comunitari, quali girasole, colza, soia, barbabietola da zucchero, pomodori.

La zootecnia è uno dei pilastri dell'economia cremonese.

Nel settore bovino con più di 330.000 capi gli allevatori locali hanno raggiunto un livello di selezione molto elevato, soprattutto con la frisona italiana, capace di una produzione lattifera sia quantitativamente che qualitativamente elevata.

La produzione di latte di oltre 9.700.000 di quintali l'anno, tra le più elevate a livello nazionale, alimenta una attiva e rinomata industria lattiero-casearia con molti stabilimenti e produzioni di punta di oltre 730.000 quintali di formaggi l'anno 2002, tra cui il grana padano e il provolone, prodotti a denominazione d'origine protetta, con un consolidato mercato nazionale e internazionale.

L'allevamento suino di quasi 1.000.000 capi alimenta in modo fondamentale una consistente industria di carni insaccate ampiamente esportate.

Gli allevamenti avicoli contano 4.500.000 capi in 150 allevamenti.

Il valore aggiunto dell'agricoltura, pari al 7,5% del totale provinciale, è notevolmente superiore alla media lombarda dell'1,6% e nazionale del 2,7%.

Dai dati disponibili nel registro delle imprese si evidenziano diversificazioni con l'apertura ad attività agrituristiche ed alla produzione biologica. Anche per quanto riguarda la produzione di energie alternative (Biogas e Biomasse) si sono ottenuti risultati di sicuro interesse che vedono il territorio al primo posto per investimenti.

Da una analisi, infine, degli investimenti in agricoltura, si rileva un deciso sforzo degli imprenditori agricoli per apportare miglioramenti sia tecnologici sia infrastrutturali alle loro aziende con investimenti complessivi nel periodo di programmazione 2000-2006 del Piano di Sviluppo Rurale pari a 252 milioni di euro. Tali investimenti sono rivolti all'ottenimento di produzioni di qualità e dei requisiti di igiene e sicurezza per il consumatore (certificazioni, sistemi di tracciabilità ed etichettatura).

Parimenti è in atto un processo di attenzione ed organizzazione di iniziative necessarie a trovare sbocchi sul mercato estero per i prodotti agroalimentari cremonesi di qualità (internazionalizzazione delle imprese, eventi promozionali, progetti di cooperazione decentrata e promozione commerciale all'estero) alcuni dei quali possiedono il riconoscimento comunitario di tipicità (Grana Padano Dop, Provolone Valpadana Dop) o sono in attesa di riceverlo, come l'IGP del Salame Cremona e il Dop per il formaggio Salva nel cremasco.

Il settore dell'industria metallurgica e meccanica è caratterizzato da una grande concentrazione di addetti nei settori della produzione dell'acciaio, della fusione di metalli e della fabbricazione di tubi e di accessori per autoveicoli, mentre gli altri settori metalmeccanici più rappresentati nel panorama economico cremonese sono quelli della fabbricazione di motori, generatori e altri apparecchi elettrici, di macchine per l'industria alimentare e per l'agricoltura, nonché di apparecchi radiotelevisivi e di altre macchine utensili. Nel settore sono da ricordare, per l'estrema importanza che rivestono nell'ambito economico e occupazionale locale, il gruppo Arvedi che produce acciai di qualità con utilizzo di tecnologie ad alta innovazione e che rappresenta una notevole quota dell'export provinciale, in fase di nuova crescita, l'OCRIM, fabbrica di mulini che costruisce impianti in tutto il mondo e gli insediamenti del gruppo Marcegaglia sul territorio. Dai dati del Registro Imprese della Camera di Commercio, a fine 2004 operavano nel settore circa 2.000 imprese delle quali circa 1.300 erano attive nella fabbricazione e nella lavorazione di prodotti in metallo, comprese le macchine e gli impianti.

L'industria agroalimentare, che al 31 dicembre 2004 contava 556 imprese e circa 4.000 addetti sul territorio provinciale, opera principalmente nel settore lattiero-caseario e nella lavorazione delle carni. Un terzo gruppo di attività numericamente consistente comprende diversi settori tra i quali il pastario, la pasticceria, il dolciario, la lavorazione delle granaglie e la fabbricazione di alimenti per animali. Alcune delle realtà produttive di punta del settore sono sotto il controllo di multinazionali. Vantano marchi rinomati numerose imprese insediate sul territorio cremonese tra le quali: il Consorzio del Pomodoro, Negrini, Sperlari, Auricchio, Oleificio Zucchi. Cremona partecipa e ospita consorzi di valenza strategica a livello nazionale ed europeo, come il Grana Padano e il Provolone Valpadana. Il settore agroalimentare cremonese assume un ruolo rilevante con produzioni di qualità in grado di imporsi sui mercati internazionali. In particolare sono da segnalare le produzioni di qualità IGP e DOP nel settore dei salumi e lattiero-caseario dove esiste una forte, organizzata e storica presenza del settore cooperativistico.

Il settore tessile e abbigliamento, con 400 imprese attive nel 2004, costituisce la terza grande aggregazione delle industrie manifatturiere cremonesi, anche se negli ultimi anni si è osservata una contrazione notevole della propria quota all'interno del panorama industriale locale, con una riduzione tanto delle imprese quanto degli addetti.

Altro comparto importante è quello dell'industria delle costruzioni che, comprendendo anche l'impiantistica ed il completamento degli edifici, costituisce l'insieme più consistente delle at-

tività non manifatturiere con 4.458 imprese attive a fine 2003. È soprattutto il settore numericamente più dinamico nell'intero panorama economico provinciale, con un tasso di sviluppo che, anche nel 2004, è stato del 6,3%.

Nel multiforme panorama delle altre attività industriali merita di essere ricordato il settore del legno, incentrato sulla fabbricazione di elementi di carpenteria e falegnameria per l'edilizia, sulla fabbricazione di fogli da impiallacciatura e compensati e su quella della carta e del cartone.

La Provincia di Cremona vede, nell'imprenditoria locale, una presenza straniera quasi triplicata nel giro di soli quattro anni. Gli imprenditori extraregionali erano infatti 621 a fine 2000, mentre al 31 dicembre 2004 se ne contavano 1.542, con un tasso di incremento annuo che da una media attorno al 20/25% fino al 2003 passa di colpo al 30%. I settori preferiti sono sicuramente le costruzioni, il commercio, i pubblici esercizi e le attività di trasporto su strada, con l'evidente tendenza ad una sempre maggiore concentrazione percentuale.

Uno studio realizzato da Unioncamere sul grado di attrattività imprenditoriale delle province lombarde mostra come Cremona tenda ad essere «terreno di conquista» da parte di aziende extra-provinciali e come, d'altro canto, sia scarsa la propensione delle imprese cremonesi all'espansione al di fuori dei confini provinciali. La mancanza di intraprendenza delle imprese cremonesi, con la tendenza al conservatorismo sulle posizioni tradizionali acquisite, è testimoniata anche dal ritardo accumulato, nei confronti delle province vicine, sulla base di indicatori quali lo scarso numero di brevetti nel campo delle tecnologie, la visione dell'innovazione soprattutto come necessità per la mera sopravvivenza, la mancata diffusione di un sistema di *venture capital* e lo scarso ricorso alla formazione continua.

Le quasi 10.000 imprese artigiane cremonesi, circa un terzo del totale e con un numero medio di 2 addetti per impresa, sono concentrate per lo più nei settori delle costruzioni, nei servizi alle persone, nei trasporti su strada e nelle officine metalmeccaniche. La diffusione capillare sul territorio di queste piccole realtà costituisce opportunità di occupazione e qualità di prodotto e di servizi, ma, nel contempo, anche fragilità e debolezza di fronte alle sfide della globalizzazione sotto l'aspetto finanziario, della ricerca, della competizione. La tendenza degli ultimi anni alla contrazione del numero delle imprese artigiane è mascherata dalla già citata forte crescita del comparto edile.

Nella Provincia di Cremona è fortemente radicata la tendenza alla cooperazione che si riscontra nell'esistenza di ben 408 cooperative al 31 dicembre 2004. Per dare un'idea complessiva dell'importanza rivestita in Provincia dall'intero settore della cooperazione, basta notare come esso occupi circa 5.000 addetti e mostri un fatturato globale stimato a fine 2003 in oltre 1.200 milioni di euro. Negli ultimi anni a fronte di una stazionarietà del numero di cooperative miste (attorno alle 70 unità) e in quelle di consumo (circa 16), si è notato un forte incremento sia delle cooperative di produzione lavoro (da 76 a 112 unità) che delle cooperative sociali (da 44 a 63), e di contro una tendenza alla diminuzione delle cooperative edilizie (da 85 a 72) e di quelle agricole (da 91 a 77). Tradizionalmente la forma societaria cooperativa è particolarmente presente nel settore agroalimentare, con particolare riferimento al comparto lattiero-caseario nel quale si annovera, tra le altre, la Latteria Soresina. Gli altri settori principali dove il mondo della cooperazione svolge un importante ruolo, o dove comunque operano realtà di grande spessore, sono il campo della macellazione suina, quello dell'ortofrutta e quello dei servizi accessori all'agricoltura.

Nella struttura commerciale della Provincia si nota, come nel resto della Lombardia e d'Italia, la costante riduzione degli esercizi di tipo tradizionale con una progressiva crescita della grande distribuzione. Al 31 dicembre 2004 erano iscritte al Registro Imprese 6.773 aziende commerciali attive in regolare calo e oltre 1.300 esercizi pubblici in leggerissimo incremento. I dati sulla grande distribuzione danno, a fine 2004, la presenza di 37 supermercati (5 in più rispetto al 2003), 3 ipermercati, 3 grandi magazzini e 6 esercizi specializzati non alimentari.

Nel campo del commercio estero nel 2004 la Provincia di Cremona ha importato merci per un valore di oltre 2.400 milioni di euro e ne ha esportato per 1.833 con variazioni, rispetto alla bilancia commerciale del 2003, positive per entrambe le voci: + 7,5% per le importazioni e + 10,1% per le esportazioni.

Il dato delle importazioni è costituito principalmente da materie prime (40% contro il 10% regionale) ed è pesantemente con-

dizionato dall'enorme volume (più di 913 milioni di euro nel 2004) di petrolio greggio proveniente soprattutto dalla Libia che però ha scarsa influenza sull'economia provinciale. Un altro 47% riguarda prodotti tradizionali e standard, mentre solo il 13% (contro il 47% della Lombardia) è diretto verso prodotti specializzati e high tech.

Sul versante delle esportazioni la struttura commerciale cremonese è più in linea con quella regionale, mostrando però una quota superiore per i prodotti tradizionali rispetto a quelli specializzati; è invece insignificante l'export di materie prime.

Nei confronti con le altre province lombarde, l'import cremonese appare «specializzato», oltre che nel già citato settore dei prodotti petroliferi, anche nell'alimentare; risulta invece sotto-rappresentato principalmente nei settori metalmeccanico e della «chimica, gomma e plastica». Nell'export cremonese prevalgono, rispetto alla media lombarda, il settore metalmeccanico che contribuisce al 63,3% del valore globale e l'alimentare.

I paesi dai quali si importano più merci, oltre la già citata zona petrolifera dell'Africa mediterranea, sono quelli appartenenti all'Unione europea che forniscono beni per un valore di quasi un miliardo di euro, cioè il 41% dell'import totale; a seguire, in ordine di importanza commerciale, gli altri Paesi europei (11%), tra i quali stanno crescendo i nuovi dieci paesi entrati a far parte dell'Unione Europea, e i paesi dell'estremo oriente asiatico (5,7%).

I Paesi dell'Unione Europea sono anche i tradizionali partner commerciali per quanto riguarda le esportazioni. È infatti lì che è destinato il 60% del valore dei beni prodotti in Provincia di Cremona nel 2004. Complessivamente, verso i paesi del vecchio continente è diretto il 75% del valore esportato, mentre un altro importante 12,3% va al mercato nordamericano; le quote residue sono dirette principalmente nell'Asia orientale.

I migliori partner commerciali esteri del Cremonese sono, a parte la Libia, Germania e Francia. Come destinatari della domanda provinciale, a quelli tradizionali già segnalati si aggiungono l'Algeria (dalla quale sono in rapidissima crescita gli arrivi di petrolio) e il Belgio, seguiti dalla Cina che nel 2004 ha confermato il tasso di incremento annuo del 30% registrato nel 2003.

Le esportazioni cremonesi riguardano soprattutto macchinari industriali (quasi 400 milioni di euro), tubi (per un valore di più di 280 milioni di euro), prodotti alimentari e chimici. La produzione dell'industria chimica è in prima fila, anche per quanto attiene alle merci importate, affiancata dal petrolio, da «ferro, ghisa e acciaio», e dai prodotti lattiero-caseari.

Tra i settori dell'industria manifatturiera, il valore delle esportazioni per abitante è sensibilmente al di sopra della media regionale solo nell'alimentare, mentre rimangono lontani dal dato regionale i valori in tutti gli altri settori.

Il valore per abitante delle esportazioni e delle importazioni, che nel 2003 è pari rispettivamente a meno di 5.000 e a 6.600 euro, è attorno al 60% del dato medio lombardo.

Questa scarsa apertura all'estero dell'economia provinciale deve far comprendere come l'internazionalizzazione non debba limitarsi a promuovere la partecipazione a mostre e fiere per far conoscere i prodotti locali, ma debba anche e soprattutto fornire alle imprese il supporto, informativo e di servizi, essenziale sugli aspetti fondamentali che riguardano i principali paesi commercialmente strategici: legislazione, struttura economica, canali distributivi, finanza, banche. A maggior ragione, con l'allargamento dei mercati verso l'Est europeo e l'Estremo Oriente, occorrono maggiori conoscenze dei meccanismi e delle procedure commerciali e, soprattutto per le piccole imprese, sono necessari innovativi servizi di assistenza.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta al potenziamento del sistema del polo fieristico, secondo in regione solo a Milano per superficie di spazi coperti e oggi in fase di ampliamento, che costituisce la vetrina del sistema produttivo locale e deve diventare sempre più elemento propulsore dello sviluppo economico locale.

Essenziale è anche il ruolo dell'innovazione per lo sviluppo delle nostre imprese e della pubblica amministrazione. Da una recente ricerca del CENSIS emerge una carenza di strategia nel campo dell'innovazione che può far perdere competitività al territorio cremonese. Benché la Provincia registri diverse sperimentazioni, quali la rete a banda larga e la rete e-cremona, il tessuto imprenditoriale mostra una modesta propensione all'innovazione, soprattutto nel settore agro-alimentare dove la tipologia delle

produzioni, a carattere tradizionale, comporta maggiori difficoltà nell'individuare percorsi innovativi di prodotto, una scarsa diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e una scarsa attitudine alla collaborazione ritenuta un costo inutile.

Il sistema cremonese presenta poca propensione all'aggiornamento e alla formazione, una bassa incidenza di laureati nelle aziende e una scarsa capacità di immettere nel proprio circuito competenze e professionalità di alto livello: queste circostanze appaiono limiti strutturali. Un ruolo totalmente secondario è attribuito alla formazione e più in generale la conoscenza non viene considerata risorsa economica e strategica.

A Crema, tuttavia, è operante il Consorzio Crema Ricerche per il trasferimento e l'innovazione tecnologica nelle imprese.

La piccola dimensione e la sottocapitalizzazione delle imprese cremonesi evidenziano l'importanza dell'accesso al credito e di un efficace rapporto col sistema finanziario locale, caratterizzato anch'esso da banche piccole e minori, specialmente in considerazione degli accordi con gli altri Paesi europei in materia di armonizzazione dei sistemi bancari e delle politiche del credito.

Come già visto, le imprese attive configurano il fenomeno della polverizzazione aziendale, inoltre si osserva una netta prevalenza di imprese agricole e del commercio, mentre al 30 giugno 2005 le società per azioni sono solo 154.

Per quanto riguarda il sistema creditizio locale, i depositi presso le banche cremonesi sono passati da 3.149 milioni di euro nel 2001 a 3.597 milioni nel 2004 (+ 14,2%) e gli impieghi sono saliti da 5.242 milioni di euro a 6.618 milioni, con un significativo incremento, del 26,2%, in tre anni. Tuttavia, tra i finanziamenti oltre il breve termine (investimenti), concessi a famiglie e imprese, nel 2004 prevale l'acquisto di immobili per abitazioni di famiglie consumatrici (1.033 milioni di euro, il doppio rispetto al 2001), seguiti a notevole distanza dagli investimenti produttivi in macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari da parte di imprese (524 milioni di euro, in calo rispetto agli anni precedenti) e da investimenti in fabbricati non residenziali (390 milioni di euro). Il sistema bancario locale, dal punto di vista degli impieghi, mette in evidenza la significativa presenza di banche piccole e minori o di medie dimensioni, che insieme gestiscono i due terzi degli impieghi totali provinciali.

Su questo tessuto economico locale agiranno tra breve i primi effetti dell'accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche, denominato Basilea 2, in vigore dalla fine del 2006. In base ad esso le banche dei paesi aderenti dovranno accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti; maggior rischio equivarrà a maggiori accantonamenti, quindi per le banche a maggiori costi. Le banche dovranno classificare i propri clienti in base alla loro rischioosità, attraverso procedure di rating sempre più sofisticate e selettive, con il timore che l'applicazione dell'accordo possa tradursi in minor credito alle imprese più rischiose e a tassi più elevati.

Da qui la necessità che le imprese cremonesi, ed in particolare quelle piccole e medie, pongano in essere tutte quelle politiche, gestionali e di bilancio, atte a rafforzare la propria struttura e la propria capacità di essere sistema per affrontare serenamente l'esame dei nuovi rating bancari.

Il turismo, in questi anni, nonostante le condizioni non tipicamente turistiche del nostro territorio, ha puntato molto sul consolidamento delle strutture provinciali. Oltre a favorire un'infrastrutturazione fatta di agriturismi ed altre tipologie di unità di accoglienza, si è lavorato sulle cosiddette vie verdi, quali piste ciclabili e ippovie, per creare un articolato sistema territoriale di vie di comunicazione turistica. Fra i progetti più significativi è stato avviato il progetto di «Valorizzazione turistico-ambientale del fiume Po» in collaborazione con altre 3 Regioni, dodici Province rivierasche e altri soggetti interessati che hanno dato vita alla Consulta delle Province del Po.

Il 4 agosto 2005 la Regione Lombardia ha riconosciuto il primo sistema turistico regionale ai sensi della l.r. 8/04, precisamente il «sistema Po di Lombardia»: costituito su iniziativa delle Province di Cremona, Mantova, Lodi e Pavia e orientato a forti obiettivi di sviluppo turistico integrato del territorio sotto vari profili: gastronomico, culturale e ambientale. Si è inteso promuovere il turismo fluviale anche con la realizzazione degli attracchi di Cremona, Motta Baluffi, San Daniele Po, Casalmaggiore e altri nonché con la progressiva costituzione di una flotta da crociera, di house boats e di pontoni.

Parallelamente a questo impegno, teso soprattutto al turismo verde, si è anche investito per tenere alto il livello di offerta culturale, in modo da mantenere adeguata l'attrattività della Provincia per il turismo colto, in un panorama crescente di concorrenza di altre realtà.

Grande attenzione va riservata quindi anche al turismo con iniziative promozionali per la conoscenza di cultura, tradizioni, arte e ambiente locali che possono portare un interessante indotto economico, anche se appare difficile l'impegno per indurre la trasformazione del turismo in arrivo nel cremonese da turismo di giornata a presenza prolungata. Il costante impegno delle istituzioni locali in questi anni per promuovere Cremona come città della musica, della liuteria e della cultura oltre che delle produzioni alimentari di qualità, può potenziare l'attrattività turistica del territorio, creando una integrazione tra arte, mostre e prodotti tipici, turismo gastronomico e turismo culturale, iniziative musicali e valorizzazione della tradizione liuteria.

Esistono poi anche punti di eccellenza gestionale. Attraverso il Gal abbiamo orientato una performance del 167% rispetto ai fondi inizialmente assegnati, creando un esempio di come fare sistema di filiera con i privati. Così come va letta positivamente la costituzione del Comitato Fiere Provinciali e, più in generale, il lavoro sinergico per affermare un vero marketing territoriale. In quest'ottica va letta l'inserimento di Gradella di Pandino nei «Borghi più Belli», sodalizio promosso dall'ANCI per la valorizzazione dei piccoli centri con una forte caratterizzazione e una significativa vocazione turistica.

Risorse infrastrutturali e tecnologiche

La presenza di infrastrutture efficienti e l'accessibilità del territorio rappresentano, per la Provincia e per la competitività delle aziende, elementi fondamentali collegati alla capacità di generare nuove opportunità di sviluppo.

Infatti se temporaneamente le nuove infrastrutture sono stimolo diretto dell'occupazione e del reddito, nel medio e lungo periodo migliorano la produttività, ottimizzando la localizzazione delle attività produttive e la riduzione dei costi di trasporto incrementando la produttività delle imprese e del sistema territoriale.

Cremona, pur essendo situata nel cuore dell'area padana, non ha mai assunto una particolare funzione strategica nel contesto della rete di comunicazioni, non trovandosi sull'asse di grandi direttrici di comunicazione (Autostrada A1, Autostrada A4 e via Emilia) ed essendo così esclusa da funzioni nodali nel contesto della rete viaria e ferroviaria padana e nazionale.

La funzione polarizzatrice di Milano, la parziale emarginazione dai principali processi di sviluppo industriale, oltre al minore sviluppo demografico, hanno tenuto Cremona fuori dalla rete delle grandi linee di comunicazione padane. Il finanziamento per la riqualificazione, almeno del primo tratto della Paullese appare come elemento da valutare positivamente anche se occorre insistere per giungere al completo raddoppio di tutta l'asta che collega Cremona con il capoluogo regionale. Non è l'unica criticità. Si pensi, ad esempio, ai mancati finanziamenti già programmati dall'ANAS della circonvallazione di Soncino o di riqualificazione del ponte sul Po a Casalmaggiore.

Le linee ferroviarie appartenenti alla rete complementare, le strade statali poco efficienti e con numerosi attraversamenti di aree urbanizzate hanno fatto della Provincia di Cremona un'area periferica con raggio di gravitazione limitato.

Nello scenario attuale, che vede la saturazione delle tradizionali direttrici di traffico attorno al macro-nodo milanese, alcuni fattori possono modificare la situazione e fare emergere Cremona come un polo strategico nel contesto delle reti di comunicazioni padane.

Questi fattori sono: il potenziamento e miglioramento del servizio ferroviario con un collegamento al «corridoio 5» europeo, l'eventuale costruzione di nuovi assi autostradali (CR-MN e TI-BRE) con molta attenzione al rispetto dell'ambiente, la presenza della modalità fluviale – navigabilità continuativa del Po, porto di Cremona, canale navigabile, banchina di Pizzighettone e Casalmaggiore – che, attraverso i collegamenti intermodali, può diventare strategica nel contesto delle reti di traffico e la prospettiva di sviluppo del sistema aeroportuale interregionale – Malpensa, Orio al Serio, Montichiari.

La rete ferroviaria fa di Cremona un nodo alla convergenza di cinque linee provenienti da Codogno, Treviglio, Mantova, Piacenza e Fidenza. Ad esse si aggiunge la linea Brescia-Piadena-

Parma che attraversa la parte orientale della Provincia e non è elettrificata. Si tratta di ferrovie a binario semplice che, sebbene elettrificate, mostrano una moderata velocità di esercizio anche per l'elevato numero di passaggi a livello esistenti che ne riducono la potenzialità massima. Ci sono poi alcune lunghe tratte comuni a due linee dove si sommano le circolazioni dei treni, superando spesso i limiti di criticità e provocando ritardi a catena con tutti i treni in transito alla stazione di Cremona. La velocità modesta dei treni circolanti è causata dalle ridotte possibilità di incrocio dei treni, dalla eterotachicità della circolazione, dalla elevata presenza di passaggi a livello e quindi del verificarsi di guasti che bloccano i treni, dalla carenza di servizi nelle stazioni. Per il servizio ferroviario esiste l'esigenza di riqualificare le linee, sostituire il materiale rotabile, fare raddoppi selettivi nei tratti opportuni, utilizzare le ore notturne per il trasporto merci, eliminare i passaggi a livello; raddoppiare le linee Mantova-Cremona-Milano e Cremona-Crema-Treviglio-Milano.

Per quanto attiene al trasporto merci, si evidenzia la carenza di moderni impianti ferroviari e l'inadeguatezza dei collegamenti con la rete nazionale, la lentezza nel realizzare opere quali la nuova conca di Cremona, il nuovo scalo merci di Cava e Casalmaggiore e il raccordo Viadana-Casalmaggiore.

La viabilità ordinaria fa convergere su Cremona alcune strade statali e una decina di strade provinciali. Queste strade, sulle quali viaggia l'80% delle merci, attraversano aree molto urbanizzate e presentano una concentrazione di traffico elevata e basse velocità di normale circolazione. Tra queste, prioritaria è la riqualificazione della S.S. n. 415 «Paullese» che collega Cremona con Crema e Milano. È in corso di discussione il progetto per il terzo ponte sul Po che dovrebbe collegare il casello autostradale di Castelvetro Piacentino con gli snodi stradali a nord ovest della città di Cremona mediante il peduncolo di Sesto e con l'area industriale del porto canale.

La rete autostradale passa a est dell'abitato di Cremona con la Piacenza-Brescia e a sud è collegata con l'autostrada A1 mediante la bretella di Fiorenzuola.

I due nuovi itinerari autostradali prevedono per il raccordo TIBRE la comunicazione più diretta tra il Brennero e il Mar Tirreno settentrionale, evitando il nodo di Modena ed un tratto della A1 saturo, e l'autostrada Cremona-Mantova.

La realizzazione della Brebemi, pur non entrando nel territorio della Provincia, potrà avere una importanza strategica per il cremasco.

Cremona, inoltre, è raggiunta anche dalla rete di trasporto fluviale ed il suo porto è dotato di adeguate attrezzature. Occorre maggiore attenzione a questo tema. In Italia, le vie d'acqua interne svolgono un ruolo molto limitato, se raffrontato alle loro potenzialità. In seguito alla legge 20 novembre 1990 n. 380 il sistema idroviario padano-veneto è entrato a pieno titolo negli strumenti programmatici nazionali ed inserito dal 1996 dalla comunità Europea nella rete trans-europea delle vie navigabili per il trasporto combinato. La legge 380/90, nel dichiarare di premiente interesse nazionale la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto, dispone che alla costruzione e gestione del sistema provvede il Ministero dei Trasporti. Si tratta di un intervento strategico, che per la prima volta consente al nostro Paese di utilizzare, in un'area con forte movimentazione, una modalità alternativa di trasporto. Infatti il 67% del volume di trasporto in Italia si concentra in quattro regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Tale operazione mira a traslare una quota di traffico, oggi gravitante su strada, nell'idrovia. Ma, ad oggi la 380 non è ancora pienamente attuata.

Si tratta di una rotta navigabile utilizzabile per circa dieci mesi all'anno da chiatte della V classe europea attualmente interessata da modesti flussi di merci e da un traffico turistico su navi d'agenzia, che, una volta assicurate le necessarie condizioni di navigabilità, può presentare interessanti prospettive di sviluppo. L'idrovia padana non ha ancora assunto un ruolo a causa dei problemi di navigabilità, dei costi di trasporto non competitivi perché senza carichi di ritorno, oltre che della scarsità di collegamenti intermodali tra la via d'acqua, le ferrovie e le autostrade. Fra le opere definite prioritarie figurano la nuova avanconca di prossima realizzazione e la nuova conca, indispensabile per garantire nel tempo, stante il progressivo abbassamento dell'alveo del fiume, l'accesso al porto di Cremona. Il progettato prolungamento fino a Milano non è al momento praticabile, ma è il terminal di Pizzighettone che va sviluppato come polo industriale e logistico.

Per garantire la massima intermodalità all'area industriale del porto di Cremona e raccorderla con il sistema della grande viabilità è stato attivato un progetto di collegamento con la A21 mediante un raccordo autostradale con un nuovo ponte sul fiume Po e, mediante il peduncolo di Sesto, con la Paullese.

La modalità aerea non ha infrastrutture presenti in prossimità di Cremona. Il sistema aeroportuale lombardo (Malpensa, Linate, Orio al Serio, Montichiari) è raggiungibile attraverso i collegamenti stradali ed autostradali.

L'infrastruttura aeroportuale più vicina è quella recente di Montichiari, il cui sviluppo potrebbe favorire un trasferimento modale dalla gomma, sia per il trasporto passeggeri che merci. Un'interessante prospettiva di connessione con la linea T.A.V. rende importante la riqualificazione della linea ferroviaria Cremona-Brescia. A tal fine si stanno ricercando comuni sinergie con le province limitrofe di Bergamo, Brescia e Mantova.

Oggi la modalità stradale appare come la più competitiva, in confronto a quelle ferroviaria e fluviale, tenuto conto dei tempi di consegna, costi, quantità, tipologie delle merci trasportate e destinazioni attuali. Tuttavia la futura realizzazione di connessioni tra le modalità principali, quali l'area di Cavatigozzi, consentirà di organizzare il trasporto in modo più competitivo ottimizzando costi, tempi e rapporti con il territorio.

Enti locali, autonomie funzionali, associazioni locali, parti economiche e parti sociali cremonesi dedicano oggi un'attenzione crescente al problema della mobilità e delle infrastrutture, variabili decisive per assicurare competitività al sistema produttivo, per la scelta di localizzazione di nuove imprese, per la penetrazione turistica del territorio e la valorizzazione dei prodotti tipici e del patrimonio storico e culturale.

Per quanto riguarda le risorse tecnologiche sono presenti in Provincia di Cremona reti di collegamenti telematici tra gli enti locali, quali: Lombardia Integrata che vede un'elevata adesione ma uno scarso utilizzo, Sistemi Informativi Sovracomunali Telematici degli Enti Locali (SISCOTEL) con diversi progetti realizzati sul territorio, Rete Unitaria della Pubblica amministrazione (RUPA) promossa da Regione Lombardia e altri enti per la gestione delle informazioni e delle banche dati.

Sono state costituite AEM Gestioni s.r.l. per la gestione delle telecomunicazioni e la fornitura dei servizi Internet: gestisce la rete metropolitana in fibra ottica di Cremona per offrire servizi a larga banda agli utenti e NETPEOPLE s.r.l. per la gestione del portale pubblico cittadino «e-cremona».

Risorse e criticità del sistema territoriale cremonese

Sulla base di quanto emerso dall'analisi che precede è possibile riepilare in alcuni punti le principali risorse e criticità del sistema socioeconomico provinciale.

Tra le risorse sono state individuate:

- un livello del reddito *pro capite* ben al di sopra della media nazionale;
- una conformazione del territorio che assicura le condizioni migliori per una sua pratica agricola efficiente, produttiva e moderna, e un patrimonio di buon interesse naturalistico;
- un'invidiabile presenza di monumenti e di opere d'arte che arricchiscono il territorio provinciale di un notevole patrimonio artistico, culturale e storico;
- una spiccata vocazione all'attività artigiana che garantisce flessibilità produttiva;
- una secolare tradizione liutaria, organaria e musicale che, riconosciuta sotto il marchio «Cremona Liuteria» e dalla presenza dell'AIO (Associazione Italiana Organari), può veicolare e pubblicizzare in tutto il mondo il «made in Cremona»;
- una produzione agroalimentare di qualità nel settore lattiero-caseario, dolciario e delle carni;
- la presenza sul territorio cremonese di una consolidata tradizione nella ricerca e nella formazione sulle tecnologie e biotecnologie agro-alimentari;
- una presenza di industria metallurgica e meccanica di elevata tecnologia innovativa che copre una notevole quota dell'export provinciale, oltre ad alcuni addensamenti di imprese in settori di potenziale sviluppo (cosmesi).

A fronte delle risorse elencate sono però state evidenziate anche alcune criticità:

- la cronica carenza infrastrutturale che determina la necessità per imprese, cittadini ed istituzioni di operare in condizioni

di oggettiva marginalità, e le connesse conseguenze negative sul fronte della sostenibilità ambientale dei processi di sviluppo economico;

- la dimensione aziendale è in modo accentuato concentrata sulla piccola e piccolissima impresa con la conseguente debolezza finanziaria delle imprese ed una scarsa aggressività sul terreno dell'innovazione e della internazionalizzazione, segnale di una cultura imprenditoriale inadeguata sulla quale intervenire per fronteggiare le nuove condizioni globali della competitività;

- la difficoltà del settore manifatturiero a sostenere una competizione internazionale sempre più globale e, più in generale, una tendenza all'export molto bassa e orientata ai prodotti tradizionali e standard ed un sistema di servizi territoriali all'internazionalizzazione in lenta evoluzione;

- una dinamica della popolazione che porta i residenti cremonesi ad un progressivo invecchiamento a fronte di una bassa natalità con tutti i problemi sociali ed economici che ne conseguono, e, al contempo, una scarsa capacità a trattenere ed a valorizzare il capitale umano presente, ma in fuga verso i maggiori centri limitrofi più dinamici;

- la difficoltà a costruire una rete tra il sistema della ricerca e le imprese in grado di diffondere lo sviluppo dell'innovazione nell'ambito delle biotecnologie sul territorio cremonese e, quindi, nel tessuto di piccole e medie imprese che caratterizza il settore alimentare;

- la mancanza di una strategia di territorio per rendere Cremona il pivot di un sistema della ricerca-imprese nell'ambito delle biotecnologie alimentari che comprenda anche le province limitrofe;

- il ricorso troppo raro all'adozione di logiche di sistema nei processi decisionali che coinvolgono l'intero territorio.

Si possono individuare alcune azioni per la promozione dello sviluppo del territorio con una particolare attenzione ad interventi di tipo orizzontale che producano externalità positive sull'intero territorio:

1. adottare programmi e strumenti capaci di promuovere la progettualità strategica:

- potenziare il marketing territoriale, inteso come la costruzione di una strategia di policy capace di rafforzare le imprese endogene e di attirare nuove imprese dall'esterno e, più complessivamente, mirata a costruire un'offerta territoriale che rafforzi i prodotti ed i marchi locali;
- costruire reti telematiche di connessione virtuale, per rafforzare quelle infrastrutture immateriali che permettano di ridurre l'isolamento cremonese e valorizzino il potenziale di immagine fornito dal territorio cremonese e dalle sue specificità;

2. adottare strategie coordinate di stimolo all'innovazione, intervenendo sul sistema formazione-ricerca-imprese focalizzando gli interventi su:

- promuovere la formazione di imprenditori, lavoratori autonomi e dipendenti e favorire il collegamento con il mondo della ricerca e dell'Università con la focalizzazione sulle problematiche di gestione, crescita e finanziamento delle piccole e medie imprese, in particolare quelle con spiccata capacità innovativa;
- il potenziamento dei percorsi didattici post-laurea (dottorati di ricerca e master universitari di valenza internazionale) e dei laboratori di ricerca già presenti sul territorio in grado di attirare capitale umano qualificato nazionale e straniero;

3. rafforzare le esperienze di policy per la internazionalizzazione del territorio e delle imprese in atto:

- dotare le imprese degli strumenti necessari per rafforzare la presenza sui mercati internazionali attraverso il potenziamento dell'export, delle cooperazioni produttive e dello scambio di conoscenza tecnologica;
- aprire il territorio nel suo complesso al confronto con i mercati internazionali attraverso il potenziamento del turismo, dell'attrazione di capitale umano qualificato e del rafforzamento delle esperienze internazionali dei giovani cremonesi;

4. adottare politiche di welfare locale:

- per attenuare le ripercussioni negative dell'invecchiamento della popolazione e per evitare l'allontanamento dal territorio delle risorse umane più giovani;

- per attirare risorse umane capaci di rispondere alle esigenze complessive del sistema sociale ed economico locale ed attenuare gli effetti negativi delle situazioni di crisi dei settori produttivi in difficoltà;

5. ulteriori interventi di tipo orizzontale a supporto del territorio:

- individuazione di progetti di qualificazione del sistema delle infrastrutture locali;
- individuazione di progetti a supporto delle imprese per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni industriali, in particolare nel settore della zootecnia.

Questi sono tutti interventi necessari che devono, comunque, tener conto della necessità di pieno rispetto della persona, delle compatibilità ambientali e dell'uso del territorio.

La programmazione negoziata è lo strumento privilegiato per sviluppare integrazione di progettualità pubbliche e private e per stimolare un disegno organico di sviluppo locale, facendo perno su una analisi economica, sociale ed ambientale e sulla definizione di un'ipotesi strategica di sviluppo condivisa da tutti. Il Patto per lo sviluppo costituisce il primo passo di un'ipotesi strategica di lungo periodo che dovrebbe consentire alla Provincia di Cremona di programmare il proprio futuro con una visione di medio-lungo periodo.

Il percorso del partenariato in Provincia di Cremona

Con l'VIII legislatura Regione Lombardia intende consolidare e sviluppare il sistema organico di governance sussidiaria messo a punto nella VII. Il partenariato territoriale, assunto come modalità di confronto, è diventato parte integrante della prassi ordinaria di programmazione.

Nel corso di questi ultimi anni infatti, in coerenza con la scelta strategica di sviluppo del partenariato territoriale, Regione Lombardia ha promosso numerosi momenti concreti di confronto e di scambio tra i principali soggetti concorrenti nello sviluppo del territorio.

Il Tavolo Territoriale di Confronto è sede di ascolto e condivisione che la Regione Lombardia utilizza per cooperare con i diversi soggetti istituzionali e sociali che governano il territorio e ne rappresentano interessi e funzioni. La Sede Territoriale regionale di Cremona, che supporta l'organizzazione del Tavolo, rappresenta il punto più vicino di Regione Lombardia alle istanze territoriali, una sorta di interfaccia impegnata a facilitare le relazioni tra Regione e soggetti locali, cercando di superare lo spezzettamento in tanti canali comunicanti.

Un ruolo fondamentale per la costituzione e il funzionamento dei Tavoli è rappresentato dalla Segreteria Tecnica formata originariamente da Regione Lombardia, Provincia di Cremona, CCIAA, Comune di Cremona, in seguito allargata ai Comuni di Crema e di Casalmaggiore. Questo organismo riveste compiti di istruttoria, circolazione delle informazioni e predispone, condividendone i contenuti, i temi che saranno presentati e affrontati nel Tavolo Territoriale di Confronto o nelle sue Sessioni Tematiche.

L'attività di partenariato a Cremona, iniziata nel 2001 con l'attivazione del primo Tavolo Territoriale, è proseguita in questi anni con l'individuazione dei progetti prioritari per il territorio cremonese, validati in sede di Segreteria Tecnica Politica, costituita dalla Segreteria Tecnica integrata dai rappresentanti politici degli enti. Nel 2003, a Cremona si sono svolte due Sessioni Tematiche di approfondimento: una dedicata a «Beni, Servizi e Attività Culturali» e una dedicata a «Infrastrutture e Mobilità».

La l.r. 2/2003 sulla Programmazione Negoziata con il suo regolamento attuativo del 12 agosto 2003, rappresenta l'evoluzione dell'attività di partenariato: costituisce infatti la sistematizzazione degli strumenti di programmazione negoziata, resi più funzionali alla condivisione e coerenti con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti. Una opportunità in grado di consentire una puntuale individuazione degli ambiti territoriali più adatti ad integrare e concentrare le politiche regionali sul territorio.

L'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale in particolare può rappresentare uno strumento adeguato al coordinamento dell'azione pubblica dei vari livelli istituzionali coinvolti in grado di raccordare, razionalizzare ed integrare le risorse pubbliche, stimolare e favorire gli investimenti.

In ambito di analisi e programmazione territoriale, il 2004 ha visto nel territorio provinciale la redazione di importanti docu-

menti di indirizzo in relazione al rinnovo amministrativo: Provincia, Comune, CCIAA, OOSS cremonesi esprimono all'interno dei propri documenti alcuni concetti cardine, a partire dai quali si può avviare un significativo processo di partnership, quali:

1. promuovere coesione e competitività del sistema-Cremona valorizzando le risorse presenti a partire dalla costruzione di un grande accordo strategico, condiviso, cofinanziato con la presenza della Regione e di ogni altro livello istituzionale e sociale;

2. mantenere costante il dialogo con le associazioni di categoria e il confronto con tutti i soggetti istituzionali;

3. raccordare gli attori del territorio, unire le forze e promuovere un'idea di sviluppo condivisa, ovvero «fare sistema».

Il processo di definizione del Patto per lo Sviluppo, in fase oggi di elaborazione da parte della Provincia di Cremona, inteso come accordo programmatico per la realizzazione di priorità di intervento condivise e il documento Obiettivo Sviluppo che contiene le istanze del mondo economico per lo sviluppo del territorio, costituiscono l'ulteriore riflessione necessaria alla individuazione delle priorità territoriali da inserire nell'AQST. Si tratta di processi significativi per il territorio che sta tentando di trovare, attraverso un processo di raccordo dei soggetti istituzionali, adeguati strumenti e risorse ricorrendo, laddove possibile, anche ad interventi esterni, risorse di privati o risorse pubbliche extra-provinciali. I promotori dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale si impegnano, nel corso della definizione dei suoi contenuti politico-programmatici, tecnici ed economico-finanziari a valutare le osservazioni, risultanze e proposte, sia da un punto di vista metodologico che delle priorità strategiche per il territorio formulate in seno al Patto per lo Sviluppo e al documento Obiettivo Sviluppo.

Queste intenzionalità, ampiamente dichiarate e condivise, costituiscono la necessaria premessa di evoluzione dell'attività di partenariato nella promozione e sottoscrizione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per il territorio cremonese.

FONTI

Obiettivo sviluppo

Documento approvato dal Consiglio Camerale della CCIAA di Cremona nella seduta del 18 ottobre 2004 – Cremona 2004

Linee Programmatiche dell'Amministrazione provinciale Cremona 2004

Linee programmatiche dell'Amministrazione comunale Cremona 2004

Indirizzi Generali e Programma Attività 2003-2008

Approvati dal Consiglio Camerale della CCIAA di Cremona nella seduta del 4 dicembre 2003 – Cremona 2004

Per uno sviluppo qualificato – Documento unitario CGIL CISL UIL Cremona 2004

Infrastrutture e sviluppo economico: il caso Cremona

Maurizio Bussola – Enrico Ciccotti – Università Cattolica del Sacro Cuore

Facoltà di economia – Sede di Piacenza e Cremona

Camera di Commercio di Cremona – 31 marzo 2003

Le proposte provinciali: progetti, interventi e iniziative per lo sviluppo culturale ed economico locale

Sessione tematica del TTC di CR – 31 maggio 2003

Regione Lombardia – Sede Territoriale di Cremona

Proposte e Progetti per lo sviluppo infrastrutturale del territorio

Sessione tematica del TTC di CR – 29 ottobre 2003

Regione Lombardia – Sede Territoriale di Cremona

Guida alle scelte universitarie

Provincia di Cremona – 2004

L'agricoltura in Provincia di Cremona

Pubblicazione della Provincia di Cremona – 2003

Il mercato del lavoro nella Provincia di Cremona

Ricerca presentata in occasione della 2ª giornata dell'economia presso CCIAA CR 10 maggio 2004

A cura di C. Lucifora – N. Orlando – Università Cattolica di Milano

Arte e Cultura in Provincia di Cremona

Presentazione delle politiche culturali

Provincia di Cremona – 2004

Materiale promozionale di Marketing Territoriale

Reindustria (Società di intervento per lo sviluppo del cremonese) Crema

Reindustria news

Periodico edito da Reindustria

numeri diversi – Crema 2003-2004

Cremona: un territorio innovativo per far crescere le imprese

Ricerca presentata presso la CCIAA di Cremona il 18 aprile 2005 – CENSIS

Tavole statistiche

Ricerca presentata in occasione della 3ª giornata dell'economia presso CCIAA CR il 9 maggio 2005

A cura dell'ufficio Statistica della CCIAA CR

La nati-mortalità imprenditoriale in Provincia di Cremona: nuovi approcci e nuove stime

Rapporto a cura di Enrico Maffezzoni – ufficio studi e statistica CCIAA CR

L'agricoltura in Provincia di Cremona

Sintesi della presentazione di R. Pieri, S. Gonano e G. Facile
Università Cattolica del Sacro Cuore – SMEA Cremona

Sintesi dell'attività 2003

Settore Agricoltura – Provincia di Cremona

Sintesi dell'attività 2004

Settore Agricoltura – Provincia di Cremona

Bollettini n. 1 e n. 2 anno 2005 relativi al mercato del lavoro in Provincia di Cremona

Università Cattolica del Sacro Cuore – SIES Cremona – 2005

(BUR2006016)

(5.1.0)

D.g.r. 29 dicembre 2005 - n. 8/1640

Promozione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la realizzazione di un programma di attività ed interventi per l'attuazione delle politiche regionali concernente l'ambito territoriale della provincia di Lodi

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 5 «Programmazione regionale e locale» che dispone che la legge regionale indichi i criteri e fissi le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali;

Visti gli artt. 2 e 3 della legge regionale 4 marzo 2003 n. 2, avente ad oggetto «Programmazione negoziata Regionale», che individuano tra gli strumenti di programmazione regionale, in particolare, l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale;

Visto il Regolamento regionale 12 agosto 2003 n. 18, attuativo della predetta l.r. 2/2003, che disciplina, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della sopracitata legge, «le modalità di promozione, di partecipazione, di approvazione di monitoraggio nonché ogni altro elemento necessario» per l'attuazione, tra gli altri, dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale;

Considerato che la programmazione negoziata costituisce la modalità ordinaria con la quale la Regione intende rapportarsi con i soggetti presenti sul territorio per la condivisione ed attuazione delle scelte programmatiche regionali, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti, secondo le disposizioni del Titolo V della Parte II della Costituzione;

Richiamati i Documenti di Programmazione Economica Finanziaria regionale per i trienni 2002/2004, 2003/2005, 2004/2006 e 2006/2008 che hanno individuato tra l'altro nell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale lo strumento in grado di dare risalto all'azione di governance della Regione ed alla territorializzazione della programmazione regionale, attuata attraverso le sedi, anche territoriali, di confronto quali importanti momenti di individuazione e di condivisione degli interventi;

Considerato che il partenariato regionale si è sviluppato anche con l'istituzione dei Tavoli Territoriali di Confronto (TTC) che si sono configurati quale strumento per attuare la territorializzazione della programmazione regionale e per concretizzare l'indicazione relativa all'applicazione del concetto di sussidiarietà;

Preso atto che il partenariato in provincia di Lodi si è sviluppato nel corso della VII legislatura attraverso sessioni generali e tematiche del Tavolo Territoriale di Confronto nelle quali si sono condivise le priorità di sviluppo:

– 28 luglio 2001 – 1ª sessione di insediamento del TTC, che ha registrato una generale condivisione in merito all'avvio del Tavolo Territoriale come sede di confronto con le realtà locali e che ha prodotto l'approvazione del Pacchetto delle Priorità Provinciali con il quale sono stati individuati e condivisi i progetti per lo sviluppo del sistema territoriale lodigiano;

– 8 luglio 2002 – 2ª sessione generale del TTC con la quale è stata fatta una verifica in ordine allo stato di attuazione del Pacchetto delle Priorità Provinciali e si è provveduto ad integrare lo stesso con nuove progettualità;

– 5 giugno 2003 – 3ª sessione generale del TTC con la quale è stata considerata sostanzialmente conseguita gran parte degli obiettivi del Pacchetto delle Priorità Provinciali e si è convenuto di individuare nell'Accordo Quadro di Sviluppo territoriale lo strumento più idoneo a proseguire il percorso avviato con il TTC e ad operare un salto di qualità nell'azione di programmazione e promozione dello sviluppo del sistema territoriale locale;

– 13 dicembre 2003 – Sessione Tematica «Beni Servizi e Attività Culturali» che, a partire da un'analisi delle iniziative in corso, ha permesso di individuare le priorità per lo sviluppo del sistema culturale lodigiano;

Preso atto che il Presidente della Giunta Regionale ha confermato la delega a co-presiedere il TTC di Lodi all'Assessore Franco Nicoli Cristiani;

Visto il «Quadro conoscitivo e linee d'azione per lo sviluppo della provincia di Lodi» elaborato dalla Segreteria tecnica del TTC;

Considerato che la Regione intende garantire adeguata rappresentanza alle parti sociali ai fini della condivisione del percorso di costruzione dell'AQST e che, a tal fine, saranno attivate le opportune modalità di confronto nell'ambito delle sedi consolidate del partenariato territoriale lodigiano ed in particolare del Tavolo Territoriale di Confronto;

Considerato che la Regione intende coordinare l'attività di comunicazione riguardante l'AQST, in collaborazione con gli Enti sottoscrittori, secondo modalità che saranno successivamente individuate e condivise;

Preso atto che in data 1 dicembre 2005 si è riunita la Segreteria Politica del TTC ed è stata confermata la disponibilità, manifestata dalle Amministrazioni presenti, alla promozione dell'Accordo ed è stato validato il «Quadro conoscitivo e linee d'azione per lo sviluppo della provincia di Lodi»;

Preso atto che i soggetti sottoscrittori hanno formalizzato la propria adesione all'AQST:

- la Provincia di Lodi, in data 14 dicembre 2005, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 239;
- il comune di Lodi, in data 14 dicembre 2005, con deliberazione della Giunta Comunale n. 240;
- la Camera di Commercio di Lodi, in data 22 dicembre 2005, con deliberazione della Giunta Camerale n. 163;

Delibera

1. di promuovere, per quanto in premessa, l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale finalizzato a definire un programma condiviso di interventi per l'attuazione delle politiche regionali in provincia di Lodi;

2. di individuare il territorio della provincia di Lodi quale ambito territoriale di riferimento rispetto al quale attivare l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale;

3. di incaricare l'Assessore al Commercio, Fiere e Mercati Franco Nicoli Cristiani, quale delegato a co-presiedere il Tavolo Territoriale di Confronto di Lodi, al coordinamento delle attività finalizzate all'attuazione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale;

4. di istituire il Comitato di Coordinamento composto:

- dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore regionale delegato, che presiede il Comitato;
- dal Presidente della Provincia di Lodi;
- dal Sindaco del comune di Lodi;
- dal Presidente della Camera di Commercio di Lodi;

5. il Comitato si avvarrà del supporto della Segreteria tecnica del Tavolo territoriale di Confronto, allargata ai rappresentanti tecnici delle Direzioni Generali della Regione e degli altri Enti coinvolti, in relazione alle tematiche specifiche affrontate; i compiti attribuiti al Comitato sono quelli di cui all'art. 7 del regolamento attuativo citato in premessa;

6. di approvare l'allegato «Quadro conoscitivo e linee d'azione per lo sviluppo della provincia di Lodi» quale parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO

QUADRO CONOSCITIVO E LEVE D'AZIONE PER LO SVILUPPO DELLA PROVINCIA DI LODI

Il partenariato in provincia di Lodi

La popolazione

Il territorio, il paesaggio, le risorse naturali culturali e artistiche

Le infrastrutture

Il mercato del lavoro

Il sistema economico

L'agricoltura

I punti di forza e di debolezza

Swot territoriali comparati e priorità di intervento

La vision e le politiche strategiche

Gli obiettivi strategici

1. Qualificazione e sviluppo delle vocazioni locali
2. Sviluppo integrato del territorio
3. Promozione dei fattori di attrattività del sistema locale
4. Equità sociale e territoriale

Il partenariato in Provincia di Lodi

Con la VII legislatura Regione Lombardia ha aperto il ciclo della programmazione regionale alla dimensione territoriale e ha promosso il partenariato e la cooperazione interistituzionale, mediante l'attivazione di una strategia fondata sulla costruzione di momenti strutturati di confronto, con l'obiettivo di facilitare un dialogo globale tra Regione e Soggetti locali.

A Lodi questo percorso è iniziato nel 2001 con l'attivazione del Tavolo Territoriale di Confronto che nel corso di questi anni ha prodotto risultati concordemente valutati, nell'ambito del partenariato locale, importanti per lo sviluppo del sistema territoriale lodigiano. Una parte significativa per qualità e quantità dei progetti presentati nelle tre sessioni generali e nella sessione tematica su beni servizi e attività culturali è stata recepita dalle Direzioni generali interessate, conseguentemente inserita nella programmazione regionale, e finanziata.

L'ultima seduta del Tavolo Territoriale di Confronto, tenutasi nel luglio 2003, è stata centrata soprattutto sulle opportunità offerte dalla nuova legge 2/2003 sulla programmazione negoziata, con la quale la Regione ha inteso sistematizzare gli strumenti programmatori e renderli più funzionali alla condivisione e all'attuazione delle proprie scelte programmatiche, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli Enti.

Anche in considerazione dei risultati di cui si è detto e grazie al sistema di relazioni consolidato nell'ambito del partenariato locale, si è individuato nell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale lo strumento più idoneo a proseguire il percorso avviato con il Tavolo Territoriale di Confronto e in grado di operare il necessario «salto di qualità» nell'azione di programmazione e promozione dello sviluppo del sistema territoriale locale.

La popolazione

La provincia di Lodi contava, al 31 dicembre 2003, 205.449 abitanti, con una densità pari a 263 abitanti/kmq, sensibilmente inferiore a quella regionale (382 ab./kmq). Negli ultimi 10 anni la popolazione è aumentata del 10,8% rispetto ad un tasso di crescita regionale del 5,4%. Pur in presenza di un ridimensionamento di questi tassi negli anni più recenti, si tratta dell'incremento più elevato registrato tra le province lombarde.

Dall'articolazione della popolazione lodigiana per fasce di età emerge una presenza consistente di persone in età lavorativa (il 69,4%), mentre le fasce d'età dei giovanissimi (0-14 anni) e degli ultrasessantacinquenni rappresentano rispettivamente il 13,1% e il 17,4% degli abitanti locali, in analogia ai dati regionali e nazionali.

La struttura della popolazione lodigiana può essere meglio compresa considerando alcuni indicatori. In particolare, l'indice di vecchiaia, ovvero il rapporto fra la popolazione con più di 64 anni e la popolazione appartenente alla classe di età 0-14, pone la provincia di Lodi in una posizione privilegiata rispetto alle province confinanti dove si rilevano valori molto elevati superiori alla media sia regionale sia nazionale.

L'indice di dipendenza strutturale della provincia di Lodi, costruito come rapporto percentuale tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e la popolazione in età attiva

(15-64 anni), è il più basso delle tre realtà territoriali di confronto. È soprattutto il contenuto peso della componente anziana sulla popolazione attiva a determinare tale risultato. Infatti, l'indice di dipendenza degli anziani con un 26,6% è uno dei più bassi a livello regionale, dopo Bergamo, Brescia e Lecco.

Positive sono anche le indicazioni che scaturiscono dall'indice di struttura (rapporto fra la popolazione nella fascia di età compresa fra i 40 ed i 64 anni e la popolazione in età compresa fra i 15 ed i 39 anni) che per il lodigiano si attesta a 99,5, al di sotto della media lombarda e delle regioni nord-occidentali. Il dato è superiore a quello nazionale ma rileva comunque un buon equilibrio all'interno della popolazione in età lavorativa tra i 40-64enni e i 15-39enni.

L'indice di ricambio del lodigiano (138,6%) pur essendo superiore al dato nazionale si attesta su un livello inferiore ai valori registrati in Lombardia.

Un'altra componente da considerare nell'analisi del sistema demografico di un territorio è la popolazione straniera residente. Secondo i dati del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001, nella provincia di Lodi risiedevano 5.326 stranieri pari al 1,7% circa della popolazione straniera presente in Lombardia. Oltre il 76% degli stranieri residenti nel lodigiano si trova nella condizione di poter svolgere un'attività lavorativa e circa il 58% ha un'occupazione.

Il territorio, il paesaggio, le risorse naturali culturali e artistiche

Quale che sia la «porta d'entrata» nel territorio lodigiano, si coglie immediatamente il suo carattere di natura governata dal lavoro dell'uomo sulla terra, con vaste estensioni di pianura e con la presenza di numerosi corsi d'acqua, i tre più importanti dei quali, l'Adda ad est e il Po a sud e il Lambro a ovest, fungono praticamente da confini naturali.

La provincia di Lodi si sviluppa in pianura per tutta la sua estensione. Solo l'8,6% del territorio risulta urbanizzato, contro un valore regionale del 9,9%, ed una parte significativa del restante 91,4% è destinata a superficie agricola.

Tra gli elementi strutturali che hanno caratterizzato il paesaggio della pianura del Lodigiano, emergono l'organizzazione fondiaria ed i relativi modelli insediativi, connessi all'economia rurale dei territori distinti, caratterizzati di volta in volta dall'impianto e dalla persistenza di determinate culture.

Parallelamente la rete irrigua di origine storica ed i segni di diversi interventi di bonifica consentono, assieme all'individuazione delle strutture per la trasformazione di prodotti agricoli o dei primi impianti manifatturieri, di riconoscere le modalità di sfruttamento nel tempo di particolari risorse del territorio.

In sintesi, i caratteri costitutivi del paesaggio locale possono essere così classificabili:

– *Componenti del paesaggio naturale*: fasce golenali del Po e dell'Adda, fasce depresse dei corsi d'acqua minori come il Lambro, lanche, mortizze, antiche tracce del Lago Gerundio e dell'Isola Fulcheria;

– *Componenti del paesaggio agrario*: rete irrigua del lodigiano e colatori; filari, macchie alberate diffuse; lembi vegetati dei corsi d'acqua minori; prati irrigui e marcitori; paesaggio agrario dei «chiosi» lodigiani; vigneti e frutteti della collina banina; modello della «cascina» lodigiana a corte chiusa; mulini, complessi agricoli già dipendenti da enti religiosi; nuclei organizzati attorno a corti rurali; argini e boschi golenali;

– *Componenti del paesaggio storico-culturale*: edifici monumentali di rilevanza paesistica; archeologia industriale; ville e residenze nobiliari; castelli e residenze fortificate; antico tracciato della strada romana Mediolanum-Placentia; siti archeologici;

– *Componenti del paesaggio urbano*: centri storici ed episodi architettonici neomedievalisti;

– *Componenti e caratteri percettivi del paesaggio*: orizzonti visuali dalle arginature e dai ponti; luoghi dell'identità locale.

Le vie di comunicazione di antico tracciato o i sistemi difensivi contribuiscono, infine, a far luce sull'originaria rete dei collegamenti e sui rapporti politico-istituzionali tra territori un tempo divisi e confinati, testimonianze concrete degli interessi economici e mercantili o delle necessità di difesa.

Il lodigiano conta anche sulla presenza di musei che valorizzano le tradizioni locali: si contano complessivamente 19 musei di cui 6 artistici e archeologici, 7 demoetnoantropologici, 2 monoteamatici, 4 naturalistico-scientifici e 4 aree naturalistiche attrezzate.

La Provincia di Lodi, in attuazione degli indirizzi regionali, sta costituendo il Sistema Museale del Lodigiano che avrà anche importanti ricadute sul turismo culturale, attraverso l'integrazione dell'apparato museale con le emergenze più significative dei beni culturali e con gli aspetti più cospicui di carattere ambientale, paesistico e della tradizione storica, popolare ed enogastronomia.

Le infrastrutture

La provincia di Lodi si distingue per avere l'indice infrastrutturale complessivo più elevato di tutta la Lombardia.

Numerosi sono i punti di forza della dotazione lodigiana di infrastrutture:

- la dotazione delle strutture destinate al traffico aeroportuale sia per il trasporto di persone che di merci;
- la dotazione delle strutture preposte alla produzione di energia e alla tutela dell'ambiente;
- la rete stradale;
- la dotazione delle strutture destinate al traffico portuale sia per il trasporto di persone che di merci.

Per tutti questi *asset* la provincia di Lodi presenta valori decisamente superiori non solo all'indice regionale ma a quello di tutte le altre province lombarde.

Buona è anche la rete ferroviaria il cui indicatore (98,6) è superiore a quello della Lombardia (79,2) ma leggermente al di sotto della media nazionale.

La presenza di queste strutture strategiche e gli interventi degli amministratori locali volti al miglioramento e all'adeguamento nel tempo della dotazione esistente hanno rappresentato un fattore fondamentale per la creazione di fitte reti di interazione sia con i vicini centri urbani e, *in primis*, con l'area metropolitana milanese, sia tra i comuni dell'intera provincia sia con realtà internazionali grazie alla vicinanza di importanti scali aerei. Il tema della comunicazione interna merita un ulteriore approfondimento. Infatti, pur in considerazione della posizione strategica del territorio e della bontà della dotazione infrastrutturale e di trasporto, permane la difficoltà della viabilità interna soprattutto lungo l'asse che attraversa la provincia in direzione est-ovest.

Il mercato del lavoro

Il mercato del lavoro della provincia di Lodi nel 2004 risulta composto da quasi 93 mila occupati e 4 mila disoccupati per un totale della forza lavoro pari a circa 97 mila unità.

Sotto il profilo occupazionale, la situazione locale appare abbastanza integrata nel contesto regionale di appartenenza con performance migliori rispetto al dato nazionale.

Il tasso di occupazione (64,8%) e il tasso di attività provinciali (67,7%) sono inferiori ai valori regionali ma nettamente superiori a quelli nazionali; il confronto con le altre province lombarde colloca il lodigiano in una posizione intermedia.

Emergono tuttavia delle problematiche in merito alla condizione occupazionale femminile. A fronte di un tasso occupazionale complessivo del 64,8%, quello femminile (53,2%) è nettamente inferiore al valore regionale (55,1%) mentre quello maschile (75,9%) è di poco superiore a dato medio lombardo (75,6%), evidenziando una forte disparità di genere.

Il tasso di disoccupazione, che rappresenta un buon indicatore della consistenza della domanda di lavoro, tocca nel lodigiano (4,2%) uno dei valori più alti della Lombardia. Anche per questo tasso si registra una forte differenziale tra i sessi: a fronte di un tasso maschile del 2,9%, perfettamente in linea col dato medio regionale, il tasso femminile si attesta al 6,1% rispetto al 5,6% regionale.

Un altro importante elemento di riflessione è offerto dall'analisi del tasso di disoccupazione allargato (vale a dire il rapporto fra la somma delle persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro potenziali; quest'ultime rappresentano coloro che, non avendo ricercato un'occupazione nei tempi stabiliti per la definizione di forze di lavoro dall'ISTAT, sono inseriti ufficialmente nelle non forze di lavoro, ovvero tra coloro che non si trovano sul mercato del lavoro). Il dato relativo al 2003 segnala una situazione di maggiore criticità del mercato del lavoro locale indicando l'esistenza di una quota più elevata di persone senza un'occupazione. Il lodigiano infatti, con un valore del 7,8%, pur mantenendosi ampiamente al di sotto del dato medio nazionale, registra, insieme a Pavia e Sondrio una delle performance peggiori del contesto regionale.

Le differenze riscontrate tra il tasso di disoccupazione «tradizionale» e quello allargato inducono a riflettere sulla possibilità che il dato generale di disoccupazione nasconda un fenomeno di rinuncia della ricerca di un lavoro. In tal senso le fila dei disoccupati si ridurrebbe non a seguito di un passaggio nel collettivo degli occupati ma a causa di un effetto di scoraggiamento che colpisce in particolare i disoccupati di lunga durata e che induce a cessare la ricerca di un'attività lavorativa.

Inoltre vanno considerati altri due fattori: la contrazione del numero di persone in età lavorativa e il prolungamento degli studi che portano ad una complessiva contrazione delle forze lavoro riducendo le situazioni di tensione sul lato dell'offerta.

Infine, l'analisi della composizione occupazionale per settori di attività economica evidenzia un trend ormai consolidato di riduzione del numero di occupati nell'industria controbilanciato da una crescita nel settore dei servizi.

Nel lodigiano si registra una concentrazione di occupati nel terziario (62,2%) tra le più alte della regione, preceduta solo dalle province di Milano (68%) e di Sondrio (66,3%). Inferiore, invece, al dato medio lombardo è la quota di occupati nel settore industriale (34,8% rispetto a 38,3%), mentre gli addetti del settore agricolo coprono il 3% dell'occupazione complessiva, posizionando il lodigiano dopo province con una forte specializzazione agricola come Mantova (7,6%), Cremona (4,4%), Brescia (4,2%) e Pavia (3,4%).

Il sistema economico

La provincia di Lodi può ben definirsi un territorio che ha raggiunto una maturità dal punto di vista dello sviluppo economico; uno sviluppo che per storia e tradizione non si è certamente mosso con i ritmi e i livelli delle grandi aree urbane dotate di elevato potere economico e complessità sociale, né si è basato su una tradizione industriale di lunghissima data come quella che connota per esempio altre realtà lombarde, ma che si è costruito attraverso un percorso graduale di articolazione settoriale. Questo percorso, dopo la progressiva sostituzione dell'industria all'agricoltura, ha visto realizzarsi solo di recente (e con ritardo rispetto al contesto medio regionale) un balzo verso la terziarizzazione, ma proprio grazie alla gradualità di questo processo è stato possibile coniugare ritmi di crescita economica apprezzabili con un livello di complessità sociale modesto a cui si ricollegano elementi qualificanti come la tradizione agricola (peraltro innegabilmente evoluta sul piano della capacità produttiva) e quella artigianale, come la disponibilità di territorio e la presenza di un pregevole patrimonio ambientale.

Dall'altro lato è anche vero che il sistema locale sta solo in parte subendo i positivi effetti del proprio cambiamento: non possiamo negare infatti che il cambiamento è tuttora completamente in atto e che ci sono ancora numerosi passaggi da fare per vedere consolidare le trasformazioni in un sistema economico strutturalmente più competitivo e per poter considerare l'economia lodigiana un'economia che «vola alto».

La sfida in sintesi è quella di migliorare le performance economiche del sistema senza perdere le specificità e i valori che fanno del lodigiano una realtà compatibile con la qualità della vita e a misura d'uomo.

Le trasformazioni che l'economia locale sta subendo sono state evidenziate in più occasioni e segnalano in particolare:

- la crescita accelerata registrata negli ultimi anni dalle attività di servizi (che rappresentano ormai il 60% del valore aggiunto provinciale);
- un tasso medio annuo di crescita del valore aggiunto dal 1995 al 2003 pari al 4,73% superiore sia a quello regionale (4,17%) sia a quello nazionale (4,31%);
- il dimezzamento intercorso nel tasso di disoccupazione (dal 9,4% del 1995 al 4,2% del 2004 con un allontanamento netto dalla media nazionale);
- il forte incremento nella produttività del lavoro (nel 2003 la provincia si collocava al terzo posto della graduatoria regionale e al quinto di quella nazionale in termini di valore aggiunto prodotto per unità di lavoro);
- la crescita delle esportazioni (che sono migliorate di anno in anno muovendosi sempre più verso i nuovi sbocchi asiatici e verso l'area del dollaro e che anche nel secondo trimestre 2005 hanno registrato un importante + 19,63% tendenziale);
- parallelamente della quota di fatturato estero aziendale che, secondo le ultime rilevazioni congiunturali, si attesta attorno al 28%;

- quello altrettanto rilevante del valore aggiunto prodotto dal sistema (+ 44% dal 1999 al 2002 contro il 30% Lombardo);
- la vivacità del sistema imprenditoriale che ha mostrato sempre tassi di natalità elevati intorno al 3-4%;
- la presenza di un settore creditizio diffuso capillarmente che dal 1998 al 2004 è cresciuto del 21% in termini di numero di sportelli esistenti (si contano 5,4 sportelli ogni 10.000 abitanti e 8,9 sportelli ogni 1.000 imprese) e che alla fine del terzo trimestre 2004 ha movimentato 7.033 milioni di euro;
- la diffusione del settore cooperativo (ben 267 imprese) quale forma alternativa all'impresa tradizionale che, all'interno del sistema economico, va assumendo una rilevanza strategica in grado di attivare una serie di relazioni di collaborazione e di solidarietà sia per il supporto fornito ai soggetti pubblici, sia per l'inserimento lavorativo delle fasce deboli.

Se il lodigiano guarda a se stesso riscontra quindi una dinamica di sviluppo considerevole che avvicina progressivamente il livello di performance a quello medio regionale recuperando in parte alcuni gap strutturali. Ma non basta osservare la propria storia ed evoluzione.

La competizione internazionale sempre più spinta obbliga a confrontarsi con altri concorrenti, sia come imprese che come territori, ed a misurare la propria performance tenendo conto anche della necessità di migliorarla continuamente per riuscire a rimanere sui mercati e mantenere così il livello di produzione > reddito > qualità della vita che desideriamo. Ciò vale a maggior ragione di fronte alle incertezze che ancora segnano lo scenario economico esterno a cui abbiamo accennato sopra.

«Alzare il volo» significa dunque spingere ulteriormente nella stessa direzione delle trasformazioni già in atto per elevare il proprio potenziale di competitività e non rischiare di rimanere fuori dal gioco del mercato globale.

Le analisi di benchmarking più recenti svolte dalla Camera di Commercio hanno rivelato un posizionamento non di primo piano del lodigiano rispetto alle altre province lombarde.

In particolare emerge che:

- il sistema è competitivo e occupa posizioni di rilievo per capacità imprenditoriale e tasso di attività e di occupazione;
- registra miglioramenti interessanti per quanto riguarda il rapporto con il sistema del credito (legati agli incrementi di depositi e impieghi e alla riduzione delle sofferenze bancarie) e la valorizzazione del settore turistico;
- presenta gradi di debolezza nell'attività di ricerca e innovazione e nello sviluppo del sistema manifatturiero che vede calare costantemente i propri addetti e che già dal 1999 registra tassi negativi di crescita imprenditoriale.

Una ulteriore verifica circa il posizionamento del lodigiano nello spazio Europeo «a 25» (Prometeia, marzo 2004), pur mettendo in evidenza punti di forza significativi relativamente al funzionamento del mercato del lavoro e alla buona accessibilità stradale ferroviaria e aerea, ha confermato alcune valutazioni critiche, evidenziando per esempio che il PIL lodigiano è di circa l'8% inferiore a quello medio dell'Unione, e soprattutto mettendo in luce l'arresto intercorso nella produzione di alta tecnologia: l'indicatore dei brevetti high tech per abitante, che nel 1995 poneva la provincia al 210° posto la arretra al 448° nel 2000, segnalando con ogni probabilità gli effetti del venir meno di realtà multinazionali che per dimensioni e struttura interna riuscivano ad essere catalizzatori di ricerca e innovazione.

A conferma di ciò l'analisi degli Investimenti Diretti Esteri realizzati sul territorio, il volume totale degli IDE nel 2003 è stato pari a soli 36,8 milioni di euro, una cifra assolutamente modesta non solo se paragonata a quelle attivate da altre province, ma soprattutto se confrontata con gli importi rilevati negli anni precedenti (nel 2002 il flusso totale era stato infatti di 196,3 milioni di euro, ossia di oltre 5 volte superiore a quello rilevato nel 2003).

Ritornando all'analisi non comparativa un segnale di tendenza che non possiamo trascurare perviene anche dal dato reso noto dall'Istituto Tagliacarne relativo alla dinamica del valore aggiunto, che fra 2002 e 2003 cresce dell'1,5%, quindi in misura inferiore di quanto avvenga in Lombardia (+ 2,6%) e di quanto avvenuto sul territorio negli ultimi 7 anni (in cui la media è stata del 5%). A ciò si aggiunge il fatto che il valore aggiunto per abitante registra, per la prima volta dal 1995, un calo (pari a - 0,23% contro il + 2,6% medio nazionale) che fa retrocedere la provincia di Lodi dalla 41ª alla 49ª posizione nella graduatoria nazionale della ricchezza *pro-capite*.

A sottolineare la delicatezza della fase attuale contribuiscono anche le analisi congiunturali più recenti. Il dato destagionalizzato relativo all'andamento della produzione industriale mostra segnali di rallentamento a partire dal secondo trimestre 2004, con un indice passato da 102,18 a 100,72. Analoga riflessione può essere effettuata per il comparto artigianale: il dato grezzo relativo alla produzione è passato da 104,24 del secondo trimestre 2004 a 100,49 del secondo trimestre 2005.

L'ipotesi formulata da Prometeia in merito all'andamento tendenziale delle principali variabili macroeconomiche del lodigiano prevede da qui al 2006 un rallentamento significativo del tasso di crescita delle esportazioni che dovrebbe passare da una variazione media annua del 10,6% all'1,5%. Questa previsione viene formulata tenendo conto della dinamica particolarmente vivace espressa dal lodigiano nel passato, che si ritiene difficile possa essere riprodotta di fronte alla perdurante incertezza che caratterizza il contesto internazionale oltre ed al significativo apprezzamento dell'euro.

Viene preventivata inoltre una stabilizzazione del tasso di crescita medio annuo del valore aggiunto all'1,3%, anch'essa correlata ai segnali provenienti dallo scenario esterno. Viene invece data in aumento la variazione delle unità di lavoro, da una media annua di 0,3 a 0,9, che dovrebbe essere quasi esclusivamente sostenuta dalla dinamica dei servizi oltre che dall'agricoltura.

È interessante richiamare lo scenario alternativo costruito da Prometeia a seguito dell'analisi di impatto che ha consentito di valutare gli effetti che verranno prodotti dai grandi progetti e dagli investimenti infrastrutturali in corso di realizzazione sul territorio: emerge pienamente il loro potenziale di moltiplicazione, in quanto potranno apportare un significativo miglioramento delle previsioni sopra formulate sia per quanto riguarda il Valore aggiunto (che potrebbe attestarsi ad un ritmo di crescita del 2%), sia per ciò che concerne le unità di lavoro (il cui tasso di variazione medio salirebbe all'1,4%).

Si consideri che questa analisi ha misurato per il momento l'effetto di interventi che toccano esclusivamente il settore terziario e quello delle costruzioni. L'arricchimento del campo di indagine ad altri progetti più direttamente collegati al settore manifatturiero/industriale – come quelli dell'area business oriented nell'ambito del Parco scientifico tecnologico e dell'incubatore per imprese innovative nell'ambito del Centro Servizi per la PMI – porterebbero certamente ad un ulteriore miglioramento delle previsioni relative al ritmo di crescita futuro.

Alla luce di questa ricostruzione dello scenario economico locale, dei rischi presenti e delle prospettive future, risulta agevole inquadrare ulteriori elementi di conoscenza più puntuali che verranno riproposti nella parte che segue al fine di individuare le priorità e gli elementi guida per l'aggiornamento delle politiche strategiche.

L'agricoltura

Nel sistema economico lodigiano un ruolo importante continua ad essere svolto dall'agricoltura che si caratterizza per la presenza di aziende con profili dimensionali e standard qualitativi di produzione elevati e competitivi – la superficie media delle aziende agricole lodigiane è la più alta della Lombardia – in grado di competere a livello europeo e che ha costituito il substrato ideale per l'insediamento, anche in tempi recenti, di imprese di trasformazione alimentare che adottano tecnologie tra le più avanzate.

Il settore agroalimentare ha una presenza storica nella provincia di Lodi, collocata all'inizio del macro-distretto agroalimentare lombardo-emiliano e tradizionalmente legata alla produzione zootecnica e foraggiera e alla trasformazione lattiero-casearia. Secondo i dati del Censimento sull'Agricoltura, al 2000 la provincia di Lodi comprendeva oltre 63 mila ettari di superficie totale (circa 81% della superficie provinciale) di cui circa 56 mila di SAU.

Nel 2001 la produzione ai prezzi base dell'agricoltura lodigiana si attestava sui 700 milioni di euro, pari al 6,5% del valore lombardo ed in crescita rispetto all'anno precedente di oltre il 6%. Spicca il settore zootecnico (carni, latte) che, determinando oltre l'80% della produzione agricola ai prezzi base complessiva, si qualifica come comparto trainante dell'agricoltura lodigiana. In termini occupazionali il settore agricolo lodigiano, con 3.800 addetti circa, sembra aver consolidato i posti di lavoro tra il 1998 e il 2003 facendo registrare una crescita del 15% decisamente superiore alla performance lombarda (+ 3%) e nazionale (– 0,1%).

L'industria alimentare ha conosciuto negli ultimi 9 anni una crescita continuativa: mentre nel 1996 si contavano sul territorio 145 imprese alimentari, oggi ne risultano attive 189 (dato 2004), evidenziando un aumento percentuale del 30%. Contestualmente il comparto manifatturiero ha fatto registrare un trend di crescita sostanzialmente stabile comportando un incremento del peso del settore alimentare nell'economia locale (da 7,4% nel 1996 a 9,7% nel 2004). L'industria alimentare lodigiana si avvale di 232 addetti (dati censimento) in crescita rispetto al 1991 del 2,7%.

Il commercio estero agroalimentare della provincia di Lodi si caratterizza da anni per un saldo negativo dovuto soprattutto ai flussi in entrata fatti registrare dal comparto ortofrutticolo, per il settore primario, e dai prodotti lattiero caseari per l'industria alimentare.

Come già sottolineato il comparto zootecnico rappresenta il motore dell'economia agroalimentare lodigiana. Al suo interno il settore delle carni riveste una quota pari al 41,6% sull'intera produzione agricola a prezzi base provinciale mentre il comparto del latte ha un'incidenza del 38,2% (dati 2001). Complementare e funzionale al comparto zootecnico, nel lodigiano si rileva una presenza abbastanza significativa del settore dei seminativi che muove il 16% della produzione agricola a prezzi base locale.

Infine, per poter comprendere appieno il ruolo del settore agroalimentare nell'economia lodigiana possiamo considerare anche la diffusione di produzioni DOP e IGP. Dai dati si rileva per la provincia di Lodi un elevato potenziale di tipicità. Attualmente (dato 2003) sono 9 (4 del comparto delle carni preparate e 5 del formaggio) i prodotti a marchio protetto che possono essere ottenuti all'interno della circoscrizione lodigiana (6 DOP e 3 IGP). Tuttavia emergono alcuni elementi di criticità. La produzione a marchio DOP di Grana Padano ottenuta nel 2001 dai caseifici ubicati sul territorio si è attestata intorno a 54 mila forme, pari solo all'1,4% delle forme complessivamente prodotte a livello nazionale.

Inoltre, in una realtà a spiccata vocazione agroalimentare trovano modesta applicazione i metodi dell'agricoltura biologica (solo l'1,7% della SAU lodigiana è coltivata secondo metodi biologici) anche se il fenomeno sembra in crescita negli ultimi periodi. Infine, nonostante il lodigiano presenti una produzione piuttosto consistente di prodotti agricoli (in particolare carne e latte) sembra che vi sia un'incapacità del territorio a sviluppare un'industria alimentare in grado di coprire l'intero processo di trasformazione determinando una «perdita» di ricchezza per il territorio stesso.

I punti di forza e di debolezza

La lettura congiunta degli elementi di valutazione del posizionamento competitivo del lodigiano, quali i principali aspetti strutturali, l'evoluzione del sistema economico-produttivo, le economie esterne, le prestazioni aggregate e la governance di sistema, consente di elaborare gli SWOT territoriali del sistema lodigiano.

Per quanto riguarda gli aspetti strutturali, la provincia di Lodi non sembra presentare particolari problematiche dal punto di vista demografico. Al momento i principali indicatori (vecchiaia, ricambio, struttura, dipendenza) e l'analisi dei flussi evidenziano una situazione piuttosto equilibrata pur permanendo viva l'attenzione per il progressivo invecchiamento della popolazione che potrebbe portare a squilibri demografici (già evidenti in molte aree economicamente avanzate italiane ed europee) con effetti negativi nel medio periodo sulla forza lavoro dell'apparato produttivo locale.

Per quanto attiene al sistema occupazionale si rilevano performance positive connesse a tassi di attività e di occupazione superiori al contesto nazionale e abbastanza integrati con la situazione della regione di appartenenza. Tuttavia emergono alcune criticità. In particolare, il *mismatch* tra domanda e offerta assume maggiore problematicità per le donne e le fasce giovanili. Pur non trattandosi di una condizione peculiare della Provincia di Lodi ma comune a molti territori, il fenomeno rappresenta un elemento di tensione nel mercato del lavoro locale. Inoltre, la provincia di Lodi si caratterizza per due fenomeni che non emergono con chiarezza dall'analisi dei dati ufficiali:

- una domanda occupazionale rivolta soprattutto a profili medio-bassi legata alla bassa richiesta di lavoratori con qualifica medio-alta;
- la significativa incidenza del fenomeno del pendolarismo lavorativo, in particolare verso il capoluogo milanese.

Con riferimento alla struttura economica ed imprenditoriale del lodigiano gli aspetti da rilevare sono molteplici. L'analisi dei dati non fa emergere una chiara specializzazione settoriale del territorio. Il tessuto produttivo locale si caratterizza per una diffusa presenza di piccole e medie imprese meccaniche, un forte peso del comparto delle costruzioni e delle attività commerciali. In aumento, ma sottodimensionata rispetto al contesto regionale di appartenenza, è la presenza di realtà imprenditoriali nel settore informatico.

Un altro elemento distintivo è la forte vocazione alle attività artigiane. La presenza del comparto è proporzionalmente più elevata nella provincia che in Lombardia e risulta concentrata soprattutto nel settore delle costruzioni, seguito da quello manifatturiero.

La frammentazione dimensionale delle imprese e le difficoltà a crescere sono in genere da considerarsi un punto di debolezza. Infatti, se da un lato la scelta di una struttura organizzativa semplice e flessibile può consentire una risposta più rapida agli shock di mercato dall'altro limita le capacità competitive dell'impresa e la pone in condizioni di relativa debolezza ed incertezza in merito al suo sviluppo futuro.

Il problema dimensionale non sembra riguardare il comparto agricolo in cui il lodigiano vanta una forte tradizione con eccellenze produttive e dimensioni medio-grandi. Per contro, se la vocazione agro-alimentare è una delle connotazioni importanti del sistema economico del lodigiano, emerge la mancanza di una filiera produttiva, in particolare delle attività di trasformazione e delle attività a valle, che limita fortemente il potenziale sviluppo del settore.

Per quanto attiene alle prestazioni del sistema, si evidenzia una dinamica imprenditoriale positiva che vede tassi di natalità e di sviluppo elevati soprattutto nel settore edilizio e sanitario. Meno positivo è l'andamento del valore aggiunto prodotto che dopo un trend di crescita ha cominciato a rallentare progressivamente. Anche l'analisi dei dati sul commercio con l'estero, pur caratterizzato da una certa crescita delle esportazioni locali negli ultimi, pone il lodigiano tra le economie ancora fortemente legate alla domanda interna e al mercato nazionale.

Tra le altre economie esterne, sempre in riferimento ai fattori fisico-strutturali, il lodigiano si connota per un'elevata qualità e diffusione del sistema creditizio locale e una dotazione infrastrutturale e di trasporto complessivamente buona pur mantenendo alcune criticità sul fronte della viabilità interna alla Provincia (asse Est-Ovest) e la presenza di un patrimonio ambientale significativo.

Emergono invece delle debolezze per quanto attiene alla dotazione di servizi turistico-alberghieri, considerati insufficienti rispetto alle potenzialità locali.

Per quanto riguarda fattori più immateriali, la provincia di Lodi si distingue per una buona qualità della vita generale, si segnalano alcune criticità in riferimento alla carenza di infrastrutture culturali e ricreative e a possibili pericoli di inquinamento ambientale.

Un discorso a parte merita il tema della disponibilità di aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi, che rappresenta un elemento importante nelle politiche territoriali volte all'attrazione di imprese. Nella provincia di Lodi, secondo quanto emerso dal PTCP, esiste ancora una buona presenza di aree per nuove localizzazioni. Data la vicinanza dei territori provinciali ai poli di sviluppo industriale e terziario e la presenza del Parco Tecnologico, disporre di aree da destinare a nuovi insediamenti rappresenta un fattore attrattivo non trascurabile.

Infine, in relazione alle strategie degli attori, il territorio può contare non solo su una grande vitalità delle politiche di programmazione (PTCP, Contratto per lo Sviluppo, Tavolo Territoriale di Confronto) ma anche su un buon livello di coesione territoriale. Infatti, partendo da una nuova concezione di coesione, definita non solo in base a parametri economici e sociali ma anche tenendo conto della dimensione territoriale, e utilizzando una serie di indicatori sociali, economici ed ambientali che sintetizzassero tale concetto, è emerso come la Provincia di Lodi, insieme a Brescia e Mantova, sia una delle province lombarde con il maggior grado di coesione territoriale.

La vitalità programmatica e la coesione del territorio rappresentano due importanti fattori alla base del dibattito sulle strategie guida di uno sviluppo equilibrato del Lodigiano che permetta la coesistenza di efficienza economica, qualità della vita e identità territoriale.

L'analisi delle caratteristiche socio-demografiche, economiche ed ambientali nonché l'individuazione dei punti di forza e debolezza del territorio rappresentano un supporto conoscitivo essenziale alla formulazione di politiche e strategie di sviluppo condivise da Enti pubblici ed attori del mondo economico e sociale che con apporti differenti contribuiscono al «governo» del territorio.

In sintesi è emerso che gli ambiti socioeconomici che rappresentano punti forza per il sistema lodigiano sono nell'ordine l'imprenditorialità, la dinamica demografica e il mercato del lavoro, nei quali si riscontrano «surplus competitivi» rispetto alle province lombarde. Al contempo l'analisi delle principali politiche in corso di attuazione e di quelle in fase di definizione consente di delineare alcune ipotesi sulle priorità per gli attori pubblici e privati locali rispetto alle azioni da implementare per promuovere crescita e sviluppo sostenibili della provincia.

ANALISI SWOT DELLA PROVINCIA DI LODI

SINTESI

PUNTI DI FORZA

- Crescita demografica sostenuta legata soprattutto ad un saldo migratorio positivo
- Mercato del lavoro caratterizzato da tassi di attività e di occupazione superiori al contesto regionale e nazionale
- Presenza di un patrimonio ambientale significativo
- Buona qualità della vita
- Dinamica positiva delle imprese (elevati tassi di natalità e di sviluppo) e diffuso spirito di iniziativa imprenditoriale
- Vocazione alle attività artigiane
- Qualificata tradizione agricola con eccellenze produttive ed elevate dimensioni aziendali
- Incremento delle realtà imprenditoriali appartenenti al settore informatico
- Diffusa presenza PMI meccaniche
- Presenza di Polo universitario, di un Parco Scientifico Tecnologico e di un incubatore per le imprese
- Buona dotazione infrastrutturale di trasporto
- Capacità reattiva del mercato locale e dinamica delle esportazioni locali
- Specializzazione rispetto al commercio mondiale nella chimica e nella meccanica
- Qualità e diffusione dell'offerta creditizia
- Vitalità delle politiche di programmazione territoriale (PTCP, Accordo quadro, Contratto per lo sviluppo)

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Difficoltà occupazionali nelle fasce giovanili e nella popolazione femminile
- Basso richiesta di lavoratori con qualifica medio-alta
- Basso Valore Aggiunto pro-capite rispetto ai competitor
- Contrazione della dinamica del Valore Aggiunto
- Frammentazione delle imprese e difficoltà a crescere
- Presenza di importanti comparti esposti alla competizione internazionale in condizioni di relativa debolezza
- Vocazione agro-alimentare incapace di coprire l'intera filiera (attività di trasformazione e attività a valle)
- Insufficienza strutturale del sistema dei servizi turistico-alberghieri
- Basso dotazione di infrastrutture sociali, in particolare quelle culturali e ricreative
- Alcune criticità nella viabilità interna (asse Est-Ovest)
- Basso propensione all'export

OPPORTUNITÀ

- Collocazione geografica strategica
- Vicinanza ai poli dello sviluppo industriale e terziario
- Bacino di risorse umane qualificate
- Bassi livelli di congestionamento urbano
- Presenza di aree produttive disponibili
- Nuove tipologie di collegamento con il polo milanese
- Servizi a rete: nuove tipologie societarie di erogazione
- Attrazione turisti short break e turismo naturalistico-enogastronomico
- Iniziative di valorizzazione culturale del territorio
- Evoluzione qualitativa del welfare locale
- Sistema turistico Po di Lombardia e valorizzazione delle vie fluviali

MINACCE

- Invecchiamento popolazione
- Aumento della competizione internazionale
- Economia ancora legata alla domanda interna e al mercato nazionale
- Rarefazione tessuto produttivo
- Indebolimento delle reti di subfornitura manifatturiera
- Riduzione del numero di depositi di brevetti
- Rischi di marginalizzazione territoriale di alcune aree periferiche
- Inquinamento ambientale
- Scarsa cultura della cooperazione

Swot territoriali comparati e priorità di intervento

Priorità	Alta	■ innovazione ■ turismo ■ sistema industriale	Imprenditorialità ■ mercato del lavoro ■
	Bassa	■ sistema del credito	Popolazione ■
	debolezza forza Swot comparati		

La lettura combinata degli swot comparati (analisi della competitività) e delle priorità delle politiche mette in evidenza alcuni elementi di particolare interesse, su cui è il caso di soffermarsi.

Analizzando il grafico riepilogativo si evidenziano quattro possibili situazioni riconducibili ai quattro quadranti della matrice swot comparati-priorità di intervento:

- punti di forza-priorità alta (quadrante in alto a destra): si tratta di ambiti socioeconomici in cui si possono consolidare le eccellenze esistenti per la rilevanza politica dei settori considerati;
- punti di debolezza-priorità alta (quadrante in alto a sinistra): sono situazioni dove le istituzioni locali impongono il bisogno di concentrare gli sforzi per limitare o invertire le debolezze di contesto locale;
- punti di forza-priorità bassa (quadrante in basso a destra): vengono considerati ambiti di intervento non prioritari e quindi la buona performance non viene presidiata o sostenuta.

Per il contesto lodigiano innanzitutto emerge come gli attori locali si stiano focalizzando (alta priorità) su alcuni temi settoriali chiaramente definiti che rappresentano per Lodi sia degli aspetti di eccellenza sia delle debolezze consistenti.

I progetti in campo universitario ed il Parco Scientifico e Tecnologico, su cui gli Enti locali e la Regione Lombardia puntano per rendere Lodi un polo di sviluppo dell'agroalimentare e della zootecnia portano tra le priorità politiche dell'area il tema dell'innovazione e della ricerca, in cui Lodi al contrario nel periodo analizzato ha mostrato di essere particolarmente debole. L'incubatore Business Park e il Centro servizi di San Grato sono strumenti che consentono di potenziare gli aspetti di imprenditorialità in cui Lodi già evidenzia segnali positivi.

I Centri per l'impiego, previsti dalla nuova normativa sul lavoro, su cui gli attori hanno concentrato risorse e energie politiche e umane potenziano ulteriormente il mercato del lavoro in apparenza senza particolari tensioni.

L'azione degli attori locali è mirata a cercare di ridurre gli svantaggi competitivi in un settore base per la crescita socioeconomica futura puntando sul sistema agroalimentare e zootecnico in cui il territorio presenta particolari potenzialità.

In misura diversa Lodi presenta capacità competitive anche in altri settori che però non risultano essere tra le priorità delle politiche in atto. Probabilmente sarà opportuno potenziare gli interventi a sostegno della demografia e del sistema del credito. Sono previste azioni in questi settori ma non sembrano così forti come le opportunità e le potenzialità che ciascuno di questi ambiti possiede, soprattutto quando viene posto a confronto con i medesimi settori delle altre province lombarde.

In conclusione la direzione delle strategie di sviluppo del lodigiano, come appare da una prima analisi delle politiche pubblico-private realizzate o in essere (Pianificazione territoriale, Contratto per lo Sviluppo, azioni degli enti locali e delle associazioni di categoria) risulta relativamente coerente con il contesto competitivo territoriale. Ovvero l'enfasi posta in termini di priorità di azione persegue da un lato il «consolidamento» dei punti di forza dell'area (imprenditorialità, mercato del lavoro), dall'altro il «riequilibrio» delle aree che denotano «gap competitivi» evidenti rispetto ai competitors regionali. È questa una prima valutazione che conferma come le trasformazioni istituzionali (costituzione enti provinciale e camerale) abbiano accompagnato e sostenuto dinamiche di passaggio dal governo del territorio ai nuovi modelli di governance. La logica delle reti sia a livello di sistema produttivo che di sistema urbano chiama infatti in causa l'evoluzione degli strumenti di governo locale dell'economia. L'attuale fase di sviluppo del lodigiano sembra proprio indirizzata verso queste nuove forme di evoluzione sistemica che si circoscrivono in strategie condivise e coerenti con il posizionamento competitivo e supportano i processi di crescita culturale e riconoscimento identitario delle comunità locali lodigiane.

La vision e le politiche strategiche

La vision dello sviluppo lodigiano si riconduce a due binomi-chiave: il primo snodo strategico è quello che interseca e coniuga tradizione e innovazione, il secondo inserisce il complesso rapporto tra valorizzazione del patrimonio naturalistico e sviluppo del sistema produttivo.

Il primo incrocio – tradizione e innovazione – punta a metter in valore la storia sociale ed economica lodigiana di fronte alle nuove sfide della competitività internazionale.

Da un lato la provincia di Lodi si caratterizza per la presenza storica di settori produttivi maturi o tradizionali quali il primario, l'agroalimentare, l'artigianato meccanico, la chimica. Dall'altro lato Lodi ha attivato da circa un decennio, simbolicamente a partire dal percorso di costituzione dell'ente Provincia e dell'ente Camerale, un cammino di progettazione territoriale che punta diretto alle nuove fonti della competitività economica, la costruzione dell'economia della conoscenza e della ricerca, che rappresenta oggi l'unica ancora di salvezza per il sistema economico nazionale ed occidentale, a fronte dei repentini mutamenti della distribuzione internazionale della produzione e del lavoro. Negli ultimi anni assistiamo ad un poderoso processo di redistribuzione delle convenienze produttive e localizzative e quindi di insediamenti e attività verso le nuove regioni dello sviluppo mondiale (Est Europa, Estremo Oriente in primis ma anche Nord Europa per le nuove tecnologie). Di fronte a questi scenari Lodi ha accettato la sfida nel campo delle biotecnologie, che peraltro vede come leader assoluti internazionali gli Stati Uniti a fronte di trend molto lenti in Europa nonostante lo sviluppo delle scienze della vita e delle loro applicazioni sia considerata una priorità strategica per la Commissione europea.

Questa sfida si è concretizzata nell'istituzione del Parco tecnologico padano (PTP) inaugurato a Lodi nel febbraio del 2005 e dedicato alle biotecnologie alimentari. Il PTP rappresenta la realizzazione di uno degli obiettivi degli Accordi di Programma sottoscritti da Regione Lombardia, Provincia, Comune di Lodi e Camera di Commercio ed è l'esemplificazione più chiara dell'importanza della pianificazione strategica territoriale, capace di aggregare il consenso delle diverse categorie sociali ed economiche della provincia, attrarre risorse da enti pubblici sovraordinati ed operatori esterni all'area e dare credibilità agli itinerari di sviluppo individuati. Il Parco ha già attivato progetti e finanziamenti

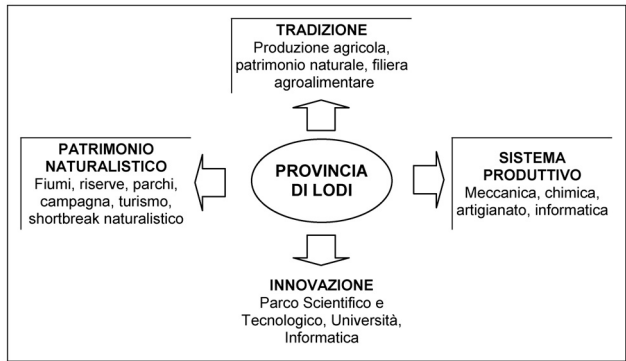
pubblici e privati per il miglioramento e la selezione di razze animali e specie vegetali.

Il secondo binomio chiave della vision per lo sviluppo locale lodigiano è quello tra difesa del patrimonio naturalistico e sostegno al sistema produttivo locale.

Da un lato il territorio provinciale lodigiano si caratterizza per una forte vocazione ecologico-ambientale, per la ricca dotazione di aree verdi o agricole, la presenza di importanti riserve o parchi e di lunghi tratti fluviali scarsamente antropizzati. Tanto che il lodigiano viene tuttora considerato il «polmone» verde del polo metropolitano milanese.

Dall'altro lato il sistema locale rivela una struttura produttiva diffusa e differenziata, seppure con ridotte presenze di grandi imprese industriali: le piccole e medie imprese della meccanica, le filiere agroalimentari, gli impianti chimici, le nuove localizzazioni logistiche. Un tessuto produttivo diffuso che ad oggi non produce diseconomie esterne di tipo agglomerativo, ma che esige sostegno dal punto di vista promozionale ed organizzativo nell'ottica della programmazione territoriale, proprio per evitare contrasti con la sostenibilità economica, sociale ed ambientale dello sviluppo locale. La sfida non solo lodigiana dello sviluppo sostenibile, capace di coniugare produzione e natura, artificialità degli insediamenti residenziali e produttivi e la qualità del patrimonio ambientale, appare nel territorio ancora più gestibile, proprio per l'assenza nell'area dei processi di industrializzazione pesante che hanno messo a rischio tante aree del Paese e dell'Europa.

La vision dello sviluppo lodigiano



Gli obiettivi strategici

L'analisi delle caratteristiche socio-demografiche, economiche ed ambientali nonché l'individuazione dei punti di forza e debolezza del territorio rappresentano un supporto conoscitivo essenziale alla formulazione di politiche e strategie di sviluppo condivise da Enti pubblici ed attori del mondo economico e sociale.

Le strategie e le politiche sono il frutto di un processo partecipativo di dialogo in cui gli attori locali, partendo dalla condivisione degli SWOT territoriali, hanno esplicitato le proprie istanze, ciascuno secondo il proprio ambito, arrivando all'individuazione di obiettivi strategici comuni declinati poi in linee di azione specifiche.

Sono stati individuati in questo modo quattro macro obiettivi strategici di seguito riportati in ordine di priorità:

OBIETTIVI STRATEGICI
1. QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DELLE VOCAZIONI LOCALI
2. SVILUPPO INTEGRATO DEL TERRITORIO
3. PROMOZIONE DEI FATTORI DI ATTRATTIVITÀ
4. EQUITÀ SOCIALE E TERRITORIALE

1. Qualificazione e sviluppo delle vocazioni locali

Gli Enti sottoscrittori del presente documento ritengono prioritaria la qualificazione e lo sviluppo delle vocazioni locali, sostenendo e potenziando la capacità competitiva dei settori che hanno una presenza significativa nell'economia lodigiana.

L'individuazione dell'obiettivo deriva dalla considerazione di alcuni dei punti di forza e di debolezza riportati in tabella. In particolare tra i primi si segnala la presenza del Polo universitario, del Parco Scientifico Tecnologico e dell'incubatore per le imprese e la positiva dinamica imprenditoriale, mentre tra i secondi

la frammentazione imprenditoriale e la relativa difficoltà di crescita dimensionali e la contrazione della dinamica del valore aggiunto prodotto.

Punti di forza
Dinamica positiva delle imprese e diffuso spirito di iniziativa imprenditoriale Vocazione alle attività artigiane Qualificata tradizione agricola per eccellenze produttive ed elevate dimensioni aziendali Diffusa presenza PMI meccaniche Presenza di Polo universitario, di un Parco Scientifico Tecnologico e di un incubatore per le imprese Incremento delle realtà imprenditoriali appartenenti al settore informatico
Opportunità
Bacino di risorse umane qualificate Nuove tipologie di collegamento con il polo milanese
Minacce
Aumento della competizione internazionale Rarefazione del tessuto produttivo Riduzione del numero di depositi di brevetti Indebolimento delle reti di subfornitura manifatturiera
Punti di debolezza
Frammentazione delle imprese e difficoltà a crescere Presenza di importanti comparti esposti alla competizione internazionale in condizioni di relativa debolezza Vocazione agro-alimentare incapace di coprire l'intera filiera (attività di trasformazione e attività a valle) Contrazione della dinamica del Valore Aggiunto Basso Valore Aggiunto pro-capite rispetto ai competitor Bassa propensione all'export

Ob 1.
Qualificazione e sviluppo delle vocazioni locali

L'asse della qualificazione delle vocazioni esistenti trova riscontro anche alla luce di alcuni fattori che possono rappresentare un'opportunità per il territorio, tra cui ricordiamo la vicinanza ai poli di sviluppo industriale e terziario e la disponibilità di risorse umane qualificate, e delle potenziali minacce quali la rarefazione del tessuto produttivo e l'indebolimento delle reti di subfornitura manifatturiera. Al fine di sviluppare e mantenere un livello competitivo elevato sia rispetto allo scenario nazionale che internazionale è necessario sviluppare una strategia che consenta di rafforzare e qualificare la presenza sul territorio di settori che hanno già una certa tradizione a livello locale quali l'agroalimentare e zootecnico, la meccanica e l'artigianato, la chimica e valorizzare la presenza di quelli, come il credito e i servizi, che si esprimono attraverso esperienze imprenditoriali di particolare rilievo.

Attraverso la qualificazione e il potenziamento delle vocazioni lodigiane esistenti, ci si propone di consolidare ed incrementare sia il valore aggiunto prodotto sia l'occupazione locale, di salvaguardare l'indotto presente sul territorio oltre che di favorire lo sviluppo di attività terziarie sempre più specializzate.

Considerata l'importanza dell'impresa, che rappresenta un patrimonio per la collettività, è evidente l'esigenza di interventi a sostegno dell'imprenditorialità, a supporto della creazione di imprese e dello sviluppo delle stesse. In tale direzione si dovranno prevedere interventi a favore dell'innovazione e dell'incremento del valore aggiunto e dell'occupazione.

In particolare il settore che maggiormente necessita di supporto specifico per far fronte alle sfide competitive dei mercati è il settore tradizionale, per il quale risulta indispensabile introdurre innovazioni sia relative alle caratteristiche del prodotto che all'organizzazione aziendale, riconosciuta come elemento ormai essenziale per far fronte alla concorrenza. Parallelamente all'incremento della sensibilità gestionale è importante creare le condizioni per implementare la richiesta di risorse umane qualificate, peraltro disponibili sul territorio, ma spesso poco valorizzate.

L'obiettivo è stato declinato in linee di azione specifiche, riportate nello schema di seguito in ordine di priorità.

La presenza sul territorio del Polo Universitario e del Parco Scientifico e Tecnologico rappresenta una importante opportunità di trasferimento di tecnologie e ricerca dal Parco Tecnologico alle imprese per lo sviluppo del settore delle biotecnologie ed il rafforzamento della filiera agroalimentare. Rendendo accessibili gli sviluppi della ricerca ed i suoi risultati, anche attraverso la predisposizione di programmi integrati, si potrà sia favorire la crescita competitiva delle imprese già esistenti, sia stimolare la

creazione di nuove realtà imprenditoriali, attraverso iniziative finalizzate allo start-up e spin-off nei settori citati.

L'esigenza di risorse umane qualificate appare evidente per l'attivazione di un processo di «collegamento» e comunicazione fra imprese e ricerca, finalizzato da un lato al trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese, dall'altro a supportare le imprese stesse nell'identificazione e nell'esplicitazione dei propri bisogni alla realtà della ricerca.

	LINEE DI AZIONE
1.1	Trasferimento tecnologico e ricerca; Integrazione del parco tecnologico nel sistema produttivo locale
1.2	Crescita del settore agroalimentare attraverso la creazione di una filiera; Sviluppo del settore zootecnico in un'ottica di alta specializzazione; Politiche di marchio per produzioni locali tipiche
1.3	Qualificazione delle risorse umane
1.4	Sostegno ai processi innovativi di qualificazione e sviluppo dei settori tradizionali (meccanico e chimico), finalizzato alla crescita imprenditoriale ed al contenimento della mortalità
1.5	Sviluppo del settore informatico/e-economy

Le attività tradizionali necessitano, per affrontare la sfida competitiva dei mercati, di servizi innovativi (a titolo esemplificativo: servizi legati alla conoscenza, all'innovazione ed al trasferimento tecnologico, consulenze amministrativo-gestionali, servizi di controllo qualità, di formazione, assistenza informatica ed elaborazione dati, ricerca e selezione del personale) che forniscano supporto sul fronte gestionale, nelle relazioni con il mondo della ricerca e per l'accesso competitivo sui mercati esteri. In tale direzione si inseriscono anche interventi mirati a sviluppare iniziative e strategie diffuse di orientamento dei comportamenti imprenditoriali che favoriscano l'integrazione operativa di filiera, l'istituzione di collegamenti fra i vari soggetti presenti sul mercato volti a stimolare la cooperazione fra aziende e la creazione di reti imprenditoriali. Tali interventi da un lato rappresentano un importante strumento a supporto della crescita dimensionale e competitiva delle imprese locali e conseguentemente per il contenimento del fenomeno della mortalità delle stesse, nel contempo possono fungere da stimolo per la creazione di nuove imprese.

Il completamento del Centro Polivalente di San Grato rappresenta un importante sforzo compiuto dagli Enti del territorio per sviluppare nuove funzioni di servizi integrati da offrire a supporto del sistema imprenditoriale, finalizzati agli obiettivi di cui sopra. Le funzioni di Centro espositivo offriranno inoltre una importante vetrina per il sistema imprenditoriale locale.

Un ulteriore ambito di intervento a sostegno dell'imprenditorialità è rappresentato dalla diffusione dell'informazione e dall'assistenza per l'accesso alle forme di agevolazione disponibili a livello nazionale e regionale, oltre all'attivazione di eventuali interventi finalizzati a favorire una dinamica di ripresa economica.

2. Sviluppo integrato del territorio

L'obiettivo si propone di migliorare il sistema localizzativo del lodigiano in riferimento sia alla dotazione infrastrutturale sia ai fattori di natura più immateriale in grado di incidere sulla qualità della vita di un territorio.

In un contesto come il lodigiano, caratterizzato da un buon livello di benessere complessivo, da un sistema imprenditoriale dinamico e dalla presenza di diverse vocazioni produttive, gli ambiti di intervento prioritari riguardano le infrastrutture a rete e i sistemi di trasporto e mobilità.

L'asse strategico delle economie esterne è riconducibile ad alcuni punti di forza e di debolezza della realtà lodigiana. Se da un lato le caratteristiche di pregio ambientale del territorio, il buon livello della qualità della vita, una dotazione infrastrutturale complessivamente buona, la diffusione di un'offerta creditizia di qualità e una programmazione territoriale attenta costituiscono un substrato positivo da valorizzare. Dall'altro le carenze strutturali del sistema di servizi turistico-alberghieri, la bassa dotazione di infrastrutture sociali, soprattutto di occasioni culturali e ricreative, e le criticità ravvisate nel sistema infrastrutturale con particolare riferimento alla viabilità interna impongono un intervento migliorativo.

Punti di forza
Buona qualità della vita Presenza di un patrimonio ambientale significativo Buona dotazione infrastrutturale di trasporto Qualità e diffusione dell'offerta creditizia Vitalità delle politiche di programmazione territoriale (Ptcp, Accordo quadro, Contratto per lo sviluppo)
Opportunità
Collocazione geografica strategica Nuove tipologie di collegamento con il polo milanese Servizi a rete: nuove tipologie societarie di erogazione
Minacce
Rischi di marginalizzazione di alcune aree periferiche Economia ancora legata alla domanda interna Inquinamento ambientale
Punti di debolezza
Alcune criticità per la viabilità interna (asse Est-Ovest)

Ob 2.
Sviluppo integrato
del territorio

All'interno di questo asse sono state individuate numerose linee di azione. I sottoscrittori ritengono prioritaria, per uno sviluppo «ragionato» ed equilibrato del lodigiano, una pianificazione d'ambito sinergica rispetto agli obiettivi di crescita del territorio. Viene espressa chiaramente la volontà di «governare» i processi localizzati secondo linee guida collettive, armonizzate tra tutti i Comuni lodigiani e unificate dall'amministrazione Provinciale quale organo preposto alla pianificazione territoriale. Viene superata la logica individualistica della singola realtà comunale e si afferma la volontà di definire ed implementare azioni di sviluppo concertate volte a migliorare la posizione competitiva del «sistema» lodigiano nell'ambito della competizione globale in un orizzonte temporale di medio periodo.

Le recenti trasformazioni dell'economia mondiale e le loro ripercussioni sulla società, dalla città diffusa al villaggio globale, assegnano alla mobilità una funzione estremamente rilevante, ancora maggiore di quanto abbia finora avuto. La mobilità intesa come fattore di spostamento delle persone e delle merci, ma anche delle informazioni, tende a diventare il vero tessuto connettivo della realtà socioeconomica mondiale. Ma mentre la grande offerta di trasporto (anche delle informazioni) ha costituito la base sulla quale si fonda la globalizzazione, è oggi la domanda di mobilità a costituire uno dei maggiori problemi che la nostra società incontra. L'efficienza delle reti di trasporto, soprattutto viabilistiche, deve sempre più porsi il problema della sostenibilità ambientale, della compatibilità con condizioni accettabili di vita, particolarmente nel nostro territorio, tra i più inquinati al mondo. Lo sviluppo della mobilità deve quindi essere caratterizzato da reti di trasporto anche viabilistico, efficienti, fluide e sicure ma, parallelamente, da politiche di sviluppo ed incentivazione all'uso di modalità di trasporto diverse, quali il ferro, l'acqua, la bicicletta, tutte caratterizzate da un'elevata sostenibilità e compatibilità ambientale.

	LINEE DI AZIONE
2.1	Miglioramento delle infrastrutture e della viabilità interna al territorio
2.2	Potenziamento del sistema dei servizi alle imprese e sviluppo del terziario avanzato a Lodi
2.3	Politiche di tutela e valorizzazione territoriale
2.4	Razionalizzazione e incremento dell'efficienza della P.A.

Al fine di conservare i vantaggi offerti dal buon mix settoriale fra le varie attività presenti sul territorio è necessario uno sforzo da parte degli Enti finalizzato sia a richiamare l'attenzione di nuove energie imprenditoriali che colmino il gap strutturale ancora presente in termini di offerta di servizi alle imprese, sia quale stimolo per interventi nel settore del terziario avanzato, che comporta la crescita tecnologica e la dematerializzazione dei servizi per le imprese attraverso l'utilizzo dei sistemi telematici.

Il ruolo che il pubblico può svolgere in questo ambito è quello di attivare – direttamente o indirettamente – gli investimenti infrastrutturali necessari e stimolare la domanda di servizi telematici, anche attraverso la promozione dell'e-government.

Relativamente alle politiche di tutela e valorizzazione territoriale si evidenziano due necessità: la prima si riferisce agli interventi di difesa del territorio, i più importanti dei quali sono sin

d'ora declinabili nel completamento della messa in sicurezza della città di Lodi e degli altri comuni dell'asta dalle piene del fiume Adda, nel completamento della messa in sicurezza dell'argine maestro del fiume Po a difesa dei comuni della bassa lodigiana dal rischio alluvione, nella riqualificazione idraulica ed ambientale dei principali colatori del reticolo idrico del Lodigiano e nell'istituzione del Parco locale di interesse sovracomunale della valle meridionale del Lambro, cui farà seguito il relativo Contratto di fiume.

La seconda è connessa al notevole impulso all'infrastrutturazione che il Lodigiano ha conosciuto negli ultimi anni, sia viaria che finalizzata a promuovere la competitività, il lavoro e la formazione. Sono quindi da programmare azioni di mitigazione degli effetti che tali interventi hanno avuto sul territorio ed è in questa prospettiva che è stato presentato nell'ambito del Tavolo Territoriale di Confronto il progetto di riqualificazione ambientale dell'area rurale periurbana di Lodi e dei Comuni limitrofi, che ha già avuto un primo intervento attuativo con l'avvio della realizzazione della grande foresta di pianura in località Valgrassa-Coldana.

Un ulteriore ambito di intervento è rappresentato dall'organizzazione della Pubblica amministrazione, che deve accelerare e promuovere il processo di interoperabilità fra la P.A. e la semplificazione dei procedimenti amministrativi. Tale trasformazione non può prescindere da un miglioramento nella dotazione territoriale di infrastrutture di comunicazione telematica, che consentano ai cittadini di comunicare con la P.A. e di accedere ai servizi on line.

È necessario che la P.A. proceda ad una revisione delle logiche di gestione delle gare per gli appalti pubblici, attraverso l'introduzione di meccanismi fondati su criteri di qualità che consentano di renderle occasioni di stimolo per un reale confronto competitivo fra le imprese e per una crescita della capacità organizzativa delle stesse.

3. Promozione dei fattori di attrattività del sistema locale

Dopo gli obiettivi di qualificazione delle vocazioni esistenti e di miglioramento delle economie esterne si ritiene fondamentale perseguire una politica di apertura del sistema locale. La finalità è quella di migliorare il livello competitivo della provincia potenziando i fattori di attrattività e promuovendo un coinvolgimento più ampio del lodigiano nel sistema delle relazioni esterne sia nazionali che internazionali.

Punti di forza
Dinamica positiva delle imprese e diffuso spirito di iniziativa imprenditoriale
Capacità reattiva del mercato locale e dinamica delle esportazioni locali
Specializzazione rispetto al commercio mondiale nella chimica e nella meccanica
Opportunità
Vicinanza ai poli dello sviluppo industriale e terziario
Bassi livelli di congestionamento urbano
Attrazione turisti short break e turismo naturalistico-enogastronomico
Iniziative di valorizzazione culturale del territorio
Sistema turistico Po di Lombardia e valorizzazione delle vie fluviali
Presenza di aree produttive disponibili
Minacce
Aumento della competizione internazionale
Rarefazione del tessuto produttivo
Inquinamento ambientale
Punti di debolezza
Presenza di importanti comparti esposti alla competizione internazionale in condizioni di relativa debolezza
Vocazione agro-alimentare incapace di coprire l'intera filiera (attività di trasformazione e attività a valle)
Contrazione della dinamica del Valore Aggiunto
Basso Valore Aggiunto pro-capite rispetto ai competitor
Bassa propensione all'export
Insufficienza strutturale del sistema dei servizi turistico-alberghieri
Bassa dotazione di infrastrutture sociali, in particolare quelle culturali e ricreative

Ob 3.
Promozione
dei fattori di
attrattività del
sistema
locale

tassi di occupazione e di attività elevati) ed economiche (dinamismo imprenditoriale, diffuso spirito di iniziativa, dinamica delle esportazioni) della provincia ne fanno un'area con capacità potenzialmente elevate e ridotti rischi di depauperamento economico e sociale, in grado di potenziare i rapporti con realtà esterne. La rilevanza di un indirizzo strategico maggiormente «pro-attivo» deriva anche da alcuni segnali di debolezza del sistema quali la contrazione della propria capacità di produrre ricchezza, un sistema imprenditoriale frammentato e una bassa propensione all'esportazione.

La declinazione dell'obiettivo in linee di azione fa emergere una visione dell'apertura del sistema fondata soprattutto sulla promozione verso l'esterno di risorse presenti sul territorio.

La provincia di Lodi dispone un patrimonio naturalistico ambientale di pregio: può vantare diverse oasi e riserve naturalistiche ed è lambita da due importanti fiumi, il Po e l'Adda, oggetto di iniziative di valorizzazione che coinvolgono sia la regione (progetto «Po, fiume di Lombardia») sia le province limitrofe (progetto «Navigare l'Adda»). Il territorio si connota anche per elementi architettonici di una certa rilevanza, diffusi sull'interna provincia, tra cui il castello di Sant'Angelo Lodigiano, Villa Litta a Orio Litta, Villa Biancardi a Zorlesco, il Castello di Somaglia, l'abbazia di Abbazia Cerreto, la Basilica S. Bassiano di Lodivecchio. Un'altra opportunità è offerta dall'azione di recupero e promozione delle radici storiche della comunità lodigiana, mediante la valorizzazione dell'area archeologica di Lodivecchio, azione che consentirà anche di realizzare specifici itinerari turistico-culturali. Vi sono poi due eventi di grande rilevanza storica come le fiere di Codogno e di Borghetto Lodigiano, senza dimenticare le tradizioni gastronomiche del territorio (Rassegna gastronomica del Lodigiano). Infine la città di Lodi è stata deputata ad essere sede di un Museo del viaggio, esperienza unica nel suo genere, ed è prevista anche la creazione di un Museo della stampa.

	LINEE DI AZIONE
3.1	Promozione e valorizzazione del sistema culturale, turistico e ricreativo del territorio
3.2	Promozione delle politiche di internazionalizzazione
3.3	Attrazione di imprese esterne attraverso specifiche azioni di marketing territoriale

La promozione del sistema turistico-ricreativo lodigiano richiede pertanto di sviluppare – a partire dalle caratteristiche naturalistiche e culturali del territorio – «un'identità turistica» del territorio a vantaggio della sua visibilità verso l'esterno, attraverso la prosecuzione dell'attività di promozione del patrimonio eno-gastronomico e delle realtà storico-culturali, ambientali attraverso l'elaborazione di pacchetti turistici e l'organizzazione di iniziative comunicative finalizzate alla promozione dell'immagine e delle specificità del territorio nei confronti del pubblico esterno.

La crescente competitività in campo internazionale, accentuata dall'allargamento ad est dell'Unione Europea, necessita di interventi a supporto del sistema imprenditoriale locale, attraverso iniziative di sensibilizzazione e formazione fra gli operatori locali che consentano di modificare l'approccio delle imprese nei confronti del mercato.

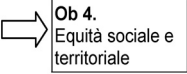
Lo sviluppo del territorio richiede una attenta politica di marketing territoriale che, attraverso la valorizzazione delle specificità e dei punti di forza del territorio, oltre a favorire la permanenza delle realtà imprenditoriali già operanti sul territorio, crei le condizioni per l'attrazione di investimenti esterni.

4. Equità sociale e territoriale

Con l'individuazione di questo obiettivo si segnala una precisa attenzione alle politiche sociali, la cui attuazione, oltre a rispondere a reali bisogni della collettività, è anche elemento qualificante per lo sviluppo equilibrato del sistema territoriale.

Il presente asse strategico è riconducibile a specifici punti di forza e di debolezza. Tra i primi il buon livello della qualità della vita e del tenore di vita e la crescita demografica sostenuta soprattutto per saldo migratorio positivo. Di converso emergono problematiche in merito al tasso di invecchiamento della popolazione e alla bassa dotazione di infrastrutture sociali.

L'individuazione dell'obiettivo scaturisce dai punti di forza e di debolezza riportati in tabella. In particolare, le caratteristiche socio-demografiche (tra cui la crescita demografica sostenuta,

Punti di forza	
Buona qualità della vita	
Presenza di un patrimonio ambientale significativo	
Buona dotazione infrastrutturale di trasporto	
Crescita demografica sostenuta soprattutto per saldo migratorio positivo	
Vitalità delle politiche di programmazione territoriale	
Mercato del lavoro caratterizzato da tassi di attività e di occupazione superiori al contesto regionale e nazionale	
Opportunità	
Bacino di risorse umane qualificate	
Evoluzione qualitativa del welfare locale	
Minacce	
Rischi di marginalizzazione di alcune aree periferiche	
Invecchiamento della popolazione	
Scarsa cultura della cooperazione	
Punti di debolezza	
Difficoltà occupazionali nelle fasce giovanili e nella popolazione femminile	
Bassa richiesta di lavoratori con qualifica medio-alta	
Bassa dotazione di infrastrutture sociali	
Alcune criticità per la viabilità interna (asse Est-Ovest)	

In relazione a questo obiettivo sono state individuate 2 linee di azione.

	LINEE DI AZIONE
4.1	Qualificazione e miglioramento servizi alle famiglie
4.2	Promozione e sviluppo dell'economia sociale (cooperazione sociale, non profit)

La prima riguarda la qualificazione ed il miglioramento dei servizi alle famiglie e si collega al convincimento che lo sviluppo del sistema territoriale richiede attenzione ed impegno anche sul fronte delle politiche sociali; dare risposte efficaci ai problemi di questo ambito significa contribuire in maniera determinante al miglioramento della qualità complessiva del territorio.

Un primo punto d'attenzione riguarda necessariamente l'esigenza di una chiara distinzione e di una approfondita analisi delle specifiche caratterizzazioni tra gli ambiti di intervento dell'assistenza sociale da un lato e di quella sanitaria dall'altro e come questa distinzione impone l'adozione di innovativi modelli di organizzazione dei servizi.

Solo a partire da un quadro certo di suddivisione delle competenze sarà infatti possibile parlare di reale integrazione socio-sanitaria. Assumendo a riferimento sempre valido e attuale l'affermazione costituzionale del diritto universale all'accesso alla prestazione assistenziale, viene ribadita la volontà di costruire sul territorio un sistema finalizzato a garantire a chi ne ha bisogno servizi con elevati standard di qualità. In quest'ottica si dovrà operare per l'adozione di criteri comuni e omogenei per la gestione di particolari funzioni e strumenti di intervento in campo socio-assistenziale, a partire dalla formulazione dei criteri per l'applicazione dell'indice ISEE (Indicatori di Equivalenza Socio Economica), allo scopo di eliminare ogni fattore di disparità tra le diverse fasce sociali.

I principi generali che ispireranno le politiche sociali saranno:

- garanzia del diritto soggettivo universale alla salute, a cui corrispondono livelli uniformi ed essenziali di assistenza;
- tutela dei diritti della persona e della famiglia, con attenzione prioritaria a quelli di carattere sociale e sanitario;
- affermazione del principio di sussidiarietà orizzontale, attraverso il riconoscimento ed il sostegno da parte dello Stato e del sistema delle autonomie locali (Regione, Provincia, Comuni) del ruolo del no-profit nelle azioni finalizzate al bene comune, alla solidarietà e alla corresponsabilità.

La declinazione di questi principi nei diversi ambiti di intervento consentirà di delineare un programma coerente, la cui realizzazione va nella direzione di rispondere alle reali esigenze della comunità lodigiana.

La seconda concerne lo sviluppo dell'economia sociale attraverso specifiche azioni rivolte alle cooperative sociali e alle organizzazioni non profit. In questo contesto si inserisce l'economia sociale con le cooperative sociali e le organizzazioni non profit, un settore che conta 894 organizzazioni e nel quale operano

11.424 persone, impiegate nelle attività educativo-culturali e nella salvaguardia dell'ambiente.

In considerazione dell'importante funzione svolta dall'impresa cooperativa occorre elaborare azioni specifiche: da un lato di supporto agli Enti pubblici per l'erogazione di servizi (es. assistenza agli anziani e/o disabili; personale infermieristico); dall'altro assicurando una funzione sociale di collocazione occupazionale delle fasce deboli della popolazione, anche attraverso l'attivazione di relazioni di solidarietà all'interno del sistema.

(BUR2006017)

D.g.r. 22 febbraio 2006 - n. 8/1975

Incentivazione al rinnovo del parco autovetture adibite al servizio taxi con caratteristiche ecologiche per l'anno 2006

(5.2.1)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 21 febbraio 2000, n. 10 «Interventi a favore della sicurezza e delle attività di autoveicoli in servizio taxi», come da ultimo modificata dalla l.r. n. 36/2004;

Premesso che il territorio lombardo è sottoposto, in particolare nelle aree urbane, all'azione di forti carichi inquinanti causati in gran parte dai gas di scarico veicolari, determinando la necessità di adottare sempre più frequenti blocchi della circolazione per limitare i danni determinati dalle polveri sottili (PM10);

Rilevato che una delle azioni qualificanti di prevenzione dell'inquinamento atmosferico riguarda l'incentivazione al rinnovo del parco autovetture con spiccate caratteristiche ecologiche da adibirsi al servizio taxi;

Rilevato altresì che per conseguire i limiti di qualità dell'aria previsti dalle direttive comunitarie 30/99 CE e 69/00 CE, è necessario dare attuazione nel territorio lombardo, e in particolare nelle aree critiche per la qualità dell'aria individuate nella d.g.r. n. 6508/2001, a specifici piani di azione, intervenendo sulle fonti di emissione inquinanti da parte degli autoveicoli;

Dato atto altresì che la Regione è impegnata nella realizzazione di specifiche azioni volte al potenziamento e allo sviluppo di una rete di distribuzione dei carburanti ecologici (in particolare del metano) capillare ed omogenea in tutto il territorio regionale;

Atteso che le finalità e la misura dell'intervento finanziario regionale per il rinnovo del parco autovetture adibite al servizio taxi indicate, negli articoli 2 e 3 della l.r. n. 10/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, consentono l'erogazione di:

– contributo in conto capitale nella misura del 35% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un importo massimo di € 6.000 per l'acquisto di autovetture nuove, anche a trazione elettrica o alimentate a gas metano/GPL di prima immatricolazione;

– contributo in conto capitale nella misura del 75% del costo di fatturazione al netto di IVA per la trasformazione dell'autovettura da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano/GPL, ovvero per la predisposizione dell'autovettura al trasporto dei soggetti portatori di handicap nonché per l'installazione sulle autovetture di uno o più dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente (radio di servizio ed apparecchiature ad esse collegate, dispositivi per il pagamento a mezzo di carte di credito, divisori protettivi);

Tenuto conto che le nuove autovetture ecologiche (elettriche o alimentate a metano/GPL) devono rispondere ad uno dei seguenti requisiti:

- n. 5 posti compreso il conducente ed una capacità utile del bagagliaio pari ad almeno 400 litri;
- da n. 6 a n. 9 posti compreso il conducente;

Evidenziato che i contributi conferibili ad ogni soggetto per le singole finalità sopra indicate possono essere cumulabili tra loro e con altri contributi erogati a qualunque titolo da enti pubblici, ai sensi dell'art. dell'art. 3, comma 4, della l.r. n. 10/2000, come modificato dall'art. 6 della l.r. 25/2003 nonché gli interventi di trasformazione da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano/GPL riguardano le autovetture già circolanti e immatricolate successivamente alla data del 1° gennaio 2001;

Tenuto conto che sono ammessi al contributo i soggetti che non abbiano già goduto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l.r. n. 10/2000, come modificato dall'art. 6, della l.r. n. 25/2003, di finanziamenti per il medesimo titolo *de quo*, nei precedenti tre anni;

Vista la deliberazione 22 dicembre 2005 n. 8/1542 avente per

oggetto «Schema di protocollo di intesa per il rinnovo del parco auto servizio taxi di Milano con veicoli alimentati a metano» con la quale la Giunta si impegna a erogare contributi per l'acquisto di autovetture taxi a metano;

Ritenuto pertanto di procedere anche per l'anno 2006 all'attribuzione di finanziamenti regionali per incentivare l'acquisto di nuove autovetture ad emissione zero o alimentate a gas metano/GPL e la trasformazione delle autovetture da alimentazione a benzina ad alimentazione a metano/GPL nonché la predisposizione delle autovetture taxi a favore dei soggetti portatori di handicap, dando una priorità all'acquisto di nuove autovetture a metano sulla scorta dei citati atti;

Dato atto che il bando contenente le modalità attuative, le procedure di accesso al contributo regionale nonché le relative modalità di erogazione e la definizione delle modalità operative per la presentazione delle domande di ammissione al contributo dovrà essere adottato dal dirigente dell'Unità Organizzativa Trasporto Pubblico Locale per gli interventi effettuati, dai soggetti interessati, nel periodo compreso dal 5 novembre 2005 sino al 30 settembre 2006, per:

- a) acquisto di autovetture con alimentazione esclusiva a metano;
- b) acquisto di autovetture a trazione elettrica o GPL;
- c) trasformazione dei veicoli da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano/GPL;
- d) predisposizione dei veicoli al trasporto di soggetti portatori di handicap;

Evidenziato che, nella formazione della graduatoria degli aventi diritto al contributo *de quo*, si darà precedenza, secondo i criteri di cui sopra, ai soggetti che avranno acquistato autovetture alimentate esclusivamente a metano;

Atteso che per il finanziamento del presente bando si farà fronte con le disponibilità finanziarie pari a € 845.516,00 della competente UPB 6.2.2.3.122/5172 «Contributi per l'acquisto di autoveicoli nuovi da adibire al servizio di taxi per l'installazione di dispositivi di sicurezza e per la predisposizione dell'autoveicolo al trasporto di soggetti portatori di handicap» del bilancio di previsione 2006 e degli esercizi finanziari successivi, a copertura delle domande risultate ammissibili al contributo *de quo* e, pertanto, inserite nella relativa graduatoria;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare, per l'anno 2006, gli interventi per l'accesso al finanziamento regionale per la riqualificazione e valorizzazione del servizio taxi regionale, in attuazione della l.r. n. 10/2000, e dell'Accordo tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e la Regione Lombardia in materia di ambiente ed energia nei principi e nelle modalità indicate in premessa;

2. di dare mandato al Dirigente dell'Unità Organizzativa Trasporto Pubblico Locale di procedere, con proprio provvedimento, all'adozione del bando contenente le modalità attuative, le procedure di accesso al contributo regionale nonché le relative modalità di erogazione e la definizione delle modalità operative per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, come indicate in premessa, per gli interventi effettuati, dai soggetti interessati, nel periodo compreso dal 5 novembre 2005 sino al 30 settembre 2006;

3. di dare atto che gli interventi di cui al punto 1 trovano copertura finanziaria sulla competente UPB 6.2.2.3.122/5172 «Contributi per l'acquisto di autoveicoli nuovi da adibire al servizio di taxi per l'installazione di dispositivi di sicurezza e per la predisposizione dell'autoveicolo al trasporto di soggetti portatori di handicap» del bilancio di previsione 2006, per il quale è previsto lo stanziamento di € 845.516,00 e sugli esercizi finanziari successivi, compatibilmente alle disponibilità che saranno previste, a copertura delle domande risultate ammissibili al contributo *de quo* e, pertanto, inserite nella relativa graduatoria;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del successivo decreto di indizione bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR2006018)

(5.2.1)

D.d.u.o. 7 marzo 2006 - n. 2419

Bando di assegnazione dei contributi regionali per gli interventi di riqualificazione, valorizzazione e rinnovo delle auto-

vetture da adibire al servizio taxi regionale, in attuazione della l.r. 10/2000

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Vista la legge 21 febbraio 2000, n. 10 «Interventi a favore della sicurezza e delle attività di autoveicoli in servizio taxi», come da ultimo modificata dalla l.r. n. 36/2004;

Vista la deliberazione 22 dicembre 2005, n. 8/1542 avente per oggetto «Schema di protocollo di intesa per il rinnovo del parco auto servizio taxi di Milano con veicoli alimentati a metano» con la quale la Giunta si impegna ad erogare contributi per l'acquisto di autovetture taxi a metano;

Vista la delibera regionale del 22 febbraio 2006, n. 1975 «Incentivazione al rinnovo del parco autovetture adibite al servizio taxi con caratteristiche ecologiche per l'anno 2006» con cui si sono approvati gli interventi per l'accesso al finanziamento regionale per la riqualificazione del parco auto del servizio taxi;

Considerato che con la citata d.g.r. 1975/2006 la Giunta regionale ha dato mandato alla Dirigente dell'unità organizzativa Trasporto Pubblico Locale di procedere con proprio provvedimento all'adozione del bando contenente le procedure attuative di accesso al contributo regionale e le modalità operative per la presentazione delle domande di ammissione al contributo per gli interventi effettuati, dai soggetti interessati, nel periodo compreso dal 5 novembre 2005 sino al 30 settembre 2006 per:

- a) acquisto di autovetture con alimentazione esclusiva a metano;
- b) acquisto di autovetture a trazione elettrica o GPL;
- c) trasformazione dei veicoli da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano/GPL;
- d) predisposizione dei veicoli al trasporto di soggetti portatori di handicap;

Vista la l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Atteso che per il finanziamento del presente bando si farà fronte con le disponibilità finanziarie pari a € 845.516,00 della competente UPB 6.2.2.3.122/5172 «Contributi per l'acquisto di autoveicoli nuovi da adibire al servizio di taxi, per l'installazione di dispositivi di sicurezza e per la predisposizione dell'autoveicolo al trasporto di soggetti portatori di handicap» del bilancio di previsione 2006 e degli esercizi finanziari successivi, a copertura dei contributi da assegnare sulla base delle domande risultate ammissibili e, pertanto, inserite nella relativa graduatoria;

Visti la l.r. 16/96 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare il bando allegato al presente provvedimento di cui ne forma parte integrante e sostanziale (allegato A) che contiene le procedure attuative di accesso al contributo regionale e le relative modalità di erogazione nonché la definizione delle modalità operative per la presentazione delle domande di ammissione al contributo per gli interventi effettuati, dai soggetti interessati, nel periodo compreso dal 5 novembre 2005 sino al 30 settembre 2006 per:

- a) acquisto di autovetture con alimentazione esclusiva a metano;
- b) acquisto di autovetture a trazione elettrica o GPL;
- c) trasformazione dei veicoli da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano/GPL;
- d) predisposizione dei veicoli al trasporto di soggetti portatori di handicap;

2. di dare atto che i contributi da assegnare sulla base della graduatoria definita ai sensi del bando di cui al punto 1 trovano copertura finanziaria sulla competente UPB 6.2.2.3.122/5172 «Contributi per l'acquisto di autoveicoli nuovi da adibire al servizio di taxi, per l'installazione di dispositivi di sicurezza e per la predisposizione dell'autoveicolo al trasporto di soggetti portatori di handicap» del bilancio di previsione 2006, ove è previsto lo stanziamento di € 845.516,00, e degli esercizi finanziari successivi;

3. di disporre la pubblicazione dell'allegato bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente dell'U.O.
trasporto pubblico locale:
Lucia Marsella

ALLEGATO «A»

Bando di assegnazione dei contributi regionali per gli interventi di qualificazione e di rinnovo delle autovetture da adibire al servizio taxi, in attuazione della l.r. n. 10/2000**1. Oggetto e finalità**

La Regione Lombardia, in attuazione della l.r. n. 10/2000 «Interventi a favore della sicurezza e delle attività di autoveicoli in servizio taxi», sostiene finanziariamente l'acquisto da parte degli operatori del settore di nuovi taxi ecologici, la trasformazione a metano/GPL di quelli già circolanti e l'adeguamento delle autovetture al trasporto di disabili. Ciò al fine di dare concreta attuazione alle azioni volte alla realizzazione degli obiettivi prioritari di miglioramento della qualità dell'aria, in particolare nelle aree urbane caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico.

2. Beneficiari del sostegno finanziario

Sono destinatari del sostegno finanziario regionale in conto capitale relativo agli interventi a favore della qualificazione e rinnovo degli autoveicoli adibiti al servizio di taxi, i soggetti singoli o associati nelle forme previste dall'art. 7, della legge n. 21/92 titolari di licenze di taxi, i quali non abbiano goduto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l.r. n. 10/2000, come modificato dall'art. 6, della l.r. n. 25/2003, dei contributi in oggetto nei precedenti tre anni.

3. Ambiti di finanziamento

Il sostegno finanziario è concesso dalla Regione ai soggetti interessati per gli interventi effettuati **dal 5 novembre 2005 sino al 30 settembre 2006** per:

- acquisto di autovetture con alimentazione esclusiva a metano aventi le caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 5;
- acquisto di autovetture a trazione elettrica o GPL aventi le caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 5;
- trasformazione dei veicoli da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano/GPL;
- predisposizione dei veicoli al trasporto di soggetti portatori di handicap.

La graduatoria degli aventi diritto sarà costituita collocando secondo i criteri di cui al punto 6 prima tutti i beneficiari che avranno acquistato autovetture alimentate a metano. Qualora lo stanziamento di bilancio non fosse sufficiente al finanziamento dell'intera graduatoria anche a seguito dell'assestamento di bilancio, si finanzia l'ammontare dei contributi non coperti e, quindi, i corrispondenti beneficiari collocati negli ultimi posti in graduatoria, a valere sul capitolo del bilancio 2007, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

I contributi conferibili ad ogni soggetto per le singole finalità sopra indicate possono essere cumulabili tra loro e con altri contributi erogati a qualunque titolo da enti pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l.r. n. 10/2000, come modificato dall'art. 6, della l.r. n. 25/2003.

Gli interventi di trasformazione da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano/GPL riguardano le autovetture già circolanti e immatricolate successivamente alla data del 1° gennaio 2001.

4. Entità dei contributi e modalità di erogazione

L'entità del finanziamento regionale per l'acquisto di autovetture ecologiche di cui al punto 3, lett. a) e b) è pari al 35% del costo di fatturazione dell'autovettura al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e per un massimo di € 6.000,00.

L'entità del finanziamento regionale per gli interventi di cui al punto 3, lett. c) e d) è pari al 75% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

5. Caratteristiche tecniche delle autovetture

Le principali caratteristiche tecniche delle nuove autovetture ecologiche (elettriche o alimentate a metano/GPL) che maggiormente soddisfano le esigenze del servizio, sono individuate come segue:

- n. 5 posti compreso il conducente ed una capacità utile del bagagliaio pari ad almeno 400 litri;
- da n. 6 a n. 9 posti compreso il conducente.

6. Formazione delle graduatorie

Per ciascuna tipologia di contributo, le domande ammissibili sono ordinate cronologicamente tenendo conto:

- della data di immatricolazione delle autovetture per gli interventi di cui alla lettera a) e b) del punto 3;
- della data di fatturazione per gli interventi di cui alle lettere c) e d) del punto 3.

A parità di data di effettuazione degli interventi previsti nel citato punto 3 è data precedenza al richiedente che ha presentato per primo la richiesta di contributo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda.

La graduatoria degli aventi diritto sarà costituita collocando, secondo i criteri di cui sopra, prima tutti i beneficiari che avranno acquistato autovetture alimentate a metano. L'approvazione delle graduatorie, l'assegnazione e la liquidazione del finanziamento sono effettuate con appositi provvedimenti del Dirigente dell'Unità Organizzativa regionale Trasporto Pubblico Locale.

Per l'ammissione al finanziamento i soggetti interessati devono presentare apposita domanda in bollo, redatta sulla base dello schema di domanda allegato (Allegato «1»), secondo le modalità sotto indicate.

7. Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande per l'inserimento relative a tutti gli interventi di cui al punto 3, realizzati dal 5 novembre 2005 al 30 settembre 2006, devono essere presentate al Protocollo Generale della Giunta regionale, via Taramelli 20 Milano, o presso le competenti Sedi Territoriali Regionali (Allegato «2») entro e non oltre il 16 ottobre 2006, pena esclusione della domanda dal contributo. In caso di spedizione a mezzo plico postale raccomandato farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate oltre i citati termini non sono esaminate e la Regione non risponde per quelle presentate in modo difforme dallo schema di domanda allegato.

Le domande dei soggetti interessati per gli interventi previsti dalle lettere c) e d) del punto 3 devono contenere, pena il mancato accoglimento, i sottoindicati documenti:

- fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente;
- copia della fattura attestante gli interventi realizzati sull'autovettura;
- copia della carta di circolazione dell'autovettura.

Per l'acquisto di un autoveicolo nuovo di prima immatricolazione a trazione elettrica o a gas metano/GPL, di cui alla lettera a) e b) del punto 3, le domande dei soggetti interessati devono contenere, pena il mancato accoglimento, i sottoindicati documenti:

- fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente;
- copia della fattura emessa dal venditore dell'autovettura per la quale è richiesto il finanziamento;
- copia della carta di circolazione dell'autovettura.

L'autenticazione dei citati documenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è effettuata allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Qualora i soggetti interessati richiedano l'accredito del finanziamento regionale su conto corrente bancario, gli stessi devono indicare in calce alla domanda i relativi dati, così come indicato nel fac-simile (Allegato «1») del presente bando.

La competente Unità Organizzativa regionale Trasporto Pubblico Locale, per il completamento dell'istruttoria, ove necessario, può chiedere delucidazioni ed integrazioni alla domanda presentata.

**DOMANDA PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2006
A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI AMBIENTALI INERENTI IL SERVIZIO TAXI
(l.r. n. 10/2000)**

Marca
da
bollo

Alla Regione Lombardia
Direzione Generale
Infrastrutture e Mobilità
Unità Organizzativa
Trasporto Pubblico Locale
via Taramelli, 20
20124 Milano

Il sottoscritto/a
Nato/a il
Residente a Prov.
in via n. tel.
codice fiscale
attualmente titolare della licenza per servizio taxi n.
rilasciata dal Comune di in data

CHIEDE

di poter usufruire dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2, della legge regionale n. 10/2000 e specificamente per il seguente intervento (barrare il punto interessato):

- ☐ a) acquisto di un autoveicolo nuovo di prima immatricolazione con alimentazione esclusiva a metano;
- ☐ b) acquisto di un autoveicolo nuovo di prima immatricolazione a trazione elettrica o a GPL;
- ☐ c) trasformazione del veicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o a gas liquido (GPL);
- ☐ d) predisposizione dell'autoveicolo al trasporto di soggetti portatori di handicap.

ALLEGA

1. Per gli interventi di cui al precedente punto a) e del punto b):

- fotocopia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- copia della fattura n. in data
emessa da
per un importo di € (IVA esclusa) attestante l'acquisto dell'autovettura
marca modello targa
- copia della carta di circolazione dell'autovettura.

2. Per gli interventi di cui ai punti c) e d):

- fotocopia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- copia della fattura n. in data
emessa da
per un importo di € (IVA esclusa) attestante l'acquisto dell'autovettura
marca modello targa
- copia della carta di circolazione dell'autovettura.

DICHIARA

- di aver provveduto, per gli interventi di trasformazione dei veicoli da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano/GPL, a verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza degli allestimenti, trasformazioni e dotazioni oggetto della presente domanda di finanziamento nonché di porre a disposizione della Regione Lombardia, a seguito di eventuale richiesta, l'idonea documentazione attestante le prove e/o omologazioni da parte dei competenti organi;
- di non aver già goduto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l.r. n. 10/2000, come modificato dall'art. 6, della l.r. 25/2003, dei contributi in oggetto nei precedenti tre anni;
- di essere consapevole che in mancanza della copia del proprio documento di identità nonché della copia della documentazione probatoria, la Regione Lombardia non procederà all'istruttoria della presente istanza;
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi.

Data

Firma

Indicare gli estremi per la liquidazione in caso di ammissione al contributo (barrare la modalità prescelta):

☐ **a) accreditato bancario**

C/C n. intestato a

Agenzia banca

ABI

CAB

Firma

☐ **b) pagamento diretto presso la Tesoreria regionale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del d.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla pratica sono raccolti e trattati dalla Regione Lombardia esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente istanza.

I dati sono trattati con modalità informatizzate e manuali in modo anonimo.

All'interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Tra i quali, ad esempio:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile del trattamento dei dati sotto indicato.

Il titolare del trattamento dati è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente *pro tempore*, via F. Filzi, 22 - 20124 Milano.

ALLEGATO «2»**Sedi e orari del Protocollo Locale Federato**

BERGAMO - via XX Settembre 18/A - 035/273111

BRESCIA - via Dalmazia, 92/94 - 030/34621

COMO - via Luigi Einaudi 1 - 031/3201

CREMONA - via Dante, 136 - 0372/4851

LECCO - corso Promessi Sposi 132 - 0341/358911

LEGNANO - via Felice Cavallotti 11/13 - 0331/544393

LODI - via Haussmann, 7 - 0371/4581

MANTOVA - corso Vittorio Emanuele, 57 - 0376/2321

MILANO - via Taramelli, 20 (Protocollo Generale)

MONZA - p.za Cambiaghi 3 - 039/326311

PAVIA - viale Cesare Battisti, 150 - 0382/5941

SONDRIO - via Del Gesù, 17 - 0342/530111

VARESE - viale Belforte, 22 - 0332/338511

Orario di apertura al pubblico:

- dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì e
- dalle 14.30 alle 16.30 dal lunedì al giovedì.

(BUR2006019)

D.g.r. 1 marzo 2006 - n. 8/1998**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 (l.r. 1978, n. 34, art. 49, comma 7, e l.r. 1997, n. 35, art. 27, comma 12) relative alla D.G. Casa e Opere Pubbliche: 1° provvedimento**

(2.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l'anno 2006:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

• al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.181 «Assegnazioni statali per progetti» è istituito il capitolo 2.1.181.6900 «Assegnazioni dello Stato per il programma Interreg III C – Zona Ovest – progetto VNE» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'anno 2006 di € 33.600,00;

• al titolo 2, categoria 2, UPB 2.2.188 «Assegnazioni della CE per progetti» è istituito il capitolo 2.2.188.6901 «Assegnazioni della CE per il programma Interreg III C – Zona Ovest – progetto VNE» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'anno 2006 di € 48.000,00.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

– alla funzione obiettivo 7.0.4 «Fondi», spesa corrente, UPB 7.4.0.2.249 «Fondi regionali per programmi comunitari», la dotazione finanziaria del capitolo 7.4.0.2.249.4845 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti dai Regolamenti o Direttive dell'Unione Europea», è ridotta di € 14.400,00 di competenza e di cassa per il 2006;

– alla funzione obiettivo 6.5 «Valorizzazione del territorio», spesa corrente, UPB 6.5.5.2.342 «La riqualificazione e lo sviluppo urbano», sono istituiti:

• il capitolo 6.5.5.2.342.6902 «Cofinanziamento dello Stato per il programma Interreg IIIC – Zona Ovest – progetto VNE» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'anno 2006 di € 33.600,00;

• il capitolo 6.5.5.2.342.6903 «Cofinanziamento della CE per il programma Interreg IIIC – Zona Ovest – progetto VNE» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'anno 2006 di € 48.000,00;

• il capitolo 6.5.5.2.342.6904 «Cofinanziamento regionale per il programma Interreg IIIC – Zona Ovest – progetto VNE» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'anno 2006 di € 14.400,00;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Bonomo

(BUR20060110)

D.g.r. 1 marzo 2006 - n. 8/2010**Linee guida per l'erogazione di finanziamenti, a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, volti all'assunzione ed al mantenimento al lavoro presso cooperative sociali di persone disabili psichiche**

(3.3.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

• la legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare l'art. 14 che prevede l'istituzione da parte della Regione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;

• la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» ed in particolare l'art. 7 che dispone l'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili per finanziare iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collegamento mirato;

• il Regolamento (CE) n. 2204/02 del 12 dicembre del 2002, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, ed in particolare gli artt. 5 e 6, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE, n. L 337/3 del 13

dicembre 2002 (Rettifica in Gazzetta Ufficiale CE n. L 349/126 del 24 dicembre 2002);

Viste inoltre:

• la d.g.r. 9 luglio 2004 n. 7/18130 «Linee di indirizzo per l'individuazione delle iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n. 13»;

• la legge 3 aprile 2001 n. 142 «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore» ed in particolare l'art. 6, che regola i rapporti di lavoro interni alla cooperativa;

Considerato che la categoria dei disabili psichici costituisce, nell'ambito della disabilità, la fascia più debole per il collocamento mirato e particolarmente per il mantenimento del posto di lavoro;

Dato atto che le cooperative sociali di tipo «B» rappresentano attualmente in Lombardia la realtà lavorativa in cui i disabili psichici trovano maggiore occupazione;

Ravvisata pertanto l'opportunità di attuare, in relazione a quanto previsto dalla citata d.g.r. 7/18130/04, una linea di finanziamento prioritaria all'interno del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili che persegua l'azione di sostegno all'assunzione ed al mantenimento al lavoro di persone con disabilità psichica;

Ritenuto che la realizzazione della linea di finanziamento di cui sopra, debba perseguire l'obiettivo di favorire l'assunzione ed il mantenimento del posto di lavoro delle persone disabili, in particolare disabili psichici;

Viste le «Linee guida per l'erogazione di finanziamenti, a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, volti all'assunzione ed al mantenimento al lavoro presso cooperative sociali di persone disabili psichiche», Allegato «1» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto del parere espresso dal Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di cui all'art. 8 della l.r. 13/03, relativamente a iniziative rivolte a persone disabili psichiche;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare le «Linee guida per l'erogazione di finanziamenti, a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, volti all'assunzione ed al mantenimento al lavoro presso cooperative sociali di persone disabili psichiche», Allegato «1» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di istituire, per l'anno 2006, una linea di finanziamento pari a € 5.500.000,00 all'interno del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, con riferimento alla quota del 20% destinata a dispositivi regionali ai sensi della citata d.g.r. 7/18130/2004, a valere sulla UPB 2.2.4.2.402 cap. 5308 del bilancio regionale 2006, volta all'assunzione ed al mantenimento al lavoro di persone disabili psichiche;

3. di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro di provvedere, con propri atti, all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO 1

Linee guida per l'erogazione di finanziamenti, a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, volti all'assunzione ed al mantenimento al lavoro presso cooperative sociali di tipo «B» di persone disabili psichiche**1. Premessa**

La Regione Lombardia, nel quadro delle «Linee di indirizzo a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e collocamento mirato», approvato con d.g.r. n. 7/18130 del 9 luglio 2004, concede aiuti all'occupazione ed al mantenimento dell'occupazione delle persone con disabilità psichica nelle cooperative sociali di tipo «B».

Ai fini del presente atto, si intende per disabile psichico la persona in età lavorativa affetta da minorazione psichica o portatrice di handicap intellettivo che comportino una riduzione della

capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della Sanità (art. 1 legge 68/99).

2. Finalità ed obiettivi

I disabili psichici sono sottratti dalla normativa nazionale all'inserimento lavorativo tramite collocamento obbligatorio, e pertanto sono, nell'ambito della disabilità, la fascia più debole per il collocamento mirato. Attualmente le cooperative sociali di tipo «B» sono la realtà lavorativa in cui i disabili psichici trovano maggiore occupazione. Esse, tuttavia, sopportano costi aggiuntivi, rispetto alle altre imprese, in ragione della minore produttività di questi lavoratori.

Conseguentemente, l'intervento in argomento persegue l'obiettivo di favorire l'assunzione e il mantenimento del posto di lavoro di disabili psichici nelle cooperative sociali, compensandone la minor produttività attraverso specifici sostegni finanziari volti alla loro assunzione ed al mantenimento dell'occupazione.

3. Regimi di aiuti

Gli aiuti per l'assunzione ed il mantenimento dell'occupazione dei disabili psichici previsti nelle presenti «Linee guida» sono concessi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 2204/02 del 12 dicembre del 2002, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, ed in particolare gli artt. 5 e 6, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE, n. L 337/3 del 13 dicembre 2002 (Rettifica in Gazzetta Ufficiale CE n. L 349/126 del 24 dicembre 2002).

4. Soggetti beneficiari

Possono accedere agli aiuti le cooperative sociali di tipo «B», ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, che occupino, tra i soggetti svantaggiati, persone con disabilità psichica, come indicato nelle premesse.

L'accesso agli aiuti è condizionato:

- a) all'iscrizione delle cooperative sociali alla data di pubblicazione del presente atto, nell'apposito albo regionale previsto dalla l.r. 21/2003 (art. 4);
- b) al possesso dei requisiti specifici richiesti nei successivi paragrafi 5 e 7.

5. Assunzione di lavoratori disabili psichici

L'aiuto economico per l'assunzione è concesso in via prioritaria per i disabili psichici assunti con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 12 mesi.

Il sostegno può essere concesso altresì per i disabili psichici inseriti nell'organizzazione produttiva tramite contratto a progetto della durata di almeno 12 mesi, quando residuino disponibilità finanziarie all'erogazione del sostegno di cui sopra.

Il sostegno finanziario è concesso quando l'assunzione determini un incremento netto del numero dei dipendenti/collaboratori, ovvero quando vada a coprire posti vacanti a seguito di dimissioni volontarie, pensionamento per limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento/recesso per giusta causa.

Al disabile psichico assunto con contratto di lavoro subordinato o contratto a progetto deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi, salvo il caso di licenziamento o recesso per giusta causa. In caso di licenziamento o recesso per giusta causa il finanziamento sarà concesso in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto.

In caso di licenziamento o recesso intervenuto nei primi dodici mesi dall'assunzione per ragioni diverse da quelle sopra citate, l'aiuto non è concedibile e la Regione, provvederà al recupero della quota eventualmente erogata.

La società cooperativa si impegna al rispetto di quanto previsto all'art. 6, comma 1, lett. a), b) e c) della legge 142/2001 e della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Fermo restando la durata annuale del contratto e la permanenza della condizione di disabilità psichica, qualora il contratto abbia decorrenza successiva alla data del 30 giugno 2006, il sostegno finanziario potrà essere riconosciuto sino al 30 giugno 2007, in attuazione dell'art. 11, comma 3 del Reg. (CE) n. 2204/02.

6. Quota dell'aiuto

La quota parte lorda dell'aiuto è pari al 60% dei costi salariali relativo al periodo di un anno successivo all'assunzione.

I costi salariali lordi sono individuabili dai prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento a cui va aggiunta la quota TFR maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive maturate e la quota di contribuzione Inail.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, Reg. (CE) n. 2204/02, gli aiuti concessi per l'assunzione sono cumulabili con altre misure di carattere generale che possono comprendere la riduzione generale degli oneri fiscali e dei contributi sociali gravanti sul costo del lavoro, nonché i costi della formazione, a condizione che tale cumulo non dia luogo ad una intensità lorda di aiuto superiore al 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione dei lavoratori considerati.

Nel caso di superamento di detto massimale gli aiuti concessi a valere sulla presente linea di finanziamento sono ridotti in ragione dell'intensità massima consentita.

È fatto obbligo alle imprese beneficiarie di comunicare alla Regione gli eventuali altri aiuti o benefici accordati in relazione agli stessi costi.

7. Aiuti al mantenimento dell'occupazione

Ai fini del mantenimento dell'occupazione dei lavoratori disabili psichici sono concessi aiuti nelle forme e con le modalità previste dal presente paragrafo, al fine di:

- a) compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalla cooperativa sociale rispetto a quelli che avrebbe sostenuto se avesse occupato lavoratori non portatori di handicap;
- b) compensare la minor produttività dovuta alla condizione di disabilità psichica del lavoratore.

Gli aiuti sopra citati sono cumulabili con gli aiuti concessi ai sensi del precedente paragrafo 4 e con qualsiasi altro aiuto, nei limiti necessari a compensare la minore produttività dovuta alla condizione di disabilità psichica del lavoratore e comunque in misura non superiore al 100% dei costi salariali sostenuti per questi lavoratori. Nel caso di superamento di detto massimale gli aiuti concessi a valere sul presente provvedimento sono ridotti in ragione dell'intensità massima consentita.

Considerato che l'incidenza della minor produttività sui costi d'impresa è proporzionalmente maggiore all'aumentare dei lavoratori con disabilità psichica, la misura degli aiuti è determinata in proporzione al numero di questi lavoratori disabili in termini assoluti.

La misura massima dell'aiuto, in caso di contratto di lavoro a tempo pieno è pari:

- a) a € 5.000 per ciascun disabile psichico;
- b) a € 6.000 per ciascun disabile psichico, quando la cooperativa sociale occupi più di 10 disabili psichici;
- c) a € 7.000 per ciascun disabile psichico, quando la cooperativa sociale occupi più di 20 disabili psichici.

In caso di contratto di lavoro a orario ridotto o a tempo determinato la misura massima dell'aiuto è riproporzionata in relazione alla ridotta entità della prestazione lavorativa o alla durata del contratto.

In ogni caso l'erogazione dell'aiuto è subordinata alla condizione che il disabile psichico abbia effettivamente svolto almeno il 50% della prestazione richiesta dal contratto di lavoro e comunque in misura non superiore al 100% dei costi salariali effettivamente sostenuti dalla cooperativa.

8. Finanziamento degli aiuti

Per il finanziamento degli aiuti è stanziata una somma pari a € 5.500.000 a valere sulla linea di finanziamento prioritaria di cui alle presenti disposizioni.

Gli aiuti saranno concessi fino a esaurimento dei fondi.

(BUR20060111)

(2.2.1)

D.a.r. 23 febbraio 2006 - n. 2006

Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione, ai sensi dell'art. 92 della l.r. 12/05, e per gli effetti di cui all'art. 6 della l.r. 2/2003, all'art. 3 della l.r. 3/2004 ed all'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, dell'Accordo di Programma avente ad oggetto l'attuazione del Programma Integrato di Intervento ubicato in Comune di Arcene (BG), per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqua-

lificazione ambientale dell'area denominata «via Leopardi» e «Immobili Masciadri»**L'ASSESSORE AL TERRITORIO E URBANISTICA**

Vista la l.r. 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento» e sue modifiche ed integrazioni con particolare riferimento alla l.r. 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio»;

Vista la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale», ed in particolare l'art. 6 che regola lo strumento dell'Accordo di Programma;

Vista la l.r. 23 febbraio 2004, n. 3 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale», ed in particolare l'art. 3 che stabilisce che per gli Accordi di Programma comportanti variante urbanistica e promossi prima dell'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, continuano ad applicarsi le procedure in vigore al momento della loro promozione;

Considerato che il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo essendo stato approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione consiliare n. 40 del 22 aprile 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.I. n. 31 del 28 luglio 2004, e che la promozione del presente Programma Integrato di Intervento essendo intervenuta antecedentemente a tale data, e cioè il 19 dicembre 2003, al Programma stesso, per il proseguo del suo iter amministrativo, si applicano le procedure di cui all'originaria formulazione dell'art. 9 della l.r. 9/99;

Richiamato in particolare l'art. 9 della già citata dalla l.r. 12 aprile 1999, n. 9, che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, l'attivazione della procedura di Accordo di Programma di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sugli Enti Locali»;

Vista la deliberazione n. 25 del 9 ottobre 2001 con la quale il Consiglio comunale di Arcene (BG), ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 9/99, ha approvato il Documento di Inquadramento allo scopo di definire gli obiettivi generali della propria azione amministrativa;

Vista la nota n. 10420 del 19 dicembre 2003, con la quale il Sindaco del Comune di Arcene (BG), ha promosso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 9 della l.r. 12 aprile 1999, n. 9, l'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione ambientale dell'area denominata «via Leopardi» e «Immobili Masciadri» che comporta variante allo strumento urbanistico vigente;

Richiamata la d.g.r. n. 20050 del 23 dicembre 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 1 del 3 gennaio 2005, con la quale sono state determinate le modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle amministrazioni interessate alla definizione dell'Accordo di Programma ubicato nel Comune di Arcene (BG), finalizzato alla riqualificazione ambientale dell'area denominata «via Leopardi» e «Immobili Masciadri»;

Rilevato che la Conferenza dei Rappresentanti, costituita ai sensi di legge, si è insediata in data 31 gennaio 2005, e che la Segreteria Tecnica ha iniziato i lavori istruttori in data 8 febbraio 2005;

Dato atto che il Programma Integrato di Intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente in quanto viene ampliato il perimetro del Piano Attuativo previsto, inserendo nuove aree aventi, in particolare, destinazione urbanistica parte a zona «E agricola» e parte a zona «C2 residenziale di nuovo impianto» ed assegnando all'ambito così individuato una nuova volumetria residenziale;

Dato atto che il Programma Integrato di Intervento interessa un ambito di circa 90.000 mq, la proposta, in particolare, prevede:

– la realizzazione di un complesso edilizio avente prevalente destinazione residenziale per circa 40.000 mc di cui:

- mc 27.000 di edilizia residenziale libera;
- mc 13.000 di edilizia residenziale pubblica;

– la creazione di spazio a verde per 47.425 mq circa;

– la formazione di parcheggi pubblici per 3.675 mq circa;

– la realizzazione di una significativa infrastruttura viabilistica di raccordo tra la Strada Statale n. 42 e la nuova stazione ferroviaria oltre al prolungamento e potenziamento delle attuali strade comunali destinate alla viabilità locale;

– il recupero, nel centro storico, del complesso edilizio denominato Masciadri per l'inserimento di funzioni pubbliche o di interesse pubblico;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Bergamo n. 673 del 25 novembre 2004, con la quale viene espresso parere di compatibilità del Programma Integrato di Intervento in esame con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 3, della l.r. 1/2000, dettando contestualmente all'Amministrazione comunale alcune osservazioni da osservarsi in fase di progettazione definitiva;

Preso atto che gli elaborati costitutivi il Programma Integrato di Intervento sono stati depositati presso la Segreteria del Comune di Arcene (BG) dal 27 luglio 2005 al 26 agosto 2005, dandone notizia mediante avviso affisso all'Albo Pretorio e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.I. n. 30 del 27 luglio 2005 e che, così come attestato dal Segretario Generale del Comune di Arcene (BG) con nota del 12 ottobre 2005, prot. n. 9325, non sono pervenute osservazioni;

Dato atto che la Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma ha ultimato i suoi lavori nella seduta del 23 novembre 2005;

Considerato che la Conferenza dei Rappresentanti nella seduta del 23 novembre 2005 ha concordato con le risultanze dei lavori istruttori della Segreteria Tecnica, approvando, in particolare, il testo dell'ipotesi di Accordo di Programma;

Vista la d.g.r. n. 1680 del 29 dicembre 2005, con la quale è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

Dato atto che in data 10 gennaio 2006 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dal Sindaco del Comune di Arcene (BG);

Considerato che il Consiglio comunale di Arcene (BG), con deliberazione n. 3 del 17 gennaio 2006 ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il presente provvedimento produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico comunale, e comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nell'Accordo di Programma;

Visto il d.p.g.r. n. 11616 del 27 luglio 2005, con il quale l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti, nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento e che lo stesso è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo medesimo;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 92 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il Governo del Territorio», e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 8 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata – Accordo di Programma», all'art. 3 della l.r. 23 febbraio 2004, n. 3 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale – Norma transitoria», ed all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sugli Enti Locali», l'Accordo di Programma, comportante variante urbanistica, sottoscritto in data 10 gennaio 2006 dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dal Sindaco del Comune di Arcene (BG);

2. di dare atto che gli allegati all'Accordo di Programma medesimo sono conservati in copia originale presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Arcene (BG);

3. di dare atto inoltre che l'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

4. di disporre, ai sensi dell'art. 6 comma 10 della l.r. 14 marzo

2003 n. 2 «Programmazione negoziata regionale», la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Davide Boni

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) relativo all'attuazione del P.I.I. finalizzato alla riqualificazione ambientale dell'area denominata «via Leopardi» e «Immobili Masciadri»

TRA

il Comune di Arcene (in seguito denominato Comune) con sede in Arcene, piazza San Michele, nella persona del Sindaco Michele Luccisano;

E

la Regione Lombardia (in seguito denominata Regione) con sede in Milano, nella persona dell'Assessore al Territorio e Urbanistica Davide Boni;

PREMESSO:

1) che la società Carm Edil s.r.l., con sede legale in Bergamo in via Zelasco 1, codice fiscale e partita IVA n. 02245990169, nel seguito denominata «Operatore» ha presentato al Comune in data 20 novembre 2003 prot. 9876, un Programma Integrato di Intervento ai sensi della l.r. n. 9/99 (denominato in seguito P.I.I.) inerente la riqualificazione urbanistica, ambientale ed edilizia delle aree sotto individuate site in Comune Arcene, distinte nelle mappe del vigente Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune come segue e meglio individuate nelle tavole n. 4 e 5:

a) *proprietà del Comune*: appezzamento di terreno, sito in località posta a sud dell'abitato (a cui si accede dalle attuali vie corso Europa, G. Leopardi, Martiri di Cefalonia e XXV Aprile) contraddistinto in mappa catastale con i seguenti identificativi:

- foglio n. 7; particella n. 2017; superficie catastale 02.37.00;
- foglio n. 7; particella n. 1494; superficie catastale 00.34.50;
- foglio n. 7; particella n. 1495; superficie catastale 00.07.50;
- foglio n. 7; particella n. 2883; superficie catastale 00.84.50;

b) *proprietà del Comune*: complesso edilizio di remota costruzione meglio conosciuto con la denominazione «Ex Masciadri», sito in località compresa fra le attuali vie G. Carducci, Torrazzo, corso Europa e piazza S. Michele, contraddistinto in mappa catastale con i seguenti identificativi:

- partita n. 1123; particella n. 269/b; superficie catastale 00.38.50;
- partita n. 1123; particella n. 272; superficie catastale 00.09.55;
- partita n. 1123; particella n. 680;
- partita n. 1123; particella n. 271/1 al N.C.E.U.;
- partita n. 1123; particella n. 271/2 al N.C.E.U.;
- partita n. 1123; particella n. 890 al N.C.E.U.;

c) *proprietà dell'Operatore*: appezzamento di terreno, sito in Arcene in località posta a sud dell'abitato (a cui si accede dalla attuale via XXV Aprile e dalla strada consorziale denominata «degli Orti») contraddistinto in mappa catastale con i seguenti identificativi:

- foglio n. 4/7; particella n. 1811; superficie catastale 04.93.40;
- foglio n. 7; particella n. 1400 (parte); superficie catastale della particella 00.09.00; superficie catastale della particella compresa nell'ambito di intervento 00.01.16;
- foglio n. 7; particella n. 1400 (parte); superficie catastale della particella 00.09.00; superficie catastale della particella compresa nell'ambito di intervento 00.00.85;
- foglio n. 7; particella n. 2440 (parte); superficie catastale della particella 01.37.40; superficie catastale della particella compresa nell'ambito di intervento 00.11.70;
- foglio n. 4; particella n. 423 (parte); superficie catastale della particella 02.38.40; superficie catastale della particella compresa nell'ambito di intervento 00.07.00;

2) che nel vigente Piano Regolatore Generale le suddette aree – indicate nella tavola n. 6 – sono così urbanisticamente individuate:

- parte in zona «C2 residenziale di nuovo impianto soggetta alla preventiva formazione del Piano Attuativo»; parte in zona «E agricola» e parte in zona «fascia di rispetto e protezione ambientale destinata alla viabilità su gomma e su ferro» relativamente agli appezzamenti di terreno individuati alle precedenti lettere a), c) della premessa 1);
- parte in zona «A nucleo di interesse storico artistico ed ambientale» (Immobili ex Masciadri) di proprietà comunale relativamente agli immobili individuate alla precedente lettera b) della premessa 1);

3) che con deliberazione n. 25 in data 9 ottobre 2001 il Consiglio comunale di Arcene ha approvato, ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 9/99, il Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali;

4) che ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della l.r. 12 aprile 1999 n. 9, dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, dell'art. 3 della l.r. 23 febbraio 2004 n. 3, e dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco del Comune, rilevata la conformità dell'intervento proposto agli obiettivi generali definiti con la succitata deliberazione consiliare di approvazione del Documento di Inquadramento, ha promosso, con lettera prot. n. 10420 del 19 dicembre 2003 indirizzata alla Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia, l'Accordo di Programma per l'attuazione del P.I.I. finalizzato alla riqualificazione ambientale dell'area denominata «via Leopardi» e «Immobili Masciadri» sulla base di analoga volontà formulata dal Consiglio comunale di Arcene con atto n. 47 in data 26 novembre 2003;

5) che la proposta progettuale comporta variante al vigente P.R.G. in quanto, viene ampliato il perimetro del Piano Attuativo previsto, ricomprendendo nuove aree ed individuando una nuova volumetria;

6) che con deliberazione n. 7/20050 del 23 dicembre 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 2 del 10 gennaio 2005, la Giunta regionale ha manifestato la propria adesione alla proposta di Accordo di Programma;

7) che in conformità a quanto stabilito dalla l.r. 2/2003, in data 31 gennaio 2005 il Sindaco e l'Assessore Regionale al Territorio ed urbanistica hanno insediato la Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate, per definire l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 della citata l.r. n. 2/2003;

8) che nella stessa seduta di insediamento, i suddetti Rappresentanti, hanno nominato la Segreteria Tecnica con il compito di provvedere agli atti istruttori dell'Accordo di Programma ed alla redazione dell'ipotesi dello stesso;

9) che il Programma Integrato di Intervento per dimensioni e caratteristiche non necessita dell'espletamento delle procedure di cui alla l.r. n. 20/99: «Norme in materia di impatto ambientale»;

10) che gli atti di progetto relativi al presente Accordo di Programma sono stati depositati in libera visione al pubblico dal 27 luglio 2005 al 26 agosto 2005, dandone altresì notizia mediante avviso affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sulla stampa cittadina e reso noto a mezzo di manifesti murali e mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Inserzioni – n. 30 in data 27 luglio 2005;

11) che entro i 30 giorni successivi, e cioè entro il 26 settembre 2005, non sono pervenute osservazioni come da certificazione del Segretario comunale con nota del 12 ottobre 2005 prot. n. 9325;

12) che con deliberazione n. 1680 del 29 dicembre 2005 la Giunta regionale ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

13) che il presente Accordo di Programma dovrà essere ratificato dal Consiglio comunale di Arcene entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000;

14) che il decreto di approvazione del presente Accordo di Programma sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e che da tale data il P.I.I. in argomento produrrà anche effetto di variante urbanistica al Piano Regolatore Generale;

15) che per effetto di approvazione regionale dell'Accordo di Programma le opere pubbliche previste entro l'ambito del P.I.I. sono dichiarate di «Pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza» ai sensi della legislazione vigente;

16) che il P.I.I. è composto dai seguenti elaborati:

- tavola n. 01 – corografia;
- tavola n. 02 – planimetria di inquadramento generale;
- tavola n. 03 – planimetria inquadramento viabilità su gomma e su ferro;
- tavola n. 04 – estratto mappa catastale;
- tavola n. 05 – piano particellare – planimetria con individuazione aree;
- tavola n. 06 – azzonamento del vigente Piano Regolatore Generale;
- tavola n. 07 – azzonamento del P.R.G. modificato a seguito del P.I.I.;
- tavola n. 08 – individuazione delle superfici;
- tavola n. 09 – individuazione delle funzioni, destinazioni e tipologie;
- tavola n. 10 – cessione aree;
- tavola n. 11 – planivolumetrico;
- tavola n. 12 – sezioni tipo;
- tavola n. 13 – particolare via Leopardi;
- tavola n. 14 – viste prospettiche;
- allegato A – atti di proprietà;
- allegato B – visure catastali;
- allegato C – documentazione fotografica;
- allegato D – relazione tecnica e relazione economica;
- allegato E – stima dei costi opere pubbliche;
- allegato F – schema di convenzione;
- allegato G – Crono-programma delle opere;
- allegato H – Attestazione di conformità allo studio geologico;
- allegato I – Organizzazione urbanistica e strutturazione morfologica;
- allegato L – descrizione opere-stima costi «Immobili ex Masciadri»;
- allegato M – Norme Tecniche di Attuazione del P.I.I.;

17) che la Provincia di Bergamo con deliberazione della Giunta provinciale n. 673 in data 25 novembre 2004, ha espresso parere favorevole di compatibilità del Programma Integrato di Intervento con il proprio P.T.C.P.;

18) che la realizzazione delle opere previste è regolamentata da apposita convenzione di attuazione del Programma Integrato di Intervento da stipularsi in forma definitiva, tra il Comune e l'Operatore, il quale dovrà presentare idonea «fidejussione bancaria» o «garanzia assicurativa» a copertura della effettiva realizzazione delle opere di urbanizzazione. L'Operatore, inoltre, dovrà rispettare la tempistica prevista nell'allegato cronoprogramma.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati sopraindicati al punto 16 delle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, da svolgersi con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali», della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e della l.r. 11 marzo 2005 n. 12.

Art. 2 – Obiettivi generali e ambiti del P.I.I.

Obiettivo dell'Accordo di Programma è la riqualificazione degli ambiti denominati «via Leopardi» ed «Immobili ex Masciadri» con l'esecuzione di interventi edilizi ed infrastrutturali che, oltre alla citata riqualificazione dei singoli ambiti, produrrà una riqualificazione dell'intero territorio comunale attraverso:

- la realizzazione di nuovi poli di attrazione collettiva rappresentati dal recupero di immobili all'interno del centro storico e dalla realizzazione di un nuovo parco urbano;
- la realizzazione di una nuova strada di collegamento fra l'attuale Strada Statale n. 42 e la nuova fermata ferroviaria prevista nell'ambito dell'Accordo di Programma per la «Definizione del tracciato ferroviario ed il dimensionamento degli elementi infrastrutturali connessi e complementari all'intervento di potenziamento e riqualificazione della linea F.S. Bergamo-Treviglio ovest (raddoppio)» approvato con d.p.g.r. n. 31252 del 12 dicembre

2001 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 1 in data 2 gennaio 2002), che consentirà lo spostamento del traffico veicolare pesante, che attualmente attraversa l'abitato storico del paese, lungo la nuova strada di collegamento con conseguente miglioramento delle condizioni di vivibilità;

- il prolungamento e il potenziamento delle attuali strade comunali destinate alla viabilità locale (via XXV Aprile, via Martiri di Cefalonia);
- la creazione di una nuova area a verde avente superficie pari a 47.425 mq circa;
- il recupero ad uso collettivo degli attuali immobili dismessi;
- la realizzazione di edilizia residenziale privata e pubblica con quote di terziario commerciale.

Il perimetro del Programma Integrato di Intervento individua gli ambiti di attuazione denominati «via Leopardi» e «Immobili ex Masciadri».

L'ambito denominato «via Leopardi» è posto a sud dell'abitato ed è ricompreso dalle attuali via Leopardi, c.so Europa, via Martiri di Cefalonia, via XXV Aprile e strada consorziale denominata «degli Orti».

L'ambito denominato «Immobili ex Masciadri», è posto tra la via Carducci, corso Europa e piazza S. Michele.

Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli derivanti dal presente atto, le aree ed immobili oggetto del Programma Integrato di Intervento, catastalmente individuate sull'estratto catastale in scala 1:2000 costituente la tavola n. 4 (estratto mappa catastale), sono di seguito descritte:

a) area di proprietà del Comune di Arcene, avente superficie catastale complessiva pari a 36.350 mq (corrispondente a 37.330 mq di superficie reale), campita in colore verde sulla tavola n. 5 (piano particellare – planimetria con individuazione delle aree);

b) immobili di proprietà del Comune di Arcene, avente superficie complessiva pari a 5.100 mq, campita in colore verde sulla tavola n. 5 (piano particellare – planimetria con individuazione delle aree);

c) area di proprietà dell'Operatore, avente superficie catastale complessiva pari a 51.411 mq (corrispondente a 49.370 mq di superficie reale), campite in colore azzurro ed arancione sulla tavola n. 5 (piano particellare – planimetria con individuazione delle aree);

d) area di sedime delle attuali strade esistenti, avente superficie catastale complessiva pari a 3.300 mq (corrispondente a 1.670 mq occupate dalla strada consorziale denominata «degli Orti» e 1.630 mq occupate dalla sede dell'attuale S.S. 42).

Il dimensionamento del P.I.I. indicato sulle tavole nn. 8, 9 e 11 risulta, pertanto, essere il seguente:

1) relativamente all'ambito di attuazione denominato «via Leopardi»:

- *superficie territoriale*: 90.000 mq di cui, attualmente, 52.800 mq di proprietà dell'Operatore e 37.200 mq di proprietà dell'Amministrazione comunale;
- *superficie per l'urbanizzazione secondaria*: 51.100 mq;
- *superficie per l'urbanizzazione primaria*: 17.500 mq;
- *superficie fondiaria*: 21.400 mq di cui 13.500 mq di proprietà dell'Operatore e 7.900 mq di proprietà dell'Amministrazione comunale;
- *volumetria edificabile complessiva*: 40.000 mc di cui 27.000 mc di competenza dell'Operatore e 13.000 mc di competenza dell'Amministrazione comunale;
- *superficie lorda di pavimento complessiva (da ricavarsi all'interno della volumetria)*: 13.333 mq di cui 9.000 mq di competenza dell'Operatore e 4.333 mq di competenza dell'Amministrazione comunale. La superficie lorda di pavimento avrà destinazione residenziale per una percentuale ricompresa tra il 90 e il 95%. Il rimanente 5% minimo o 10% massimo della s.l.p., avrà destinazione «terziario-commerciale» intendendosi per natura commerciale quelle degli «esercizi di vicinato» ai sensi dell'art. 6 comma 1° del regolamento regionale 21 luglio 2000 n. 3 (e successive modifiche ed integrazioni) e con esclusione, comunque, delle medie e/o grandi strutture di vendita;
- *altezza massima degli edifici* ricompresa tra m 8,50 e m 11,50 come indicato nella tavola n. 11 (planovolumetrico);

2) relativamente all'ambito di attuazione denominato «Immo-

bili ex Masciadri», i parametri edilizi dell'intervento di recupero sono confermati allo stato di fatto.

Art. 3 – Volumetrie ammesse dal P.I.I. e verifica standard urbanistici

3.1 – Relativamente all'ambito di attuazione denominato «via Leopardi» il dimensionamento del comparto di competenza del Comune risulta essere il seguente come meglio indicato sulle tavole n. 8, 9 e 11:

- superficie territoriale: 37.200 mq;
- superficie fondiaria: 7.900 mq;
- volumetria edificabile: 13.000 mc;
- superficie lorda di pavimento complessiva (da ricavarsi all'interno della volumetria): 4.333 mq; parte della superficie lorda di pavimento – e cioè non meno del 5% e non più del 10% – avrà destinazione «terziario-commerciale»;
- altezza massima degli edifici ricompresa tra m 8,50 e m 11,50 come indicato nella tavola n. 11 (planovolumetrico).

3.2 – Relativamente all'ambito di attuazione denominato «Immobili ex Masciadri», i parametri edilizi dell'intervento di recupero sono confermati allo stato di fatto.

3.3 – Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative al presente Programma di Intervento eseguite sulle aree di proprietà del Comune si intendono tutte a completo carico dell'Operatore come meglio precisato nei successivi articoli. Qualora il «programma costruttivo» di cui al successivo art. 12) evidenzia la necessità di eseguire ulteriori opere di urbanizzazione all'interno del comparto di pertinenza, esse saranno poste a completo carico del soggetto attuatore del predetto «programma costruttivo».

Art. 4 – Passaggi di proprietà

Per consentire la corretta realizzazione delle previsioni urbanistiche e la corretta localizzazione delle infrastrutture pubbliche contenute nel Programma Integrato di Intervento, relativamente all'ambito di attuazione denominato «via Leopardi», è prevista la cessione da parte dell'Amministrazione comunale all'Operatore di una porzione di terreno di circa mq 2.300 meglio identificata sulla tavola n. 10 (cessione di aree) campita in colore verde. Tale area, da stralciarsi dall'attuale particella n. 2017, viene ceduta gratuitamente, da parte dell'Amministrazione comunale all'Operatore, contestualmente alla formale sottoscrizione della Convenzione.

L'Operatore assume tutti gli oneri conseguenti a detto passaggio compresi quelli notarili e fiscali, quelli per i frazionamenti e per gli accatastamenti, sollevando in tal modo il Comune di Arce-
na da ogni relativa spesa.

Art. 5 – Aree per opere di urbanizzazione

5.1 – Aree per opere di urbanizzazione primaria.

Nell'ambito denominato «Immobili ex Masciadri» non sono previste nuove aree destinate all'urbanizzazione primaria essendo lo stesso ubicato all'interno del nucleo urbano.

Nell'ambito denominato «via Leopardi», le aree sulle quali verranno realizzate le nuove opere di urbanizzazione primaria, hanno una superficie complessiva di circa 17.500 mq così ripartita:

a) circa 10.800 mq destinati alla realizzazione della nuova strada di collegamento fra l'attuale Strada Statale n. 42 e la nuova fermata ferroviaria, così come meglio identificata sulla tavola n. 8 (individuazione delle superfici);

b) circa 6.700 mq destinati alla realizzazione del prolungamento e del potenziamento delle attuali strade comunali di via XXV Aprile, via Martiri di Cefalonia, così come meglio identificate sulla tavola n. 8 (individuazione delle superfici).

In relazione al disposto del paragrafo 1, quinto comma, dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, l'Operatore si obbliga, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, parte di tali aree, identificate sulla tavola n. 10 (cessione aree), aventi una superficie complessiva di circa 7.535 mq, di cui 4.995 mq destinati alla realizzazione della nuova strada di collegamento, e 2.540 mq per la razionalizzazione delle strade comunali.

5.2 – Aree per opere di urbanizzazione secondaria.

Nell'ambito denominato «Immobili ex Masciadri» le aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico risultano già di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Nell'ambito denominato «via Leopardi», le aree sulle quali ver-

ranno realizzate le attrezzature pubbliche o di uso pubblico, hanno una superficie complessiva di circa 51.100 mq così ripartita:

a) circa 47.425 mq destinata ad area per il verde, così come meglio identificata sulla tavola n. 8 (individuazione delle superfici);

b) parcheggi aventi una superficie complessiva di circa 3.675 mq, così come individuati sulla Tavola n. 8, contraddistinti con le sigle P1, P2, P3 e P4.

In relazione al disposto del paragrafo 1, quinto comma, dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, l'Operatore si obbliga, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, parte di tali aree, identificate sulla tavola n. 10 (cessione aree), aventi una superficie complessiva di circa 31.920 mq, di cui circa 29.200 mq destinati alla formazione della nuova area verde e circa 2.720 mq destinati alla realizzazione dei parcheggi.

Art. 6 – Opere di urbanizzazione primaria

L'Operatore, in relazione al disposto del paragrafo 2, quinto comma, dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, si obbliga, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumere l'onere relativo alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria che consistono in:

a) nuova strada di collegamento, fra l'attuale Strada Statale n. 42 e la nuova fermata ferroviaria, della rete della pubblica illuminazione nella zona della rotatoria di innesto con la S.S. 42 e della relativa segnaletica orizzontale e verticale. Si precisa che per quanto attiene l'ambito della variante alla S.S. n. 42, in sede di approvazione del progetto nonché nella fase di predisposizione della progettazione esecutiva, dovranno essere rispettate le condizioni di cui al decreto regionale n. 3971 del 15 marzo 2005, inerente l'esclusione della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, del progetto di variante all'abitato di Arcene lungo la S.S. 42, che qui si intendono interamente richiamate. Infine gli interventi dovranno essere rispettosi degli eventuali pareri rilasciati dai competenti soggetti gestori dei pubblici servizi;

b) prolungamento e razionalizzazione delle strade comunali di via XXV Aprile e di via Martiri di Cefalonia ivi compresa la realizzazione degli impianti tecnologici sotterranei.

La realizzazione di tali opere, determinata nell'anno 2003 attraverso il Bollettino dei prezzi unitari delle Opere Edili edito dalla CCIAA di Bergamo, ammonta complessivamente ad 876.899,54 euro, di cui 515.511,75 euro relativi alla nuova strada di collegamento e 361.387,79 euro relativi al prolungamento e potenziamento delle attuali strade comunali. Tale somma dovrà essere rideterminata applicando una riduzione del 20% sui prezzi unitari delle Opere Edili edito dalla CCIAA di Bergamo vigenti al momento della sottoscrizione della Convenzione.

Per la concreta realizzazione delle opere di cui sopra, l'Operatore, entro 3 (tre) mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, si obbliga a presentare richiesta di permesso a costruire; al rilascio di tale atto abilitativo, verranno anche stabiliti i termini di inizio ed ultimazione delle opere medesime in un periodo, comunque, non superiore, rispettivamente:

- per le opere specificate alla precedente lett. a): 3 (tre) mesi e 12 (dodici) mesi dalla data del permesso a costruire;
- per le opere specificate alla precedente lett. b): 3 (tre) mesi e 24 (ventiquattro) mesi dalla data del permesso a costruire.

Alla richiesta del permesso a costruire, l'Operatore si obbliga ad allegare:

- un «progetto esecutivo» redatto, da professionista abilitato, con le modalità di cui all'art. 16 comma 5° della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e nel successivo regolamento di attuazione;

- permessi, nulla/osta, pareri e autorizzazioni comunque denominati, rilasciati dai competenti soggetti gestori dei pubblici servizi.

Relativamente alle opere indicate alla precedente lett. a), l'Operatore si obbliga anche alla redazione del «Progetto esecutivo» con le modalità di cui all'art. 16 comma 5° della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e nel successivo regolamento di attuazione sulla base del «Progetto definitivo» predisposto dall'Amministrazione provinciale di Bergamo ed approvato dalla Giunta provinciale con atto n. 689 del 1° dicembre 2004. Tale «Progetto esecutivo», che sarà sottoposto all'esame dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, dovrà recepire gli interventi derivanti dalle eventuali

prescrizioni già specificate nella precedente lettera a) del medesimo articolo.

Art. 7 – Opere per urbanizzazione secondaria

L'Operatore, in relazione al disposto del paragrafo 2, quinto comma, dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, si obbliga, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumere l'onere relativo alla esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria di cui al precedente art. 5.2, lett. a) e b), che consistono nella:

- a) realizzazione dei parcheggi 1), 2), 3) e 4) completi di impianti tecnologici sotterranei;
- b) sistemazione dell'area verde.

La realizzazione di tali opere, determinata nell'anno 2003 attraverso il Bollettino dei prezzi unitari delle Opere Edili edito dalla CCIAA di Bergamo, ammonta complessivamente ad 125.216,71 euro. Tale somma dovrà essere rideterminata applicando una riduzione del 20% sui prezzi unitari delle Opere Edili edito dalla CCIAA di Bergamo vigenti al momento della sottoscrizione della Convenzione.

Per la concreta realizzazione delle opere di cui sopra, l'Operatore, entro 3 (tre) mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione, si obbliga a presentare richiesta di permesso a costruire, al rilascio della quale verranno anche stabiliti i termini di inizio ed ultimazione delle opere medesime in un periodo, comunque, non superiore, rispettivamente, a 3 (tre) mesi e 24 (ventiquattro) mesi dalla data del permesso a costruire.

Alla richiesta del permesso a costruire, il Soggetto Attuatore, si obbliga ad allegare:

- un «Progetto esecutivo» redatto, da professionista abilitato, con le modalità di cui all'art. 16 comma 5° della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e nel successivo regolamento di attuazione;
- permessi, nulla/osta pareri e autorizzazioni comunque denominate rilasciati dai competenti soggetti gestori dei pubblici servizi.

Art. 8 – Opere di interesse generale

Nell'ambito di attuazione denominato «Immobili ex Masciadri», l'Operatore si obbliga a eseguire a propria cura e spesa, l'intervento di recupero edilizio di un fabbricato dell'immobile avente una superficie coperta pari a 900 mq circa, superficie lorda di pavimento pari a 2700 mq circa e volumetria complessiva pari a 9000 mc circa.

È fatto obbligo all'Operatore di ottenere il titolo abilitativo da parte del Comune dei progetti esecutivi (architettonico, strutturale, impiantistico, del capitolato descrittivo dei materiali e delle finiture previsti).

L'edificio sarà consegnato al Comune completo ed ultimato in ogni sua parte, allacciato alle reti tecnologiche ed in condizioni di agibilità e/o abitabilità.

Per la concreta realizzazione di tale intervento, l'Operatore:

- entro 6 (sei) mesi dalla data della presente convenzione, si obbliga a presentare il «Progetto definitivo» redatto da professionista abilitato, con le modalità di cui all'art. 16 comma 4° della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e nel successivo regolamento di attuazione; tale «Progetto definitivo» dovrà essere approvato dall'Amministrazione comunale e dalla competente Soprintendenza per i Beni Culturali ed Architettonici, in quanto l'immobile è sottoposto alla disciplina di cui al d.lgs. 490/1999;
- entro 3 (tre) mesi dalla data di approvazione del «Progetto definitivo» da parte del Comune di Arcene, si obbliga a presentare il «Progetto esecutivo» redatto da professionista abilitato, con le modalità di cui all'art. 16 comma 5° della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e nel successivo regolamento di attuazione e per un importo previsto di € 775.000,00;
- entro 36 (trentasei) mesi dalla data di approvazione del «Progetto esecutivo» da parte del Comune di Arcene, si obbliga ad ultimare i lavori.

Art. 9 – Standard urbanistici

La dotazione di standard afferente il P.I.I. è verificata, ai sensi della vigente normativa, così come segue:

a) parametri di riferimento:

- volumetria complessiva: 40.000 mc;
- superficie lorda pavimento complessiva: 13.333 mq di cui:
 - superficie lorda pavimento residenziale: 12.000 mq,

- superficie lorda pavimento commerciale/direzionale: 1.333 mq;

- volumetria residenziale: 36.000 mc;

b) fabbisogno:

- standard residenziale mq 9.540,00
($36000\text{ mc} / 100\text{ mc/ab} * 26,50\text{ mq/ab} = 9.540\text{ mq}$);
- standard commerciale/direzionale mq 1.333,00
($1333\text{ mq} * 100\% = 1333\text{ mq}$);
- standard totale mq 10.873,00;

c) aree a standard reperite all'interno del P.I.I.:

- standard totale mq 51.100,00
(di cui 47.425,00 adibiti a verde pubblico e 3.675,00 a parcheggio pubblico);

d) standard qualitativi:

- un fabbricato, attualmente dismesso ed in precario stato di manutenzione destinato all'utilizzazione pubblica avente superficie coperta pari a circa 900 mq e superficie lorda di pavimento pari a circa 2.700 mq.

Le aree descritte alla lettera c) sono cedute al Comune dall'Operatore contestualmente alla sottoscrizione della convenzione; le aree descritte alla lett. d) risultano già di proprietà del Comune e, con l'intervento messo in atto dall'Operatore, vengono recuperate alla pubblica utilizzazione.

Art. 10 – Area di proprietà comunale

Nel rispetto dei parametri indicati precedentemente, relativamente al comparto edificatorio di proprietà del Comune nell'ambito di attuazione denominato «via Leopardi», ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, il Comune localizzerà – con apposito successivo atto – un «programma costruttivo» per la realizzazione, da parte dei soggetti aventi titolo, di alloggi aventi le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare. Il «programma costruttivo» potrà anche prevedere, all'interno di quelli disponibili, quote di aree da destinare all'edilizia agevolata o quella per la costruzione di alloggi di residenziale pubblica nell'ambito dei piani di settore regionali. L'Amministrazione comunale si impegna, entro 6 mesi dalla data di approvazione definitiva dell'Accordo di Programma, ad avviare le procedure per l'assegnazione delle aree secondo la vigente normativa. In caso di mancata assegnazione delle medesime, il Collegio di Vigilanza valuterà proposte alternative garantendo sin d'ora e comunque, funzioni di interesse pubblico.

Art. 11 – Impegni dei soggetti

I soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare integralmente il contenuto del presente Accordo di Programma ed annessi elaborati nella realizzazione degli interventi previsti, nel rispetto delle destinazioni d'uso, così come stabilite dai contenuti urbanistici del Programma Integrato di Intervento oggetto di approvazione, nonché dal cronoprogramma delle opere allegato «G».

Il Comune si impegna a:

- ratificare tramite il Consiglio comunale l'adesione del Sindaco entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, a pena di decadenza;
- stipulare entro un anno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del decreto di approvazione del presente Accordo di Programma, la convenzione con l'Operatore secondo lo schema allegato al presente atto;
- rilasciare i permessi a costruire ed ogni altro eventuale atto autorizzativo necessario all'esecuzione delle opere ed interventi previsti dal Programma Integrato di Intervento nei termini più rapidi consentiti dall'istruttoria dei progetti presentati, riconoscendo agli operatori la possibilità di ricorrere ad altri tipi di atti abilitativi all'attività edilizia;
- verificare e far rispettare la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente Accordo;
- garantire il coordinamento della realizzazione dell'insieme delle opere;
- verificare la corrispondenza tra il costo delle opere realizzate dall'Operatore a scomputo oneri così come determinato nei precedenti artt. 6 e 7 e gli oneri dovuti dallo stesso, chiedendo all'Operatore il versamento dell'eventuale conguaglio. Va da sé che eventuali costi aggiuntivi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, rimangono interamente a carico dell'Operatore.

La Regione si impegna ad approvare definitivamente l'Accordo di Programma con proprio decreto entro 15 giorni dall'arrivo in

Regione della delibera comunale di ratifica dello stesso, provvedendo altresì alla sua tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 12 – Cause di decadenza dell'Accordo di Programma

Costituisce motivo di decadenza dell'Accordo di Programma:

- la mancata ratifica da parte del Consiglio comunale del Comune di Arcene entro 30 giorni dalla sottoscrizione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 93, comma 4, della l.r. 12/05 per la decadenza del Programma Integrato di Intervento;
- il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13.2 lett. d).

Art. 13 – Collegio di vigilanza ed attività di controllo

13.1 – Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito dall'Assessore al Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia, e dal Sindaco del Comune di Arcene o dall'Assessore al Territorio se delegato.

13.2 – Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma anche nei confronti del soggetto privato sottoscrittore della convenzione inerente il Programma Integrato di Intervento;
- b) individuare elementi ostativi all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- c) provvedere, ove necessario o previsto, all'acquisizione di pareri e/o informazioni in merito all'attuazione del Programma Integrato di Intervento ed all'eventuale convocazione di conferenze di servizi ai sensi della legislazione vigente;
- d) concedere proroghe motivate alla tempistica degli interventi di cui al cronoprogramma, se per cause indipendenti dalla volontà dell'Operatore;
- e) accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza previste dal presente Accordo;
- f) assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione dell'Accordo di Programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare modificazioni all'impianto tipologico ed al dimensionamento complessivo, alla localizzazione delle funzioni, delle opere pubbliche ed urbanizzative, nonché agli aspetti urbanistici primari (così come definiti dal seguente art. 15.4), del Programma Integrato di Intervento;
- g) prendere atto delle modificazioni planivolumetriche attuate in fase di esecuzione rientranti nei disposti del comma 12 dell'art. 14 della l.r. 12/05;
- h) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo;
- i) disporre eventuali interventi sostitutivi per l'attuazione dell'Accordo di Programma;
- f) provvedere ove necessario o previsto, alla convocazione dei rappresentanti degli Enti sottoscrittori.

13.3 – Si precisa che l'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dal Programma Integrato di Intervento, con riferimento sia alle opere di urbanizzazione, di standard qualitativo aggiuntivo, che alle opere private, verrà svolta dall'ufficio Tecnico del Comune di Arcene, che provvederà a relazionare in merito al Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di Vigilanza si potrà avvalere della Segreteria Tecnica già nominata ai fini della attuazione del presente Accordo.

Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio; l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi spese per i componenti saranno a carico esclusivo degli enti rappresentanti.

Art. 14 – Verifiche periodiche

Il presente Accordo potrà essere periodicamente verificato dai soggetti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifestino nel corso dell'attuazione, che avranno luogo ogni qualvolta un componente il Collegio di Vigilanza lo riterrà opportuno.

Art. 15 – Varianti al Programma Integrato di Intervento

15.1 – Le modifiche planivolumetriche al Programma Integrato di Intervento, conformi ai disposti del comma 12 dell'art. 14 della

l.r. 12/05, saranno determinate ed assunte dal Comune di Arcene in sede di rilascio di permesso a costruire alla realizzazione degli interventi. In tale caso il Comune di Arcene comunicherà l'avvenuta approvazione di dette modifiche al Collegio di Vigilanza che ne prenderà atto nella prima seduta utile.

15.2 – Si dà atto che non costituiscono varianti al P.I.I. le eventuali modifiche dovute ad esigenze tecniche sopravvenute rispetto alla stipula del presente Accordo di Programma per innovazioni tecnologiche, di necessità o richieste motivate ed oggettive di soggetti pubblici terzi; dovrà comunque essere garantito un quadro di coerenza con gli obbiettivi perseguiti.

15.3 – Qualora la variante proposta riguardi l'impianto tipologico, la capacità edificatoria massima ammissibile, la localizzazione delle funzioni e delle opere pubbliche ed urbanizzative od incida sugli aspetti urbanistici primari del P.I.I., il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo.

15.4 – Agli effetti di quanto sopra, si evidenzia che costituiscono aspetti primari del Programma Integrato di Intervento, l'individuazione dell'ambito di intervento, la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile, la definizione delle funzioni ammissibili e della ripartizione tra di esse della predetta capacità edificatoria, la dotazione minima di aree a standard prevista ed ogni altro elemento normativo prescrittivo specifico approvato con il presente Accordo di Programma (Tav. 10 – limitatamente all'individuazione delle cessioni delle aree, Tav. 11 – limitatamente alla volumetria massima complessiva dell'intervento ed alla individuazione della superficie fondiaria, e Allegato «M» N.T.A.).

Art. 16 – Sottoscrizione, durata ed effetti

Il presente Accordo di Programma sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti interessati, è approvato con decreto dell'Assessore al Territorio e urbanistica della Giunta Regionale della Lombardia.

Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo di Programma decorrono dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione.

È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, con gli estremi dell'avvenuta ratifica, prevista per legge, da parte del Consiglio comunale.

L'approvazione del presente Accordo di Programma determina, ai sensi di legge, le variazioni del Piano Regolatore Generale del Comune per le aree comprese nel perimetro del Programma Integrato di Intervento.

Al fine di rendere esecutivo l'effetto di cui al precedente comma, il presente Accordo di Programma deve essere ratificato dal Consiglio comunale entro e non oltre i trenta giorni successivi dalla sottoscrizione dello stesso, a pena di decadenza, come previsto dall'art. 34, 5° comma, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. In sede di ratifica il Consiglio comunale prenderà atto che non sono pervenute osservazioni nel periodo dei 30 giorni successivi alla data di scadenza del deposito del P.I.I. presso la Segreteria Generale del Comune di Arcene.

Gli interventi edilizi previsti sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione e all'ottenimento dei titoli abilitativi all'attività edilizia in conformità ai programmi, previsioni e indicazioni del presente Accordo.

Le opere pubbliche previste nell'Accordo di Programma hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Le attività programmate nel presente Accordo di Programma sono vincolanti per l'Operatore, che si assume l'impegno di realizzarle nei tempi indicati nell'allegato programma temporale di attuazione degli interventi.

La durata del Programma Integrato di Intervento è fissata in anni cinque dalla data di stipulazione della convenzione attuativa secondo i contenuti di cui all'art. 10 della l.r. 9/99.

Art. 17 – Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, è competente l'Autorità Giudiziarica prevista dalla vigente legislazione.

Milano, 10 gennaio 2006

Per il Comune di Arcene (BG)

Il sindaco: Michele Luccisano

Per la Regione Lombardia

L'assessore al territorio e urbanistica: Davide Boni

D) ATTI DIRIGENZIALIGIUNTA REGIONALE
Presidenza

(BUR20060112)

D.d.s. 28 febbraio 2006 - n. 2169

(2.1.0)

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2006 di economie di stanziamento, nella parte spese, e di maggiori accertamenti, nella parte entrate, accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 2005 ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 34/78, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 22 del d. lgs. 76/2000 – Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2006 e al documento tecnico di accompagnamento – 5° provvedimento

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RAGIONERIA E CREDITO**

Visto l'articolo 50 della legge regionale 34/78, e successive modifiche ed integrazioni, e l'articolo 22 del d.lgs. 76/2000 in materia di reiscrizione di fondi con vincolo di destinazione specifica;

Visto l'articolo 8 del Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 – «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale», che stabilisce le procedure di reiscrizione dei fondi con vincolo di destinazione specifica attraverso apposito decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria;

Visto l'articolo 1, comma 28, della l.r. n. 1 del 2 gennaio 2006, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008, che autorizza la reiscrizione di fondi statali o dell'Unione Europea, con vincolo di destinazione specifica;

Viste le richieste delle Direzioni Generali Istruzione, Formazione e Lavoro, Agricoltura e Sanità, con cui si chiedono le reiscrizioni, ex art. 22 del d.lgs. 76/2000 sui capitoli di spesa di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle maggiori entrate registrate sul corrispondente capitolo di entrata dell'esercizio 2005;

Dato atto che le maggiori entrate, di cui al punto precedente, sono state regolarmente accertate, nel corso dell'esercizio finanziario 2005;

Rilevata, inoltre, la necessità e l'urgenza di provvedere alla reiscrizione delle economie di stanziamento rilevate sui capitoli di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire alle Direzioni generali di effettuare tempestivamente gli impegni di spesa e i relativi pagamenti;

Visti i provvedimenti organizzativi della VIII Legislatura con i quali è stato riconfermato, tra gli altri, alla d.ssa M. Giaretta l'incarico di dirigente della Struttura Ragioneria e Credito della Direzione Centrale Programmazione Integrata della Presidenza;

Decreta

1. Di reiscrivere al bilancio di previsione 2006, per competenza e per cassa, sulla base delle motivazioni addotte in premessa, gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui agli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prelevare dall'U.P.B. 7.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», l'importo complessivo di € 123.626.832,34, come indicato nell'allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008 e al Documento tecnico di accompagnamento;

4. Di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
ragioneria e credito:
Manuela Giaretta

ALLEGATO 1**Economie accertate sui capitoli a destinazione vincolata
da reiscrivere ex art. 50 della l.r. 34/78****DIREZIONE GENERALE: AGRICOLTURA**

	Prov.	Euro
3.7.1.02.34 006794 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.183 006793	Residui	0,00
Contributo di AGEA per l'attività di controllo dell'OPR relativa alla gestione delle organizzazioni comuni di mercato e del piano di sviluppo rurale	Competenza	460.888,61
	Tot. comp.	460.888,61
	Tot. cassa	100.820,17

	Prov.	Euro
3.7.1.03.35 005762 VINCOLATE CAPITALE		
Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria Leader Plus 2000-2006	Residui	0,00
	Competenza	2.835.323,09
	Tot. comp.	2.835.323,09
	Tot. cassa	265.599,50

	Prov.	Euro
3.7.2.02.29 003255 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.195 002380	Residui	0,00
Spese per studi, ricerche, assistenza tecnica e formazione professionale sull'agriturismo	Competenza	19.964,17
	Tot. comp.	19.964,17
	Tot. cassa	1.348,21

	Prov.	Euro
3.7.2.02.29 004576 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.180 004575	Residui	0,00
Contributi per la realizzazione del programma integrativo di ricerca «Liste di orientamento varietale dei fruttiferi»	Competenza	22.195,45
	Tot. comp.	22.195,45
	Tot. cassa	1.109,77

	Prov.	Euro
3.7.2.02.29 004613 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.180 004608	Residui	0,00
Spese per la realizzazione del programma agricoltura e qualità	Competenza	163.805,05
	Tot. comp.	163.805,05
	Tot. cassa	11.065,25

	Prov.	Euro
3.7.2.02.29 005403 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.180 005523	Residui	0,00
Contributi statali nell'ambito del programma biocombustibili per la realizzazione dei progetti dimostrativi	Competenza	276.174,06
	Tot. comp.	276.174,06
	Tot. cassa	13.808,70

	Prov.	Euro
3.7.2.02.29 005431 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.180 005529	Residui	0,00
Spese per il programma nazionale biodiversità e risorse genetiche	Competenza	6.673,38
	Tot. comp.	6.673,38
	Tot. cassa	1.185,82

	Prov.	Euro
3.7.2.02.29 005775 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.182 005774	Residui	0,00
Trasferimenti statali per l'esercizio delle funzioni conferite relative alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia e sviluppo rurale	Competenza	20.000.000,00
	Tot. comp.	20.000.000,00
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
3.7.2.03.30 000781 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.196 000766	Residui	0,00
Contributi alle stalle sociali, negli interessi sui prestiti annui di esercizio per l'acquisto di vitelli da destinare all'ingrasso	Competenza	26.604,19
	Tot. comp.	26.604,19
	Tot. cassa	26.604,19

	Prov.	Euro
3.7.2.03.30 000786 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.196 000766	Residui	0,00
Contributi a produttori singoli od associati per iniziative di miglioramento e potenziamento delle coltivazioni frutticole minori e delle coltivazioni erboristiche specializzate in zone montane	Competenza	49.934,65
	Tot. comp.	49.934,65
	Tot. cassa	2.845,80
	Prov.	Euro
3.7.2.03.30 001356 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.196 000766	Residui	0,00
Contributi alle stalle sociali ed imprenditori agricoli singoli negli interessi sui prestiti annui ed esercizio per l'acquisto di vitelli da destinare all'ingrasso	Competenza	47.411,20
	Tot. comp.	47.411,20
	Tot. cassa	47.411,20
	Prov.	Euro
3.7.2.03.30 006110 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.193 006109	Residui	0,00
Contributi dello Stato per l'attuazione del programma interregionale relativo alle prove varietali delle specie vegetali	Competenza	335.481,34
	Tot. comp.	335.481,34
	Tot. cassa	335.481,34
	Prov.	Euro
3.7.2.03.30 006350 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.193 006349	Residui	0,00
Contributi per l'attuazione dei programmi agricoli interregionali della III fase	Competenza	3.039.934,98
	Tot. comp.	3.039.934,98
	Tot. cassa	335.988,87
	Prov.	Euro
3.7.2.03.30 006491 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.196 006490	Residui	0,00
Utilizzo dei trasferimenti statali del fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità	Competenza	1.072.954,94
	Tot. comp.	1.072.954,94
	Tot. cassa	118.971,27
	Prov.	Euro
3.7.2.03.30 006497 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.196 006494	Residui	0,00
Contributo statale per l'attuazione del programma agricolo interregionale «biodiversità»	Competenza	78.400,04
	Tot. comp.	78.400,04
	Tot. cassa	12.375,80
	Prov.	Euro
3.7.2.02.38 006088 VINCOLATE CAPITALE OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.180 006087	Residui	0,00
Contributi statali per la realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale	Competenza	708.202,80
	Tot. comp.	708.202,80
	Tot. cassa	43.730,14
	Prov.	Euro
3.7.3.03.39 005868 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.05.202 005865	Residui	0,00
Contributo della Fondazione Cariplo per la realizzazione del progetto «Dieci grandi foreste per la pianura»	Competenza	376.044,53
	Tot. comp.	376.044,53
	Tot. cassa	15.874,29
	Prov.	Euro
3.7.3.03.39 006199 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.193 006198	Residui	0,00
Contributi dello Stato nell'ambito del programma «biocongestibili» per l'attuazione del progetto interregionale «filiere per la produzione di biocongestibile da legno»	Competenza	507.384,00
	Tot. comp.	507.384,00
	Tot. cassa	507.384,00
	Prov.	Euro
3.7.4.02.358 005687 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Spese di parte corrente per l'attuazione del programma SFOP 2000-2006	Residui	0,00
	Competenza	213.060,40
	Tot. comp.	213.060,40
	Tot. cassa	43.596,30

	Prov.	Euro
3.7.4.02.358 006074 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.180 006064	Residui	0,00
Trasferimenti statali per l'attuazione dei piani nazionali triennali della pesca e dell'acquacoltura	Competenza	424.361,95
	Tot. comp.	424.361,95
	Tot. cassa	46.052,46
	Prov.	Euro
3.7.4.02.358 006199 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.02.188 006362	Residui	0,00
Cofinanziamento della CE per il Programma Interreg IIIB – Spazio alpino – Progetto Alpe-negywood	Competenza	69.247,36
	Tot. comp.	69.247,36
	Tot. cassa	3.637,37
	Prov.	Euro
3.7.4.02.358 006365 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.181 006363	Residui	0,00
Cofinanziamento dello Stato per il Programma Interreg IIIB – Spazio alpino – Progetto Alpe-negywood	Competenza	69.247,36
	Tot. comp.	69.247,36
	Tot. cassa	3.637,37
	Prov.	Euro
3.7.4.03.357 005688 VINCOLATE CAPITALE		
Spese per investimenti per l'attuazione del Programma SFOP 2000-2006	Residui	0,00
	Competenza	1.186.003,10
	Tot. comp.	1.186.003,10
	Tot. cassa	57.596,70
Totale vincolate	Tot. comp.	31.989.296,65
	Tot. cassa	1.996.124,52
Totale Agricoltura	Tot. comp.	31.989.296,65
	Tot. cassa	1.996.124,52
DIREZIONE GENERALE: ARTIGIANATO E SERVIZI		
	Prov.	Euro
3.6.2.02.403 005847 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE		
Contributi per il programma regionale azioni innovative «Minerva» – Cofinanziamento regionale e Fondo FESR	Residui	3.066,92
	Competenza	2.496,29
	Tot. comp.	5.563,21
	Tot. cassa	0,00
	Prov.	Euro
3.6.2.02.403 006603 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE		
Cofinanziamento regionale per il Programma Interreg IIIC – Progetto European Chemical Regions (ECRN)	Residui	0,00
	Competenza	7.502,26
	Tot. comp.	7.502,26
	Tot. cassa	0,00
	Prov.	Euro
3.6.2.02.403 006707 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE		
Cofinanziamento regionale per il Programma Interreg IIIC – Zona sud – Progetto Matching Technologies and Opportunités (MATEO)	Residui	0,00
	Competenza	17.428,63
	Tot. comp.	17.428,63
	Tot. cassa	2.829,39
Totale autonome	Tot. comp.	30.494,10
	Tot. cassa	2.829,39
	Prov.	Euro
3.6.1.03.377 003688 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.180 002646	Residui	0,00
Assegnazioni statali in capitale del fondo nazionale per l'artigianato a consorzi, società consortili fra imprese artigiane e miste per la realizzazione di infrastrutture e servizi consortili all'interno di aree attrezzate e non	Competenza	9.740,13
	Tot. comp.	9.740,13
	Tot. cassa	9.740,13
	Prov.	Euro
3.6.1.03.377 005428 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.195 005410	Residui	0,00
Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese – Artigiancassa	Competenza	11.500.000,00
	Tot. comp.	11.500.000,00
	Tot. cassa	11.500.000,00

	Prov.	Euro
3.6.2.02.403 005839 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.02.187 005837	Residui	10.173,02
Contributi per il programma regionale di azioni innovative Minerva – Cofinanziamento UE – Fondo FESR	Competenza	9.521,50
	Tot. comp.	19.694,52
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
3.6.2.02.403 005840 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.180 005838	Residui	7.156,09
Contributi per il programma regionale di azioni innovative Minerva – Cofinanziamento statale – Fondo FESR	Competenza	82.524,68
	Tot. comp.	89.680,77
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
3.6.2.02.403 006601 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.02.188 006599	Residui	0,00
Cofinanziamento della CE per il Programma Interreg IIIC – Progetto European Chemical Regions (ECRN)	Competenza	25.007,50
	Tot. comp.	25.007,50
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
3.6.2.02.403 006602 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.181 006600	Residui	0,00
Cofinanziamento dello Stato per il Programma Interreg IIIC – Progetto European Chemical Regions (ECRN)	Competenza	17.505,25
	Tot. comp.	17.505,25
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
3.6.2.02.403 006656 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.02.188 006655	Residui	0,00
Cofinanziamento della UE per il VI Programma quadro – Progetto Manunet – Walking towards an European regionally-based research area on new processes and flexible manufacturing systems	Competenza	24.240,29
	Tot. comp.	24.240,29
	Tot. cassa	1.857,00

	Prov.	Euro
3.6.2.02.403 006705 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.02.188 006703	Residui	0,00
Cofinanziamento della CE per il Programma Interreg IIIC – Zona sud – Progetto Matching Technologies and Opportunities (MATEO)	Competenza	58.095,76
	Tot. comp.	58.095,76
	Tot. cassa	9.431,30

	Prov.	Euro
3.6.2.02.403 006706 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.181 006704	Residui	0,00
Cofinanziamento dello Stato per il Programma Interreg IIIC – Zona sud – Progetto Matching Technologies and Opportunities (MATEO)	Competenza	40.667,13
	Tot. comp.	40.667,13
	Tot. cassa	6.601,91

	Prov.	Euro
3.6.2.03.404 005893 VINCOLATE CAPITALE		
Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria Obiettivo 2 e Sostegno transitorio 2000-2006 per il sostegno alla domanda di servizi qualificati delle imprese (misura 1.2)	Residui	0,00
	Competenza	606.564,45
	Tot. comp.	606.564,45
	Tot. cassa	525.795,46

	Prov.	Euro
3.6.2.03.404 005896 VINCOLATE CAPITALE		
Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria Obiettivo 2 e Sostegno transitorio 2000-2006 per la creazione di nuove imprese (misura 1.5)	Residui	0,00
	Competenza	3.710.035,49
	Tot. comp.	3.710.035,49
	Tot. cassa	734.647,33

	Prov.	Euro
3.6.2.03.404 006199 VINCOLATE CAPITALE		
Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria Obiettivo 2 e Sostegno transitorio 2000-2006 per animazione economica (misura 1.9)	Residui	0,00
	Competenza	2.246.640,95
	Tot. comp.	2.246.640,95
	Tot. cassa	2.246.640,95

	Totale vincolate	Tot. comp.	18.347.872,24
		Tot. cassa	15.034.714,08
Totale Artigianato e servizi		Tot. comp.	18.378.366,34
		Tot. cassa	15.037.543,47

DIREZIONE GENERALE: FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE

	Prov.	Euro
5.2.1.03.89 003907 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.198 003906	Residui	0,00
Contributi a enti pubblici (mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato) per la realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti)	Competenza	2.025.122,65
	Tot. comp.	2.025.122,65
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
5.2.1.03.89 004802 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.193 005039	Residui	0,00
Contributi in capitale per la costruzione, la ristrutturazione e gli interventi di completamento della rete consultoriale	Competenza	2.986.476,32
	Tot. comp.	2.986.476,32
	Tot. cassa	73.017,28

	Prov.	Euro
5.2.1.03.89 005038 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.193 005037	Residui	0,00
Contributi ad enti pubblici per la messa in sicurezza delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti	Competenza	5.558.596,42
	Tot. comp.	5.558.596,42
	Tot. cassa	771.440,98

	Prov.	Euro
5.2.1.03.89 005453 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.193 005533	Residui	0,00
Contributi dello Stato ad enti locali per interventi nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti inseriti nell'Accordo di programma quadro fra governo e regione in materia di sanità	Competenza	17.097.808,32
	Tot. comp.	17.097.808,32
	Tot. cassa	2.206.932,43

	Prov.	Euro
5.2.1.03.89 005822 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.196 005816	Residui	0,00
Contributi dello Stato per interventi di realizzazione di strutture residenziali per pazienti terminali – Hospice – inserite nella rete delle strutture residenziali territoriali	Competenza	4.365.680,30
	Tot. comp.	4.365.680,30
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
5.2.2.02.91 004627 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.183 004625	Residui	0,00
Quota del 5% del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per programmi interregionali di scambio e formazione	Competenza	438.766,18
	Tot. comp.	438.766,18
	Tot. cassa	28.492,81

	Prov.	Euro
5.2.3.02.97 005922 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.183 005921	Residui	0,00
Contributi statali per la realizzazione di un programma di interventi per la cura e l'assistenza di soggetti con handicap grave successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano	Competenza	105.000,00
	Tot. comp.	105.000,00
	Tot. cassa	5.250,00

	Prov.	Euro
5.2.3.02.97 005924 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.183 005923	Residui	0,00
Contributi statali per il sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane attivati da assegnazioni di volontariato e di altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani	Competenza	608.288,82
	Tot. comp.	608.288,82
	Tot. cassa	58.266,94

	Prov.	Euro
5.2.3.02.97 006488 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.181 006486	Residui	0,00
Contributi statali per il progetto «Centrale operativa» in favore degli anziani non autosufficienti	Competenza	112.500,00
	Tot. comp.	112.500,00
	Tot. cassa	10.000,00

	Prov.	Euro
5.2.3.02.97 006489 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.181 006487	Residui	0,00
Contributi statali per il progetto «Evoluzione del custode sociosanitario nell'area metropolitana di Milano»	Competenza	182.172,80
	Tot. comp.	182.172,80
	Tot. cassa	37.500,00

	Prov.	Euro
5.2.4.02.94 004342 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.183 004341	Residui	0,00
Impiego del Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga	Competenza	2.001.578,05
	Tot. comp.	2.001.578,05
	Tot. cassa	124.515,94

	Prov.	Euro
5.2.4.02.94 006288 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.02.188 006286	Residui	0,00
Cofinanziamento della CE per il Programma Interreg IIB – Spazio Cadses – Progetto West	Competenza	47.373,00
	Tot. comp.	47.373,00
	Tot. cassa	2.368,65

	Prov.	Euro
5.2.4.03.96 005873 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.05.202 005864	Residui	0,00
Contributo della Fondazione Cariplo per il Progetto «Housing sociale per le famiglie con difficoltà abitative»	Competenza	258.228,45
	Tot. comp.	258.228,45
	Tot. cassa	258.228,45

Totale vincolate	Tot. comp.	35.787.591,31
	Tot. cassa	3.576.013,48
Totale Famiglia e solidarietà sociale	Tot. comp.	35.787.591,31
	Tot. cassa	3.576.013,48

DIREZIONE GENERALE: INDUSTRIA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA E COOPERAZIONE

	Prov.	Euro
3.3.1.03.379 004440 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.04.200 004439	Residui	0,00
Cofinanziamento FESR del Programma Interreg II, nelle zone di confine interessate agli obiettivi n. 2, 5B e fuori obiettivo Italia periodo 1994-1999	Competenza	333.639,86
	Tot. comp.	333.639,86
	Tot. cassa	333.639,86

	Prov.	Euro
3.3.1.03.379 004442 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.193 004441	Residui	0,00
Cofinanziamento statale al Fondo FESR del Programma Interreg II, nelle zone di confine interessate agli obiettivi n. 2, 5B e fuori obiettivo Italia periodo 1994-1999	Competenza	629.187,40
	Tot. comp.	629.187,40
	Tot. cassa	629.187,40

	Prov.	Euro
3.4.1.03.361 005940 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.195 005939	Residui	0,00
Finanziamenti finalizzati allo sviluppo dell'attività turistica di cui all'art. 6, commi 2 e 3 della legge 135/2001	Competenza	350.000,00
	Tot. comp.	350.000,00
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
3.4.1.03.361 006351 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.196 006351	Residui	0,00
Contributi dello Stato per interventi di ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune	Competenza	10.500.000,00
	Tot. comp.	10.500.000,00
	Tot. cassa	546.343,21

	Prov.	Euro
3.4.1.03.361 006481 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.194 006480	Residui	0,00
Interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per progetti di sviluppo in ambiti interregionali o sovracomunali di cui all'art. 5, comma 5 della legge 135/2001	Competenza	300.000,00
	Tot. comp.	300.000,00
	Tot. cassa	0,00

Totale vincolate	Tot. comp.	12.112.827,26
	Tot. cassa	1.509.170,47

Totale Industria, piccola e media impresa e cooperazione	Tot. comp.	12.112.827,26
	Tot. cassa	1.509.170,47

DIREZIONE GENERALE: INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

	Prov.	Euro
4.1.3.02.294 004830 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.183 004829	Residui	0,00
Contributi agli enti proprietari delle strade ad esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture stradali	Competenza	351.000,00
	Tot. comp.	351.000,00
	Tot. cassa	563,63

	Prov.	Euro
6.1.10.03.411 005644 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.195 005643	Residui	0,00
Assegnazioni alle province per interventi di investimento sulla rete viaria regionale	Competenza	30.531.000,00
	Tot. comp.	30.531.000,00
	Tot. cassa	947,97

	Prov.	Euro
6.1.8.03.126 003559 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.194 003558	Residui	0,00
Contributi dello Stato per interventi sul canale Fissero-Tartaro, sistemazione Porto di Mantova, manutenzione straordinaria Porto di Cremona e fornitura di una draga	Competenza	6.122.000,00
	Tot. comp.	6.122.000,00
	Tot. cassa	451,44

	Prov.	Euro
6.1.8.03.126 005712 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.194 005711	Residui	0,00
Contributi per progettazione e lavori per la navigazione sul fiume Po ed idrovie collegate	Competenza	1.519.000,00
	Tot. comp.	1.519.000,00
	Tot. cassa	143.882,33

	Prov.	Euro
6.1.8.03.126 005736 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.198 005735	Residui	0,00
Impiego del mutuo per lo sviluppo del servizio di navigazione pubblica sul lago d'Iseo	Competenza	60.621,00
	Tot. comp.	60.621,00
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
6.1.8.03.126 006582 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.198 006581	Residui	0,00
Impiego del mutuo, con oneri a carico dello Stato, per la realizzazione delle opere del sistema idroviano padano-veneto e delle idrovie collegate	Competenza	52.258.000,00
	Tot. comp.	62.258.000,00
	Tot. cassa	859.709,53

	Prov.	Euro
6.1.98.03.350 005543 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.193 003643	Residui	0,00
Contributi statali per gli interventi previsti dal piano di ricostruzione e sviluppo socio-economico della Valtellina – Sistema relazionale	Competenza	64.307.000,00
	Tot. comp.	64.307.000,00
	Tot. cassa	1.975.592,23

	Prov.	Euro
6.1.99.03.353 006279 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.193 006278	Residui	0,00
Risorse statali destinate agli investimenti sulla rete ferroviaria in concessione a FNME di cui all'allegato 3 dell'Accordo di programma del 12 novembre 2002	Competenza	92.762.000,00
	Tot. comp.	92.762.000,00
	Tot. cassa	50.000.971,66

	Prov.	Euro
6.2.2.03.122 001373 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.196 001370	Residui	0,00
Contributi in capitale a favore di enti ed imprese di trasporto pubblico collettivo di persone per la costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie e di controllo, di officine deposito con le relative attrezzature e di sedi	Competenza	1.392.756,75
	Tot. comp.	1.392.756,75
	Tot. cassa	1.392.756,75

	Prov.	Euro
6.2.2.03.122 004092 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.198 004091	Residui	0,00
Contributi ad enti locali, enti ed imprese (mutui con spese di ammodernamento a carico dello Stato) per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale	Competenza	3.495.192,75
	Tot. comp.	3.495.192,75
	Tot. cassa	3.495.192,75

	Prov.	Euro
6.2.2.03.122 005150 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.198 005149	Residui	0,00
Impiego del mutuo per la concessione di contributi ad aziende di trasporto per la sostituzione di autobus in esercizio da oltre quindici anni destinati al trasporto pubblico locale, nonché per l'acquisto di mezzi a trazione elettrica e di altri mezzi terrestri e lagunari e di impianti a fune per il trasporto pubblico di persone	Competenza	3.265.796,37
	Tot. comp.	3.265.796,37
	Tot. cassa	409.107,24

	Prov.	Euro
6.2.2.03.122 005933 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.193 005931	Residui	0,00
Contributi per la sostituzione di autobus destinati a trasporto pubblico locale in servizio da oltre quindici anni, nonché per l'acquisto di mezzi a trazione elettrica e di altri mezzi terrestri e lagunari e di impianti a fune per il trasporto di persone - Quota 2001 e 2002	Competenza	1.323.825,00
	Tot. comp.	1.323.825,00
	Tot. cassa	592.630,49
Totale vincolate	Tot. comp.	257.388.192,55
	Tot. cassa	58.871.806,52
Totale Infrastrutture e mobilità	Tot. comp.	257.388.192,55
	Tot. cassa	58.871.806,52

DIREZIONE GENERALE: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

	Prov.	Euro
2.1.4.02.70 004554 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.182 004553	Residui	0,00
Contributi per interventi di formazione continua attraverso azioni di sistema	Competenza	773.000,00
	Tot. comp.	773.000,00
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
2.1.4.02.70 005323 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.183 005322	Residui	0,00
Contributi per lavori socialmente utili ed iniziative di politiche attive del lavoro	Competenza	103.221,28
	Tot. comp.	103.221,28
	Tot. cassa	103.221,28

	Prov.	Euro
2.1.4.02.70 005836 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.182 005835	Residui	0,00
Contributi statali per interventi di formazione continua attraverso azioni formative individuali	Competenza	300.000,00
	Tot. comp.	300.000,00
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
2.2.1.02.401 005249 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.182 005248	Residui	0,00
Contributi per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato	Competenza	72.000,00
	Tot. comp.	72.000,00
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
2.2.2.02.13 005930 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.183 005929	Residui	0,00
Spese per il rimborso degli oneri sostenuti dalle imprese per l'attuazione di tirocini formativi e di orientamento a favore di giovani del Mezzogiorno	Competenza	350.000,00
	Tot. comp.	350.000,00
	Tot. cassa	0,00

Totale vincolate	Tot. comp.	1.598.221,28
	Tot. cassa	103.221,28

Totale Istruzione, formazione e lavoro	Tot. comp.	1.598.221,28
	Tot. cassa	103.221,28

DIREZIONE GENERALE: POLIZIA LOCALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE

	Prov.	Euro
1.3.4.02.227 005617 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.02.188 005616	Residui	0,00
Contributo della UE per le attività relative al progetto Info-Point Europe	Competenza	22.890,73
	Tot. comp.	22.890,73
	Tot. cassa	3.483,20

Totale vincolate	Tot. comp.	22.890,73
	Tot. cassa	3.483,20

Totale Polizia locale, prevenzione e protezione civile	Tot. comp.	22.890,73
	Tot. cassa	3.483,20

DIREZIONE GENERALE: PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

	Prov.	Euro
1.3.2.02.315 005402 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.183 005522	Residui	0,00
Contributi statali per la costituzione e l'avvio operativo del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Competenza	2.650.464,72
	Tot. comp.	2.650.464,72
	Tot. cassa	158.072,09

Totale vincolate	Tot. comp.	2.650.464,72
	Tot. cassa	158.072,09

Totale Programmazione integrata	Tot. comp.	2.650.464,72
	Tot. cassa	158.072,09

DIREZIONE GENERALE: QUALITÀ DELL'AMBIENTE

	Prov.	Euro
6.4.1.02.299 006409 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE		
Cofinanziamento regionale delle spese correnti per l'attuazione dei progetti presentati da soggetti diversi nel 2003 ammessi al sostegno del Programma Life-Natura	Residui	0,00
	Competenza	116.000,00
	Tot. comp.	116.000,00
	Tot. cassa	104.771,57

	Prov.	Euro
6.4.1.03.158 006410 AUTONOME CAPITALE		
Cofinanziamento regionale delle spese per investimenti per l'attuazione dei progetti presentati da soggetti diversi nel 2003 ammessi al sostegno del Programma Life-Natura	Residui	0,00
	Competenza	17.000,00
	Tot. comp.	17.000,00
	Tot. cassa	0,00

Totale autonome	Tot. comp.	133.000,00
	Tot. cassa	104.771,57

Totale Qualità dell'ambiente	Tot. comp.	133.000,00
	Tot. cassa	104.771,57

DIREZIONE GENERALE: RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

	Prov.	Euro
6.4.6.02.146 005371 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.183 005539	Residui	0,00
Contributi statali per l'attività di monitoraggio e studio in materia di qualità e tutela delle acque	Competenza	130.000,00
	Tot. comp.	130.000,00
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
6.4.6.02.146 006358 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.02.188 006356	Residui	0,00
Cofinanziamento della CE per il Programma Interreg IIIB - Spazio Cades - Progetto Network 2	Competenza	4.375,40
	Tot. comp.	4.375,40
	Tot. cassa	2.796,73

	Prov.	Euro
6.4.6.02.146 006359 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.181 006357	Residui	0,00
Cofinanziamento statale per il Programma Interreg IIIB – Spazio Cadses – Progetto Netwet 2	Competenza	4.375,42
	Tot. comp.	4.375,42
	Tot. cassa	2.796,73
Totale vincolate	Tot. comp.	138.750,82
	Tot. cassa	5.593,46
Totale Reti e servizi di pubblica utilità	Tot. comp.	138.750,82
	Tot. cassa	5.593,46

DIREZIONE GENERALE: SANITÀ

	Prov.	Euro
5.1.2.02.257 005473 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE		
Spese sostenute dalla Regione per l'informatica sanitaria	Residui	0,00
	Competenza	156.668,78
	Tot. comp.	156.668,78
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
5.1.2.02.257 005475 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE		
Spese dirette regionali e di attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni sanitarie (abbonamenti, pubblicazioni stampati, contributi e varie)	Residui	0,00
	Competenza	4.141.719,19
	Tot. comp.	4.141.719,19
	Tot. cassa	1.174.108,72

	Prov.	Euro
5.1.5.02.258 005474 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE		
Spese per la stipula da parte della Regione di convenzioni, consulenze, nonché per l'effettuazione di ricerche studi e convegni su problematiche sanitarie	Residui	0,00
	Competenza	5.099.913,68
	Tot. comp.	5.099.013,68
	Tot. cassa	983.228,25
Totale autonome	Tot. comp.	9.398.301,65
	Tot. cassa	2.157.336,97

	Prov.	Euro
5.1.6.02.244 005166 COMPENSATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 03.04.10 005167	Residui	0,00
Impiego dei contributi versati da ASL e posti di ispezione frontalieri per il potenziamento delle attività di controllo veterinario e per il coordinamento dei piani veterinari regionali	Competenza	250.000,00
	Tot. comp.	250.000,00
	Tot. cassa	0,00
Totale compensate	Tot. comp.	250.000,00
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
5.1.2.02.257 004506 FINALIZZATE CORRENTI OPERATIVE		
Quota del Fondo sanitario destinata alle spese sostenute dalla Regione per l'informatica sanitaria	Residui	0,00
	Competenza	6.357.600,28
	Tot. comp.	6.357.600,28
	Tot. cassa	340.462,27
Totale finalizzate	Tot. comp.	6.357.600,28
	Tot. cassa	340.462,27

	Prov.	Euro
5.1.0.02.256 001145 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.183 000823	Residui	0,00
Quota del Fondo sanitario nazionale per l'attuazione dei programmi finalizzati ad impieghi innovativi	Competenza	1.000.000,00
	Tot. comp.	1.000.000,00
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
5.1.0.02.256 004017 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.183 004016	Residui	0,00
Quota del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento della prevenzione e cura della fibrosi cistica	Competenza	545.319,00
	Tot. comp.	545.319,00
	Tot. cassa	54.492,01

	Prov.	Euro
5.1.1.02.321 005720 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.180 005719	Residui	0,00
Finanziamento del programma di informazione sui farmaci, farmacovigilanza ed educazione sanitaria	Competenza	2.000.000,00
	Tot. comp.	2.000.000,00
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
5.1.3.02.262 001574 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.183 001572	Residui	0,00
Spese per la profilassi obbligatoria ed il risanamento veterinario mediante impiego della quota corrente vincolata del Fondo sanitario	Competenza	4.966.437,91
	Tot. comp.	4.966.437,91
	Tot. cassa	250.002,39

	Prov.	Euro
5.1.3.02.262 005773 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.182 005772	Residui	0,00
Spese per indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati	Competenza	2.546.241,57
	Tot. comp.	2.546.241,57
	Tot. cassa	871.097,45

	Prov.	Euro
5.1.4.02.307 005547 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.180 005546	Residui	0,00
Contributi dello Stato per il piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani	Competenza	31.762.000,00
	Tot. comp.	31.762.000,00
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
5.1.4.03.261 004507 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.196 002145	Residui	0,00
Trasferimento della quota del Fondo sanitario regionale in conto capitale destinata al finanziamento degli interventi finalizzati alla realizzazione, acquisizione e ammodernamento delle strutture, infrastrutture e attrezzature di servizio, alla salvaguardia e all'incremento del patrimonio sanitario	Competenza	10.000.000,00
	Tot. comp.	10.000.000,00
	Tot. cassa	10.000.000,00

	Prov.	Euro
5.1.4.03.261 005549 VINCOLATE CAPITALE		
Cap. di entrata connesso: 04.03.194 005548	Residui	0,00
Contributi dello Stato per interventi di edilizia sanitaria inseriti nell'Accordo di programma quadro fra governo e regione in materia di sanità	Competenza	20.000.000,00
	Tot. comp.	20.000.000,00
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
5.1.5.02.258 003752 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.183 003751	Residui	0,00
Quota del Fondo sanitario nazionale per la formazione specifica in medicina generale	Competenza	1.000.000,00
	Tot. comp.	1.000.000,00
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
5.1.5.02.258 004182 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.183 004181	Residui	0,00
Quota del FSN per il finanziamento di progetti di ricerca riguardanti la prevenzione e la cura della fibrosi cistica	Competenza	565.604,54
	Tot. comp.	565.604,54
	Tot. cassa	43.205,41

	Prov.	Euro
5.1.5.02.258 004622 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.180 004621	Residui	0,00
Impiego di quota del FSN per la realizzazione dei programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie	Competenza	1.000.000,00
	Tot. comp.	1.000.000,00
	Tot. cassa	0,00

Totale vincolate	Tot. comp.	75.385.603,02
	Tot. cassa	11.218.797,26
Totale Sanità	Tot. comp.	91.391.504,95
	Tot. cassa	13.716.596,50

DIREZIONE GENERALE: TERRITORIO E URBANISTICA

	<i>Prov.</i>	<i>Euro</i>
--	--------------	-------------

6.5.2.02.109 006748 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE

Contributo regionale per il Programma Interact	Residui	0,00
– Progetto Re-ACT	Competenza	15.491,00
	Tot. comp.	15.491,00
	Tot. cassa	0,00

Totale autonome	Tot. comp.	15.491,00
	Tot. cassa	0,00

	<i>Prov.</i>	<i>Euro</i>
--	--------------	-------------

6.5.2.02.109 003857 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE

Cap. di entrata connesso: 02.01.182 003855	Residui	0,00
Contributi statali per lavori di manutenzione idraulica e forestale nel bacino idrografico del fiume Po	Competenza	13.000,00
	Tot. comp.	13.000,00
	Tot. cassa	0,00

	<i>Prov.</i>	<i>Euro</i>
--	--------------	-------------

6.5.2.02.109 006747 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE

Cap. di entrata connesso: 02.02.188 006746	Residui	0,00
Contributo dell'UE per il Programma Interact – Progetto RE-ACT	Competenza	55.391,00
	Tot. comp.	55.391,00
	Tot. cassa	2.850,00

	<i>Prov.</i>	<i>Euro</i>
--	--------------	-------------

6.5.2.02.109 006880 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE

Cap. di entrata connesso: 02.01.181 006879	Residui	0,00
Contributo dello Stato per il Programma Interact – Progetto RE-ACT	Competenza	39.900,00
	Tot. comp.	39.900,00
	Tot. cassa	1.995,00

	<i>Prov.</i>	<i>Euro</i>
--	--------------	-------------

6.5.2.03.110 003407 VINCOLATE CAPITALE

Cap. di entrata connesso: 04.03.196 003406	Residui	0,00
Contributi statali per i progetti di risistemazione e di difesa delle risorse idriche del bacino idrografico del Po	Competenza	10.000.000,00
	Tot. comp.	10.000.000,00
	Tot. cassa	0,00

	<i>Prov.</i>	<i>Euro</i>
--	--------------	-------------

6.5.2.03.110 003530 VINCOLATE CAPITALE

Cap. di entrata connesso: 04.03.193 003529	Residui	0,00
Contributi statali per gli interventi di difesa del suolo e delle acque e riassetto idrogeologico della Valtellina previsti nello stralcio di schema previsionale e programmatico	Competenza	40.000.000,00
	Tot. comp.	40.000.000,00
	Tot. cassa	0,00

	<i>Prov.</i>	<i>Euro</i>
--	--------------	-------------

6.5.2.03.110 004385 VINCOLATE CAPITALE

Cap. di entrata connesso: 04.03.198 004383	Residui	0,00
Spese per la riparazione dei danni subiti dai beni di propria pertinenza nonché per interventi di consolidamento dei dissesti idrogeologici, di riassetto idraulico e di ripristino delle discariche danneggiate, in conseguenza degli eventi alluvionali del novembre 1994	Competenza	4.000,00
	Tot. comp.	4.000,00
	Tot. cassa	0,00

	<i>Prov.</i>	<i>Euro</i>
--	--------------	-------------

6.5.2.03.110 004386 VINCOLATE CAPITALE

Cap. di entrata connesso: 04.03.198 004384	Residui	0,00
Spese per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di settembre-dicembre 1993 e per il consolidamento dei dissesti idrogeologici, di riassetto idraulico e di ripristino delle discariche danneggiate	Competenza	8.000,00
	Tot. comp.	8.000,00
	Tot. cassa	0,00

	<i>Prov.</i>	<i>Euro</i>
--	--------------	-------------

6.5.2.03.110 005044 VINCOLATE CAPITALE

Cap. di entrata connesso: 04.03.198 005042	Residui	0,00
Impiego del mutuo con la cassa depositi e prestiti per gli interventi di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici e privati danneggiati e per favorire la ripresa delle attività produttive nei comuni della Provincia di Como colpiti da eventi alluvionali del 4 e 5 settembre 1998	Competenza	50.000,00
	Tot. comp.	50.000,00
	Tot. cassa	50.000,00

	<i>Prov.</i>	<i>Euro</i>
--	--------------	-------------

6.5.2.03.110 005148 VINCOLATE CAPITALE

Cap. di entrata connesso: 04.03.193 005147	Residui	0,00
Attuazione di un programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico	Competenza	5.000.000,00
	Tot. comp.	5.000.000,00
	Tot. cassa	5.000.000,00

	<i>Prov.</i>	<i>Euro</i>
--	--------------	-------------

6.5.2.03.110 005289 VINCOLATE CAPITALE

Cap. di entrata connesso: 04.03.198 005288	Residui	0,00
Impiego del mutuo integrativo con la cassa depositi e prestiti per gli interventi di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici e privati danneggiati e per favorire la ripresa delle attività produttive nei comuni della Provincia di Como colpiti dagli eventi alluvionali del 4 e 5 settembre 1998	Competenza	50.000,00
	Tot. comp.	50.000,00
	Tot. cassa	0,00

	<i>Prov.</i>	<i>Euro</i>
--	--------------	-------------

6.5.3.02.107 006883 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE

Cap. di entrata connesso: 02.02.188 006881	Residui	0,00
Cofinanziamento della UE per il Programma Interreg III B – Spazio MEDOCC – Progetto Pays.doc	Competenza	7.000,00
	Tot. comp.	7.000,00
	Tot. cassa	350,00

	<i>Prov.</i>	<i>Euro</i>
--	--------------	-------------

6.5.3.02.107 006884 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE

Cap. di entrata connesso: 02.01.181 006882	Residui	0,00
Cofinanziamento statale per il Programma Interreg III B – Spazio MEDOCC – Progetto Pays.doc	Competenza	7.000,00
	Tot. comp.	7.000,00
	Tot. cassa	350,00

Totale vincolate	Tot. comp.	55.234.291,00
	Tot. cassa	5.055.545,00

Totale Territorio e urbanistica	Tot. comp.	55.249.782,00
	Tot. cassa	5.055.545,00

TOTALE ALLEGATO 1	Tot. comp.	506.840.888,61
	Tot. cassa	100.137.941,56

ALLEGATO 2**Reiscrizione dei maggiori accertamenti sui corrispondenti capitoli di spesa ex art. 22 del d.lgs. 76/2000****DIREZIONE GENERALE: AGRICOLTURA**

	<i>Prov.</i>	<i>Euro</i>
--	--------------	-------------

3.7.2.02.29 004055 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE

Cap. di entrata connesso: 04.03.195 004045	2005	422.666,02
Spese per l'assistenza tecnico-economica di base e specializzata per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo	Tot. comp.	422.666,02
	Tot. cassa	422.666,02

	<i>Prov.</i>	<i>Euro</i>
--	--------------	-------------

3.7.2.02.29 005346 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE

Cap. di entrata connesso: 02.01.180 005345	2005	92.237,35
Contributi statali per la valorizzazione dei territori a vocazione vinicola	Tot. comp.	92.237,35
	Tot. cassa	92.237,35

Totale vincolate	Tot. comp.	514.903,37
	Tot. cassa	514.903,37

Totale Agricoltura	Tot. comp.	514.903,37
	Tot. cassa	514.903,37

DIREZIONE GENERALE: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

	Prov.	Euro
2.1.3.02.73 004574 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.183 004573	2005	5.382.527,00
Quota del fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore	Tot. comp.	5.382.527,00
	Tot. cassa	5.382.527,00
	Prov.	Euro
2.1.4.02.70 005323 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.183 005322	2005	40.249,10
Contributi per lavori socialmente utili ed iniziative di politiche attive del lavoro	Tot. comp.	40.249,10
	Tot. cassa	40.249,10
Totale vincolate	Tot. comp.	5.422.776,10
	Tot. cassa	5.422.776,10
Totale Istruzione, formazione e lavoro	Tot. comp.	5.422.776,10
	Tot. cassa	5.422.776,10

DIREZIONE GENERALE: SANITÀ

	Prov.	Euro
5.1.3.02.262 001146 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.183 002128	2005	6.520.534,00
Quota del fondo sanitario destinata al funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia	Tot. comp.	6.520.534,00
	Tot. cassa	6.520.534,00
	Prov.	Euro
5.1.3.02.262 005773 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Cap. di entrata connesso: 02.01.182 005772	2005	11.030.677,31
Spese per indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati	Tot. comp.	11.030.677,31
	Tot. cassa	11.030.677,31
Totale vincolate	Tot. comp.	17.551.211,31
	Tot. cassa	17.551.211,31
Totale Sanità	Tot. comp.	17.551.211,31
	Tot. cassa	17.551.211,31
TOTALE ALLEGATO 2	Tot. comp.	23.488.890,78
	Tot. cassa	23.488.890,78

ALLEGATO 3

REISCRIZIONI TOTALI
(Riepilogo allegati 1 e 2)

	Competenza	Cassa
Totali allegato 1	506.840.888,61	100.137.941,56
Totali allegato 2	23.488.890,78	23.488.890,78
TOTALE GENERALE	530.329.799,39	123.626.832,34
Prelievo dall'UPB 7.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa»		123.626.832,34

(BUR20060113) (2.3.2)
D.d.s. 1 marzo 2006 - n. 2241
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, delle società di cui all'allegato elenco «A6»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ENTRATE E TRIBUTI
Visti gli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, che agevola le imprese di nuova costituzione, a partire dall'anno solare 2004, nonché le imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economi-

co-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Vista la circolare regionale 13 dicembre 2004 n. 43 avente per oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione a partire dall'anno solare 2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004»;

Viste le domande di ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP delle società elencate nell'allegato «A6»;

Verificato che le documentazioni presentate dalle Società elencate nell'allegato «A6» comprovano il possesso dei seguenti requisiti:

a) le sedi legali, amministrative e operative sono ubicate in uno dei comuni individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

b) le compagini sociali sono già operative l'8 maggio 2004 data di entrata in vigore della l.r. n. 11/2004, si trovano attualmente nello stato di vigenza e, le stesse, rispondono ai requisiti fissati dall'art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 114/98, in quanto esercenti attività commerciale di vicinato;

c) le società non sono titolari di quote o azioni di altre società beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi della presente legge;

d) alla data odierna, secondo le risultanze relative ad analoghe iniziative in possesso dell'amministrazione regionale, l'agevolazione richiesta è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di «*de minimis*»;

e) atto costitutivo e relativo statuto;

f) sono iscritte alla competente Camera di Commercio;

g) ogni socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni fiscali concesse ai sensi della richiamata l.r. n. 11/2004;

Tenuto conto dell'obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di ammettere, fermo restando i requisiti richiesti, le società elencate nell'allegato «A6», che è parte integrante del presente atto, all'agevolazione che prevede la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP, di cui al d.lgs. n. 446/97 per gli anni dal 2005 al 2008;

2. di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3. di trasmettere il presente decreto ai beneficiari e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura entrate e tributi:
Viviana Rava

ALLEGATO «A/6»

N.	DENOMINAZIONE SOCIETÀ	INDIRIZZO	C.A.P. COMUNE (PROV.)	C.F. / P.I.
1	CASA DELLA CARNE S.R.L.	VIA SAN GIOVANNI 155	23020 LANZADA (SO)	00826250144
2	ERGOMAR S.A.S. DI ERGOTTI MARIA & C.	VIA MAZZINI 2	22030 MAGREGLIO (CO)	02072230135

(BUR20060114)

D.d.s. 2 marzo 2006 - n. 2298

(2.1.0)

Direzione Centrale Programmazione Integrata - Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell'art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RAGIONERIA E CREDITO

Vista la legge regionale 2 gennaio 2006, n. 1 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/1638 del 29 dicembre 2005 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto l'art. 39, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal fondo di riserva delle somme necessarie per l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa che hanno carattere obbligatorio, la cui dotazione si è rilevata insufficiente;

Visto l'art. 5 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le richieste del Direttore Vicario della Presidenza prot. n. A1.2006.0004851 del 12 gennaio 2006 e prot. n. A1.2006.0023113 del 16 febbraio 2006, che evidenzia l'esigenza di adeguare lo stanziamento necessario per le attività degli Amministratori Regionali per le iniziative programmate sul territorio per l'anno 2006;

Vista la richiesta del Direttore Vicario della Presidenza prot. n. A1.2006.0023113 del 16 febbraio 2006, che evidenzia la necessità di provvedere al pagamento delle spese relative all'acquisto dei giornali e dei libri per la rassegna stampa;

Considerata la necessità di integrare la dotazione finanziaria di competenza e cassa del bilancio per l'esercizio 2006 dell'UPB 7.0.1.0.1.170. cap. 4203 «Spese di ospitalità, ricevimenti, rappresentanza e simili per esigenza della Giunta regionale e per le iniziative programmate sul territorio» per l'importo di € 190.000,00;

Considerata la necessità di integrare la dotazione finanziaria di competenza e cassa del bilancio per l'esercizio 2006 dell'UPB 7.2.0.1.184. cap. 2960 «Spese per canoni, abbonamenti a giornali e ad agenzie giornalistiche, servizi multimediali rassegna stampa» per l'importo di € 83.000,00;

Accertato che i suddetti capitoli sono classificati nel bilancio di previsione per l'esercizio 2006 tra le spese a carattere obbligatorio, come risulta dall'allegato D allo stesso bilancio e, pertanto, può essere integrato tramite il prelievo dall'UPB 7.4.0.1.272 cap. 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione finanziaria di competenza e di cassa è pari ad € 17.476.000,00 alla data dell'1 marzo 2006;

Decreta

1. di apportare al bilancio ed al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2006 le seguenti variazioni:

– di prelevare, la somma di € 273.000,00 dalla dotazione di competenza e cassa dell'UPB 7.4.0.1.272 cap. 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» del bilancio 2006 ai sensi dell'art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

– di integrare per l'importo di € 190.000,00 la dotazione di competenza e di cassa dell'UPB 7.0.1.0.1.170. cap. 4203 «Spese di ospitalità, ricevimenti, rappresentanza e simili per esigenza della Giunta regionale e per le iniziative programmate sul territorio» del bilancio 2006;

– di integrare per l'importo di € 83.000,00 la dotazione di competenza e di cassa dell'U.P.B. 7.2.0.1.184. cap. 2960 «Spese per canoni, abbonamenti a giornali e ad agenzie giornalistiche, servizi multimediali rassegna stampa» del bilancio 2006;

2. di pubblicare copia del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Manuela Giaretta

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR20060115)

D.d.g. 23 febbraio 2006 - n. 1969

(3.3.0)

Costituzione del comitato di monitoraggio di cui all'art. 16 all. 1 della d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 7/19867

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», il quale, all'art. 142, comma 1, lett. d), individua tra le competenze mantenute allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;

Visto l'art. 4, comma 114, lett. e) e f), della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», il quale dispone che la Regione esercita le funzioni amministrative relative alla definizione degli standard per l'accreditamento delle strutture formative e di orientamento e alla definizione delle modalità per l'accreditamento in sede regionale, nonché le funzioni amministrative relative alla gestione dell'elenco regionale delle strutture accreditate;

Visto il d.m. n. 166 del 25 maggio 2001 avente ad oggetto «Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2004 n. 7/19867 «Criteri per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento – III fase»

Richiamato in particolare l'art. 16 dell'allegato 1 della predetta d.g.r. 16 dicembre 2004 n. 7/19867, il quale demanda al Direttore Generale di costituire il comitato di monitoraggio, composto da esperti designati dalle parti sociali, dalle province lombarde e dagli organismi di formazione e orientamento, con il compito di esaminare l'andamento dell'applicazione del modello di accreditamento delle sedi formative e di orientamento e di fornire osservazioni e proposte;

Visto il d.d.g. n. 19963 del 28 dicembre 2005 con il quale si è provveduto a istituire il comitato di monitoraggio definendone la composizione, indicando i componenti della Unità Organizzativa «Controlli» della Direzione Generale Istruzione, formazione e lavoro che ne fanno parte e richiamando, in conformità a quanto indicato nella d.g.r. sopra richiamata, le competenze assegnate al Direttore Generale;

Viste le designazioni proposte dalle parti sociali, dalle province lombarde e dagli organismi di formazione e orientamento e pervenute alla Direzione Generale Istruzione, formazione e lavoro, come di seguito indicate:

	Componente effettivo	Componente supplente
• in rappresentanza delle organizzazioni sindacali:		
CGIL LOMBARDIA	Ferdinando DI LAURO	Claudio ARCARI
CISL LOMBARDIA	Giovanna MUSELLI	Paolo CATTANEO
UIL LOMBARDIA	Serafino APPUGLIESE	Francesco GUGLIOTTI
U.G.L.	Enrico MARANZANA	Massimiliana PALERMO
• in rappresentanza delle associazioni datoriali:		
API LOMBARDA	Domenico CALVERI	Umberto REGA
CONFARTIGIANATO LOMBARDIA	Claudio SCIUCCATI	Valeria TONELOTTO
FEDERLOMBARDIA	Tullio MONTICELLI	Graziano PAGANI
UNIONE REGIONALE LOMBARDA DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI	Claudia SALOMONE	Emanuela PEVERE
• in rappresentanza delle province lombarde:		
UNIONE REGIONALE PROVINCE LOMBARDE	Alberto VERGANI	Osvaldo RONCELLI

	Componente effettivo	Componente supplente
UNIONE REGIONALE PROVINCE LOMBARDE	Giuseppe MILLEFANTI	Giuseppe SCACABAROZZI
• in rappresentanza degli organismi di formazione e orientamento:		
A.E.F. LOMBARDIA	Antonio BERNASCONI	Don Enrico STELLA
CONFAP LOMBARDIA	Stefano LOCATELLI	Natale CATTANEO
CENFOP LOMBARDIA	Stefano SALINA	Massimo BENOLLI
ANFORQUALITY	Francesco CACOPARDI	Antonio COLOSIMO

Dato atto che nel d.d.g. sopra richiamato n. 19963 del 28 dicembre 2005 che ha istituito il comitato di monitoraggio, sono stati individuati quali ulteriori componenti del suddetto comitato le persone sottoindicate:

Maria MORONI, dirigente della Unità Organizzativa Controlli, Direttore Vicario della Direzione Generale Istruzione, formazione e lavoro;

Silvana MAGNABOSCO, dirigente della Struttura Qualificazione dei Sistemi;

Mansueto DE NARDO, titolare della Posizione Organizzativa «Gestione e controllo accreditamento e autorizzazioni», con funzioni di segretario del comitato di monitoraggio;

Dato atto che il comitato di monitoraggio è convocato e presieduto dal Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, formazione e lavoro;

Richiamato, infine il decreto di istituzione del comitato di monitoraggio n. 19963 del 28 dicembre 2005, nella parte in cui dispone che i componenti supplenti intervengono alle riunioni qualora siano impossibilitati i componenti effettivi;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza regionale» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la d.g.r. 18 maggio 2005 n. 2 – I° Provvedimento organizzativo – VIII Legislatura, concernente il conferimento al Dott. Roberto Albonetti dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, formazione e lavoro

Decreta

Per le motivazioni esposte in premessa,

1) di costituire il comitato di monitoraggio di cui all’art. 16, all. 1, della d.g.r. 16 dicembre 2004 n. 7/19867, con i componenti sotto riportati:

	Componente effettivo	Componente supplente
• in rappresentanza delle organizzazioni sindacali:		
CGIL LOMBARDIA	Ferdinando DI LAURO	Claudio ARCARI
CISL LOMBARDIA	Giovanna MUSELLI	Paolo CATTANEO
UIL LOMBARDIA	Serafino APPUGLIESE	Francesco GUGLIOTTI
• in rappresentanza delle associazioni datoriali:		
APILOMBARDA	Domenico CALVERI	Umberto REGA
CONFARTIGIANATO LOMBARDIA	Claudio SCIUCCATI	Valeria TONELOTTO
FEDERLOMBARDIA	Tullio MONTICELLI	Graziano PAGANI
UNIONE REGIONALE LOMBARDA DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI	Claudia SALOMONE	Emanuela PEVERE
• in rappresentanza delle province lombarde:		
UNIONE REGIONALE PROVINCE LOMBARDE	Alberto VERGANI	Osvaldo RONCELLI
UNIONE REGIONALE PROVINCE LOMBARDE	Giuseppe MILLEFANTI	Giuseppe SCACABAROZZI

	Componente effettivo	Componente supplente
• in rappresentanza degli organismi di formazione e orientamento:		
A.E.F. LOMBARDIA	Antonio BERNASCONI	Don Enrico STELLA
CONFAP LOMBARDIA	Stefano LOCATELLI	Natale CATTANEO
CENFOP LOMBARDIA	Stefano SALINA	Massimo BENOLLI
ANFORQUALITY	Francesco CACOPARDI	Antonio COLOSIMO

2) di individuare quali componenti del suddetto comitato di monitoraggio:

• Roberto ALBONETTI, Direttore Generale della Direzione Generale, Istruzione, formazione e lavoro, che convoca e presiede il comitato di monitoraggio;

• Maria MORONI, dirigente della Unità Organizzativa Controlli, Direttore Vicario della Direzione Generale Istruzione, formazione e Lavoro;

• Silvana MAGNABOSCO, dirigente della Struttura Qualificazione dei Sistemi;

• Mansueto DE NARDO, titolare della Posizione Organizzativa «Gestione e controllo accreditamento e autorizzazioni», con funzioni di segretario del comitato di monitoraggio;

3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il direttore generale:
Roberto Albonetti

(BUR20060116)

(3.3.0)

D.d.g. 3 marzo 2006 - n. 2319
Correzione materiale del d.d.g. n. 1969 del 23 febbraio 2006 recante costituzione del comitato di monitoraggio di cui all’art. 16 all. 1) della d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 7/19867

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE
ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2004 n. 7/19867 «Criteri per l’accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento – III fase»

Richiamato in particolare l’art. 16 dell’allegato 1 della predetta d.g.r. 16 dicembre 2004 n. 7/19867, il quale demanda al Direttore Generale di costituire il comitato di monitoraggio;

Viste le designazioni pervenute alla Direzione Generale;

Visto il d.d.g. n. 19963 del 28 dicembre 2005 con il quale si è provveduto a istituire il comitato di monitoraggio definendone la composizione alla luce delle designazioni pervenute;

Visto il d.d.g. n. 1969 del 23 febbraio 2006 con il quale è stato costituito il Comitato di Monitoraggio;

Verificato che per mero errore informatico nel decreto sopra richiamato i rappresentanti dell’U.G.L., presenti nella tabella inserita in premessa, non sono riportati nella tabella del dispositivo;

Ritenuto di dover provvedere alla correzione materiale del d.d.g. n. 1969/06 integrando il dispositivo con i rappresentanti indicati dall’U.G.L., e precisamente Enrico Maranzana quale componente effettivo e Massimiliana Palermo quale componente supplente;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza regionale» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la d.g.r. 18 maggio 2005 n. 2 – I° Provvedimento organizzativo – VIII Legislatura, concernente il conferimento al Dott. Roberto Albonetti dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, formazione e lavoro

Decreta

Per le motivazioni esposte in premessa,

1) di apportare la correzione materiale al punto 1) del dispositivo il d.d.g. n. 1969 del 23 febbraio 2006 inserendo in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, per l’U.G.L., Enrico Maranzana quale componente effettivo e Massimiliana Palermo quale componente supplente;

2) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il direttore generale:
Roberto Albonetti

(BUR20060117)

D.d.g. 3 marzo 2006 - n. 2327

(3.3.0)

FSE OB. 3 2000/2006 – Dispositivo per la formazione continua – progetti quadro D1 – A.F. 05-06

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

– il «Quadro Comunitario di Sostegno Ob.3 FSE (Dec. CE 1120/2000)»;

– il «Programma Operativo Regionale Ob.3 FSE Regione Lombardia (Dec. CE 2108/2004)»;

– il «Complemento di Programmazione Ob.3 FSE Regione Lombardia, per quanto attiene, nello specifico, all'attuazione del Fondo Sociale Europeo»;

– il Programma Triennale della Formazione Professionale approvato con d.c.r. n. VII/0631 del 19 novembre 2002;

– la d.g.r. n. 7/17608 del 21 maggio 2004 di approvazione delle «Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta di Formazione Professionale della Regione Lombardia» per l'anno formativo 2004/2005, nelle quali si individuano le aree di intervento e le relative risorse finanziarie;

– la d.g.r. n. 8/403 del 26 luglio 2005 «Linee di indirizzo per l'offerta formativa – A.F. 2005-2006»;

Rilevato, che la d.g.r. 8/403 del 26 luglio 2005 rinvia a successivi decreti dirigenziali l'approvazione dei dispositivi per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi individuati nelle citate «Linee di indirizzo per l'offerta formativa – A.F. 2005/2006»;

Considerato che si è svolta un'ampia ed approfondita fase di consultazione con le parti sociali interessate;

Ritenuto pertanto di approvare il dispositivo per la formazione continua – progetti quadro D1 – A.F. 05-06 FSE ob. 3 anno 2006 Allegato «1» parte integrante e sostanziale del presente atto,

Viste:

• la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della Dirigenza della Giunta regionale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare il dispositivo per la formazione continua – progetti quadro D1 – A.F. 05-06 FSE Ob. 3 anno 2006 Allegato «1» parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro all'indirizzo <http://formalavoro.regione.lombardia.it> – area Monitorweb.

Il direttore generale: Roberto Albonetti

ALLEGATO 1

DISPOSITIVO PER LA FORMAZIONE CONTINUA PROGETTI QUADRO D1 – A.F. 05-06

• Riferimenti normativi

- Reg. CE 1681/1994
- Reg. CE 1260/1999
- Reg. CE 1784/1999
- Reg. CE 1159/2000
- Reg. CE 438/2001
- Reg. CE 448/2001
- Reg. CE 448/2004
- Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 3 FSE (Dec. CE 1967/2004)
- Programma Operativo Regionale Ob. 3 FSE Regione Lombardia (dec. C 2108/2004 del 9 giugno 2004)
- Complemento di Programmazione Ob. 3 FSE Regione Lombardia (d.g.r. 13 settembre 2004 n. 18704)
- D.g.r. 403 del 26 luglio 2005 – Linee di indirizzo per l'offerta formativa A.F. 2005 – 2006

– Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione delle Comunità Europee del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, come modificato dal Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004

– Allegato 1 – definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese adottata dalla Commissione – del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione delle Comunità Europee del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004

– Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005 Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (PMI) – contenente indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive

– Indirizzi operativi per l'attuazione delle linee guida VISPO – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, ISFOL – Roma ottobre 2002

– D.g.r. n. 6251 del 1 ottobre 2001 «Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento» e successive modifiche e integrazioni (d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003, d.d.g. n. 8498 del 26 maggio 2003 e d.g.r. n. 19867 del 16 dicembre 2004)

– Decreto Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro n. 1537 del 13 febbraio 2006 «Linee guida per le dichiarazioni intermedie della spesa e la rendicontazione finale» e «Spese ammissibili e massimali di riferimento»

• Contesto e Finalità

In Regione Lombardia il coinvolgimento delle parti sociali nell'ambito della Formazione Continua ha consentito, a partire da una condizione di frammentazione della domanda formativa, di attivare in una logica di sistema la sperimentazione di progetti-quadro rivolti a filiere o segmenti produttivi. Si sono così potuti innescare processi di integrazione, sinergie, organizzare ambiti in cui veicolare adeguatamente progetti, individuali e collettivi, di formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, a supporto delle loro competenze di contesto e trasversali, anche a sostegno dei processi di mobilità.

La logica di integrazione delle risorse ha tenuto conto, anche e soprattutto, dei Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua, costituiti ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

Obiettivi e ambito della formazione continua sono inoltre soggetti ad innovazioni indotte dai processi di trasformazione dei rapporti di impiego e delle loro caratteristiche (part-time, telelavoro, lavoro interinale, lavoro parasubordinato, ecc.).

Questo dispositivo, che ha come finalità il rafforzamento delle politiche di formazione continua, perseguendo le Pari Opportunità di genere, si propone di:

- sostenere i processi di adattamento delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori alle innovazioni;
- intervenire sui processi di innovazione e adattabilità nell'organizzazione del lavoro, concentrati prevalentemente sulle modificazioni dei rapporti di impiego e dei tempi ed orari di lavoro.

• Classificazione delle azioni

Macrotipologia di azione: Azioni rivolte alle persone

Tipologia di azione: Formazione

Tipologia di progetto: Progetto quadro di Formazione Continua

• Priorità

Le priorità d'azione che, nello specifico, la Regione intende sostenere, anche attraverso questo dispositivo, sono:

- l'integrazione dei percorsi formativi, con particolare riferimento, ad esempio, a quelli promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua;
- la diversificazione per target specifici (occupati con contratti atipici e flessibili, ecc.);
- la connessione a specifiche filiere di settore;
- l'ambito territoriale di rilevazione dei bisogni formativi;

- i contenuti formativi riferiti alla rimodulazione degli orari di lavoro ed alla flessibilità del mercato del lavoro;
- il proseguimento e/o completamento degli interventi già avviati nell'ambito della Programmazione FSE 2000/2006, laddove ne sia confermata l'utilità e l'efficacia.

• **Priorità trasversali**

Le azioni realizzate nell'ambito del presente dispositivo dovranno essere coerenti con i campi d'azione trasversali definiti nel Reg. 1784/99, con specifico riferimento a «Sviluppo locale», «Società dell'informazione», «Pari opportunità» e «Ambiente».

• **Soggetti promotori**

I progetti quadro dovranno essere promossi da uno o più dei seguenti soggetti:

- Associazioni di rappresentanza delle imprese localizzate in Lombardia, direttamente rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro – CNEL o che abbiano designato almeno un componente del consiglio di una delle Camere di Commercio lombarde, con una qualunque delle proprie articolazioni di livello territoriale.

Si precisa che non possono ricoprire il ruolo di promotori le associazioni di categoria aderenti alle associazioni indicate.

• **Soggetti attuatori**

I progetti quadro dovranno essere presentati e realizzati da:

- Operatori singoli
- Operatori raggruppati in Associazioni Temporanee di Scopo (ATS)

comunque titolari di sedi operative accreditate per la **tipologia SF1 o SF2 o SF3** ai sensi d.g.r. n. 19867 del 16 dicembre 2004 «Criteri per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento – III Fase»

• **Destinatari e destinatari**

Destinatari e destinatari dei progetti quadro sono esclusivamente persone, impegnate a vario titolo nelle imprese operanti in Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:

- lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (a tempo pieno o a tempo parziale);
- lavoratrici e lavoratori che prestano la propria attività in base ad un contratto di somministrazione di lavoro (a termine o a tempo indeterminato);
- lavoratrici e lavoratori con contratto di apprendistato, di inserimento o di formazione-lavoro (in tutti questi casi la formazione deve essere aggiuntiva a quella prevista nell'ambito dello specifico contratto di lavoro);
- lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro intermittente o ripartito;
- lavoratrici e lavoratori con contratto a progetto;
- lavoratrici e lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
- amministratori e amministratori e titolari di imprese individuali, di microimprese, piccole e medie imprese, di Associazioni e imprese non profit;
- socie-lavoratrici e soci-lavoratori di cooperative (che partecipano o non partecipano agli utili);
- coadiuvanti;
- agenti e rappresentanti di commercio;
- donne e uomini operanti in qualità di liberi professionisti o con altre forme di lavoro autonomo;
- lavoratrici e lavoratori che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa ammesse ai sensi del Titolo VII Capo I del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 – «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30».

Per identificare la localizzazione in Lombardia, si farà riferimento alla sede dell'unità locale in cui è formalmente inserita e opera la partecipante o il partecipante all'edizione corsuale.

Destinatari e destinatari dei progetti quadro e le imprese in cui operano saranno individuate all'avvio di ogni singola edizione corsale.

Il soggetto attuatore, nella gestione del progetto, dovrà garantire la destinazione di almeno l'80% delle risorse pubbliche accordate alla formazione delle persone impiegate nelle PMI, così come definite dalla normativa comunitaria (vedi allegato I del Reg. (CE) n. 70/2001 come modificato dal Reg. (CE) n. 364/2004).

Si precisa che non sono in ogni caso destinatari ammissibili dei progetti quadro le persone rientranti nelle seguenti categorie:

- lavoratrici e lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o iscritti alle liste di mobilità;
- lavoratrici e lavoratori delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche»;
- donne e uomini che svolgano collaborazioni occasionali (come definite dall'art. 61 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 – «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30»);
- lavoratrici e lavoratori assunti da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo indeterminato, in attesa di assegnazione;
- lavoratrici e lavoratori assunti da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, fuori dalla vigenza di un contratto di somministrazione.

• **Elementi costitutivi del «progetto quadro»**

1. I progetti quadro potranno interessare:
 - filiere produttive (industrie e servizi organizzati secondo la logica del prodotto finale);
 - reti e sistemi di imprese (sistemi produttivi multilocali collegati da reti di forniture, sistemi logistici, distretti, ecc.);
 - settori merceologici;
 - aree territoriali (sia a livello regionale che sub-regionale).
2. Il progetto quadro nel suo complesso dovrà contenere:
 - gli obiettivi generali;
 - il numero di destinatarie e destinatari complessivamente previsto;
 - la quantificazione delle ore formazione e delle **OFA** – ore formazione allieva/o (le ore di formazione complessivamente frequentate dalle destinatarie e dai destinatari partecipanti alle singole edizioni corsuali).
3. I progetti quadro dovranno essere articolati in azioni.
4. Per quanto riguarda le singole azioni dovranno essere indicati:
 - gli obiettivi formativi, fondati su fabbisogni espressi e documentati dalle parti sociali/imprenditoriali interessate e/o su aree tematiche/segmenti di utenza specifici;
 - i contenuti degli interventi formativi previsti, espressi come obiettivi di massima;
 - la quantificazione delle destinatarie e dei destinatari, delle ore formazione e delle **OFA**;
 - la sede operativa accreditata di riferimento dell'azione; questa sede non potrà essere variata in fase di erogazione. Le singole edizioni corsuali potranno essere effettuate anche presso sedi occasionali, che dovranno essere comunicate in sede di avvio dell'attività formativa. Tali sedi occasionali dovranno essere in regola con la normativa sulla sicurezza e adeguate all'attività didattica. Questa idoneità dovrà essere autocertificata in sede di avvio della prima edizione che si terrà in ognuna di esse.
5. Le azioni saranno realizzate con edizioni corsuali la cui progettazione sarà definita a seguito del finanziamento, sulla base degli specifici fabbisogni formativi.
6. Ogni edizione corsuale dovrà prevedere un numero di ore compreso tra 16 e 80; per le edizioni con un numero di ore superiore a 40 sarà rilasciato dalla Regione Lombardia un attestato di frequenza, mentre negli altri casi l'attestazione della frequenza sarà a cura dell'operatore che ha svolto la formazione; in entrambi i casi, le attestazioni di frequenza dovranno essere accompagnate da una dichiarazione dei contenuti del corso rilasciata dall'operatore, sulla base del modello predisposto dalla Regione Lombardia (Allegato 3).
7. Nel calcolo delle ore di attività ammessa a finanziamento (numero ore formazione, numero **OFA**) dovranno essere e-

scelse tutte le ore in cui non è erogata attività di docenza, le attività FAD ed in genere tutte le attività individuali (quali ad es. le attività di project-work, colloqui individuali, tirocini ecc.).

• **Modalità presentazione del «progetto quadro»**

1. Ogni associazione di rappresentanza di imprese, potrà promuovere, singolarmente o con altre associazioni, non più di 1 progetto quadro (indipendentemente dall'articolazione associativa territoriale che opererà nell'effettivo ruolo di promotore del progetto).
Il soggetto promotore deve:
 - inserire il proprio nominativo nella modulistica predisposta on-line;
 - sottoscrivere il documento contenente la progettazione di massima, che sarà allegato alla domanda di finanziamento.
2. progetti e le relative domande di finanziamento dovranno obbligatoriamente essere presentati da operatori, singoli o raggruppati in ATS, titolari di sedi operative accreditate per la **tipologia SF1 o SF2 o SF3**, ai sensi della d.g.r. n. 19867 del 16 dicembre 2004.
3. Ciascun operatore, in qualità di operatore singolo o quale capofila o membro di ATS, potrà presentare non più di 1 progetto quadro; in caso di candidatura in più di un progetto l'operatore sarà escluso da tutti i progetti presentati.
4. L'operatore, singolo o capofila di un raggruppamento, di seguito definito «soggetto attuatore» dovrà inoltre possedere un fatturato non inferiore a € 500.000,00 per corsi di formazione continua (corsi specificamente destinati a lavoratrici e lavoratori occupati del settore pubblico e/o privato, realizzati con finanziamenti/contributi pubblici e non) svolti negli ultimi tre anni.
5. È ammesso che il medesimo soggetto operi sia in qualità di soggetto promotore che di soggetto attuatore (come operatore singolo o come membro di un'ATS), purché siano pienamente rispettati tutti i requisiti previsti per entrambi i ruoli.
6. Il finanziamento pubblico richiesto per ciascun progetto quadro promosso da una o più associazioni di rappresentanza di imprese direttamente rappresentate nel CNEL o dalla loro articolazione di livello regionale o da loro articolazioni associative ad altro livello territoriale (che comunque attestino l'avvenuto coordinamento a livello regionale in relazione alla proposta progettuale avanzata) dovrà essere pari o superiore a 250.000,00 euro, fino ad un massimale di 1.000.000,00 euro.

Tale limite massimale è innalzato a 1.500.000,00 euro nel caso di progetti quadro per i quali sia compiutamente dimostrata l'integrazione delle attività programmate con interventi formativi promossi con il finanziamento di altri fondi pubblici, di valore pari al finanziamento richiesto con questo dispositivo, in particolare dei Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua.

7. Il finanziamento pubblico richiesto per ciascun progetto quadro promosso da una o più associazioni di rappresentanza di imprese di livello provinciale, che abbiano designato almeno un componente del consiglio della Camera di Commercio della provincia di competenza, dovrà essere pari o superiore a 150.000,00 euro, fino ad un massimale di 350.000,00 euro.

Tale limite massimale è innalzato a 500.000,00 euro nel caso di progetti quadro per i quali sia compiutamente dimostrata l'integrazione delle attività programmate con interventi formativi promossi con il finanziamento di altri fondi pubblici, di valore pari al finanziamento richiesto con questo dispositivo, in particolare dei Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua.

Costo totale del progetto

Il preventivo dovrà essere formulato in base ai parametri massimali sotto indicati, per tipologia di Ente:

A	B	C	
VALORE ATTESO ALLIEVI	NUMERO ALLIEVI MINIMO	COSTO ORARIO MAX CFP TRASFERITI	COSTO ORARIO MAX ALTRI ENTI ACCREDITATI
8	6	€ 65,00	€ 135,00

Il **VALORE ATTESO ALLIEVI** (col. A) costituisce il valore/obiettivo atteso in termini di partecipazione media di allieve e allievi alle azioni di formazione, con una frequenza di almeno il 75% delle ore previste e come tale dovrà essere utilizzato come valore minimo per il calcolo delle **OFA** previste dal progetto.

Il **NUMERO ALLIEVI MINIMO** (col. B) costituisce il numero minimo obbligatorio di allieve e allievi necessario per attivare ogni edizione di attività formativa, sotto il quale non sarà possibile dare avvio alla stessa.

Per il calcolo del costo totale del progetto il soggetto attuatore dovrà procedere utilizzando le seguenti formule:

COSTO TOTALE AMMISSIBILE =
COSTO FORMAZIONE + REDDITO ALLIEVI AMMISSIBILE
COSTO FORMAZIONE = COSTO ORARIO × N. ORE FORMAZIONE

Dove:

COSTO ORARIO: è il parametro previsto dal soggetto attuatore come costo per ora di formazione ed è indipendente dal numero di allieve e allievi previsti; non può superare i massimali indicati nella colonna C della precedente tabella, in funzione della diversa tipologia di soggetto.

N. ORE FORMAZIONE il numero di ore previste complessivamente dal soggetto attuatore, per l'insieme delle azioni previste dal progetto.

REDDITO ALLIEVI AMMISSIBILE = COSTO DEL LAVORO MEDIO PER ORA FORMAZIONE × N. ORE FORMAZIONE

rispettando il seguente vincolo:

REDDITO ALLIEVI ≤ COSTO FORMAZIONE

Dove:

COSTO DEL LAVORO MEDIO PER ORA FORMAZIONE: una stima del costo del lavoro che mediamente si prevede potrà essere esposto a consuntivo per ogni ora di formazione prevista (**1**)

N. ORE FORMAZIONE: il numero di ore previste complessivamente dal soggetto attuatore, per l'insieme delle azioni previste dal progetto.

Come disposto dalle «Linee guida per le dichiarazioni intermedie della spesa e la rendicontazione finale» approvate con Decreto n. 1537 del 13 febbraio 2006, il **COSTO TOTALE AMMISSIBILE**, così calcolato, dovrà essere dettagliato in un preventivo, articolato nelle voci di costo previste dal II livello del Piano dei conti FSE (allegato 3 delle citate Linee guida), rispettando i limiti previsti dal documento «Spese ammissibili e massimali di riferimento» approvato con decreto n. 1537 del 13 febbraio 2006).

Finanziamento del progetto

La **QUOTA PUBBLICA** di finanziamento del Costo Totale del progetto sarà calcolata sulla base delle % indicate nella tabella seguente, individuate in relazione alla tipologia ed alla localizzazione dell'impresa di appartenenza delle partecipanti e dei partecipanti nonché dell'appartenenza o meno delle e degli stessi alla categoria «lavoratore svantaggiato», così come definita all'art. 2 del Reg. CE 68/2001.

QUOTE MASSIME DI FINANZIAMENTO PUBBLICO		FORMAZIONE GENERALE
GRANDI IMPRESE	Al di fuori di una zona prioritaria	50%
	In una zona prioritaria ex art. 87 c. 3 (2)	55%

(1) Si precisa inoltre che la formula indicata dovrà essere utilizzata solo in sede di preventivo, al fine stimare l'importo che il soggetto attuatore prevede di esporre a consuntivo come somma del costo del lavoro delle singole allieve e allievi che mediamente parteciperanno ad ogni ora di formazione. In sede di rendicontazione finale si dovrà in ogni caso quantificare analiticamente l'importo del **REDDITO ALLIEVI** sulla base della seguente formula:

REDDITO ALLIEVI AMMISSIBILE = SOMMA PER OGNI ALLIEVA/O DI (COSTO ORARIO DEL LAVORO × N. ORE FORMAZIONE FREQUENTATE)

considerando come allieva/o esclusivamente chi ha frequentato almeno il 75% delle ore previste per l'azione di riferimento e rispettando il vincolo «**REDDITO ALLIEVI ≤ COSTO DELLA FORMAZIONE**».

(2) Le zone prioritarie ai sensi dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato U.E. e successive modifiche e integrazioni, nelle cui aree i beneficiari dei contributi di cui al presente bando possono usufruire delle minori quote di cofinanziamento indicate, sono stabilite dalla Decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2752 del 20 settembre 2000 e successive modifiche e integrazioni, e riguardano aree dei seguenti comuni: Provincia Como: Arosio, Cabiato, Carugo, Inverigo, Lurago D'Erba, Mariano Comense; Prov. Milano: Albiate, Arconate, Barlassina, Besana In Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Brioso, Buscate, Busto

PICCOLE MEDIE IMPRESE	Al di fuori di una zona prioritaria	70%
	In una zona prioritaria ex art. 87 c. 3 ^a	75%

Le percentuali indicate nella tabella sono aumentate del 10% in caso di appartenenza della partecipante o del partecipante alla categoria «lavoratore svantaggiato» come definita all'art. 2 del Reg. CE 68/2001.

La restante quota del Costo Totale del progetto dovrà essere finanziata dal soggetto attuatore; tale quota, definita **QUOTA PRIVATA OBBLIGATORIA** potrà essere giustificata attraverso l'importo del **REDDITO ALLIEVI**, rispettivamente a preventivo e successivamente in sede di certificazione intermedia e finale della spesa.

Qualora l'importo del **REDDITO ALLIEVI** non sia sufficiente a giustificare la **QUOTA PRIVATA OBBLIGATORIA**, il soggetto attuatore si farà carico di una quota degli altri costi della formazione ammissibili.

Qualora l'importo del **REDDITO ALLIEVI** sia superiore alla **QUOTA PRIVATA OBBLIGATORIA**, la parte eccedente resterà in ogni caso a carico del soggetto attuatore.

Per il calcolo delle quote di finanziamento pubblico e privato dei progetti, in sede di preventivo, si opererà utilizzando la % di quota massima di finanziamento pubblico relativa alla tipologia di destinatarie/i dichiarata prevalente dal richiedente. In sede di rendicontazione finale le quote di finanziamento pubblico e privato saranno comunque ricalcolate in funzione dei dati di effettiva partecipazione delle allieve e degli allievi, classificati sulla base delle diverse % di quota massima di finanziamento pubblico.

Per il calcolo delle quote di finanziamento del progetto il soggetto attuatore dovrà procedere utilizzando le seguenti formule:

$$\text{COSTO TOTALE AMMISSIBILE} = \text{QUOTA PUBBLICA} + \text{QUOTA PRIVATA OBBLIGATORIA}$$

Dove:

$$\text{QUOTA PUBBLICA} = \text{MINORE TRA (COSTO FORMAZIONE; COSTO TOTALE} \times \% \text{ FINANZIAMENTO PUBBLICO)}$$

$$\text{QUOTA PRIVATA OBBLIGATORIA} = \text{COSTO TOTALE} - \text{QUOTA PUBBLICA}$$

Il valore di Quota Pubblica così calcolato costituisce il valore del finanziamento pubblico, ovvero il riferimento circa l'importo massimo che può essere indicato dal Richiedente quale finanziamento pubblico.

Riparametrazioni

La Regione Lombardia, all'atto dell'approvazione del finanziamento, approverà anche i valori/obiettivo (numero totale delle allieve e degli allievi, numero ore formazione, numero **OFA**) proposti dal soggetto attuatore.

I valori obiettivo relativi al numero totale delle allieve e degli allievi e al numero **OFA** si intende rispettato considerando le partecipanti e i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore corso previste dall'edizione corsuale.

La Regione terrà conto, all'atto della certificazione finale della spesa, della eventuale riparametrazione del costo formazione effettuata dal soggetto attuatore, sulla base dei criteri sotto indicati, che integrano e precisano quanto disposto dalle «Linee guida per le dichiarazioni intermedie della spesa e la rendicontazione finale» approvate con decreto n. 1537 del 13 febbraio 2006.

- a) in caso di diminuzione del numero ore formazione effettuate rispetto al valore/obiettivo, ovvero il numero ore formazione indicato a preventivo, il Costo Formazione riparametrato sarà:

$$\text{COSTO FORMAZIONE RIPARAMETRATO} = \text{N. ORE FORMAZIONE EFFETTIVO} \times \text{COSTO ORARIO}$$

dove:

N. ORE FORMAZIONE EFFETTIVO: il n. di ore di formazione effettivamente svolte nell'insieme di azioni previste dal progetto.

COSTO ORARIO: il costo orario utilizzato nella formulazione del preventivo

- b) nel caso di diminuzione del numero di **OFA** (complessivo di tutte le edizioni attuate) al di sotto del valore/obiettivo, il costo formazione approvato (eventualmente già riparametrato per il caso precedente) dovrà essere diminuito degli importi calcolati, con la formula seguente, per ogni edizione di attività conclusa con un numero di allieve e allievi effettivi inferiore al **VALORE ATTESO ALLIEVI** (indicato nella colonna A della tabella riportata nella sezione «**COSTO TOTALE DEL PROGETTO**»):

$$\text{RIDUZIONE COSTO FORMAZIONE PER RIPARAMETRAZIONE OFA} = \{ \text{COSTO ORARIO} - [\text{VALORE ATTESO ALLIEVI} - \text{N. ALLIEVI EFFETTIVI}] \times \text{COSTO ORARIO} / \text{VALORE ATTESO ALLIEVI} \times 0,25 \} \times \text{N. ORE FORM EDIZIONE EFFETTIVO}$$

dove:

N. ALLIEVI EFFETTIVI il n. di allieve e allievi che hanno frequentato almeno il 75% delle ore previste per l'edizione

N. ORE FORM EDIZIONE EFFETTIVO: il n. di ore di formazione effettivamente svolte nell'edizione

COSTO ORARIO: il costo orario utilizzato nella formulazione del preventivo

Nel caso in cui si sia operata la riparametrazione per riduzione del numero ore, il valore obiettivo di **OFA** da considerare per questo caso sarà quello correlato al numero ore effettivo, ovvero:

$$\text{N. OFA RIDOTTO} = \text{N. OFA A PREVENTIVO} \times \text{N. ORE FORMAZIONE EFFETTIVO} / \text{N. ORE FORMAZIONE A PREVENTIVO}$$

Si precisa che il valore di **N. OFA** a preventivo e ridotto non potrà comunque essere inferiore al **VALORE ATTESO ALLIEVI** (indicato nella colonna A della tabella riportata nella sezione «**COSTO TOTALE DEL PROGETTO**») moltiplicato per il **N. ORE FORMAZIONE** rispettivamente a preventivo e effettivo

Il **COSTO FORMAZIONE RIPARAMETRATO** così ottenuto costituisce il nuovo massimale di riferimento, a partire dal quale dovrà essere ricalcolato il **VALORE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO**, in conformità col Reg. CE 68/2001 e secondo le modalità indicate al precedente paragrafo «Finanziamento del progetto».

Si evidenzia inoltre che:

- il finanziamento approvato inizialmente, o ricalcolato come costo formazione riparametrato, costituisce il limite massimo del finanziamento pubblico;
- l'importo finale del finanziamento riconoscibile al soggetto attuatore sarà comunque rideterminato in fase di certificazione finale della spesa e di approvazione del rendiconto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e dei dati di effettiva frequenza delle allieve e degli allievi, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa regionale e comunitaria vigente in tema di spese ammissibili e massimali di riferimento e secondo le modalità indicate al precedente paragrafo «Finanziamento del progetto».

Infine si ricorda che al di sotto del 75% delle ore di frequenza, l'allieva o l'allievo non ha diritto al titolo rilasciato dalla Regione Lombardia o dall'operatore, salvo il riconoscimento di specifici crediti formativi conseguiti all'esterno del percorso formativo.

• Presentazione della domanda di finanziamento

La domanda di finanziamento corredata dal progetto quadro dovrà essere presentata, pena l'inammissibilità alla valutazione di merito, utilizzando esclusivamente il formulario on-line predisposto su internet dalla Regione Lombardia all'indirizzo:

<http://formalavoro.regione.lombardia.it>

La documentazione cartacea deve contenere:

- la domanda di finanziamento;
- progettazione di massima, che in particolare dettagli la metodologia adottata per l'analisi dei fabbisogni cui le azioni del progetto intendono rispondere e i risultati a cui si è pervenuti, la metodologia che sarà adottata per la progettazione di dettaglio delle singole edizioni corsuali, la metodologia e gli strumenti che saranno adottati per il monitoraggio del progetto (*in itinere* ed *ex-post*) e la pianificazione temporale di massima degli interventi, sottoscritta dal/dai soggetto/i promotore/i, dal soggetto attuatore e dagli eventuali altri operatori membri dell'ATS.

Garolfo, Canegrate, Carate Brianza, Casorezzo, Castano Primo, Ceriano Laghetto, Cerro Maggiore, Cesano Maderno, Cogliate, Cuggiono, Dairago, Desio, Giussano, Inveruno, Lazzate, Legnano, Lentate Sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Magnago, Meda, Misinto, Muggiò, Nosate, Nova Milanese, Renate, Rescaldina, Robecchetto Con Induno, San Giorgio Su Legnano, Seregno, Seveso, Solaro, Sovico, Triuggio, Turbigo, Vanzaghella, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio Con Colzano, Verano Brianza, Villa Cortese; Prov. Varese: Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Busto Arsizio, Cairate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Varesino, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castellanza, Cavarina Con Premezzo, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Jerago Con Orago, Lonate Pozzolo, Marnate, Oggiona Con Santo Stefano, Olgiate Olona, Samarate, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Vizzola Ticino

- dichiarazione di ogni soggetto promotore attestante le modalità di possesso del requisito previsto;
- eventuale attestazione dell'avvenuto coordinamento a livello regionale tra le diverse articolazioni associative territoriali della medesima associazione di rappresentanza di imprese direttamente rappresentata nel CNEL, in relazione alla proposta presentata (in forma libera, sottoscritta dai legali rappresentanti delle associazioni che hanno operato il coordinamento e in ogni caso riportante gli estremi identificativi delle suddette associazioni e del progetto a cui ci si riferisce);
- nel caso di ATS, la lettera di intenti del soggetto attuatore (operatore capofila) che attesta la volontà di costituire il raggruppamento, sottoscritta da tutti i membri dello stesso, ovvero la lettera di intenti e le singole dichiarazioni di ciascun membro riportanti esplicito riferimento al progetto ed al capofila del raggruppamento stesso;
- dichiarazione del soggetto attuatore del possesso di un fatturato per corsi di formazione continua svolti negli ultimi tre anni non inferiore a € 500.000,00;
- eventuale documentazione che dimostri l'integrazione delle attività programmate con interventi formativi promossi con il finanziamento di altri fondi pubblici e il relativo importo.

La suddetta documentazione deve essere presentata presso il protocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, via Cardano 10 – 20124 Milano, o presso le sedi territoriali della Regione elencate in allegato, entro le ore 16.30 del 27 aprile 2006.

La domanda deve chiaramente indicare all'esterno della busta la dicitura:

**Progetto FSE 2005 – Obiettivo 3 –
Dispositivo Formazione Continua – Progetti Quadro D1**

Per informazioni è possibile chiamare lo Sportello Informativo telefonico della Regione Lombardia al numero 840.011.222 (numero ad addebito ripartito).

La domanda che non perviene entro i citati termini non è esaminata e la Regione non risponde di eventuali disguidi dovuti alla spedizione della stessa tramite il servizio postale.

• Risorse

Al finanziamento delle azioni realizzate nell'ambito del presente dispositivo sono assegnati € 23.800.000,00 a valere sulla misura D1 – Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del MdL e della competitività delle imprese pubbliche e private con priorità alle PMI – del POR Ob. 3 FSE della Regione Lombardia.

Il finanziamento è così ripartito:

- 45% a carico del Fondo Sociale Europeo;
- 44% a carico del Fondo di Rotazione o di altri Fondi Nazionali;
- 11% a carico del Bilancio regionale.

• Modalità di approvazione dei progetti

L'istruttoria delle domande pervenute sarà avviata esclusivamente per i progetti corredati da tutta la documentazione prescritta e sarà attuata sulla base dei criteri sotto riportati.

Nel caso in cui più di un progetto presenti nel ruolo di promotore la medesima associazione di rappresentanza di imprese (in una delle sue diverse articolazioni associative territoriali) verrà considerato ammissibile il progetto presentato dal livello territoriale più elevato.

Nel caso in cui più di un progetto risulti presentato dal medesimo operatore, in qualità di operatore singolo o quale capofila o membro di ATS, ognuno di questi progetti verrà considerato non ammissibile.

I progetti valutati saranno inseriti nella graduatoria finale e saranno finanziati, sulla base della quota pubblica di finanziamento richiesta, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La Regione Lombardia in fase di valutazione applicherà i criteri sotto riportati.

A) Soggetto promotore: fino a 100 punti

PARAMETRI	Punti (fino a)
Rappresentatività del/dei soggetti proponenti in relazione agli obiettivi del progetto.	100

B) Soggetto attuatore: fino a 100 punti

PARAMETRI	Punti (fino a)
Esperienza specifica in attività di formazione continua (numero progetti, valorizzazione economica, ruoli svolti) erogata in Regione Lombardia, con finanziamenti regionali o nazionali, negli ultimi cinque anni, dall'operatore singolo o da tutti i membri dell'ATS	100

C) Progetto: fino a 200 punti

PARAMETRI	Punti (fino a)
1. Analisi del contesto e dei fabbisogni specifici a cui si vuol dare risposta	50
2. Rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi individuati	30
3. Coerenza delle singole azioni previste con gli obiettivi prefissati	30
4. Metodologia di progettazione di dettaglio delle edizioni corsuali	60
5. Strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati	30

D) Priorità: fino a 100 punti

PARAMETRI	Punti (fino a)
1. Rispondenza alle priorità indicate dal dispositivo (3)	100

Punteggio complessivo: fino a 500 punti

Con un punteggio relativo al criterio C inferiore a 130 punti il progetto non è ammissibile.

Con una somma dei punteggi relativi ai criteri A e B inferiore a 150 punti il progetto non è ammissibile.

• Modalità di gestione dei progetti finanziati

L'operatore trasmette alla Regione Lombardia l'Atto di adesione entro 45 giorni della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della graduatoria finale, procedendo, negli stessi termini, all'avvio della prima azione del progetto.

I progetti quadro dovranno essere conclusi entro il 30 giugno 2007.

L'erogazione del finanziamento pubblico sarà effettuata come segue:

- 25% a titolo di anticipo a seguito dell'avvio del progetto,
- 65% su dichiarazione della spesa effettivamente sostenuta per Costi della Formazione di almeno l'80% dell'anticipo già ricevuto,
- saldo dopo la conclusione del progetto all'approvazione della certificazione finale della spesa (rendicontazione finale).

Al fine dell'erogazione del primo anticipo e dei pagamenti intermedi, è fatto obbligo agli operatori privati di presentare una garanzia fidejussoria (prestata da banche, imprese di assicurazione indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/93), per un importo pari agli anticipi percipiendi, sulla base dello schema tipo approvato dalla Regione Lombardia con d.d.g. n. 19189 del 15 dicembre 2005.

Per quanto concerne l'atto di adesione e gli obblighi del gestore si rinvia a quanto previsto nel d.d.g. n. 14159 del 28 settembre 2005.

Per quanto concerne infine le spese ammissibili e le modalità di certificazione e rendicontazione della spesa, si rinvia ai documenti approvati con decreto n. 1537 del 13 febbraio 2006.

Per i progetti finanziati sulla base di questo dispositivo, sono inoltre ammissibili i costi riferibili alla «Progettazione esecutiva delle attività», categoria di costo «Preparazione», nei limiti previsti dal documento «Spese ammissibili e massimali di riferimento» approvato con decreto n. 1537 del 13 febbraio 2006.

Al fine di monitorare l'efficacia delle azioni condotte, la Regione Lombardia intende acquisire dai titolari dei progetti ammessi al finanziamento tutte le informazioni utili a valutare la qualità complessiva della tipologia formativa erogata.

In particolare saranno richieste informazioni di carattere

(3) Si farà riferimento a quanto indicato nei paragrafi Contesto e Finalità, Priorità, Priorità trasversali.

strutturale (logistiche e sulle persone impiegate, ecc.) ed economico-finanziario, nonché ulteriori dati sulle modalità di erogazione dell'intervento.

Le informazioni contenute nei progetti presentati e quelle che saranno richieste nelle successive fasi di attuazione delle attività formative previste dal bando potranno essere utilizzate dalla Regione ai fini delle verifiche delle performance secondo quanto indicato nella d.g.r. 19867 del 16 dicembre 2004 e, a titolo sperimentale, da altri strumenti finalizzati alla valutazione.

La tipologia delle informazioni necessarie ai predetti fini, le modalità di compilazione dei dati stessi, e le scadenze entro cui i dati dovranno essere presentati, saranno indicati dalla Regione Lombardia con successive comunicazioni ai titolari dei progetti ammessi al finanziamento; l'invio delle informazioni costituisce ad ogni effetto obbligazione del soggetto attuatore delle attività finanziate.

DELEGA

(«Linee guida per le dichiarazioni intermedie della spesa e la rendicontazione finale» approvate con decreto n. 1537 del 13 febbraio 2006)

La delega dell'attività finanziata è, secondo quanto previsto in via di principio dalla normativa comunitaria e nazionale, vietata. Pertanto, il soggetto beneficiario del finanziamento non può fare ricorso ad enti terzi.

Può tuttavia essere richiesta deroga al divieto di delega, unicamente per le attività formative, all'atto della presentazione del progetto. La deroga può essere concessa in misura non superiore al 30% del costo totale approvato a preventivo nei seguenti casi:

1. si renda indispensabile l'apporto di esperti in specifiche discipline di cui i soggetti gestori/attuatori non possono disporre in maniera diretta ovvero tali esperti siano inquadrati in strutture specializzate e non altrimenti reperibili sul mercato;

2. si tratti di prestazioni aventi carattere di occasionalità o di comprovata urgenza, tale da non consentire l'organizzazione delle stesse all'interno del soggetto gestore/attuatore nei tempi utili per la loro tempestiva attuazione;

3. per interventi formativi rivolti al personale dipendente di cui siano titolari imprese non dotate di centro di formazione interno.

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) la richiesta di deroga al divieto di delega deve essere accompagnata dalla specificazione delle attività oggetto di delega e dall'indicazione del loro costo;

b) l'apporto del terzo delegato si configura in termini di valore aggiunto al prodotto;

c) il costo dell'attività delegata deve essere commisurato all'effettivo valore del servizio prestato e deve essere contenuto nel limite fissato dai dispositivi di attuazione della Regione Lombardia; non sono pertanto ammissibili contratti in base ai quali gli importi da pagare sono espressi in percentuale sull'importo del finanziamento; il costo dell'attività delegata approvato non può essere aumentato;

d) la scelta economicamente più conveniente del terzo delegato dovrà essere comprovata con almeno tre preventivi di spesa;

e) l'incarico relativo all'attività delegata deve essere formalmente accettato dal terzo delegato, che non può a sua volta delegare ad altri l'esecuzione dell'azione;

f) la delega deve essere autorizzata in sede di approvazione del progetto. In casi eccezionali, e per iniziative aventi carattere di comprovata urgenza e derivanti dal verificarsi di circostanze imprevedute e adeguatamente documentate, l'amministrazione regionale potrà autorizzare la delega di attività, anche nella fase di realizzazione del progetto, su istanza motivata e preventiva rispetto all'espletamento delle attività oggetto della delega stessa;

g) i termini e le condizioni della delega (natura della prestazione, durata, corrispettivo, modalità di esecuzione delle prestazioni) devono risultare precisati in dettaglio nel progetto approvato, nell'atto di delega (contratto o convenzione) e nei giustificativi di spesa;

h) le attività delegate approvate nel progetto originario cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo non possono essere variate. Deroche a tale principio potranno essere autorizzate solo per gravi e documentate cause di forza maggiore;

i) il terzo delegato si impegna a fornire agli organi di controllo, tutte le informazioni e la documentazione, contabile e amministrativa, relative all'attività svolta;

j) l'ente beneficiario deve dichiarare la non appartenenza del ter-

zo delegato all'associazione/consorzio/fondazione o società capogruppo; in mancanza, il terzo non potrà emettere fattura ma dovrà esibire i documenti giustificativi dei costi realmente sostenuti.

È vietata la delega delle attività di direzione, coordinamento, e amministrazione (comprese le attività di segreteria).

È altresì espressamente vietato alle persone fisiche che fanno parte a qualunque titolo della società delegata di avere incarichi ad personam all'interno dello stesso progetto e al beneficiario finale (sia persona giuridica, sia persona fisica) di avere qualsiasi tipo di incarico o ruolo nella società delegata.

Responsabile a tutti gli effetti del finanziamento concesso è, in ogni caso, il beneficiario finale anche per le azioni delegate.

Per il «principio di assimilazione» non si considera delega l'affidamento di attività inerenti la realizzazione di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo:

- da parte di associazioni, anche temporanee (purché costituite al fine di realizzare il progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo), agli associati;

- da parte di consorzi ai consorziati;

- da parte di impresa ad altre imprese controllate e/o collegate, così come definite dall'art. 2359 cod.civ. (4);

- da parte di una fondazione ai soggetti facenti parte della stessa.

Tali soggetti, sono tenuti ad imputare le spese sostenute per la realizzazione delle attività relative a progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo a costi reali.

Per maggiore chiarezza non sembra superfluo richiamare le differenze più rilevanti fra i soggetti delegati e i soggetti sopra specificati, che vengono definiti nel seguito del presente documento semplicemente soggetti associati:

- i soggetti delegati possono operare solo se la delega è stata autorizzata dalla Regione Lombardia in fase di approvazione del progetto;

- i soggetti associati, anche se non coincidono con il beneficiario finale del finanziamento, sono equiparati a quest'ultimo e possono svolgere qualsiasi attività prevista dal progetto approvato;

- i soggetti delegati devono emettere fattura per la prestazione eseguita con riferimento a quanto previsto nell'atto di delega;

- i soggetti associati o consorziati, a prescindere dall'eventuale obbligo di emissione di fattura, sono tenuti ad esibire in originale i documenti giustificativi dei costi realmente sostenuti;

Non costituisce delega l'affidamento di incarico a persona fisica.

Per quanto riguarda la delega di parte delle attività progettuali da parte del soggetto beneficiario, si specifica che per questo dispositivo il limite massimo è pari al 20% del costo formazione del progetto.

Allegato 1

Sedi per la presentazione delle domande di finanziamento

– Protocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, via Cardano 10 – 20124 Milano.

– Sedi territoriali della Regione:

- BERGAMO – via XX Settembre 18/A – 24100 (BG)
Tel. 035/273.111

- BRESCIA – via Dalmazia, 92/94C – 25100 (BS)
Tel. 030/346.21

- COMO – via Einaudi, 1 angolo via Benzi – 22100 (CO)
Tel. 031/3201

- CREMONA – via Dante, 136 – 26100 (CR)
Tel. 0372/4851

(4) Per società controllate e/o collegate, così come definite dall'art. 2359 c.c., si intendono imprese facenti parte dello stesso gruppo, segnatamente:

- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti sufficienti per esercitare un'influenza determinante nell'assemblea ordinaria;

- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza determinante nell'assemblea ordinaria;

- le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

- LECCO – c.so Promessi Sposi, 132 – 23900 (LC)
Tel. 0341/358.911
- LEGNANO – via Felice Cavallotti, 11/13 – 20025 (MI)
Tel. 02/67655952-3
- LODI – via Haussman, 7/11 – 26900 (LO)
Tel. 0371/4581
- MANTOVA – corso Vittorio Emanuele, 57 – 46100 (MN)
Tel. 0376/2321
- MONZA – piazza Cambiaghi, 3 CAP 20052
- PAVIA – via Cesare Battisti, 150 – 27100 (PV)
Tel. 0382/5941
- SONDRIO – via Del Gesù, 17 – 23100 (SO)
Tel. 0342/530.111
- VARESE – viale Belforte, 22 – 21100 (VA)
Tel. 0332/338511.

Orari di apertura:

- da lunedì a giovedì: mattino: dalle 9.00 alle 12.00 – pomeriggio: dalle 14.30 alle 16.30;
- venerdì: solo mattino: dalle 9.00 alle 12.00.

Sarà cura degli Operatori verificare eventuali variazioni delle giornate e degli orari di apertura delle sedi indicate (ad esempio per feste patronali o altro).

Allegato 2

INFORMATIVA

(art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,
«Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali»)

Il d.lgs. n. 196 del 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il decreto indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi dell'art. 11 e in particolare quelli di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e sarà effettuato tutelando la riservatezza e i diritti delle persone e degli altri soggetti coinvolti.

Ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto, forniamo quindi le seguenti informazioni.

Il trattamento che intendiamo effettuare:

1. ha le seguenti finalità:
 - procedere alla valutazione di merito della domanda di finanziamento,
 - svolgere tutte le attività di gestione e monitoraggio di competenza regionale nella fase realizzativa del progetto;
2. sarà effettuato con modalità manuale ed informatica;
3. i dati potranno essere eventualmente trattati anche da soggetti esterni che svolgono attività di assistenza tecnica per Regione Lombardia.

Si informa che il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di procedere alla valutazione di merito della domanda di finanziamento e quindi l'inammissibilità della domanda stessa.

Il titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente, con sede in via Fabio Filzi, 22, 20124 Milano.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, via Cardano 10, cap. 20124 Milano.

Gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del trattamento per far valere i propri diritti così come previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003.

Allegato 3

Inserire Logo
Ente Attuatore

P.O.R. FSE 2000/2006 MISURA D1 – DISPOSITIVO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
PROGETTI QUADRO D1 – A.F. 05-06

DICHIARAZIONE DEI CONTENUTI DEL CORSO

Ente Promotore: Ente Attuatore

Progetto ID n. Denominazione:

Azione ID n. Denominazione:

Edizione ID n. Denominazione:

Sede operativa accreditata edizione:

Periodo di attuazione: (data inizio – data fine) Durata: (in ore)

Nominativo partecipante

Area Formativa/Contenuti di base (ore) (ore) (ore) (ore)	Area Formativa/Contenuti di base (ore) (ore) (ore) (ore)
Area Formativa/Contenuti trasversali (ore) (ore) (ore) (ore)	Area Formativa/Contenuti trasversali (ore) (ore) (ore) (ore)
Area Formativa/Contenuti tecnico professionali (ore) (ore) (ore) (ore)	Area Formativa/Contenuti tecnico professionali (ore) (ore) (ore) (ore)
Annotazioni Integrative:	

(Luogo e data)

Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

(BUR20060118) (3.3.0)
D.d.s. 3 marzo 2006 - n. 2306
Legge 10 marzo 2000 n. 62; approvazione della graduatoria dei richiedenti le borse di studio per l'anno scolastico 2004-2005 – Impegno contestuale liquidazione ai Comuni sulla UPB 2.1.2.2.77 – cap. 5650 della somma complessiva di € 4.637.790,47

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LA PARITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 10 marzo 2000 n. 62 «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» e in particolare l'art. 1 comma 9, con cui lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle Regioni da utilizzare per l'assegnazione di borse di studio alle famiglie a sostegno della spesa per l'istruzione per l'adempimento dell'obbligo e per la frequenza della scuola secondaria superiore;

Visto il d.p.c.m. n. 106 del 14 febbraio 2001 recante disposizioni attuative dell'art. 1, comma 9 della legge 10 marzo 2000 n. 62 ed in particolare l'art. 5 che attribuisce alle regioni la definizione degli interventi per l'assegnazione delle borse di studio, nel quadro dei principi dettati dall'art. 1 della succitata legge 10 marzo 2000 n. 62;

Richiamata la d.c.r. 23 ottobre 2001 n. 321 avente ad oggetto «Indirizzi per l'erogazione delle borse di studio di cui alla legge 62/2000 ed al d.p.c.m. 14 febbraio 2001 n. 106»;

Richiamato il decreto n. 7794 del 18 maggio 2005 avente ad oggetto: «Approvazione dei criteri e delle modalità attuative per l'anno scolastico 2004-2005 degli interventi previsti dall'art. 1 comma 9 della legge 10 marzo 2000 n. 62 – Assegnazione di borse di studio alle famiglie a sostegno della spesa per l'istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado»;

Considerato che il suddetto decreto n. 7794 individua nei comuni di residenza degli allievi beneficiari gli Enti che, in collaborazione con le scuole, cureranno gli aspetti attuativi degli interventi previsti dall'art. 1 comma 9) della l. 62/2000;

Preso atto che i Comuni, nei termini previsti, hanno trasmesso gli elenchi dei beneficiari che, nel rispetto delle modalità stabilite dal citato decreto, sono confluiti in un unico elenco regionale ordinato secondo l'indicatore ISEE, come da allegato «A» parte integrante del presente provvedimento;

Visto il d.d. del 21 marzo 2005 con il quale il MIUR ha attribuito alla Regione Lombardia € 8.953.577,00 per l'erogazione di borse di studio secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 9 della legge 10 marzo 2000 n. 62, per l'anno scolastico 2004-2005;

Considerato che la somma degli importi delle borse di studio da assegnare non supera lo stanziamento previsto dal MIUR per l'anno scolastico 2004-2005;

Preso atto che, per l'anno scolastico 2004-2005, i richiedenti, ai sensi del d.p.c.m. 14 febbraio 2001, n. 106, avevano la possibilità, qualora risultassero beneficiari di optare per la detrazione fiscale per una cifra pari all'importo delle borse di studio assegnate e che nessuno dei beneficiari ha indicato tale opzione;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria regionale riferita all'anno scolastico 2004-2005 di cui all'allegato «A» parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dell'allegato «B» parte integrante del presente provvedimento, che riporta per ogni Comune il numero di domande presentate e l'importo spettante per l'anno scolastico 2004-2005;

Visto l'elenco dei beneficiari che hanno richiesto il rimborso, raggruppati per Comune di cui all'allegato «C», parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'allegato a) della d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005, con il quale, fra l'altro, sono stati assegnati gli incarichi dirigenziali della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Visti altresì gli allegati A) della d.g.r. n. 8/714 del 30 settembre 2005 e n. 8/1476 del 22 dicembre 2005 con i quali, tra l'altro, sono stati adeguati gli assetti e gli incarichi dirigenziali della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Visto il decreto del Segretario Generale n. 10317 del 30 giugno 2005 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale VIII legislatura, con decorrenza 1° luglio 2005 – I provvedimento»;

Visti altresì i decreti del Segretario Generale n. 14320 del 30 settembre 2005 e n. 19610 del 22 dicembre 2005 che hanno, tra l'altro, rimodulato alcune Strutture Organizzative e relative competenze della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Visto il d.d.g. n. 460 del 19 gennaio 2006 «Assegnazione delle risorse finanziarie per l'esercizio 2006 ai dirigenti delle Strutture ed Unità Organizzative della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro» con il quale vengono assegnate ai dirigenti responsabili le risorse previste per l'esercizio finanziario 2006;

Decreta

1. di approvare la graduatoria dei beneficiari per l'anno scolastico 2004-2005 di cui all'allegato «A» parte integrante del presente provvedimento (*omissis*);

2. di approvare l'allegato «B» parte integrante del presente provvedimento (*omissis*), che riporta per ogni Comune il numero di domande presentate e l'importo spettante per l'anno scolastico 2004-2005;

3. di comunicare ai Comuni di residenza dei beneficiari i nominativi di coloro che risultano assegnatari di borsa di studio e del relativo importo, come da allegato «C» parte integrante del presente provvedimento (*omissis*);

4. di impegnare e contestualmente liquidare a favore dei comuni le somme a fianco di ciascuno indicate, come da allegato «B» parte integrante del presente provvedimento (*omissis*);

5. di imputare la somma complessiva di € 4.637.790,47 alla UPB 2.1.2.2.77 – cap. 5650 del bilancio regionale 2006, che presenta la necessaria disponibilità;

6. di predisporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Internet della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro.

Il dirigente della struttura
Interventi per la parità e il Diritto allo studio:
Giorgio Mezzasalma

dell'edilizia scolastica (2006-2008) – Rilevazione fabbisogni – Invio modelli di questionario

Ai Sigg.

Assessori delegati all'Edilizia Scolastica
delle Amministrazioni provinciali
della Lombardia

Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni della Lombardia

Al Dirigente dell'Ufficio X
dell'Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia
Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
piazza Diaz, 6 – 20121 Milano

Premesse

La legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante: «Norme per l'edilizia scolastica» ha l'obiettivo di assicurare alle strutture edilizie, «uno sviluppo qualitativo e una collocazione nel territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali».

Per gli interventi previsti dalla legge – art. 2 comma 1 – la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere agli enti territoriali mutui pluriennali con oneri a totale carico dello Stato; tali stanziamenti non transitano nel Bilancio regionale.

Ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, la programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani triennali e piani annuali di attuazione, predisposti e approvati dalle Regioni sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti.

La Regione, inoltre, ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 prevede, ulteriormente, alla programmazione degli interventi di edilizia scolastica relativamente alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado, concorrendo anche con fondi propri, in aggiunta ai finanziamenti statali previsti dalla predetta legge 23/96, alla realizzazione degli stessi.

Conclusi i primi tre piani di programmazione triennale, nonostante al presente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) non abbia disposto gli stanziamenti necessari all'attuazione del quarto Piano triennale 2006/2008 degli interventi di edilizia scolastica e, pertanto, non sia possibile una previsione temporale per l'applicazione della legge 23/96 per il triennio in argomento, questa Direzione ritiene ugualmente utile intraprendere i lavori di preparazione della programmazione 2006/2008.

Rilevazione dei fabbisogni

La Regione, al fine di supportare le attività programmatiche in materia di edilizia scolastica di cui sopra, concorre alla realizzazione dell'anagrafe nazionale delle strutture educative ai sensi del comma 107-sexies dell'art. 4 l.r. 1/2000.

Questa Direzione, in attesa della piena attuazione dell'Anagrafe citata, si avvale di apposite schede, inviate agli Enti interessati, per la rilevazione di tutte le carenze qualitative e quantitative di edilizia scolastica di competenza dei Comuni (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado) e delle Amministrazioni Provinciali (scuola secondaria di II grado).

Modalità di compilazione dei questionari e procedure per la sistemazione

Per lo scopo di cui sopra si allegano n. 4 modelli di questionario relativi alle varie tipologie di opere previste dall'art. 2 della predetta legge 23/96: gli stessi dovranno essere debitamente compilati (un questionario per ogni intervento segnalato), firmati dal responsabile dell'ente e dal tecnico compilatore e restituiti a questa Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro – U.O. Attuazione delle Politiche – Struttura Interventi per la Parità e il Diritto allo Studio, via Cardano, 10 – 20124 Milano, dove dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 31 marzo 2006.

Si raccomanda di porre una particolare attenzione all'indicazione dell'importo delle opere segnalate, che dovrà essere congruo alla natura e all'entità delle stesse, in quanto detto importo sarà utilizzato successivamente per l'identificazione dell'intervento.

I fabbisogni indicati saranno elemento indispensabile per l'individuazione della tipologia di opere da attuare in questa prima annualità del Piano Triennale.

Successivamente, e unicamente agli Enti interessati alla tipologia di opera in attuazione, verranno inviati questionari integrati-

vi per una più puntuale valutazione delle caratteristiche dell'intervento, al fine della formulazione della graduatoria di priorità degli interventi segnalati.

In merito a quanto sopra si precisa altresì che, limitatamente al questionario modello «B/23/06» riguardante: «Ristrutturazione, manutenzione straordinaria diretta ad adeguare l'edificio alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche» i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (ultimo bilancio demografico ISTAT) potranno segnalare il fabbisogno solo nel caso in cui lo stesso implichi un intervento di costo non inferiore a € 500.000,00 (comprensivo degli oneri relativi a IVA, spese tecniche e imprevisti), ad eccezione di interventi atti ad adeguare l'edificio alle norme antisismiche, ai quali non verrà applicato tale limite.

Tale limitazione è giustificata dal fatto che questi Comuni possono concorrere anche ai contributi regionali a fondo perduto che annualmente sono assegnati dalla Regione con il Piano annuale di intervento ordinario per l'edilizia scolastica previsto dall'art. 3 della l.r. 6 giugno 1980 n. 70.

Tutti gli interventi segnalati dovranno riguardare edifici in proprietà e che non siano destinati alle esigenze della scuola pubblica a titolo di uso precario.

La presente circolare è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e, per la sua consultazione informatica, sul sito <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

Una copia della stessa è trasmessa, via fax, a tutti gli Enti interessati.

Si comunica infine che i referenti di questa Direzione Generale sono disponibili per eventuali informazioni e chiarimenti ulteriori in ordine alla compilazione dei questionari.

Si precisa, infine, che il riscontro alla presente rilevazione è condizione per l'ammissione al Piano triennale di programmazione dell'edilizia scolastica 2006-2008.

Il dirigente dell'U.O. Attuazione
delle politiche: Olivia Postorino

_____ • _____

Modello A/23/06

Regione Lombardia
Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro
U.O. Attuazione delle Politiche
Struttura Interventi per la Parità e il Diritto allo Studio

Legge 11 gennaio 1996 n. 23
Legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1

Piano generale triennale di programmazione dell'edilizia scolastica -2006/2008
Questionario per la rilevazione dei fabbisogni di opere di edilizia scolastica

Tipologia intervento da realizzare: **Acquisto e/o riattamento di immobili da adibire ad uso scolastico – ampliamento, completamento – art. 2 comma 1 lett. a) L. 23/96**

Denominazione Ente:		
Codice Distretto Scolastico (non compilare)	Codice ISTAT Comune (non compilare)	Questionario n° su di un totale di n° questionari compilati
Nominativo funzionario referente per eventuali contatti:		Prefisso e n° telefonico:

Edificio scolastico oggetto dell'intervento:

ordine di scuola	
denominazione	
sede: via/piazza	
località	
n° alunni	
n° classi	

A - Tipologia dell'intervento

a1 - completamento edificio esistente (aule speciali, laboratori, servizi, etc.)*

☐

a2 - ampliamento edificio scolastico in uso

☐

a3 - riattamento edificio già adibito ad uso scolastico

☐

a4 - riattamento edificio da adibire ad uso scolastico

☐

**esclusi impianti sportivi (per completamento si intende la realizzazione di uno o più lotti appartenenti ad un progetto originale unitario già approvato ed in corso di esecuzione)*

B - Costi dell'intervento

- acquisto area	
- acquisto immobile	
- lavori di costruzione	
- lavori di riadattamento	
- arredo e/o attrezzature	
- spese tecniche	
- I.V.A. complessiva	
COSTO TOTALE	

Si dichiara che i dati indicati nella presente scheda/questionario sono reali e che i relativi costi sono congrui alla data del

Firma del responsabile dell'Ente

Firma del responsabile tecnico-amministrativo

Regione Lombardia
Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro
U.O. Attuazione delle Politiche
Struttura Interventi per la Parità e il Diritto allo Studio

Legge 11 gennaio 1996 n. 23
Legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1

Piano generale triennale di programmazione dell’edilizia scolastica -2006/2008
Questionario per la rilevazione dei fabbisogni di opere di edilizia scolastica

Tipologia intervento da realizzare: **Nuova costruzione– art. 2 comma 1 lett. a) L. 23/96**

Denominazione Ente:		
Codice Distretto Scolastico (non compilare)	Codice ISTAT Comune (non compilare)	Questionario n° su di un totale di n° questionari compilati
Nominativo funzionario referente per eventuali contatti:		Prefisso e n° telefonico:

Edificio scolastico oggetto dell'intervento:

ordine di scuola	
denominazione	
sede: via/piazza	
località	
n° alunni	
n° classi	

A - Tipologia dell'intervento

A1 - costruzione nuovo edificio scolastico

☐

B - Costi dell'intervento

- lavori di costruzione	
- arredo e/o attrezzature	
- spese tecniche	
- I.V.A. complessiva	
COSTO TOTALE	

Si dichiara che i dati indicati nella presente scheda/questionario sono reali e che i relativi costi sono congrui alla data del

Firma del responsabile dell'Ente

Firma del responsabile tecnico-amministrativo

Regione Lombardia
Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro
U.O. Attuazione delle Politiche
Struttura Interventi per la Parità e il Diritto allo Studio

Legge 11 gennaio 1996 n. 23
Legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1

Piano generale triennale di programmazione dell’edilizia scolastica -2006/2008
Questionario per la rilevazione dei fabbisogni di opere di edilizia scolastica

Tipologia intervento da realizzare: **Ristrutturazione, manutenzione straordinaria diretta ad adeguare l’edificio alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche – art. 2 comma 1 lett. b) L. 23/96** (i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti potranno segnalare il fabbisogno relativo alla tipologia delle opere previste in questo questionario a condizione che siano in possesso di un progetto che abbia un costo non inferiore a euro 500.000,00, costo comprensivo degli oneri relativi a IVA, spese tecniche e imprevisti).

Denominazione Ente:		
Codice Distretto Scolastico (non compilare)	Codice ISTAT Comune (non compilare)	Questionario n° su di un totale di n° questionari compilati
Nominativo funzionario referente per eventuali contatti:		Prefisso e n° telefonico:

Edificio scolastico oggetto dell'intervento:

ordine di scuola	
denominazione	
sede: via/piazza	
località	
n° alunni	
n° classi	
anno di costruzione edificio	

A - Tipologia dell'intervento

- a1 - ristrutturazione per adeguamento norme di sicurezza

☐
- a2 - ristrutturazione per adeguamento norme d'igiene

☐
- a3 - ristrutturazione per adeguamento norme agibilità e barriere architettoniche

☐
- a4 - adattamento e/o riadattamento spazi interni

☐
- a5 - ristrutturazione per altre motivazioni

☐

specificare

B - Costi dell'intervento

- copertura. tetto, lattonerie	
- impianto elettrico	
- impianto termico	
- servizi igienici e impianto idrico-sanitario	
- opere per eliminazione barriere architettoniche	
- opere relative all'area esterna	
- adattamento spazi interni per adeguamento funzionale	
- serramenti	
- scale sicurezza, impianto antincendio	
- altre opere	
- spese tecniche	
- I.V.A. complessiva	
COSTO TOTALE	

Si dichiara che i dati indicati nella presente scheda/questionario sono reali e che i relativi costi sono congrui alla data del

Firma del responsabile dell'Ente

Firma del responsabile tecnico-amministrativo

Modello C/23/06

Regione Lombardia
Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro
U.O. Attuazione delle Politiche
Struttura Interventi per la Parità e il Diritto allo Studio

Legge 11 gennaio 1996 n. 23
Legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1

Piano generale triennale di programmazione dell'edilizia scolastica -2006/2008
Questionario per la rilevazione dei fabbisogni di opere di edilizia scolastica

Tipologia intervento da realizzare: **Riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola – Realizzazione o completamento di palestre/impianti sportivi ad uso scolastico – art. 2 comma 1 lett. c) e d) L. 23/96**

Denominazione Ente:		
Codice Distretto Scolastico (non compilare)	Codice ISTAT Comune (non compilare)	Questionario n° su di un totale di n° questionari compilati
Nominativo funzionario referente per eventuali contatti:		Prefisso e n° telefonico:

Edificio scolastico oggetto dell'intervento:

ordine di scuola	
denominazione	
sede: via/piazza	
località	
n° alunni	
n° classi	

A - Tipologia dell'intervento

a1 - riconversione di edificio scolastico per destinarlo ad altro ordine di scuola

☐

ordine di scuola attuale

ordine di scuola a cui sarà destinato

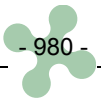
a2 - realizzazione di nuova palestra/impianto sportivo ad uso scolastico

☐

a3 - completamento* di nuova palestra/impianto sportivo ad uso scolastico

☐

*(per completamento si intende la realizzazione di uno o più lotti appartenenti ad un progetto originale unitario già approvato ed in parte eseguito)



B - Costi dell'intervento

lavori di costruzione	
lavori di riadattamento	
arredo e/o attrezzature	
spese tecniche	
I.V.A. complessiva	
COSTO TOTALE	

Si dichiara che i dati indicati nelle presente scheda questionario sono reali e che i relativi costi sono congrui alla data del

Firma del responsabile dell'Ente

Firma del responsabile tecnico-amministrativo

D.G. Sanità

(BUR20060120)

(3.2.0)

D.d.g. 9 febbraio 2006 - n. 1411**Progetti presentati ai sensi dell'allegato B della d.g.r. n. 7/8501 del 22 marzo 2002 - Recepimento delle determinazioni dalla commissione regionale per la farmacovigilanza****IL DIRETTORE GENERALE****Richiamati:**

– la d.g.r. n. 7/8501 del 22 marzo 2002, avente ad oggetto «Determinazioni in materia di utilizzo dei fondi stanziati dal Ministero della sanità per le iniziative di farmacovigilanza e di informazione sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, ai sensi dell'art. 36, comma 14 della legge 23 dicembre 1997, n. 449», ed in particolare l'allegato B che, tra l'altro, prevede:

- il finanziamento di progetti di farmacovigilanza, secondo i criteri e le modalità ivi indicati;
- che l'attività di verifica e monitoraggio dei progetti ammessi al finanziamento sia di competenza della Commissione Regionale per la farmacovigilanza istituita con d.d.g. Sanità n. 1000 del 16 gennaio 2001;

– i decreti del direttore generale della Sanità n. 18323 del 3 novembre 2003, n. 549 del 22 gennaio 2004 e n. 16193 dell'8 novembre 2005, con cui è stata, rispettivamente, integrata, prorogata e rinnovata la Commissione Regionale per la farmacovigilanza istituita con d.d.g. Sanità n. 1000 del 16 gennaio 2001;

– la nota regionale prot. n. 46954 del 4 settembre 2003 «Invito alla presentazione di progetti di farmacovigilanza ai sensi della d.g.r. 8501 del 22 marzo 2002» che prevede il 21 novembre 2003 come termine ultimo per la presentazione dei progetti di cui all'allegato B alla d.g.r. n. 8501 del 22 marzo 2002;

– la nota regionale prot. n. 60446 del 18 novembre 2003 «Invito alla presentazione di progetti di farmacovigilanza ai sensi della d.g.r. 8501 del 22 marzo 2002» che proroga al 31 dicembre 2003 il termine ultimo per la presentazione dei progetti di cui all'allegato B alla d.g.r. n. 8501 del 22 marzo 2002;

Preso atto che la Commissione Regionale per la farmacovigilanza:

– ha ammesso alla valutazione e al finanziamento i progetti indicati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

– non ha ammesso alla valutazione e al finanziamento i progetti indicati nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto gli stessi non rispondono ai criteri indicati nell'Allegato B della d.g.r. n. 7/8501 del 22 marzo 2002;

Ritenuto di recepire le suddette determinazioni della Commissione Regionale per la farmacovigilanza;

Ritenuto pertanto:

– di ammettere al finanziamento i progetti indicati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la quota ivi indicata, per un importo complessivo di € 4.033.505,00;

– di non ammettere al finanziamento i progetti indicati nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto gli stessi non rispondono ai criteri ammissione alla valutazione indicati nell'Allegato B della d.g.r. n. 7/8501 del 22 marzo 2002;

Precisato che la Commissione Regionale per la farmacovigilanza ha determinato l'ammontare del finanziamento assegnato a ciascun progetto sulla base di criteri preventivi riportati nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di recepire suddetti criteri preventivi riportati nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che l'erogazione dei fondi avverrà secondo le modalità previste dall'allegato B alla d.g.r. n. 7/8501 del 22 marzo 2002, ossia previa verifica del raggiungimento degli obiettivi e su presentazione delle rediconazioni finanziarie e delle relazioni, secondo il seguente schema:

- 20% al momento della comunicazione dell'inizio dei lavori;
- 40% collegato allo stato di avanzamento dei lavori (a metà progetto);
- 40% alla presentazione della rendicontazione finanziaria e della relazione finale;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet: www.sanita.regione.lombardia.it;

Visti:

– il d.lgs. 18 febbraio 1997, n. 44 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali», che prevede, tra l'altro, che le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, siano tenute alla diffusione delle informazioni al personale sanitario e alla formazione degli operatori nel campo della farmacovigilanza, anche con riferimento alle modalità ottimali per l'attuazione delle attività nel settore della farmacovigilanza;

– l'art. 36, comma 14 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, che autorizza, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di L. 100 miliardi «per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia» e prevede che tale importo sia «iscritto ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità» e che sia utilizzato «per una quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle province autonome, che si avvalgono a tal fine delle aziende unità sanitarie locali, e per il restante 50 per cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità»;

– la legge regionale n. 16/96 e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) Di recepire le determinazioni della Commissione Regionale per la farmacovigilanza in merito alla valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'allegato B della d.g.r. n. 7/8501 del 22 marzo 2002;

2) Di ammettere al finanziamento i progetti indicati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la quota ivi indicata, per un importo complessivo di € 4.033.505,00;

3) Di non ammettere al finanziamento i progetti indicati nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto gli stessi non rispondono ai criteri ammissione alla valutazione indicati nell'Allegato B della d.g.r. n. 7/8501 del 22 marzo 2002;

4) Di recepire i criteri preventivi stabiliti dalla Commissione Regionale per la farmacovigilanza, riportati nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzati a determinare il finanziamento assegnato a ciascun progetto;

5) Di precisare l'erogazione dei fondi avverrà secondo le modalità previste dall'allegato B alla d.g.r. n. 7/8501 del 22 marzo 2002, ossia previa verifica del raggiungimento degli obiettivi e su presentazione delle rediconazioni finanziarie e delle relazioni, secondo il seguente schema:

- 20% al momento della comunicazione dell'inizio dei lavori;
- 40% collegato allo stato di avanzamento dei lavori (a metà progetto);
- 40% alla presentazione della rendicontazione finanziaria e della relazione finale;

6) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet: www.sanita.regione.lombardia.it.

Il direttore generale: Carlo Lucchina

— • —

Ente proponente	Acronimo	TITOLO	TOTALE	Note
AO Istituti Ospitalieri – Cremona	ROTANTI	Prescrizione antibiotica appropriata e riduzione tasso di antibiotico resistenza in terapia intensiva.	24.860	
AO Niguarda – Milano	MEREAAPS + REAPS	Monitoraggio epidemiologico di reazioni ed eventi avversi da farmaci in Pronto Soccorso	550.310	
AO Ospedali Riuniti – Bergamo	REAPEDINPS	Valutazione della frequenza di reazioni avverse da farmaci come causa di accesso al pronto soccorso pediatrico	76.840	
AO Luigi Sacco – Milano	MICIANFANS	Relazione tra la riacutizzazione delle malattie infiammatorie croniche intestinali e l'assunzione di antibiotici e FANS	8.166	
IRCCS Policlinico S.Matteo – Pavia	ADEINDEA	Progetto ADE (Adverse Drug Event) nel Dipartimento Emergenza-Urgenza/Accettazione	52.545	
AO Lecco	PAC+COCOA	Profilassi antibiotica in chirurgia	209.050	
ASL provincia di Cremona	SAPER D+	Pubblicazione di 6 monografie dal titolo «VOGLIAMO SAPERNE DI PIÙ» da divulgare in farmacia	44.296	
ASL provincia di Lecco	ICCAF	Informazione per un consumo consapevole ed appropriato dei farmaci, al fine di contenere gli sprechi e per ridurre gli effetti iatrogeni.	57.178	
AO Lecco	PRERISKONCO	Prevenzione del rischio in oncologia: vigilanza prescrittiva.	16.950	
ASL provincia di Varese	PIMG	La prescrizione indotta in medicina generale: il modello di analisi dell'Asl di Varese	41.697	
ASL provincia di Cremona	EPPAF	Epidemiologia delle prescrizioni e dei percorsi assistenziali come strategia di farmacosorveglianza	101.700	
AO Fatebenefratelli – Milano	PRERIDIAPSI	Valutazione e prevenzione del rischio di diabete ed obesità in corso di trattamento con antipsicotici atipici.	101.000	
AO Osp. di Circolo – Busto Arsizio – AO Luigi Sacco – Milano	MORAPH + SCOLTA	Monitoraggio intensivo reazioni avverse da farmaci in pazienti HIV positivi	46.000	
AO Gallarate	VETIPO	Valutazione epidemiologica delle terapie innovative di prescrizione ospedaliera	277.980	
ASL Città di Milano	FIMP	Formazione indipendente per il miglioramento della prescrizione.	104.525	
ASL provincia di Pavia	MIAPPROTERDIDE	Miglioramento dell'appropriatezza dell'iter diagnostico terapeutico della persona affetta da disturbi depressivi	3.729	
AO Istituti Ospitalieri – Cremona	ANTIBIOCREM	Valutazione dell'appropriatezza dell'antibiotico terapia nel territorio della provincia di Cremona	15.436	
IRCCS Policlinico S.Matteo-Pavia – Ist.Tumori Milano	AFINTIEOSAPS + PROMOTERANTIF	Progetto di monitoraggio e valutazione dell'accuratezza della terapia antifungina.	68.365	
ASL provincia di Bergamo	IFI	Informazione indipendente sui farmaci rivolta ai medici di medicina generale	67.800	
ASL provincia di Brescia	FAR-UNIRE	Progetto di farmacovigilanza in collaborazione con la rete di medici di medicina generale	85.880	
AO Ospedali Riuniti – Bergamo	CIFES	I farmaci esteri: Centro di informazione e di farmacovigilanza.	97.838	
ASL provincia di Varese	IRADEI	Farmaci, non solo un costo. L'informazione ragionata al servizio dei cittadini.	73.450	
ASL provincia di Bergamo	ALERT	Progetto di Farmacovigilanza in rete	73.450	
AO Treviglio	FAPS	Progetto di farmacovigilanza in PS	58.195	
AO S.Gerardo – Monza	CUTE	Corretto utilizzo e tracciabilità della somministrazione degli emoderivati.	37.855	
AO Osp. di Circolo – Busto Arsizio	PAFIRO	Rete collaborativa ospedaliera di monitoraggio di patologie farmaco-indotte	58.195	
ASL provincia di Mantova	COAZINFOAP-PROFARMA	Una corretta azione informativa per un appropriato uso del farmaco	36.629	
AO Istituti Ospitalieri – Cremona	IFITAO	Valutazione delle interazioni farmacologiche in pazienti in terapia anticoagulante orale: qualità clinica e terapeutica.	53.562	
AO San Paolo – Milano	GITEFA	Gestione informatizzata delle terapie farmacologiche in ospedale.	22.148	
Ospedale S.Orsola FBF – Brescia	PROFAGUIEV	Guida alla somministrazione dei farmaci endovena.	11.357	
ASL provincia di Milano 2	RISTIPRESIPER	Ricognizione di stili prescrittivi esemplari nella ipertensione	53.110	
ASL Città di Milano	PROFADIA	Programma di corretto utilizzo dei farmaci nella gestione del paziente diabetico di tipo 2	55.370	
ASL provincia di Bergamo	PROINFEDUSACI	Programma di informazione ed educazione sanitaria del cittadino	107.350	
ASL provincia di Como	PROFARH-CO	Progetto di farmacovigilanza dei medicinali in fascia H, rendicontati tramite il FILE F, per la continuità assistenziale nell'ambito territoriale della provincia di Como	53.223	

<i>Ente proponente</i>	<i>Acronimo</i>	<i>TITOLO</i>	<i>TOTALE</i>	<i>Note</i>
ASL provincia di Lecco	FIR	Farmacovigilanza in rete: implementazione di un modello di connessione via web, per i flussi informativi con i segnalatori.	53.675	
AO Ospedali Riuniti – Bergamo	PINFAR	Prescrizione informatizzata del farmaco (compresi galenici magistrali – oncologici)	108.108	
AO Treviglio	FAI + VIADR + PREV-EDA	Progetto di farmacovigilanza intra-ospedaliera	144.052	
AO Spedali Civili – Brescia	FARMAMICO	Farmacovigilanza: miglioriamo la comunicazione – Studio di farmacovigilanza rivolto ai pazienti degli Spedali Civili di Brescia con particolare attenzione a quelli seguiti dall'Ambulatorio Anticoagulati	24.860	
IRCCS Policlinico – Milano	PROFI – ADR	Progetto per la farmacovigilanza intraospedaliera per la riduzione delle reazioni avverse da farmaci	102.809	
ASL provincia di Bergamo	DIPROPA	Dimissione protetta del paziente: un percorso «indolore» dall'ospedale a casa	87.010	
ASL provincia di Como	FISEGAC	Informazione-formazione dei cittadini: «Formazione-informazione e sorveglianza epidemiologica dei farmaci gastrointestinali e cardiovascolari nell'ambito territoriale dell'ASL della provincia di Como.	57.630	
AO ICP – Milano	FARCHEANTICHI	Chemioterapia antiinfettiva: razionale farmacoutilizzo clinico-farmacologico in ospedale e territorio dei chemioterapici antiinfettivi per la profilassi e la terapia delle infezioni in chirurgia.	8.475	
AO Valtellina e Valchiavenna	CRIPTA	Chemioterapia antiinfettiva: razionale impiego clinico-farmacologico dei chemioterapici antiinfettivi in profilassi e terapia.	8.927	
AO ICP – Milano	SIFATIN	Migliorare la sicurezza dei farmaci nelle neonatologie e terapie intensive neonatali.	28.815	
AO Luigi Sacco – Milano	ADRONC	Farmacovigilanza in Oncogeriatria	22.600	
AO S.Carlo Borromeo – Milano	DIPEFADOUNI	Introduzione di un sistema di distribuzione personalizzata di farmaci in dose unitaria.	159.526	
AO Lecco	CIDIPROSIFA	Costante informazione-disseminazione di informazioni sul profilo di sicurezza dei farmaci utilizzati nella pratica corrente attraverso la rete intranet	26.696	
AO Macchi – Varese	SCARM	Rete di monitoraggio e di valutazione delle sperimentazioni cliniche	106.220	
AO Ospedali Riuniti – Bergamo	PTINF	Prontuario terapeutico come portale per accesso alle informazioni (intranet) e documento preparatorio per gestire la richiesta di approvvigionamento tramite rete informatica	29.380	
ASL provincia di Cremona	OSSIF	Osservatorio interaziendale per la farmacoepidemiologia e la farmacoecologia	118.650	
AO Melegnano	PALLAMEG	Creazione di un percorso di formazione sulle cure palliative nell'ottica di un servizio che garantisca continuità assistenziale ospedale-territorio.	7.345	
ASL Valle Camonica-Sebino	PRODU	Confezionamento e distribuzione dei medicinali in dose unitaria	96.808	
ASL provincia di Milano 2	CEPEINFA	Centro e periferia: annullare le distanze per un'informazione indipendente sui farmaci	48.590	
AO provincia di Pavia	PROFADEA	Progetto di Farmacovigilanza del Dipartimento di Farmacia in collaborazione con il D.E.A.Oltrepo e il D.E.A. Lomellina	11.131	
ASL provincia di Pavia	RIMUCRIPANMEGEMOETRA	Rilevazione delle modalità di utilizzo e dei criteri prescrittivi degli antibiotici nell'ambito della medicina generale e monitoraggio degli esiti del trattamento	36.160	
AO Bolognini – Seriate	Pronto soccorso – REAPS	Rilevazione prospettica-retrospettiva di eventi avversi in pronto soccorso	–	Accorpato Moreafaps
AO Ospedale Civile – Legnano	COCOA	Razionalizzazione della profilassi e della terapia antibiotica, nella chirurgia generale, di tipo elettivo.	–	Accorpato con PAC
AO Luigi Sacco – Milano	VIADR	Valutazione di incidenza delle ADR ed analisi di costo beneficio della prevenzione delle ADR in ambiente ospedaliero.	–	Accorpato FAI e PREV-EDA
IRCCS Policlinico – Milano	PREVEDA	Valutazione di incidenza delle ADR ed analisi di costo beneficio della prevenzione delle ADR in ambiente ospedaliero.	–	Accorpato FAI e VIADR
			4.033.505	

ALLEGATO N. 2

PROGETTI NON AMMESSI ALLA VALUTAZIONE e conseguentemente non ammessi al finanziamento in quanto non rispondenti ai criteri indicati nell'Allegato B della d.g.r. n. 7/8501 del 22 marzo 2002

<i>Ente proponente</i>	<i>Acronimo</i>	<i>Titolo</i>
ASL provincia di Lodi	CLAF	Istituzione del Centro Lodigiano per la farmacovigilanza e l'uso appropriato dei farmaci

Ente proponente	Acronimo	Titolo
ASL provincia di Mantova	PROAPPRE	Progetto di appropriatezza delle prescrizioni.
ASL provincia di Mantova	PROCONANTI	Continuità assistenziale e prescrittiva dei farmaci antiretrovirali: valutazione farmaco economica e del profilo efficacia/rischio.
ASL provincia di Milano 1	FACE	Farmacoutilizzazione delle eritropoietine; appropriatezza d'uso e razionalizzazione della spesa.
AO Luigi Sacco – Milano	FVINFERMIERI	Introduzione alla farmacovigilanza per infermieri
Ospedale S.Orsola FBF – Brescia	EFCONTFAR	Efficacia e continuità della prescrizione farmaceutica.
AO Lodi	FAROCHI	Farmacovigilanza: obiettivo chiarezza.
AO Lodi	IOL	Informazione on line
Multimedica SPA	FMVAAP	Farmacovigilanza: aspetti, attività e prospettive

ALLEGATO N. 3

CRITERI DI OMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Importo massimo finanziabile per progetto, in % sul finanziamento disponibile (valore massimo finanziabile)	10,0	%
Quota percentuale aggiuntiva sul valore massimo finanziabile, per ciascun centro, nei progetti multicentrici	2,0	%
Valore borsista o collaborazione a tempo pieno per un anno	22.000,00	Euro
Incidenza delle spese generali in percentuale sul valore massimo finanziabile (%)	13,0	%
Costo unitario per l'organizzazione di un convegno	3.500,00	Euro
Costo unitario per la pubblicazione di un lavoro	2.500,00	Euro
Costo unitario per la stampa di un opuscolo	0,5	Euro
Incidenza del valore massimo dell'hardware o delle attrezzature durevoli sul valore massimo finanziabile (%)	20,0	%
Incidenza del valore massimo del software sul valore massimo finanziabile (%)	15,0	%
Incidenza del valore massimo delle convenzioni o delle consulenze esterne sul valore massimo finanziabile (%)	20,0	%
Contributo annuo massimo per fonti informative di documentazione (abbonamenti a banche dati, riviste, ecc.)	5.000,00	Euro

D.G. Culture, identità e autonomie della Lombardia

(BUR20060121) (3.5.0)
D.d.s. 6 marzo 2006 - n. 2336
Approvazione del bando per la presentazione e valutazione di progetti in materia di servizi culturali di biblioteche e archivi e per la valorizzazione del patrimonio librario e documentario (l.r. 14 dicembre 1985, n. 81)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
BIBLIOTECHE E SISTEMI DOCUMENTARI

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112» e in particolare l'art. 4, commi 130 e 131 concernenti funzioni e compiti della regione nell'ambito della conservazione, gestione, promozione, valorizzazione dei beni culturali;

Vista la l.r. 14 dicembre 1985, n. 81 avente ad oggetto «Norme in materia di biblioteche e archivi storici di Enti Locali o di interesse locale»;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale», e in particolare l'art. 17, che individua le competenze e i poteri dei Direttori Generali e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Richiamato il decreto del Segretario generale 30 giugno 2005, n. 10317 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale VIII legislatura, con decorrenza 1 luglio 2005 – I provvedimento»;

Vista la d.g.r. 25 luglio 2003, n. 7/13797 «Modalità e termini per la presentazione e valutazione dei progetti e interventi in materia di beni e attività culturali in attuazione all'art. 4, comma 9 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 – Revoca della d.g.r. 22 giugno 2001, n. 5282», e in particolare il suo Allegato B: Servizi culturali;

Preso atto che l'Assessore alle Culture, Identità ed Autonomie della Lombardia ha presentato una informativa in merito ai bandi per la presentazione di progetti per beni, attività e servizi culturali, nella seduta della Giunta regionale tenutasi il 1° marzo 2006;

Ravvisata l'opportunità di proseguire la positiva esperienza avviata dal 2004, indirizzando il cofinanziamento regionale su pro-

getti mirati e maggiormente rispondenti alle finalità regionali di miglioramento della qualità dei servizi erogati al pubblico, e di dare quindi attuazione a quanto previsto dalla citata d.g.r. 25 luglio 2003 n. 7/13797 nell'Allegato B: Servizi culturali, ovvero l'emanazione di un apposito bando, da approvarsi con decreto dirigenziale, previa informativa alla Giunta regionale;

Decreta

- di approvare il Bando per la presentazione e valutazione di progetti in materia di servizi culturali di biblioteche e archivi e per la valorizzazione del patrimonio librario e documentario – (l.r. 14 dicembre 1985, n. 81), allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Biblioteche e sistemi documentari
Il dirigente: Alberto Garlandini

ALLEGATO A

Bando per la presentazione e valutazione di progetti in materia di servizi culturali di biblioteche e archivi e per la valorizzazione del patrimonio librario e documentario (l.r. 14 dicembre 1985, n. 81)

Riferimenti normativi

Il presente bando si rivolge alle biblioteche di enti locali e di interesse locale (categoria A), agli archivi di enti locali o di pertinenza degli enti locali (categoria B) e alle fondazioni culturali a partecipazione regionale, operanti in ambito archivistico e bibliotecario (categoria C), e si riferisce agli interventi previsti dalla l.r. 14 dicembre 1985, n. 81 (in particolare art. 4, comma 2, lettere e, f, g, h), ed è formulato con riferimento alla d.g.r. 25 luglio 2003, n. 13797 «Modalità e termini per la presentazione e valutazione di progetti e interventi in materia di beni e attività culturali in attuazione dell'art. 4, comma 9 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 – Revoca della d.g.r. 22 giugno 2001, n. 5282» (allegato B: Servizi culturali).

Riferimenti al PRS (Programma Regionale di Sviluppo)

Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII Legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. 25, e Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale, approvato con d.g.r. 20 luglio 2005, n. 328, nonché la risoluzione sul medesimo DPEFR, assunta con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. 26, con particolare

riferimento all'asse di intervento 2.3.2 «Qualificazione e sostegno dei servizi culturali».

I progetti presentati dovranno essere coerenti agli obiettivi programmatici della Regione Lombardia in materia di biblioteche e archivi di enti locali e di interesse locale, espressi da specifici documenti di programmazione, e in particolare:

- programma pluriennale regionale 2004-2006 in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale (d.c.r. 17 febbraio 2004, n. 961);
- profili professionali e profili di competenza degli operatori delle biblioteche di enti locali e di interesse locale (d.g.r. 26 marzo 2004, n. 16909);
- raccomandazioni per la realizzazione di servizi multimediali nella biblioteca pubblica (2002).

Tutti i documenti citati sono consultabili sul sito www.lombardiacultura.it.

<i>Soggetti beneficiari e tipologie di intervento</i>	<i>Risorse disponibili</i>
A. Biblioteche di enti locali e di interesse locale	190.000
1. Promozione e valorizzazione delle collezioni e delle raccolte di biblioteche di enti locali e di interesse locale	
2. Formazione e aggiornamento del personale delle biblioteche	
3. Riproduzione di materiale librario e documentario di rilevanza storica, in particolare con uso di tecnologie avanzate e su supporti diversi	
4. Inventariazione, catalogazione e documentazione di beni culturali mobili di pertinenza delle biblioteche di enti locali e di interesse locale	
B. Archivi storici degli enti locali e di interesse locale	190.000
1. Riordino e inventariazione informatizzata degli archivi storici degli Enti locali secondo gli standard descrittivi internazionali	
2. Censimenti e guide tematiche o settoriali secondo gli standard descrittivi internazionali	
C. Fondazioni culturali a partecipazione regionale	190.000
1. Promozione della lettura e valorizzazione di servizi bibliotecari e archivistici	
2. Formazione e aggiornamento del personale di biblioteche e archivi	
3. Conservazione e valorizzazione di fondi librari, archivistici e documentari	
4. Promozione della storia e della cultura editoriale	

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di finanziamento saranno accettate entro e non oltre il **14 aprile 2006**.

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire al Protocollo della Giunta regionale entro il termine previsto. Nel caso di invio tramite servizio postale **non** farà fede la data risultante dal timbro postale, ma esclusivamente quella riportata dal timbro del Protocollo della Giunta regionale. Il mancato rispetto del termine sarà considerato motivo di esclusione.

La domanda potrà essere presentata anche presso gli Uffici delle Sedi Territoriali agli indirizzi sotto riportati.

La domanda potrà essere formulata anche in modalità on-line da parte dei soggetti accreditati (vd. informazioni a: www.lombardiacultura.it – Finanziamenti). In tale caso la domanda di contributo dovrà comunque pervenire in forma cartacea, pena esclusione, entro la data sopra specificata in una delle sedi previste (vd. oltre).

L'istruttoria per la valutazione delle domande pervenute nei termini prescritti e ammesse sarà terminata entro 60 giorni dalla data di scadenza del bando.

Documentazione richiesta

• Domanda di partecipazione redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1. La domanda, su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata di bollo nei casi previsti dalla normativa vigente (sono soggetti esonerati: lo Stato e gli Organismi ad esso equiparati come gli Enti locali e loro forme associative e consortili, le ONLUS). La domanda (in forma cartacea) dovrà essere presentata anche nel caso di utilizzo della procedura on-line.

- Scheda descrittiva dell'ente (vedi Allegato 2).
- Dichiarazione attestante che l'istituto svolge un servizio pubblico garantendo i requisiti minimi richiesti. La dichiarazione potrà far parte integrante della domanda di contributo (All. 1).
- Progetto dell'intervento compilato secondo gli schemi allegati al presente bando:
 - *Allegato 3*: Schema per progetti di promozione e valorizzazione delle collezioni e delle raccolte di biblioteche di enti locali e di interesse locale;
 - *Allegato 4*: Schema per progetti di formazione e aggiornamento del personale delle biblioteche;
 - *Allegato 5*: Schema per progetti di riproduzione di materiale librario e documentario di rilevanza storica, in particolare con uso di tecnologie avanzate e su supporti diversi;
 - *Allegato 6*: Schema per progetti di inventariazione, catalogazione e documentazione di beni culturali mobili di pertinenza delle biblioteche di enti locali e di interesse locale;
 - *Allegato 7*: Schema per progetti di riordino e inventariazione informatizzata degli archivi storici degli Enti locali secondo gli standard descrittivi internazionali;
 - *Allegato 8*: Schema per progetti di censimenti e guide tematiche o settoriali secondo gli standard descrittivi internazionali (ambito archivistico);
 - *Allegato 9*: Schema per progetti presentati da fondazioni a partecipazione regionale.
- Dichiarazione che non sia stata presentata domanda di finanziamento ai sensi di altra legge regionale, oppure dichiarazione di rinuncia a domanda di finanziamento già presentata per il sostenimento delle medesime voci di costo previste dal progetto presentato. La dichiarazione potrà far parte integrante della domanda (All. 1).
- Dichiarazione attestante che per il progetto presentato l'ente non agisce in regime di impresa (solo per i soggetti privati). La dichiarazione potrà far parte integrante della domanda (All. 1).
- Dichiarazione attestante che l'ente si impegna al cofinanziamento del progetto presentato almeno nella misura minima prevista dalla specifica categoria. La dichiarazione potrà far parte integrante della domanda (All. 1).
- Dichiarazione di approvazione da parte dell'ente proprietario (solo per i soggetti che presentino progetti relativi a raccolte o servizi di cui non sono titolari – All. 10).

Requisiti minimi di uso pubblico

Gli enti richiedenti dovranno offrire un servizio pubblico (con accesso senza limitazioni o riserve a particolari categorie di utenti) per un orario non inferiore alle 12 ore settimanali; essere dotate di un regolamento e di personale adeguato formalmente assunto o incaricato, inquadrato e retribuito nel rispetto delle normative vigenti sui contratti di lavoro.

In particolare per le biblioteche si richiede la conformità ai profili professionali previsti dalla Regione Lombardia (d.g.r. 26 marzo 2004, n. 16909); per gli archivi (interventi di cui al punto 1 della parte specifica), i soggetti richiedenti dovranno garantire spazi appositamente dedicati alla consultazione separati dai depositi e personale idoneo dotato di laurea in scienze dei beni culturali (o equivalente) o diploma della scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica di Archivi di Stato.

Motivi di esclusione

Costituirà motivo di esclusione dalla istruttoria il mancato possesso o rispetto dei requisiti esposti nei paragrafi (relativi alla parte generale o alle categorie specifiche): beneficiari, requisiti minimi di uso pubblico, termini di presentazione delle domande, documentazione richiesta, valori economici minimi e massimi di progetto, quota di cofinanziamento. Saranno inoltre considerati inammissibili progetti presentati da enti che alla data di scadenza del bando risultino inadempienti rispetto alla rendicontazione (o comunicazione di stati di avanzamento) relativa a progetti già finanziati da Regione Lombardia. L'esclusione dalla fase istruttoria sarà comunicata con lettera della Struttura Biblioteche e Sistemi documentari della Regione Lombardia entro 30 giorni dalla scadenza del bando; l'ente potrà richiedere la riammissione entro i successivi 15 giorni presentando adeguata documentazione.

Tempi di realizzazione

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla comunicazione ufficiale di approvazione del

progetto stesso. Sarà richiesta una formale accettazione del contributo (vd. All. 10) **(1)**. Il Responsabile del procedimento per la Regione Lombardia ha facoltà di concedere una proroga ai termini sopra indicati, sino a un massimo complessivo di 90 gg., su richiesta del soggetto beneficiario adeguatamente motivata con elementi di riconosciuta necessità e comunque con il fine di garantire un risultato coerente con gli obiettivi di progetto. Tale proroga non potrà in nessun caso costituire motivo di richiesta di incremento del finanziamento accordato.

Modalità di informazione e comunicazione relative al progetto finanziato

L'ente beneficiario del contributo regionale si impegna ad evidenziare il ruolo della Regione Lombardia in tutte le iniziative di comunicazione pubblica delle attività realizzate nell'ambito del progetto finanziato. In particolare dovrà essere utilizzato – su tutto il materiale prodotto per la comunicazione, la promozione e la realizzazione dell'intervento – il marchio completo della Regione Lombardia (attenendosi rigorosamente alle disposizioni del «Manuale d'uso dell'utilizzo del marchio della Regione Lombardia», approvato con d.g.r. 6/40752 del 29 dicembre 1998 **(2)**).

Modalità di erogazione e rendicontazione

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

- 75% a seguito dell'approvazione del progetto presentato e di formale accettazione del contributo da parte del soggetto beneficiario (All. 11) **(3)**;
- 25% a conclusione dell'intervento, e a seguito di invio da parte del soggetti beneficiario di:
 - una relazione tecnica dettagliata dell'intervento effettuato;
 - un rendiconto finanziario formulato utilizzando come modello la «Scheda di rendicontazione» fornita in allegato (All. 12);
 - copia degli atti di spesa assunti (delibere, determine, lettere di incarico ecc.) e dei documenti contabili liquidati (fatture, notule, parcelle, ecc.).

La Regione Lombardia potrà avvalersi della facoltà di assegnare un contributo ridotto rispetto alla richiesta, in relazione alle disponibilità di bilancio e al numero di progetti ammissibili. In tal caso la realizzazione del progetto da parte del soggetto presentatore, nonché la quota di cofinanziamento potranno essere proporzionalmente ridimensionate **(4)**.

La struttura competente si riserva la facoltà di effettuare verifiche tecniche in corso d'opera e a lavoro ultimato.

I finanziamenti erogati sono vincolati alla realizzazione degli interventi per cui sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità. Ogni eventuale variazione rispetto al progetto presentato dovrà essere preventivamente approvata dalla struttura regionale competente. In caso di mancato o diverso utilizzo, nonché di mancato rispetto delle norme fissate dal presente bando, si provvederà alla revoca totale o parziale del finanziamento e al recupero delle somme già erogate.

Criteri di priorità e parametri valutativi generali

CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI	PUNTI
Sviluppo della gestione associata e di sistema <i>Si intende valutare l'effettivo utilizzo per il progetto presentato di risorse finanziarie, organizzative, tecnologiche in forma cooperativa, sistemica o di rete. L'adesione a sistemi e/o reti di cooperazione deve essere formalizzata e documentata.</i>	0 assente o poco significativo 10 gestione associata tra due o più soggetti o a livello di sistema 20 gestione associata a livello intersistemico o provinciale 30 gestione associata di rilevanza interprovinciale, regionale o nazionale
Incremento dei processi di integrazione di beni, servizi e attività culturali <i>Si intende valutare la promozione della fruizione di servizi culturali diversi (biblioteche, musei, archivi, ecc.)</i>	0 assente o poco significativo 10 progetto inserito in un ambito di integrazione 20 progetto che favorisce l'integrazione 30 progetto particolarmente innovativo per l'integrazione dei servizi
Prosecuzione e completamento di interventi pluriennali <i>Si intende riferirsi a progetti che abbiano già fruito di contributi regionali e siano stati correttamente realizzati per le fasi previste</i>	0 assente 10 prosecuzione o completamento

CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI	PUNTI
Quota di cofinanziamento eccedente la soglia minima richiesta <i>Si ricorda che l'impegno al cofinanziamento per la soglia minima prevista è condizione necessaria di ammissibilità del progetto</i>	0 equivalente al minimo o fino al 5% in più 10 tra 6 e 30 % oltre il minimo 20 più del 30 % oltre il minimo
Uso di tecnologie infotelematiche che favoriscano la pubblica fruizione <i>Si intende valutare in particolare l'utilizzo di Internet e di servizi interattivi anche a distanza</i>	0 assente o non significativo 1-10 utilizzo delle tecnologie secondo standard consolidati 11-20 utilizzo innovativo delle tecnologie
Inserimento in progetti e/o programmi di rilevanza regionale o dell'Unione Europea <i>Si intende la partecipazione a progetti UE o a progetti regionali se non già considerati in altri criteri di priorità</i>	0 assente 10 inserimento in progetti europei o regionali
Organicità del progetto, con particolare riferimento a: – chiarezza nell'esporre gli obiettivi – indicazione precisa dei risultati attesi – indicazione dei tempi di realizzazione e delle fasi del progetto – articolazione e completezza della relazione tecnico-scientifica – congruità della pianificazione finanziaria	da 0 a 30

Informazioni relative all'amministrazione

Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione concedente:

Regione Lombardia – Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia – Unità Organizzativa Musei e Servizi Culturali – Struttura Biblioteche e Sistemi documentari – via Pola, 12/14 – 20124 Milano – Telefono: 02.67658068 Telefax: 02.67652616 – e-mail: Alberto_Garlandini@regione.lombardia.it

Responsabile del procedimento: Alberto Garlandini

Indirizzo al quale inviare le domande:

- Sportello unico del Protocollo Federato della Giunta Regionale – via Taramelli, 20 – 20124 Milano
- Sede territoriale di Bergamo – via XX Settembre, 18/a – 24121 Bergamo
- Sede territoriale di Brescia – via Dalmazia 92/94c – 25100 Brescia
- Sede territoriale di Como – viale Varese, angolo via Benzi – 22100 Como
- Sede territoriale di Cremona – via Dante 136 – 26100 Cremona
- Sede territoriale di Lecco – corso Promessi Sposi 132 – 23900 Lecco
- SpazioRegione di Legnano – via F. Cavallotti, 11/13 – 20025 Legnano
- Sede territoriale di Lodi – via Haussman 7 – 26900 Lodi
- Sede territoriale di Mantova – corso V. Emanuele 57 – 46100 Mantova

(1) Per gli interventi della categoria «C» verrà stipulata un'apposita convenzione.

(2) Per ulteriori informazioni si veda la sezione «Uso del marchio» nel sito www.lombardiacultura.it (<http://www.lombardiacultura.it/scheda.cfm?ID=610>).

(3) Per gli interventi della categoria «C» le modalità di erogazione del contributo saranno determinate nella convenzione.

(4) Il totale effettivo da rendicontare può essere calcolato con la seguente formula:

$$T = \frac{CR \times 100}{(100 - CF)}$$

ove

T = Somma totale da rendicontare;

CR = Contributo regionale ottenuto;

CF = Percentuale di co-finanziamento dichiarata.

- SpazioRegione di Monza
– piazza Cambiaghi, 3 – 20052 Monza
- Sede territoriale di Pavia
– via C. Battisti 150 – 27100 Pavia
- Sede territoriale di Sondrio
– via del Gesù 17 – 23100 Sondrio
- Sede territoriale di Varese
– viale Belforte 22 – 21100 Varese

Orari: da lunedì a giovedì: 9.00 – 12.00 / 14.30 – 16.30; venerdì: 9.00 – 12.00.

CATEGORIA «A»: Biblioteche di enti locali o di interesse locale

Tipologie specifiche

1. Promozione e valorizzazione delle collezioni e delle raccolte di biblioteche di enti locali e di interesse locale

Si intende in particolare: pubblicazione di cataloghi anche in forma elettronica; progetti di promozione e valorizzazione delle raccolte nonché di riorganizzazione e ampliamento dei servizi della biblioteca; attività culturali mirate alla promozione delle raccolte della biblioteca.

Sono escluse: attività di ricerca, redazione e pubblicazione non strettamente connesse alla valorizzazione di raccolte e cataloghi di biblioteche; realizzazione di siti web se non per le attività strettamente connesse alla pubblicazione on line di cataloghi di biblioteca; acquisizione di beni (documenti, attrezzature, ecc.).

2. Formazione e aggiornamento del personale delle biblioteche

Si intende in particolare: attività di organizzazione e realizzazione di corsi e seminari di aggiornamento e riqualificazione professionale destinati al personale in servizio, tenendo conto dei «Profili professionali e di competenza degli operatori delle biblioteche di ente locale e di interesse locale» di cui alla d.g.r. 26 marzo 2004, n. 16909.

Sono esclusi: corsi di formazione di base per la professione di bibliotecario; corsi di formazione generale non specificamente mirati alla professione di bibliotecario; attività di tipo convegnistico, congressuale, espositivo; redazione, pubblicazione e stampa di manuali, atti, studi e ricerche; corsi di educazione all'uso della biblioteca (per utenti).

3. Riproduzione di materiale librario e documentario di rilevanza storica, in particolare con uso di tecnologie avanzate e su supporti diversi

Si intende in particolare promuovere interventi di digitalizzazione di documenti storici locali e progetti che favoriscano l'integrazione di beni e servizi culturali (biblioteche, archivi, musei).

Sono escluse: attività di riproduzione, digitalizzazione, pubblicazione, diffusione di documenti non posseduti dalla biblioteca o non strettamente correlati ai servizi della biblioteca e alla fruizione pubblica da essi garantita.

4. Inventariazione, catalogazione e documentazione di beni culturali mobili di pertinenza delle biblioteche di enti locali e di interesse locale

Si intende in particolare: attività di inventariazione e catalogazione informatizzata di fondi librari e documentari di rilevante interesse, con l'utilizzo di standard biblioteconomici approvati e di procedure informatiche consolidate e condivise, che consentano utilizzi cooperativi e in rete.

Sono escluse: realizzazione di procedure informatiche per la catalogazione o la gestione dei documenti; attività di catalogazione di materiale corrente, che compete ai centri di servizio interprovinciali, di singole province, di sistemi bibliotecari o intersistemici; attività di inventariazione di archivi.

Beneficiari

Per la presente categoria «A» possono presentare domanda di finanziamento i soggetti pubblici o privati (senza scopo di lucro), proprietari o gestori di biblioteche e raccolte librarie e documentarie del territorio lombardo, i sistemi bibliotecari e le amministrazioni provinciali.

I soggetti gestori o fornitori di servizi per conto di biblioteche pubbliche e private dovranno corredare la presentazione del progetto con la dichiarazione di approvazione da parte dell'ente proprietario, redatta secondo l'allegato modello (All. 10).

Potrà essere presentato in questa categoria un solo progetto per biblioteca. Dovrà essere esplicitamente indicata la tipologia per cui viene presentato il progetto.

Valori economici minimi e massimi di progetto

Sono considerati ammissibili i progetti compresi tra un costo complessivo minimo di € 5.000,00 e un costo complessivo massimo di € 25.000,00. Tali valori si intendono comprensivi della quota di cofinanziamento. Pertanto la richiesta di contributo regionale non potrà superare in ogni caso la quota di € 17.500,00 (tenuto conto della quota di cofinanziamento di cui al punto successivo).

Quota di cofinanziamento

Sono considerati ammissibili i progetti che prevedono una quota minima di cofinanziamento da parte del soggetto proponente o di soggetti terzi non inferiore al 30 % della spesa complessiva (si intende il costo totale del progetto). In fase di rendicontazione dovrà essere dimostrato il cofinanziamento in misura non inferiore alla percentuale dichiarata nella domanda, per un valore complessivo di progetto rapportato all'effettivo finanziamento regionale concesso.

Criteri di priorità e parametri valutativi specifici

Tipologia del progetto	Criteri di valutazione specifici	Punti
Promozione	Coerenza con gli obiettivi di promozione espressi dal Programma pluriennale regionale in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale <i>Si intende valutare l'aderenza agli obiettivi programmatici 2004-2006</i>	da 0 a 30
	Previsione di strumenti di monitoraggio dell'avanzamento e dei risultati del progetto <i>Si intende valutare la capacità del soggetto presentatore di controllare l'avanzamento del progetto e valutarne i risultati finali</i>	da 0 a 20
Formazione	Coerenza con i «Profili professionali e di competenza degli operatori delle biblioteche di enti locali e di interesse locale» <i>Si intende valutare la possibilità di formazione orientata verso le competenze espresse nel documento citato</i>	0 assente 10 minima 20 buona 30 completa
	Previsione di strumenti di monitoraggio dell'avanzamento e dei risultati del progetto <i>Si intende valutare la capacità del soggetto presentatore di controllare l'avanzamento del progetto e valutarne i risultati finali</i>	0 assente 10 presenza di strumenti di monitoraggio 20 particolare cura per il monitoraggio
Riproduzione	Rilevanza documentaria / fragilità del supporto e riproduzione completa dei fondi o raccolte oggetto degli interventi <i>Si intende valutare l'importanza delle raccolte documentarie da valorizzare tramite attività di riproduzione</i>	da 0 a 30
N.B. I progetti di questa tipologia saranno sottoposti al parere obbligatorio del Soprintendente regionale per i Beni librari	Fruibilità dei risultati dell'attività di riproduzione <i>Si intende valutare i possibili sviluppi di accessibilità dei documenti riprodotti</i>	0 non precisata 10 sufficiente 20 ampia
Catalogazione	Rilevanza documentaria dei fondi o raccolte oggetto degli interventi	da 0 a 30

Tipologia del progetto	Criteri di valutazione specifici	Punti
	Si intende valutare l'importanza delle raccolte documentarie da valorizzare tramite attività di catalogazione	
	Esautività della catalogazione	da 0 a 20
	Si intende valorizzare gli interventi nei quali sia previsto un livello di catalogazione non limitato alla descrizione bibliografica (es. indicizzazione semantica, abstract, spoglio, ecc.)	

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni per questa specifica categoria:

Regione Lombardia – Struttura Biblioteche e Sistemi documentari – Unità operativa Biblioteche e Servizi informativi e documentari – via Pola 12/14 – 20124 Milano – telefono: 02.6765.2650-2649-8031 – telefax: 02.67652616 – e-mail: sbn@regione.lombardia.it

Per interventi di riproduzione: Regione Lombardia – Soprintendente regionale per i beni librari – via Pola 12/14 – 20124 Milano – tel. 02.6765.2647 – e-mail Ornella_Foglieni@regione.lombardia.it

CATEGORIA «B»: Archivi storici

Tipologie specifiche

- 1. Riordino e inventariazione informatizzata degli archivi storici degli Enti locali secondo gli standard descrittivi internazionali (con esclusione degli archivi di deposito e correnti)
- 2. Censimenti e guide tematiche o settoriali secondo gli standard descrittivi internazionali.

Beneficiari

Per gli interventi di riordino e inventariazione (punto 1) possono presentare domanda Province, Comuni e Comunità montane in forma singola o associata. Nel caso di progetti presentati da soggetti costituiti in forma associata la proposta deve essere presentata da un soggetto formalmente individuato quale capofila dagli altri partecipanti.

In deroga a quanto previsto dal paragrafo «Requisiti minimi di uso pubblico», per il 2006 possono presentare domanda di contributo anche quei soggetti che, pur non avendo i requisiti di servizio richiesti, abbiano ottenuto un finanziamento regionale nel 2005, al fine di garantire la conclusione di interventi avviati.

Nel caso di prosecuzione di intervento, contestualmente alla domanda i soggetti sono tenuti a trasmettere i dati pregressi nel formato «Sesamo 4.1».

I progetti dovranno essere trasmessi contestualmente anche alla Soprintendenza archivistica per la Lombardia.

Per gli interventi volti alla realizzazione di censimenti e guide (punto 2) possono presentare domanda soggetti pubblici o privati.

Valori economici minimi e massimi di progetto

I progetti annuali, ovvero i lotti annuali di progetti pluriennali, devono essere compresi tra un minimo di € 10.000 ed un massimo di € 50.000.

Quota di cofinanziamento

Sono considerati ammissibili i progetti che prevedono una quota minima di cofinanziamento da parte del soggetto proponente o di soggetti terzi non inferiore al 50 % della spesa complessiva (si intende il costo totale del progetto). In fase di rendicontazione dovrà essere dimostrato il cofinanziamento in misura non inferiore alla percentuale dichiarata nella domanda, per un valore complessivo di progetto rapportato all'effettivo finanziamento regionale concesso.

Criteri di priorità e parametri valutativi specifici

CRITERI SPECIFICI	Punti
Rilevanza storico culturale del complesso archivistico	da 0 a 30

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni per questa specifica categoria:

Regione Lombardia – Struttura Biblioteche e Sistemi docu-

mentari – via Pola 12/14 – 20124 Milano – Telefono: 02.6765.3704-2637 – Telefax: 02.6765.2616 – e-mail Mirella_Manconi@regione.lombardia.it

CATEGORIA «C»: Fondazioni culturali partecipate da Regione Lombardia operanti in ambito archivistico e bibliotecario

Premessa

Questa sezione del bando è finalizzata a selezionare un unico soggetto in grado di presentare un progetto integrato, di particolare interesse regionale (5), comprendente attività relazionate alle tipologie sotto indicate. L'erogazione del contributo e la realizzazione delle attività saranno regolate da un'apposita convenzione.

Tipologie specifiche

- 1. Promozione della lettura e valorizzazione di servizi bibliotecari
- 2. Formazione e aggiornamento del personale di biblioteche e archivi
- 3. Conservazione e valorizzazione di fondi librari, archivistici e documentari
- 4. Promozione della storia e della cultura editoriale.

Beneficiari

Fondazioni culturali partecipate dalla Regione Lombardia nelle forme previste dagli statuti, operanti senza scopo di lucro in ambito bibliotecario, archivistico e documentario.

Quota di cofinanziamento

Sono considerati ammissibili i progetti che prevedono una quota minima di cofinanziamento da parte del soggetto proponente o di soggetti terzi non inferiore al 50 % della spesa complessiva (si intende il costo totale del progetto) (6). In fase di rendicontazione dovrà essere dimostrato il cofinanziamento in misura non inferiore alla percentuale dichiarata nella domanda, per un valore complessivo di progetto rapportato all'effettivo finanziamento regionale concesso.

Criteri di priorità e parametri di valutazione specifici

CRITERI SPECIFICI	Punti
Rilevanza storico culturale del complesso documentario da valorizzare	da 0 a 30
Valutazione di impatto del prodotto o servizio realizzato	da 0 a 30
Sottoscrizione di convenzioni, intese e accordi negoziali con Regione Lombardia nel corso dell'ultimo triennio (2003-2005)	da 0 a 20

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni per questa specifica categoria:

Regione Lombardia – Struttura Biblioteche e Sistemi documentari – Unità operativa Biblioteche e Servizi informativi e documentari – via Pola 12/14 – 20124 Milano – Telefono: 02.6765.2650-2649 – Telefax: 02.67652616 – e-mail: sbn@regione.lombardia.it

Per interventi di conservazione e riproduzione: Regione Lombardia – Soprintendente regionale per i beni librari – via Pola 12/14 – 20124 Milano – tel. 02.6765.2647 – e-mail Ornella_Foglieni@regione.lombardia.it

Elenco degli allegati

- Allegato 1: Facsimile domanda
- Allegato 2: Scheda soggetto
- Allegato 3: Schema per progetti di promozione e valorizzazione delle raccolte di biblioteche
- Allegato 4: Schema per progetti di formazione del personale di biblioteche
- Allegato 5: Schema per progetti di riproduzione di documenti di biblioteche
- Allegato 6: Schema per progetti di catalogazione e inventariazione di ambito bibliotecario

(5) Avranno priorità i progetti di intervento riguardanti in particolare fondi documentari di proprietà di Regione Lombardia, anche depositati presso fondazioni partecipate.

(6) Tale quota non verrà richiesta per gli interventi riguardanti fondi di proprietà regionale, per i quali potrà essere concesso un finanziamento fino al 100%.

- Allegato 7: Schema per progetti di riordino e inventariazione informatizzata degli archivi storici degli Enti locali secondo gli standard descrittivi internazionali
- Allegato 8: Schema per progetti per censimenti e guide tematiche o settoriali secondo gli standard descrittivi internazionali
- Allegato 9: Schema per progetti presentati da fondazioni a partecipazione regionale
- Allegato 10: Dichiarazione di approvazione da parte dell'ente proprietario (solo per i soggetti che presentino progetti relativi a raccolte di cui non solo titolari)
- Allegato 11: Dichiarazione di accettazione del contributo
- Allegato 12: Scheda di rendicontazione

Legale rappresentante dell'ente
Carica ricoperta
Referente/i per il progetto presentato

Modalità di riscossione dell'eventuale contributo

Conto corrente bancario
Intestato a
Banca
Agenzia indirizzo
Cod. ABI Cod. CAB
(oppure) Altra modalità:
Modalità e coordinate di pagamento sono cambiate nel corso degli ultimi 12 mesi? ☐ SI / ☐ NO

Allegato 1

Facsimile della domanda
(da compilare su carta intestata)

Regione Lombardia
Direzione Generale Culture, Identità
e Autonomie della Lombardia
Struttura Biblioteche e Sistemi documentari
via Pola, 12/14
20124 Milano

Il sottoscritto
legale rappresentante d...
chiede un contributo regionale di euro
per la realizzazione del progetto:

presentato ai sensi del bando approvato con d.d.s. secondo i
criteri espressi dalla d.g.r. 25 luglio 2003, n. 13797 (allegato B)
per la categoria:

- A. *Biblioteche (specificare la tipologia: promozione / formazione / riproduzione / catalogazione)*
- B. *Archivi (specificare la tipologia: riordino e inventariazione / censimenti e guide tematiche)*
- C. *Fondazioni (il progetto può integrare diverse tipologie)*
- Si impegna al cofinanziamento minimo previsto nella categoria specifica di riferimento (pari a%).
- Dichiara sotto la propria responsabilità che i requisiti minimi di uso pubblico sono conformi a quelli richiesti.

Dichiara che non è stata presentata domanda di finanziamento ai sensi di altra legge regionale, (oppure: dichiara di rinunciare a domanda di finanziamento già presentata in data ai sensi della l.r./d.g.r.) per il sostenimento delle medesime voci di costo previste dal progetto presentato.

Dichiara di non agire in regime di impresa per le attività oggetto del contributo richiesto (solo per i privati)

Luogo e data:

Firma:

Completare con timbro del soggetto richiedente; corredare di marca da bollo se prevista dalla vigente normativa, da annullare con timbro a data.

N.B.: Questa domanda di contributo va presentata in forma cartacea anche nel caso di utilizzo della procedura on-line.

Allegato 2

SCHEMA SCHEDA SOGGETTO

Denominazione
Sede legale (CAP - Comune)
Indirizzo
Telefono **Fax**
E-mail
Recapito (solo se diverso dalla sede legale - CAP - Comune):
Indirizzo
Partita IVA
Codice fiscale
Telefono **Fax**
E-mail
Estremi dell'atto costitutivo (solo per i soggetti privati):

Allegato 3

**SCHEMA PROGETTI DI PROMOZIONE
E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI
E DELLE RACCOLTE DI BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI
E DI INTERESSE LOCALE**

- 1. TITOLO** del progetto
- 2. Altri soggetti** coinvolti e loro ruolo (enti pubblici, istituti culturali, associazioni, università, ecc.) con particolare riguardo a forme di cooperazione.
- 3. DESCRIZIONE DELLA BIBLIOTECA E DEI SERVIZI ATTIVATI**
- 3.1 Storia e caratteristiche della biblioteca (patrimonio, sede, localizzazione, ecc.)
- 3.2 Bacino di utenza di riferimento (numero di abitanti e territorio di provenienza prevalente)
- 3.3 Indicatori statistici fondamentali su base annua (prestiti locali e interbibliotecari, acquisti, personale in servizio, spese di funzionamento)
- 3.4 Orario di servizio
- 3.5 Appartenenza a sistema bibliotecario o altra forma di cooperazione (specificare la forma di associazione: convenzione, accordo, ecc.).
- 4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**
- 4.1 Descrizione delle raccolte che si intende valorizzare
- 4.2 Indicazione degli obiettivi che si intendono perseguire con l'azione di promozione
- 4.3 Indicazione dei servizi che la biblioteca si propone di avviare ex-novo e/o potenziare, anche in relazione a specifiche fasce di utenza
- 4.4 Indicazione dei risultati e dei prodotti previsti
- 4.5 Valutazione dell'impatto risultante dall'azione promozionale sul servizio offerto dalla biblioteca
- 4.6 Indicazione delle metodologie di valutazione dei risultati (statistiche, indicatori, questionari, ecc.).

5. RISORSE PROFESSIONALI, TECNOLOGICHE E ORGANIZZATIVE

Dovranno essere espresse le modalità organizzative del progetto con particolare riferimento alle professionalità coinvolte e al loro ruolo (indicando anche le specifiche responsabilità tecnico-scientifiche e operative), nonché quantificare l'impegno lavorativo.

6. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Indicazione delle attività finalizzate alla promozione e divulgazione dell'intervento, anche avvalendosi di tecnologie infotelematiche.

7. TEMPI

Dovranno essere indicate le fasi e i tempi di realizzazione nel corso del periodo di svolgimento previsto.

VOCI DI SPESA	COSTO	FONTI DI COPERTURA		
		Ente	Altri soggetti	Contributo regionale richiesto

Allegato 6

SCHEMA PROGETTI DI INVENTARIAZIONE, CATALOGAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI BENI CULTURALI MOBILI DI PERTINENZA DELLE BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCALE

- 1. TITOLO** del progetto comprensivo della tipologia dell'intervento e dell'indicazione della raccolta oggetto dell'intervento
- 2. Altri soggetti** coinvolti e loro ruolo (enti pubblici, istituti culturali, associazioni, università, ecc.) con particolare riguardo a forme di cooperazione
- 3. DESCRIZIONE DEL FONDO**

3.1 Consistenza ed estremi cronologici delle pubblicazioni oggetto dell'intervento

3.2 Indicazioni relative agli strumenti di inventariazione e catalogazione già esistenti presso la biblioteca riferite sia al patrimonio complessivo che alla raccolta oggetto dell'intervento

3.3 Descrizione del materiale (aspetti di rilevanza culturale, rarità e pregio, ambiti disciplinari delle pubblicazioni, stato di conservazione, ecc.).

3.4 Appartenenza della biblioteca a sistema bibliotecario, catalogo collettivo o altra forma di cooperazione (specificare la forma di associazione: es. convenzione, accordo, ecc., e le modalità tecniche di cooperazione: es. collegamento on-line, scambio di dati, informazioni bibliografiche, ecc.).

4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

4.1 Indicazione degli obiettivi che si intendono perseguire – anche alla luce del contesto specifico della biblioteca (es.: completamento catalogazione, inventario topografico, consultazione del catalogo in rete, ecc.).

4.2 Indicazione delle modalità che si intendono adottare nell'intervento di catalogazione (va precisato se si tratta di catalogazione ex-novo, ricatalogazione o conversione retrospettiva).

4.3 Indicazione dei risultati (arricchimento del catalogo, visibilità in rete, ecc.) e dei prodotti previsti.

5. SPECIFICHE TECNICHE E TECNOLOGICHE

5.1 Normative catalografiche (RICA, ISBD, RISM ecc.) di riferimento distinte rispettivamente per il materiale antico e quello moderno; indicazione per il materiale antico, dei repertori che si intendono utilizzare.

5.2 Strumenti di indicizzazione eventualmente utilizzati (soggettari, thesauri, schemi di classificazione, abstract, ecc.)

5.3 Indicazione dell'applicativo software che si intende utilizzare (riferimento all'eventuale sistema di automazione già adottato in biblioteca) in modalità locale o in rete.

5.4 Indicazione di eventuali altre attività connesse alla catalogazione (es.: inventariazione, collocazione, etichettatura, spolveratura, riproduzione, digitalizzazione, pubblicazione, ecc.).

6. RISORSE PROFESSIONALI, TECNOLOGICHE E ORGANIZZATIVE

Dovranno essere espresse le modalità organizzative del progetto con particolare riferimento alle professionalità coinvolte e al loro ruolo (indicando anche le specifiche responsabilità tecnico-scientifiche e operative), nonché quantificare l'impegno lavorativo.

7. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Indicazione delle eventuali attività finalizzate alla promozione e divulgazione dei risultati dell'intervento, anche avvalendosi di tecnologie infotelematiche.

8. TEMPI

Dovranno essere indicate le fasi e i tempi di realizzazione nel corso del periodo di svolgimento previsto.

9. COSTI

Ipotesi di piano economico finanziario annuale per l'anno di riferimento

VOCI DI SPESA	COSTO	FONTI DI COPERTURA		
		Ente	Altri soggetti	Contributo regionale richiesto

Allegato 7

SCHEMA PROGETTI IN AMBITO ARCHIVISTICO: REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RIORDINO E INVENTARIAZIONE INFORMATIZZATI DI ARCHIVI STORICI DI PERTINENZA DEGLI ENTI LOCALI

Alla presente scheda potrà essere allegata una relazione descrittiva del progetto

- 1. Titolo del progetto** comprensivo della tipologia dell'intervento (ordinamento e inventariazione, revisione inventario etc.) e dell'indicazione del fondo/i oggetto dell'intervento

.....

1.1 Indicare se il progetto è una prosecuzione e/o completamento di progetto pluriennale già finanziato nel 2005

-
- 2. Gestione associata, forme di cooperazione e altri soggetti coinvolti e loro ruolo** (enti, istituti di conservazione, università, etc.)

-
- 3. Ricorso a forme di programmazione negoziata** (accordi di programma, convenzioni, protocolli d'intesa etc.)

-
- 4. Descrizione dell'archivio/i**

Consistenza

.....

Estremi cronologici

.....

Stato di ordinamento

.....

Disponibilità di strumenti di corredo

.....

Profilo istituzionale del soggetto (o dei soggetti) produttore

.....

Descrizione delle tipologie documentarie

.....

- 5. Descrizione dell'intervento**

Obbiettivi sul piano dell'ordinamento, della produzione di corredo

.....

Risultati attesi
.....
.....

Specifiche tecniche e tecnologiche
.....
.....

Indicazione degli standard descrittivi utilizzati
.....
.....

Indicazione degli applicativi software utilizzati
.....
.....

Risorse professionali, tecnologiche e organizzazione (modalità organizzative del progetto, tipologia e numero delle professionalità coinvolte e loro ruolo, impegno lavorativo degli operatori in giornate uomo, etc.)
.....
.....

Per i nuovi interventi specificare i requisiti professionali richiesti
.....
.....
eventuali esigenze hardware
.....

6. **Promozione e comunicazione** (attività finalizzate alla divulgazione dei risultati dell'intervento quali mostre o esposizioni documentarie, laboratori didattici, etc.) **e ruolo regionale previsto**
.....
.....
.....

7. **Tempi**
Nel caso di progetti pluriennali indicare le date di inizio e di chiusura del progetto, le fasi annuali e le relative realizzazioni.
.....
.....
.....

8. **Costi globali:** vanno illustrati in base al tipo di intervento (censimento, riordino e inventariazione, verifica di un corredo esistente, etc.), al numero e al tipo di unità di descrizione (schede) e al costo unitario.
Ipotesi di piano economico finanziario annuale

VOCI DI SPESA (CORRELATE ALLA ATTIVITÀ)	COSTO	FONTI DI COPERTURA		
		Ente	Altri soggetti	Contributo regionale richiesto

NB: Nel caso di progetti pluriennali compilare una tabella per ogni annualità finanziaria.

Allegato 8

SCHEMA PROGETTI IN AMBITO ARCHIVISTICO:
REALIZZAZIONE DI CENSIMENTI E GUIDE TEMATICHE
O SETTORIALI SECONDO
GLI STANDARD DESCRITTIVI INTERNAZIONALI
Alla presente scheda potrà essere allegata
una relazione descrittiva del progetto

1. Titolo del progetto comprensivo della tipologia dell'intervento

vento (censimento, guida) e dell'indicazione oggetto dell'intervento
.....

1.1 Indicare se il progetto è una prosecuzione e/o completamento di progetto pluriennale già finanziato nel 2005
.....

2. **Forme di gestione associata, forme di cooperazione e altri soggetti coinvolti e loro ruolo (enti, istituti di conservazione, università, etc.)**
.....

3. **Ricorso a forme di programmazione negoziata (accordi di programma, convenzioni, protocolli d'intesa etc.)**
.....

4. **Descrizione dell'oggetto dell'intervento**
Tipologia dei soggetti produttori
.....
.....
Numero complessivo dei fondi e caratteristiche
.....
.....
Esistenza di strumenti di reference pregressi (guide, censimenti precedenti) e fonti delle informazioni (dossier presso Soprintendenza Archivistica e Regione, elenchi ecc...)
.....
.....
.....

5. **Descrizione dell'intervento**
Obbiettivi/risultati: numero record previsti, eventuale pubblicazione a stampa
.....
.....
.....
Specifiche tecniche e tecnologiche: elementi identificativi e descrittivi relativi alle entità di descrizione (conservatori, produttori, complessi, ecc...)
.....
.....
.....
Eventuali applicativi software utilizzati
.....
.....
.....
Risorse professionali, tecnologiche e organizzazione (personale utilizzato, impegno lavorativo in gg/uu, modalità organizzative ecc...)
.....
.....
.....
Per i nuovi interventi specificare i requisiti professionali richiesti
.....
.....
eventuali esigenze hardware
.....

6. **Promozione e comunicazione** (attività finalizzate alla divulgazione dei risultati dell'intervento quali mostre o esposizioni documentarie, laboratori didattici, etc.) **e ruolo regionale previsto**
.....
.....
.....

7. Tempi

Nel caso di progetti pluriennali indicare le date di inizio e di chiusura del progetto, le fasi annuali e le relative realizzazioni.

.....
.....
.....

8. Costi globali: vanno illustrati in base al tipo di intervento, al numero e al tipo di unità di descrizione (schede) e al costo unitario.

Ipotesi di piano economico finanziario annuale

VOCI DI SPESA (CORRELATE ALLA ATTIVITÀ)	COSTO	FONTI DI COPERTURA		
		Ente	Altri soggetti	Contributo regionale richiesto

N.B.: Nel caso di progetti pluriennali compilare una tabella per ogni annualità finanziaria.

Allegato 9

SCHEMA PER PROGETTI PRESENTATI
DA FONDAZIONI CULTURALI

- 1. TITOLO del progetto
- 2. Altri soggetti coinvolti e loro ruolo (enti pubblici, istituti culturali, associazioni, università, ecc.) con particolare riguardo a forme di cooperazione.
- 3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
 - 3.1 Descrizione delle raccolte o dei servizi che si intende valorizzare
 - 3.2 Indicazione degli obiettivi che si intendono perseguire con l'azione di valorizzazione, promozione, formazione
 - 3.3 Indicazione dei servizi che ci si propone di avviare ex-novo e/o potenziare, anche in relazione a specifiche fasce di utenza
 - 3.4 Indicazione dei risultati e dei prodotti previsti
 - 3.5 Valutazione dell'impatto risultante dall'azione sul servizio pubblico
 - 3.6 Indicazione delle metodologie di valutazione dei risultati (statistiche, indicatori, questionari, ecc.)
- 4. RISORSE PROFESSIONALI, TECNOLOGICHE E ORGANIZZATIVE

Dovranno essere espresse le modalità organizzative del progetto con particolare riferimento alle professionalità coinvolte e al loro ruolo (indicando anche le specifiche responsabilità tecnico-scientifiche e operative), nonché quantificare l'impegno lavorativo.

5. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Indicazione delle attività finalizzate alla promozione e divulgazione dell'intervento, anche avvalendosi di tecnologie infotelematiche.

6. TEMPI

Dovranno essere indicate le fasi e i tempi di realizzazione nel corso del periodo di svolgimento previsto.

7. COSTI

Ipotesi di piano economico finanziario annuale per l'anno di riferimento

VOCI DI SPESA	COSTO	FONTI DI COPERTURA		
		Ente	Altri soggetti	Contributo regionale richiesto

VOCI DI SPESA	COSTO	FONTI DI COPERTURA		
		Ente	Altri soggetti	Contributo regionale richiesto

Allegato 10

Dichiarazione
di approvazione da parte dell'ente proprietario

(solo nel caso di soggetti che presentino progetti relativi a raccolte o servizi di cui non sono titolari)

Il sottoscritto
legale rappresentante d...
in relazione alla richiesta di contributo regionale di Euro
formulata da
per la realizzazione del progetto:
ai sensi del bando approvato con d.d.s. secondo i criteri espressi dalla d.g.r. 25 luglio 2003, n. 13797 (allegato B),

DICHIARA:

- che il soggetto presentatore del progetto svolge per conto dell'ente rappresentato in modalità stabili e continuative attività di gestione dei seguenti servizi:
- che tale incarico è stato determinato in data con il seguente atto: e ha valenza per il periodo:
- che il progetto accluso è stato positivamente valutato dall'ente rappresentato, che ne consente quindi la presentazione alla Regione Lombardia
- che l'ente rappresentato si impegna fin d'ora a favorire in ogni modo lo svolgimento del progetto in caso di approvazione e finanziamento regionale
- che l'ente rappresentato, per quanto di sua competenza, si impegna a rispettare le modalità e le condizioni tecniche e finanziarie espresse nel bando approvato con d.d.s.
- che non è stata presentata domanda di finanziamento ai sensi di altra legge regionale, (oppure: dichiara di rinunciare a domanda di finanziamento già presentata in data.... ai sensi della l.r./d.g.r.) per il sostenimento delle medesime voci di costo previste dal progetto presentato

Luogo e data:

Firma:
(Completare con timbro del soggetto titolare)

Allegato 11

Modulo di accettazione del contributo

(da inviare a seguito della comunicazione di assegnazione del contributo stesso a:)

Regione Lombardia
Direzione Generale Culture, Identità
e Autonomie della Lombardia
Struttura Biblioteche e Sistemi documentari
via Pola, 12/14
20124 Milano
FAX 02.67652616

Oggetto: Contributi regionali per progetti in materia di servizi culturali di biblioteche di enti locali e di interesse locale, ai sensi della d.g.r. 25 luglio 2003, n. 13797 e del bando di cui al d.d.s. - l.r. 81/85

Il sottoscritto
legale rappresentante di:
comunica l'accettazione del contributo regionale di €
per l'attuazione del progetto:
.....

- Si impegna a rispettare le condizioni di utilizzo del finanziamento nei termini fissati dal bando approvato con Decreto dirigente struttura, n., e in particolare:
- Contenuti e modalità di attuazione: il progetto dovrà essere realizzato secondo quanto espresso nella documentazione for-

- nita a corredo della domanda di finanziamento. Ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente concordata con la struttura regionale.
- Quota di cofinanziamento: dovrà essere pari a quella dichiarata nella domanda di finanziamento, rapportata all'effettivo ammontare del contributo concesso
 - Tempi di realizzazione: il progetto dovrà essere realizzato entro 12 mesi dalla data di comunicazione del finanziamento; una proroga sino a un massimo complessivo di 90 gg. potrà essere concessa previa motivata richiesta.
 - Modalità di informazione e comunicazione del progetto: dovrà essere utilizzato - su tutto il materiale prodotto per la comunicazione, la promozione e la realizzazione dell'intervento - il marchio completo della Regione Lombardia (attenendosi rigorosamente alle disposizioni del «Manuale d'uso dell'utilizzo del marchio della Regione Lombardia», approvato con d.g.r. 6/40752 del 29 dicembre 1998.
 - Modalità di erogazione e rendicontazione: il contributo verrà erogato per il 75% alla ricezione della presente comunicazione di accettazione; il saldo del restante 25% verrà liquidato a conclusione dell'intervento a seguito di invio di una relazione tecnica dettagliata dell'intervento effettuato e di scheda di rendicontazione contenente il quadro economico riassuntivo delle spese effettuate, con gli estremi dei documenti di spesa, importi e causali; dovrà essere evidenziata la quota di cofinanziamento.

Per accettazione:
Il legale rappresentante (timbro e firma)
.....

Data:

Allegato 12

Scheda di rendicontazione

ANNO:.....
ENTE:
TITOLO DEL PROGETTO:
.....
CONTRIBUTO REGIONALE:
COSTO TOTALE DEL PROGETTO REALIZZATO:
COFINANZIAMENTO:
QUADRO FINANZIARIO:

VOCI DI SPESA	COSTO	FONTI DI COPERTURA		
		Ente	Altri soggetti	Contributo regionale

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE (allegare copie):

Soggetti che hanno rilasciato il documento di spesa	Estremi del documento di spesa	Importo	Causale	Estremi dell'atto di liquidazione
TOTALE				

Il legale rappresentante (timbro e firma)
.....
Data:

N.B.: i documenti di spesa devono essere intestati all'ente beneficiario del contributo regionale ed essere specificamente attinenti al progetto presentato

D.G. Agricoltura

(BUR20060122) (4.3.2)
D.d.s. 27 febbraio 2006 - n. 2079
Quote latte - D.g.r. n. 7/16440 del 23 febbraio 2004 Individuazione dei Laboratori autorizzati ad effettuare le analisi della materia grassa del latte ai fini del regime delle quote latte a valere dall'1 aprile 2006 per la campagna 2006/2007

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
«ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI»

- Visti:
- il Regolamento (CE) 1788/03 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
 - il Regolamento (CE) 595/04 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1788/03 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
 - la legge 119/03 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;
 - il d.m. 31 luglio 2003 «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;
 - la d.g.r. n. 7/16440 del 23 febbraio 2004 avente ad oggetto «Regime quote latte d.l. 28 marzo 2003, n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 - Definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione dei laboratori di analisi per la determinazione del tenore di materia grassa del latte»;
 - il decreto n. 3453 dell'8 marzo 2005 «Quote latte - D.g.r. n. 7/16440 del 23 febbraio 2004 Individuazione dei Laboratori autorizzati ad effettuare le analisi della materia grassa del latte ai fini del regime delle quote latte a valere dall'1 aprile 2005»;
- Considerato che con il d.d.g. 3453 dell'8 marzo 2005 erano stati autorizzati ad effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell'applicazione del regime delle quote latte dall'1 aprile 2005 per la campagna produttiva 2005/2006 i seguenti laboratori:
- Chimica Casearia di Vighi Uber e Prudenziati Claudio s.n.c. di via Cisa n. 84 - 46030 Virgilio (MN) autorizzato con d.g.r. n. 67971 del 18 maggio 1995;
 - Erredue s.p.a. via L. da Vinci n. 28 - 24062 Costa Volpino (BG) autorizzato con d.d.g. n. 32912 del 19 dicembre 2000;
 - Laboratori Vailati s.r.l. via San Rocco n. 2 - 25020 San Paolo (BS) autorizzato con d.d.g. n. 16172 del 4 luglio 2001;
 - Studio Associato Fregni & Ferrari di Fregni Fabio e Ferrari Davide - via B. Buozi 2 - 46014 Castellucchio (MN); autorizzato con d.d.g. n. 26575 del 7 novembre 2001;
 - ARAL - Associazione regionale allevatori della Lombardia - Laboratorio Latte via Kennedy n. 30 - 26013 Crema (CR) autorizzato con d.g.r. n. 5/47243 del 4 gennaio 1994;
- Preso atto che la d.g.r. n. 7/16440 stabilisce, tra le altre cose che «entro il 31 gennaio di ogni anno i laboratori che hanno ottenuto l'autorizzazione ad effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell'applicazione del regime delle quote latte, dovranno mandare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura la conferma dell'accreditamento»;
- Considerato, sulla base della documentazione acquisita agli atti dalla U.O. «Programmazione interventi e ricerca per le Filiere Agroindustriali», che solo i laboratori di seguito elencati hanno provveduto ad inviare conferma dell'accreditamento al SINAL per effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell'applicazione del regime delle quote latte dall'1 aprile 2006 per la campagna 2006/2007:
- Chimica Casearia di Vighi Uber e Prudenziati Claudio s.n.c. di via Cisa n. 84 - 46030 Virgilio (MN);
 - Laboratori Vailati s.r.l. via San Rocco n. 2 - 25020 San Paolo (BS);
 - ARAL - Associazione regionale allevatori della Lombardia - Laboratorio Latte via Kennedy n. 30 - 26013 Crema (CR);
- Accertato che i laboratori di seguito indicati, precedentemente

autorizzati ad effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell'applicazione del regime delle quote latte per la campagna 2005/2006, non hanno invece provveduto ad inviare la richiesta certificazione ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei laboratori autorizzati ad effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell'applicazione del regime delle quote latte:

– Erredue s.p.a. via L. da Vinci n. 28 – 24062 Costa Volpino (BG);

– Studio Associato Fregni & Ferrari di Fregni Fabio e Ferrari Davide – via B. Buozzi 2 – 46014 Castellucchio (MN);

Dato atto che gli Istituti Zooprofilattici sono autorizzati, per disposto ministeriale (d.m. 31 luglio 2003 art. 13 comma 3) ad effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell'applicazione del regime delle quote latte e che pertanto è possibile effettuare le suddette analisi presso tutte le loro sedi;

Stabilito quindi che solo i sotto indicati laboratori privati sono autorizzati ad effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell'applicazione del regime delle quote latte dall'1 aprile 2006 per la campagna 2006/2007:

– Chimica Casearia di Vighi Uber e Prudenziati Claudio s.n.c. di via Cisa n. 84 – 46030 Virgilio (MN);

– Laboratori Vailati s.r.l. via San Rocco n. 2 – 25020 San Paolo (BS);

– ARAL – Associazione regionale allevatori della Lombardia – Laboratorio Latte via Kennedy n. 30 – 26013 Crema (CR);

Ritenuto fondamentale, al fine di garantire una corretta applicazione del regime delle quote latte, rendere noto a tutti gli operatori del settore quanto disposto dal presente atto tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia come pure di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e ad AGEA;

Visti la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento

1) i laboratori privati autorizzati ad effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell'applicazione del regime delle quote latte dall'1 aprile 2006 per la campagna produttiva 2006/2007 sono i seguenti:

– Chimica Casearia di Vighi Uber e Prudenziati Claudio s.n.c. di via Cisa n. 84 – 46030 Virgilio (MN);

– Laboratori Vailati s.r.l. via San Rocco n. 2 – 25020 San Paolo (BS);

– ARAL – Associazione regionale allevatori della Lombardia – Laboratorio Latte via Kennedy n. 30 – 26013 Crema (CR);

2) gli Istituti Zooprofilattici sono autorizzati per disposto ministeriale (d.m. 31 luglio 2003 art. 13 comma 3) ad effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell'applicazione del regime delle quote latte;

3) il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e viene trasmesso, per quanto di competenza, al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e ad AGEA.

Il dirigente: Giorgio Bleyнат

(BUR20060123)

D.d.s. 27 febbraio 2006 - n. 2080

(4.3.2)

Quote latte – Adempimenti per l'applicazione della legge 119/03 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» – Approvazione dell'Albo regionale Primi Acquirenti latte della Regione Lombardia decorrenza 1 aprile 2006 a valere per la campagna 2006/2007

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
«ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI»

Visti:

– il Regolamento (CE) 1788/03 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

– il Regolamento (CE) 595/04 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1788/03 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

– la legge 119/03 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

– il d.m. 31 luglio 2003 «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

– la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Regime quote latte – istituzione Albo regionale delle ditte «Primo Acquirente» ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119»;

Preso atto che la sopra citata delibera 7/15675:

– istituisce l'«Albo acquirenti latte» determinando i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo;

– stabilisce che, in applicazione dell'art. 4 della legge 119/03, venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (prima del 31 marzo di ogni anno) l'elenco degli acquirenti latte riconosciuti dalla Regione Lombardia per la campagna successiva;

Vista la documentazione agli atti della Direzione Generale Agricoltura – U.O. Programmazione, interventi e ricerca per le filiere agroindustriali – Struttura OCM, qualità e interventi nelle filiere agroindustriali, sulla base della quale viene individuato l'elenco dei primi acquirenti lombardi da riconoscere a far data dall'1 aprile 2006, per la campagna produttiva 2006/2007, come da Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che:

– il Reg. (CE) 595/04 all'art. 24 paragrafo 1 stabilisce che «il produttore si accerta che l'acquirente da lui rifornito sia riconosciuto»;

– la legge 119/03 all'art. 4 comma 2 stabilisce che «ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto»;

Dato atto che l'elenco di cui all'Allegato 1 consente ai produttori di individuare i Primi Acquirenti riconosciuti al fine del rispetto dei disposti di cui al punto precedente;

Preso atto che il sopra citato Reg. (CE) 595/2004 stabilisce che:

– all'art. 23 paragrafo 1 «per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro, l'acquirente deve essere riconosciuto da tale Stato membro»;

– all'art. 24 paragrafo 1 «il produttore si accerta che l'acquirente da lui rifornito sia riconosciuto»;

Valutato che eventuali revoche di riconoscimento effettuate nel corso della campagna produttiva 2006/2007, con validità successiva all'1 aprile 2006, dovranno essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ritenuto, al fine di garantire la necessaria pubblicizzazione all'Albo Acquirenti e nel rispetto dei disposti della normativa nazionale e comunitaria di settore sopra citata, di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. di approvare l'Albo regionale Primi Acquirenti latte della Regione Lombardia valido per la campagna produttiva 2006/07, a far data dall'1 aprile 2006, come da Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di trasmettere al MIPAF e ad AGEA, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento.

Il dirigente delle strutture:
Giorgio Bleyнат

— • —

ALBO ACQUIRENTI 2006-07

Albo Regione Lombardia	Matr. AGEA	CUAA	Ragione sociale	Pr.	Data riconoscimento
1	144	00262930167	ARRIGONI BATTISTA SPA	BG	22/04/1994
3	177	01670860160	3B LATTE DI BERTONI FLORINDO & C. SNC	BG	22/04/1994
4	186	01627260167	CASEIFICIO DEFENDI LUIGI SRL	BG	22/04/1994
7	200	01751430164	CASEIFICIO PREZIOSA SRL	BG	22/04/1994
8	225	02428440164	CASEIFICIO TADDEI SRL	BG	30/04/1996
9	241	00469030167	CONSORZIO COOP. PRODUTTORI LATTE TORRE PALLAVICINA E PUMENENGO SOC COOPERATIVA AGRICOLA	BG	22/04/1994
12	290	FCCGCR48E07L388G	FACCHINETTI GIANCARLO	BG	22/04/1994
14	359	00218310167	LATTERIA SOCIALE DI CALVENZANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BG	22/04/1994
16	416	00429950165	ZANETTI S.P.A.	BG	22/04/1994
17	140	00842710170	AMBROSI S.P.A. INDUSTRIA CASEARIA	BS	23/05/1994
18	173	00545000176	CASEARIA BRESCIANA CA.BRE – SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BS	23/05/1994
19	176	00297810178	CASEIFICI ZANI F.LLI SPA	BS	23/05/1994
20	178	02000560173	CASEIFICIO BAGNOLESE DI BOLDINI ANDREA & C. SNC	BS	23/05/1994
22	175	01559240179	CASEIFICIO CAMPIOTTI E C. SNC	BS	23/05/1994
23	162	01885270171	CAS. DI ALFIANELLO EREDI G. BONETTA SNC DI C. BONETTA & C.	BS	23/05/1994
24	189	01518660988	CASEIFICIO FERRETTI DI FERRETTI CARLINO & C. SNC	BS	23/05/1994
25	193	01015440173	CASEIFICIO ILFA S.R.L.	BS	23/05/1994
27	202	01962760987	CASEIFICIO ROSSINI SRL	BS	23/05/1994
28	206	01581660170	CASEIFICIO SAN CARLO SRL	BS	23/05/1994
29	208	01164870170	CASEIFICIO SCALA GIOVANNI BATTISTA S.R.L.	BS	23/05/1994
30	217	00303600175	CASEIFICIO SOCIALE GARDALATTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BS	23/05/1994
31	220	00291670172	SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI CASEIFICIO SOCIALE RINASCENTE COOPERATIVA AGRICOLA A MUTUALITÀ PREVALENTE	BS	23/05/1994
32	223	00293900171	CASEIFICIO SPINELLI F.LLI SRL	BS	23/05/1994
33	280	00948550173	CASEIFICIO S. ANTONIO DI BOLDINI E GALUPPINI S.A.S.	BS	23/05/1994
34	226	01008050179	CASEIFICIO VILLA S.R.L.	BS	23/05/1994
35	233	01785790179	CISSVA CASEIFICIO SOCIALE DI VALLE CAMONICA E SEBINO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BS	23/05/1994
36	244	00296600174	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE ALIMENTARE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BS	23/05/1994
37	260	00296480171	COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE COO.PRO.LAMA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BS	23/05/1994
38	261	00312150170	COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE INDENNE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA SCRL	BS	23/05/1994
39	232	02949240176	C.I.P.A.B. CONS. INTERAZ. PROD. AGR. BRESCIANI	BS	23/05/1994
40	285	00860650175	DALLA BONA SPA	BS	23/05/1994
41	2904	01494510173	FORESTI S.P.A.	BS	23/05/1994
42	380	00298020173	INDUSTRIA AGRICOLA CASEARIA MEDEGHINI SNC	BS	29/06/1994
45	401	00292080173	SOLAT SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	BS	23/05/1994
48	160	01206380139	CARNINI SPA	CO	01/06/1994
51	252	01315520138	LECCOLATTE S.C.A.R.L.	LC	01/06/1994
52	254	01279580136	COOPERATIVA AGRICOLA VALSASSINESE PRODUTTORI LATTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	LC	01/06/1994
53	288	00360500136	EMILIO MAURI S.P.A.	LC	01/06/1994
55	231	00833090194	CENTRO LATTE BONIZZI S.R.L.	CR	24/05/1994
56	299	00813770195	GRANALANG SRL	CR	24/05/1994
58	366	00108110198	LATTERIA SORESINA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	CR	24/05/1994
59	388	00838140192	PADANIA ALIMENTI S.R.L.	CR	24/05/1994
60	400	00114170194	PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI CREMONA – SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA (P.L. A.C.)	CR	24/05/1994
61	2897	00209310192	TOMASONI FRATELLI S.N.C. DI TOMASONI OTTORINO E C.	BS	24/05/1994
64	154	00466940202	BUSTAFFA EMILIO & FIGLI SPA	MN	29/06/1994
65	181	01477550204	CASEIFICIO CANTARELLI RAG. GIUSEPPE SRL	MN	25/05/1994
66	157	00432040202	CANTARELLI SPA	MN	25/05/1994
67	174	01596280204	CASEARIA SAREGA SRL	MN	29/06/1994
70	184	00151730207	CASEIFICIO CROCE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	31/05/1994
71	185	00154410203	CASEIFICIO COOPERATIVO PIRONDA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
73	188	00157220203	CASEIFICIO EUROPEO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994

Albo Regione Lombardia	Matr. AGEA	CUAA	Ragione sociale	Pr.	Data riconoscimento
74	190	00151740206	CASEIFICIO FRIZZA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
76	192	00141970202	CASEIFICIO GAZZINA NUOVA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	29/06/1994
78	372	00141780205	LATTERIA AGRICOLA MOGLIESE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	MN	25/05/1994
81	410	00151450202	CASEIFICIO SAN DONATO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	31/05/1994
83	282	00141230201	CASEIFICIO SOCIALE S. SILVESTRO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	26/05/1994
87	242	00157100207	CONSORZIO LATTERIE SOCIALI MANTOVANE «VIRGILIO» SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
88	250	00153520200	CONSORZIO PROVINCIALE PRODUTTORI LATTE DI MANTOVA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
89	301	00596760207	INDUSTRIA CASEARIA EVARISTO BELLADELLI S.P.A.	MN	25/05/1994
94	371	00152080206	LATTERIA AGRICOLA DEL PO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	31/05/1994
95	316	00156120206	LATTERIA AGRICOLA PONTEVENTUNO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	26/05/1994
97	317	00151120201	LATTERIA AGRICOLA DI MARMIROLO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	31/05/1994
100	322	00154360200	LATTERIA AGRICOLA PRIMAVERA SOC. COOP. A R. L.	MN	25/05/1994
101	319	00154570204	LATTERIA AGRICOLA QUISTELLO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	26/05/1994
102	373	00153030200	LATTERIA SERRAGLIO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	31/05/1994
103	325	00141680207	LATTERIA S. FIORENTINO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
104	313	00155740202	LATTERIA AGRICOLA S.PIETRO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
105	327	00154290209	LATTERIA AGRICOLA VENERA VECCHIA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	29/06/1994
106	398	00428560205	LATTERIA AGRICOLA SAN MARTINO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	31/05/1994
107	328	00156630204	LATTERIA SOCIALE CARLO POMA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA A R.L.	MN	29/06/1994
108	329	00152190203	LATTERIA CASATICESE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	31/05/1994
109	332	00154880207	LATTERIA COOPERATIVA GOITese SOC. COOP. A R.L.	MN	29/06/1994
110	333	00153370200	LATTERIA COOPERATIVA SAN SEBASTIANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	29/06/1994
112	330	00141590208	LATTERIA COOPERATIVA S.GIORGIO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
113	334	00154670202	LATTERIA AGRICOLA SAN GIUSEPPE SCARL	MN	31/05/1994
116	375	00151550209	LATTERIA DELLA GAIDELLA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	26/05/1994
117	337	00141170209	LATTERIA PADANA DI BORGOFORTE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
120	342	00138630207	LATTERIA SOCIALE DEL MINCIO SOCIETÀ COOPERATIVA	MN	29/06/1994
121	350	00153890207	LATTERIA SOCIALE GONFO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	29/06/1994
122	351	00157150202	LATTERIA SOCIALE ITALIA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA.	MN	29/06/1994
123	352	00278450200	LATTERIA AGRICOLA DI MANTOVA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	29/06/1994
124	355	00157230202	LATTERIA SOCIALE PENNELLO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	29/06/1994
125	356	00141980201	LATTERIA SOCIALE ROCCHETTA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
126	357	00152760203	LATTERIA SOCIALE ROVERBELLA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	26/05/1994
127	408	00140970203	LATTERIA SOCIALE SAN LAZZARO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
128	365	00139150205	LATTERIA SOCIALE ZUCCHE NUOVE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	26/05/1994
129	368	00141900209	LATTERIA VO' GRANDE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	31/05/1994
130	310	00152010203	LATTERIA AGRICOLA ARRIVABENE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
131	312	00252710207	LATTERIA AGRICOLA MARZETTE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	31/05/1994
133	382	00142020205	NOGAROLA NUOVA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
134	385	00141660209	NUOVO CASEIFICIO ANDREASI SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	MN	29/06/1994
135	407	00830690194	STERILGARDA ALIMENTI SPA	MN	31/05/1994
137	413	01201090204	INDUSTRIA CASEARIA BASSI DI BASSI VINCENZO E C. S.A.S.	MN	25/05/1994
138	278	CRCLGU26M25B910L	DITTA CROCE ANGELO DI CROCE LUIGI	LO	29/06/1994
141	172	08009190151	CASEARIA BIANCHI DI BIANCHI DANIELE E C. SAS	MI	29/06/1994
142	163	CPPFNC50M26A717D	CAS BATTIPAGLIA DI CAPPETTA FRANCESCO	MI	29/06/1994
143	187	04552490155	CASEIFICIO DEL CIGNO SPA	MI	29/06/1994
144	169	10743320151	CASEIFICIO MOR STABILINI SNC DI MOR STABILINI CARLO E C.	LO	29/06/1994
145	170	07993230155	CASEIFICIO PAPETTI SNC DI MARCELLO PAPETTI E C.	MI	29/06/1994
146	204	07881260157	CASEIFICIO SALARIS DI SALARIS ROBERTO, MARCO, FRANCESCA & C. SNC	MI	29/06/1994
148	229	04562160152	CASEIFICIO ZUCHELLI S.P.A.	LO	29/06/1994
150	247	00694230152	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE DI MAGENTA S.R.L.	MI	29/04/1994
151	248	00834840159	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE DI MILANO	MI	29/06/1994
153	264	00818130155	SANTANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBARDE SOC. AGR. COOPERATIVA	MI	29/06/1994
155	266	03665380154	SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA LAUDENSE SPA	LO	29/06/1994

Albo Regione Lombardia	Matr. AGEA	CUAA	Ragione sociale	Pr.	Data riconoscimento
157	270	04653590150	COOPERATIVA LATTE MELZESE SOC. COOP. AGRICOLA	MI	29/06/1994
160	257	00870280153	SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA LATTE ABBIATENSE	MI	29/06/1994
161	286	02256660156	CASEIFICIO DEDÈ ALBERTO SNC	LO	29/06/1994
162	294	01425280151	GELMINI CARLO SRL	MI	29/06/1994
163	302	04431290156	INDUSTRIA CASEARIA RAIMONDI SAN TOMMASO SPA	LO	29/06/1994
167	405	03419280965	SPA EGIDIO GALBANI	MI	29/06/1994
168	406	01633850159	STELLA BIANCA S.P.A.	LO	29/06/1994
170	165	00171500184	CASEIFICIO F.LLI CAVANNA DI LUIGI, NATALE E FRANCESCO E C. S	PV	29/06/1994
172	289	00182450189	F. PASETTI DI VITTORIO PASETTI E FIGLIO S.A.S.	PV	29/06/1994
173	239	00080670144	COLAVEV SOC. COOP. AGRICOLA	SO	29/06/1994
176	346	00050560143	LATTERIA SOCIALE DI CHIURO SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI	SO	29/06/1994
177	354	00057500142	LATTERIA SOCIALE COOP A RL MONTE PALABIONE	SO	29/06/1994
179	364	00071150148	LATTERIA SOCIALE VALTELLINA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	SO	29/06/1994
180	255	01872170129	SOCIETÀ COOPERATIVA AGROCASEARIA	MI	29/06/1994
181	292	01318810122	FATTORIE RIUNITE VALCERESIO COOP. SRL	VA	29/06/1994
183	168	00640580163	CASEIFICIO GIOVANNI INVERNIZZI SRL	BG	22/04/1998
187	216	00283810174	CASEIFICIO SOCIALE DI MONTIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA	BS	23/05/1994
188	215	00272610171	CASEIFICIO SOCIALE DI CARPENEDOLO SOC. COOP. AGRICOLA	BS	23/05/1994
189	194	03076020175	CASEIFICIO LA FATTORIA SRL	BS	23/05/1994
190	149	00840610190	BRANDAZZI MARIO SRL	CR	24/05/1994
191	347	00184090199	LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA DI PIADENA SOC. COOP. A R.L.	CR	24/05/1994
192	345	00291320190	LATTERIA CÀ DE' CORTI SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	CR	24/05/1994
193	340	00203250196	LATTERIA SOCIALE CÀ DE' STEFANI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	CR	24/05/1994
194	409	00277700191	LATTERIA PIZZIGHETTONENSE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	CR	24/05/1994
195	321	00348060195	LATTERIA AGRICOLA FIAMENA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	CR	24/05/1994
198	295	06685910157	GENNARO AURICCHIO SPA	CR	24/05/1994
199	389	00114040199	POZZALI FRATELLI SRL	CR	24/05/1994
200	402	00113310197	SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA AGRICOLTORI RIUNITI CREMONESI MANTOVANI - A.R.CRE.MAN	CR	24/05/1994
202	358	00154350201	LATTERIA SOCIALE S. ANGELO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
203	324	00154270201	LATTERIA AGRICOLA SANTA MARGHERITA SCRL	MN	12/05/1994
204	273	01692670209	CO.PRO.LAT. SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	MN	25/05/1994
208	336	00478020209	LATTERIA LA SPERANZA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
212	221	00150070209	CASEIFICIO S. MARIA FORMIGADA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	26/05/1994
214	376	00154340202	LATTERIA S. VALENTINO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	26/05/1994
220	234	01666450208	CONSORZIO MANTOVANO PRODUTTORI LATTE	MN	01/08/1994
221	296	01334550066	GIANI LEONE & C. SRL	MI	29/06/1994
224	297	00182520189	GIOVANNI COLOMBO SPA	PV	05/07/1994
226	362	83002010144	LATTERIA SOCIALE BORMIO SCARL	SO	29/06/1994
229	274	00217000124	COOP. AGRICOLA LATTE VARESE	VA	29/06/1994
230	344	00231920166	LATTERIA SOCIALE DI BRANZI CASEARIA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERA- TIVA	BG	11/10/1994
233	272	00669540163	LATTERIA SOCIALE DI VALTORTA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	BG	11/10/1994
234	276	01755150164	COOPERATIVA AGRICOLA ALTA VALLE SERIANA «DE BENI FORTUNATO» SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	BG	11/10/1994
237	147	00947390167	FRATELLI BELLOLI SNC	BG	26/10/1994
239	353	00305810160	LATTERIA SOCIALE MONTANA DI SCALVE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERA- TIVA	BG	04/11/1994
241	258	00231580168	COOPERATIVA LATTERIA SOCIALE S. ALESSANDRO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	BG	29/11/1994
242	251	00604050161	SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA S. ANTONIO IN VAL TALEGGIO	BG	13/12/1994
245	167	02398640983	CASEIFICIO GERVASINA S.N.C DEI FRATELLI PRESTINI	BS	23/05/1994
246	269	01507620175	ALPE DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA S.C. A R.L.	BS	11/10/1994
247	224	00809030174	CASEIFICIO STABUIMI GIACOMO S.P.A.	BS	11/10/1994
248	150	01600140980	BRESCIALAT SPA	MN	11/10/1994
249	218	00694230178	CASEIFICIO SOCIALE GIARDINO SOC. COOP. AGRICOLA	BS	11/10/1994
250	209	01758360174	CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BS	11/10/1994
251	370	00291780179	CASEIFICIO LAIT - SOC. COOP. AGRICOLA	BS	18/10/1994
252	387	00297610172	P.A.D. PRODUTTORI AGRICOLI DESENZANO S.C. A R.L.	BS	20/10/1994
253	395	01274040177	SAN VITALE DI PELLEGRINI GEROLAMO E C. S.A.S.	BS	09/11/1994

Albo Regione Lombardia	Matr. AGEA	CUAA	Ragione sociale	Pr.	Data riconoscimento
254	390	00444500177	COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE DEL COMUNE DI BRESCIA SCRL	BS	17/11/1994
255	343	00340790138	LATTERIA SOCIALE DI BELLAGIO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	CO	11/10/1994
256	2663	00206690133	CIRESA SNC DI CIRESA VITTORIO E ALFREDO	LC	11/10/1994
259	207	01041580190	CASEIFICIO SANGIOVANNI SRL	CR	24/05/1994
261	417	00359350196	ZUVADELLI MARCELLO & MICHELE SNC	CR	07/09/1995
262	399	00107570194	LATTERIA DI CASALBUTTANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	CR	11/10/1994
264	183	00406830190	CASEIFICIO CONTE AJMO S.N.C. DI FRANZONI GIOVANNI & C.	CR	11/10/1994
266	141	01036820197	ANTICA LATTERIA AGRICOLA DI PANDINO SRL	CR	11/10/1994
269	219	00154620207	CASEIFICIO SOCIALE LA MOTTA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
272	349	00153050208	LATTERIA SOCIALE FIENILI SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	11/10/1994
273	396	00460330202	SAVIOLA SPA	MN	11/10/1994
275	155	01498240207	CACCIALUPI MEDARDO E MIRCO SNC	MN	04/11/1994
276	142	00372890202	APLAM COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE ALTO MANTOVANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BS	04/11/1994
278	212	00153950209	CASEIFICIO CARAMASCHE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	17/11/1994
279	314	00141820209	LATTERIA AGRICOLA BEGOZZO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	17/11/1994
280	318	00153040209	LATTERIA AGRICOLA DI POLESINE MANTOVANA VECCHIA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	17/11/1994
282	245	07324610158	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE DEL LODIGIANO	LO	11/10/1994
283	240	85003430155	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE DI MONZA SOCIETÀ COOPERATIVA	MI	11/10/1994
285	309	02535530154	LAT-BRI LATTICINI BRIANZA SPA	MI	11/10/1994
289	143	03170200962	ARIOLI ACHILLE SRL	MI	17/11/1994
291	228	03829290968	F.LLI VISCONTI S.A.S. DI VISCONTI PIER SAVINO E C.	LO	23/11/1994
294	151	BRSCLL39B04B988Q	BRUSATI ACHILLE	PV	11/10/1994
295	158	00186360186	CASEIFICIO CAPRICE SRL	PV	11/10/1994
299	323	81001230143	LATTERIA SOCIALE AGRICOLA DI SAN CASSIANO S.C.R.L.	SO	29/06/1994
303	403	00631960143	SOC. COOP. OROBICA S.C.R.L.	SO	11/10/1994
305	383	00218900124	NORDEN SAS DI BANDINI MARIA	VA	11/10/1994
307	275	01502170127	COOPERATIVA TICINO LATTE A R.L.	VA	23/11/1994
308	391	02348960168	RUGGERO VILLA S.R.L.	BG	15/03/1995
313	411	03288100179	TEOREMA SRL	BS	04/04/1995
314	214	00853300176	CASEIFICIO SOCIALE DI BAGOLINO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BS	12/04/1995
320	2740	03341930174	CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA S.P.A.	BS	15/07/1996
321	180	03243800178	CASEIFICIO BOLDINI G.B. SPA	BS	04/09/1996
322	307	02217230131	LARIANA LATTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	CO	06/02/1996
323	377	00158270207	MAGAZZINI EMILIANI STAGIONATURA FORMAGGI SOC. A R.L.	MN	26/03/1996
325	2739	86000890151	COOPERATIVA SAN ROCCO S.C.A.P.A.	MI	30/04/1996
329	2743	01123900191	LATTE 2003 S.C.A.R.L.	CR	03/03/1997
332	137	01435050180	AGRICOLA COSTAROSSA S.R.L.	MI	26/03/1997
333	2746	02296020130	COMOLATTE S.C.A.P.A.	CO	17/04/1997
337	3102	01804550208	CASEARIA S. ANTONIO SRL	MN	03/07/1997
340	3054	01132890193	LATTE 2005 S.C. A R.L.	CR	02/09/1997
344	3050	84000900179	COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE DEI COLLI STORICI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BS	31/10/1997
345	3055	01142150190	COOPERATIVA LATTE PADANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	BG	26/11/1997
346	3103	01142140191	LEONESSA SOC. AGRICOLA COOP. A R.L.	BG	23/12/1997
347	3053	01836460202	CASEARIA GENTILE SRL	MN	24/12/1997
348	198	02582940165	CASEIFICIO F.LLI PALENÌ SNC DI PALENÌ FABRIZIO & C.	BG	23/01/1998
350	3508	01145790190	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE TIPICO	CR	05/03/1998
351	3509	01146390198	COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE DELLA PIANURA PADANA 3 S. C. A R.L.	CR	05/03/1998
352	3512	01146380199	COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE DELLA PIANURA PADANA 4 SCARL	CR	05/03/1998
353	3513	01146370190	COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE DELLA PIANURA PADANA 5 SCARL	CR	05/03/1998
355	3408	01981670985	COMILAT – COOPERATIVA MIGLIORAMENTO LATTE SOC. COOP. AGRICOLA	BS	02/04/1998
360	205	03447190962	CASEIFICIO SALERNITANO SPA	MI	07/09/1998
361	3515	01151830195	COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE DELLA PIANURA PADANA 6 S.C. A R.L.	CR	11/09/1998
362	3516	01156790196	COOP. PADANIA LATTE SOCIETÀ AGRICOLA COOP. A R.L.	BG	11/09/1998
364	3526	01857070203	EUROLAT SCRL	MN	24/11/1998
365	3528	91004430202	CASEARIA SAN CARLO SRL	MN	24/12/1998
366	4105	08341470154	S.P.A. ACQUISTAPACE	MI	31/03/1999

Albo Regione Lombardia	Matr. AGEA	CUAA	Ragione sociale	Pr.	Data riconoscimento
367	4097	01181920198	LATTE CREMONA SOC AGRICOLA COOPERATIVA	CR	31/03/1999
368	4100	01870910203	CASEIFICIO LA BONDENESE SRL	MN	31/03/1999
369	4101	00848630158	MOIOLA & C. S.R.L.	SO	03/06/1999
370	4104	12758590157	LA LATTERIA DI MILANO S.R.L.	MI	03/06/1999
371	3874	02708950163	CASEIFICIO PALENI S.R.L.	BG	29/07/1999
372	4096	01184410197	COOP. PRODUTTORI LATTE TIPICO DELLA PIANURA PADANA SCARL	CR	07/09/1999
373	4081	03484030170	SAN FILIPPO S.R.L.	BS	07/09/1999
375	3855	03506730179	LATTE BRESCIA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BS	19/10/1999
378	4080	02066800984	ALPE MONTE GUGLIELMO SOCIETÀ COOPERATIVA	BS	25/11/1999
380	4098	01874460205	MANTOVA LATTE PIÙ SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	17/12/1999
381	4095	01187220197	COOP. PRODUTTORI LATTE TIPICO 1	CR	03/02/2000
382	4099	01896650205	FUTURALAT SCRL	MN	28/02/2000
384	4094	02740300161	LA LOMBARDA - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	MI	15/03/2000
389	4138	02102150980	SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA CAMUNA LATTE	BS	16/05/2000
392	4658	01927680205	BIOLAT SOC. COOP. A R.L.	MN	11/09/2000
396	5019	01920780200	BIOAGRI SRL	MN	17/01/2001
397	5058	01931780207	CENTRO LATTE MANTOVA SRL	MN	29/01/2001
399	5418	03589130172	PRODUTTORI LATTE BRESCIA NORD SOCIETÀ COOPERATIVA	BS	22/03/2001
400	6058	01905990188	CARESANA S.R.L.	PV	27/07/2001
401	5678	02130620988	CISSVA COMMERCIALE SRL	BS	10/05/2001
403	6006	00315480335	CASEIFICIO VALCHERO DI SESINI GIOVANNI & C. SNC	LO	04/07/2001
404	6059	01235130190	S.A.VI.COM. S.R.L.	CR	26/07/2001
407	7177	00726230147	AZIENDA AGRICOLA CASCINA MARGHERITA SOCIETÀ SEMPLICE DEI FRA- TELLI PEDRANZINI	SO	13/05/2002
408	7178	02126150982	ALPINA SRL	BS	09/10/2002
409	7185	02898140161	CASERA MONACI SRL	BG	27/03/2003
410	7246	01563610136	INVERNIZZI DANIELE E C. SNC	LC	07/11/2003
411	7259	03385250968	CARAVAGGIO LATTE SRL	BG	25/11/2003
412	7260	92520600153	ASS. PROD. LATTE BOVINO P. PADANA	BS	27/11/2003
413	7262	03562330179	COOPERATIVA VAL PALOT SOC. COOPERATIVA A R.L.	BS	01/12/2003
414	7416	02785890134	CONSORZIO PRODUTTORI VALLE INTELVI	CO	02/03/2004
415	7455	02042940201	IRIS LATTE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	15/03/2004
417	7453	03083680169	BUON LATTE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA A R.L.	BG	15/03/2004
418	7588	02525990988	MONTE MUFFETTO SOC. COOP. A RESP. LIMIT.	BS	04/08/2004
419	3974	00121160030	SANTI & C. S.P.A.	MI	28/02/2005
420	7713	NGLPTR65R18E906I	FARA.LAT. DI ANGELLOTTI PIETRO	BG	27/04/2005
421	7748	02872290131	FATTORIA SCALDASOLE S.R.L.	CO	19/07/2005
423	7803	02357840988	COLLE SAN ZENO SOCIETÀ COOPERATIVA	BS	17/01/2006
424	7816	3261990166	CASEIFICIO MONACI SRL	BG	14/02/2006

PROVINCIA DI BERGAMO

Albo Regione Lombardia	Matr. AGEA	CUAA	Ragione sociale	Pr.	Data riconoscimento
1	144	00262930167	ARRIGONI BATTISTA SPA	BG	22/04/1994
3	177	01670860160	3B LATTE DI BERTONI FLORINDO & C. SNC	BG	22/04/1994
4	186	01627260167	CASEIFICIO DEFENDI LUIGI SRL	BG	22/04/1994
7	200	01751430164	CASEIFICIO PREZIOSA SRL	BG	22/04/1994
8	225	02428440164	CASEIFICIO TADDEI SRL	BG	30/04/1996
9	241	00469030167	CONSORZIO COOP. PRODUTTORI LATTE TORRE PALLAVICINA E PUMENEN- GO SOC COOPERATIVA AGRICOLA	BG	22/04/1994
12	290	FCCGCR48E07L388G	FACCHINETTI GIANCARLO	BG	22/04/1994
14	359	00218310167	LATTERIA SOCIALE DI CALVENZANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BG	22/04/1994
16	416	00429950165	ZANETTI S.P.A.	BG	22/04/1994
183	168	00640580163	CASEIFICIO GIOVANNI INVERNIZZI SRL	BG	22/04/1998
230	344	00231920166	LATTERIA SOCIALE DI BRANZI CASEARIA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERA- TIVA	BG	11/10/1994
233	272	00669540163	LATTERIA SOCIALE DI VALTORTA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	BG	11/10/1994

Albo Regione Lombardia	Matr. AGEA	CUAA	Ragione sociale	Pr.	Data riconoscimento
234	276	01755150164	COOPERATIVA AGRICOLA ALTA VALLE SERIANA «DE BENI FORTUNATO» SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	BG	11/10/1994
237	147	00947390167	FRATELLI BELLOLI SNC	BG	26/10/1994
239	353	00305810160	LATTERIA SOCIALE MONTANA DI SCALVE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	BG	04/11/1994
241	258	00231580168	COOPERATIVA LATTERIA SOCIALE S. ALESSANDRO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	BG	29/11/1994
242	251	00604050161	SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA S. ANTONIO IN VAL TALEGGIO	BG	13/12/1994
308	391	02348960168	RUGGERO VILLA S.R.L.	BG	15/03/1995
345	3055	01142150190	COOPERATIVA LATTE PADANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	BG	26/11/1997
346	3103	01142140191	LEONESSA SOC. AGRICOLA COOP. A R.L.	BG	23/12/1997
348	198	02582940165	CASEIFICIO F.LLI PALENI SNC DI PALENI FABRIZIO & C.	BG	23/01/1998
362	3516	01156790196	COOP. PADANIA LATTE SOCIETÀ AGRICOLA COOP. A R.L.	BG	11/09/1998
371	3874	02708950163	CASEIFICIO PALENI S.R.L.	BG	29/07/1999
409	7185	02898140161	CASERA MONACI SRL	BG	27/03/2003
411	7259	03385250968	CARAVAGGIO LATTE SRL	BG	25/11/2003
417	7453	03083680169	BUON LATTE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA A R.L.	BG	15/03/2004
420	7713	NGLPTR65R18E906I	FARA.LAT. DI ANGELLOTTI PIETRO	BG	27/04/2005
424	7816	3261990166	CASEIFICIO MONACI SRL	BG	14/02/2006

PROVINCIA DI BRESCIA

Albo Regione Lombardia	Matr. AGEA	CUAA	Ragione sociale	Pr.	Data riconoscimento
17	140	00842710170	AMBROSI S.P.A. INDUSTRIA CASEARIA	BS	23/05/1994
18	173	00545000176	CASEARIA BRESCIANA CA.BRE – SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BS	23/05/1994
19	176	00297810178	CASEIFICI ZANI F.LLI SPA	BS	23/05/1994
20	178	02000560173	CASEIFICIO BAGNOLESE DI BOLDINI ANDREA & C. SNC	BS	23/05/1994
22	175	01559240179	CASEIFICIO CAMPIOTTI E C. SNC	BS	23/05/1994
23	162	01885270171	CAS. DI ALFIANELLO EREDI G. BONETTA SNC DI C. BONETTA & C.	BS	23/05/1994
24	189	01518660988	CASEIFICIO FERRETTI DI FERRETTI CARLINO & C. SNC	BS	23/05/1994
25	193	01015440173	CASEIFICIO ILFA S.R.L.	BS	23/05/1994
27	202	01962760987	CASEIFICIO ROSSINI SRL	BS	23/05/1994
28	206	01581660170	CASEIFICIO SAN CARLO SRL	BS	23/05/1994
29	208	01164870170	CASEIFICIO SCALA GIOVANNI BATTISTA S.R.L.	BS	23/05/1994
30	217	00303600175	CASEIFICIO SOCIALE GARDALATTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BS	23/05/1994
31	220	00291670172	SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI CASEIFICIO SOCIALE RINASCENTE COOPERATIVA AGRICOLA A MUTUALITÀ PREVALENTE	BS	23/05/1994
32	223	00293900171	CASEIFICIO SPINELLI F.LLI SRL	BS	23/05/1994
33	280	00948550173	CASEIFICIO S. ANTONIO DI BOLDINI E GALUPPINI S.A.S.	BS	23/05/1994
34	226	01008050179	CASEIFICIO VILLA S.R.L.	BS	23/05/1994
35	233	01785790179	CISVA CASEIFICIO SOCIALE DI VALLE CAMONICA E SEBINO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BS	23/05/1994
36	244	00296600174	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE ALIMENTARE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BS	23/05/1994
37	260	00296480171	COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE COO. PRO. LAMA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BS	23/05/1994
38	261	00312150170	COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE INDENNE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA SCRL	BS	23/05/1994
39	232	02949240176	C.I.P.A.B. CONS. INTERAZ. PROD. AGR. BRESCIANI	BS	23/05/1994
40	285	00860650175	DALLA BONA SPA	BS	23/05/1994
41	2904	01494510173	FORESTI S.P.A.	BS	23/05/1994
42	380	00298020173	INDUSTRIA AGRICOLA CASEARIA MEDEGHINI SNC	BS	29/06/1994
45	401	00292080173	SOLAT SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	BS	23/05/1994
61	2897	00209310192	TOMASONI FRATELLI S.N.C. DI TOMASONI OTTORINO E C.	BS	24/05/1994
187	216	00283810174	CASEIFICIO SOCIALE DI MONTIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA	BS	23/05/1994
188	215	00272610171	CASEIFICIO SOCIALE DI CARPENEDOLO SOC. COOP. AGRICOLA	BS	23/05/1994
189	194	03076020175	CASEIFICIO LA FATTORIA SRL	BS	23/05/1994
245	167	02398640983	CASEIFICIO GERVASINA S.N.C. DEI FRATELLI PRESTINI	BS	23/05/1994
246	269	01507620175	ALPE DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA S.C. A R.L.	BS	11/10/1994

Albo Regione Lombardia	Matr. AGEA	CUAA	Ragione sociale	Pr.	Data riconoscimento
247	224	00809030174	CASEIFICIO STABUIMI GIACOMO S.P.A.	BS	11/10/1994
249	218	00694230178	CASEIFICIO SOCIALE GIARDINO SOC. COOP. AGRICOLA	BS	11/10/1994
250	209	01758360174	CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BS	11/10/1994
251	370	00291780179	CASEIFICIO LAIT – SOC. COOP. AGRICOLA	BS	18/10/1994
252	387	00297610172	P.A.D. PRODUTTORI AGRICOLI DESENZANO S.C. A R.L.	BS	20/10/1994
253	395	01274040177	SAN VITALE DI PELLEGRINI GEROLAMO E C. S.A.S.	BS	09/11/1994
254	390	00444500177	COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE DEL COMUNE DI BRESCIA SCRL	BS	17/11/1994
276	142	00372890202	APLAM COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE ALTO MANTOVANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BS	04/11/1994
313	411	03288100179	TEOREMA SRL	BS	04/04/1995
314	214	00853300176	CASEIFICIO SOCIALE DI BAGOLINO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BS	12/04/1995
320	2740	03341930174	CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA S.P.A.	BS	15/07/1996
321	180	03243800178	CASEIFICIO BOLDINI G.B. SPA	BS	04/09/1996
344	3050	84000900179	COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE DEI COLLI STORICI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BS	31/10/1997
355	3408	01981670985	COMILAT – COOPERATIVA MIGLIORAMENTO LATTE SOC. COOP. AGRICOLA	BS	02/04/1998
373	4081	03484030170	SAN FILIPPO S.R.L.	BS	07/09/1999
375	3855	03506730179	LATTE BRESCIA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	BS	19/10/1999
378	4080	02066800984	ALPE MONTE GUGLIELMO SOCIETÀ COOPERATIVA	BS	25/11/1999
389	4138	02102150980	SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA CAMUNA LATTE	BS	16/05/2000
399	5418	03589130172	PRODUTTORI LATTE BRESCIA NORD SOCIETÀ COOPERATIVA	BS	22/03/2001
401	5678	02130620988	CISSVA COMMERCIALE SRL	BS	10/05/2001
408	7178	02126150982	ALPINA SRL	BS	09/10/2002
412	7260	92520600153	ASS. PROD. LATTE BOVINO P. PADANA	BS	27/11/2003
413	7262	03562330179	COOPERATIVA VAL PALOT SOC. COOPERATIVA A R.L.	BS	01/12/2003
418	7588	02525990988	MONTE MUFFETTO SOC. COOP. A RESP. LIMIT.	BS	04/08/2004
423	7803	02357840988	COLLE SAN ZENO SOCIETÀ COOPERATIVA	BS	17/01/2006

PROVINCIA DI COMO

Albo Regione Lombardia	Matr. AGEA	CUAA	Ragione sociale	Pr.	Data riconoscimento
48	160	01206380139	CARNINI SPA	CO	01/06/1994
255	343	00340790138	LATTERIA SOCIALE DI BELLAGIO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	CO	11/10/1994
322	307	02217230131	LARIANA LATTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	CO	06/02/1996
333	2746	02296020130	COMOLATTE S.C.A.P.A.	CO	17/04/1997
414	7416	02785890134	CONSORZIO PRODUTTORI VALLE INTELVI	CO	02/03/2004
421	7748	02872290131	FATTORIA SCALDASOLE S.R.L.	CO	19/07/2005

PROVINCIA DI CREMONA

Albo Regione Lombardia	Matr. AGEA	CUAA	Ragione sociale	Pr.	Data riconoscimento
55	231	00833090194	CENTRO LATTE BONIZZI S.R.L.	CR	24/05/1994
56	299	00813770195	GRANALANG SRL	CR	24/05/1994
58	366	00108110198	LATTERIA SORESINA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	CR	24/05/1994
59	388	00838140192	PADANIA ALIMENTI S.R.L.	CR	24/05/1994
60	400	00114170194	PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI CREMONA – SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA (P.L. A.C.)	CR	24/05/1994
190	149	00840610190	BRANDAZZI MARIO SRL	CR	24/05/1994
191	347	00184090199	LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA DI PIADENA SOC. COOP. A R.L.	CR	24/05/1994
192	345	00291320190	LATTERIA CÀ DE' CORTI SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	CR	24/05/1994
193	340	00203250196	LATTERIA SOCIALE CÀ DE' STEFANI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	CR	24/05/1994
194	409	00277700191	LATTERIA PIZZIGHETTONESSE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	CR	24/05/1994
195	321	00348060195	LATTERIA AGRICOLA FIAMENA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	CR	24/05/1994
198	295	06685910157	GENNARO AURICCHIO SPA	CR	24/05/1994
199	389	00114040199	POZZALI FRATELLI SRL	CR	24/05/1994
200	402	00113310197	SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA AGRICOLTORI RIUNITI CREMONESI MANTOVANI – A.R.CRE.MAN	CR	24/05/1994

<i>Albo Regione Lombardia</i>	<i>Matr. AGEA</i>	<i>CUAA</i>	<i>Ragione sociale</i>	<i>Pr.</i>	<i>Data riconoscimento</i>
259	207	01041580190	CASEIFICIO SANGIOVANNI SRL	CR	24/05/1994
261	417	00359350196	ZUVADELLI MARCELLO & MICHELE SNC	CR	07/09/1995
262	399	00107570194	LATTERIA DI CASALBUTTANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	CR	11/10/1994
264	183	00406830190	CASEIFICIO CONTE AJMO S.N.C. DI FRANZONI GIOVANNI & C.	CR	11/10/1994
266	141	01036820197	ANTICA LATTERIA AGRICOLA DI PANDINO SRL	CR	11/10/1994
329	2743	01123900191	LATTE 2003 S.C.A.R.L.	CR	03/03/1997
340	3054	01132890193	LATTE 2005 S.C. A R.L.	CR	02/09/1997
350	3508	01145790190	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE TIPICO	CR	05/03/1998
351	3509	01146390198	COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE DELLA PIANURA PADANA 3 S. C. A R.L.	CR	05/03/1998
352	3512	01146380199	COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE DELLA PIANURA PADANA 4 SCARL	CR	05/03/1998
353	3513	01146370190	COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE DELLA PIANURA PADANA 5 SCARL	CR	05/03/1998
361	3515	01151830195	COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE DELLA PIANURA PADANA 6 S.C. A R.L.	CR	11/09/1998
367	4097	01181920198	LATTE CREMONA SOC AGRICOLA COOPERATIVA	CR	31/03/1999
372	4096	01184410197	COOP. PRODUTTORI LATTE TIPICO DELLA PIANURA PADANA SCARL	CR	07/09/1999
381	4095	01187220197	COOP. PRODUTTORI LATTE TIPICO 1	CR	03/02/2000
404	6059	01235130190	S.A.VI.COM. S.R.L.	CR	26/07/2001

PROVINCIA DI LECCO

<i>Albo Regione Lombardia</i>	<i>Matr. AGEA</i>	<i>CUAA</i>	<i>Ragione sociale</i>	<i>Pr.</i>	<i>Data riconoscimento</i>
51	252	01315520138	LECCOLATTE S.C.A.R.L.	LC	01/06/1994
52	254	01279580136	COOPERATIVA AGRICOLA VALSASSINESE PRODUTTORI LATTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	LC	01/06/1994
53	288	00360500136	EMILIO MAURI S.P.A.	LC	01/06/1994
256	2663	00206690133	CIRESA SNC DI CIRESA VITTORIO E ALFREDO	LC	11/10/1994
410	7246	01563610136	INVERNIZZI DANIELE E C. SNC	LC	07/11/2003

PROVINCIA DI LODI

<i>Albo Regione Lombardia</i>	<i>Matr. AGEA</i>	<i>CUAA</i>	<i>Ragione sociale</i>	<i>Pr.</i>	<i>Data riconoscimento</i>
138	278	CRCLGU26M25B910L	DITTA CROCE ANGELO DI CROCE LUIGI	LO	29/06/1994
144	169	10743320151	CASEIFICIO MOR STABILINI SNC DI MOR STABILINI CARLO E C.	LO	29/06/1994
148	229	04562160152	CASEIFICIO ZUCCHELLI S.P.A.	LO	29/06/1994
155	266	03665380154	SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA LAUDENSE SPA	LO	29/06/1994
161	286	02256660156	CASEIFICIO DEDÈ ALBERTO SNC	LO	29/06/1994
163	302	04431290156	INDUSTRIA CASEARIA RAIMONDI SAN TOMMASO SPA	LO	29/06/1994
168	406	01633850159	STELLA BIANCA S.P.A.	LO	29/06/1994
282	245	07324610158	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE DEL LODIGIANO	LO	11/10/1994
291	228	03829290968	F.LLI VISCONTI S.A.S. DI VISCONTI PIER SAVINO E C.	LO	23/11/1994
403	6006	00315480335	CASEIFICIO VALCHERO DI SESINI GIOVANNI & C. SNC	LO	04/07/2001

PROVINCIA DI MANTOVA

<i>Albo Regione Lombardia</i>	<i>Matr. AGEA</i>	<i>CUAA</i>	<i>Ragione sociale</i>	<i>Pr.</i>	<i>Data riconoscimento</i>
64	154	00466940202	BUSTAFFA EMILIO & FIGLI SPA	MN	29/06/1994
65	181	01477550204	CASEIFICIO CANTARELLI RAG. GIUSEPPE SRL	MN	25/05/1994
66	157	00432040202	CANTARELLI SPA	MN	25/05/1994
67	174	01596280204	CASEARIA SAREGA SRL	MN	29/06/1994
70	184	00151730207	CASEIFICIO CROCE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	31/05/1994
71	185	00154410203	CASEIFICIO COOPERATIVO PIRONDA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
73	188	00157220203	CASEIFICIO EUROPEO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
74	190	00151740206	CASEIFICIO FRIZZA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
76	192	00141970202	CASEIFICIO GAZZINA NUOVA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	29/06/1994
78	372	00141780205	LATTERIA AGRICOLA MOGLIESE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	MN	25/05/1994

Albo Regione Lombardia	Matr. AGEA	CUAA	Ragione sociale	Pr.	Data riconoscimento
81	410	00151450202	CASEIFICIO SAN DONATO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	31/05/1994
83	282	00141230201	CASEIFICIO SOCIALE S. SILVESTRO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	26/05/1994
87	242	00157100207	CONSORZIO LATTERIE SOCIALI MANTOVANE «VIRGILIO» SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
88	250	00153520200	CONSORZIO PROVINCIALE PRODUTTORI LATTE DI MANTOVA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
89	301	00596760207	INDUSTRIA CASEARIA EVARISTO BELLADELLI S.P.A.	MN	25/05/1994
94	371	00152080206	LATTERIA AGRICOLA DEL PO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	31/05/1994
95	316	00156120206	LATTERIA AGRICOLA PONTEVENTUNO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	26/05/1994
97	317	00151120201	LATTERIA AGRICOLA DI MARMIROLO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	31/05/1994
100	322	00154360200	LATTERIA AGRICOLA PRIMAVERA SOC. COOP. A R. L.	MN	25/05/1994
101	319	00154570204	LATTERIA AGRICOLA QUISTELLO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	26/05/1994
102	373	00153030200	LATTERIA SERRAGLIO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	31/05/1994
103	325	00141680207	LATTERIA S. FIORENTINO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
104	313	00155740202	LATTERIA AGRICOLA S.PIETRO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
105	327	00154290209	LATTERIA AGRICOLA VENERA VECCHIA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	29/06/1994
106	398	00428560205	LATTERIA AGRICOLA SAN MARTINO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	31/05/1994
107	328	00156630204	LATTERIA SOCIALE CARLO POMA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA A R.L.	MN	29/06/1994
108	329	00152190203	LATTERIA CASATICESE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	31/05/1994
109	332	00154880207	LATTERIA COOPERATIVA GOITese SOC. COOP. A R.L.	MN	29/06/1994
110	333	00153370200	LATTERIA COOPERATIVA SAN SEBASTIANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	29/06/1994
112	330	00141590208	LATTERIA COOPERATIVA S. GIORGIO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
113	334	00154670202	LATTERIA AGRICOLA SAN GIUSEPPE SCARL	MN	31/05/1994
116	375	00151550209	LATTERIA DELLA GAIDELLA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	26/05/1994
117	337	00141170209	LATTERIA PADANA DI BORGOFORTE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
120	342	00138630207	LATTERIA SOCIALE DEL MINCIO SOCIETÀ COOPERATIVA	MN	29/06/1994
121	350	00153890207	LATTERIA SOCIALE GONFO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	29/06/1994
122	351	00157150202	LATTERIA SOCIALE ITALIA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA.	MN	29/06/1994
123	352	00278450200	LATTERIA AGRICOLA DI MANTOVA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	29/06/1994
124	355	00157230202	LATTERIA SOCIALE PENNELLO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	29/06/1994
125	356	00141980201	LATTERIA SOCIALE ROCCHETTA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
126	357	00152760203	LATTERIA SOCIALE ROVERBELLA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	26/05/1994
127	408	00140970203	LATTERIA SOCIALE SAN LAZZARO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
128	365	00139150205	LATTERIA SOCIALE ZUCCHE NUOVE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	26/05/1994
129	368	00141900209	LATTERIA VO' GRANDE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	31/05/1994
130	310	00152010203	LATTERIA AGRICOLA ARRIVABENE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
131	312	00252710207	LATTERIA AGRICOLA MARZETTE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	31/05/1994
133	382	00142020205	NOGAROLA NUOVA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
134	385	00141660209	NUOVO CASEIFICIO ANDREASI SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	MN	29/06/1994
135	407	00830690194	STERILGARDA ALIMENTI SPA	MN	31/05/1994
137	413	01201090204	INDUSTRIA CASEARIA BASSI DI BASSI VINCENZO E C. S.A.S.	MN	25/05/1994
202	358	00154350201	LATTERIA SOCIALE S. ANGELO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
203	324	00154270201	LATTERIA AGRICOLA SANTA MARGHERITA SCRL	MN	12/05/1994
204	273	01692670209	CO.PRO.LAT. SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	MN	25/05/1994
208	336	00478020209	LATTERIA LA SPERANZA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
212	221	00150070209	CASEIFICIO S. MARIA FORMIGADA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	26/05/1994
214	376	00154340202	LATTERIA S. VALENTINO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	26/05/1994
220	234	01666450208	CONSORZIO MANTOVANO PRODUTTORI LATTE	MN	01/08/1994
248	150	01600140980	BRESCIALAT SPA	MN	11/10/1994
269	219	00154620207	CASEIFICIO SOCIALE LA MOTTA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	25/05/1994
272	349	00153050208	LATTERIA SOCIALE FIENILI SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	11/10/1994
273	396	00460330202	SAVIOLA SPA	MN	11/10/1994
275	155	01498240207	CACCIALUPI MEDARDO E MIRCO SNC	MN	04/11/1994
278	212	00153950209	CASEIFICIO CARAMASCHE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	17/11/1994
279	314	00141820209	LATTERIA AGRICOLA BEGOZZO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	17/11/1994
280	318	00153040209	LATTERIA AGRICOLA DI POLESINE MANTOVANA VECCHIA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	17/11/1994

<i>Albo Regione Lombardia</i>	<i>Matr. AGEA</i>	<i>CUAA</i>	<i>Ragione sociale</i>	<i>Pr.</i>	<i>Data riconoscimento</i>
323	377	00158270207	MAGAZZINI EMILIANI STAGIONATURA FORMAGGI SOC. A R.L.	MN	26/03/1996
337	3102	01804550208	CASEARIA S. ANTONIO SRL	MN	03/07/1997
347	3053	01836460202	CASEARIA GENTILE SRL	MN	24/12/1997
364	3526	01857070203	EUROLAT SCRL	MN	24/11/1998
365	3528	91004430202	CASEARIA SAN CARLO SRL	MN	24/12/1998
368	4100	01870910203	CASEIFICIO'LA BONDENESE SRL	MN	31/03/1999
380	4098	01874460205	MANTOVA LATTE PIÙ SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	17/12/1999
382	4099	01896650205	FUTURALAT SCRL	MN	28/02/2000
392	4658	01927680205	BIOLAT SOC.COOP. A R.L.	MN	11/09/2000
396	5019	01920780200	BIOAGRI SRL	MN	17/01/2001
397	5058	01931780207	CENTRO LATTE MANTOVA SRL	MN	29/01/2001
415	7455	02042940201	IRIS LATTE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MN	15/03/2004

PROVINCIA DI MILANO

<i>Albo Regione Lombardia</i>	<i>Matr. AGEA</i>	<i>CUAA</i>	<i>Ragione sociale</i>	<i>Pr.</i>	<i>Data riconoscimento</i>
141	172	08009190151	CASEARIA BIANCHI DI BIANCHI DANIELE E C. SAS	MI	29/06/1994
142	163	CPPFNC50M26A717D	CAS BATTIPAGLIA DI CAPPETTA FRANCESCO	MI	29/06/1994
143	187	04552490155	CASEIFICIO DEL CIGNO SPA	MI	29/06/1994
145	170	07993230155	CASEIFICIO PAPETTI SNC DI MARCELLO PAPETTI E C.	MI	29/06/1994
146	204	07881260157	CASEIFICIO SALARIS DI SALARIS ROBERTO, MARCO, FRANCESCA & C. SNC	MI	29/06/1994
150	247	00694230152	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE DI MAGENTA S.R.L.	MI	29/04/1994
151	248	00834840159	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE DI MILANO	MI	29/06/1994
153	264	00818130155	SANTANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBARDE SOC. AGR. COOPERATIVA	MI	29/06/1994
157	270	04653590150	COOPERATIVA LATTE MELZESE SOC. COOP. AGRICOLA	MI	29/06/1994
160	257	00870280153	SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA LATTE ABBIATENSE	MI	29/06/1994
162	294	01425280151	GELMINI CARLO SRL	MI	29/06/1994
167	405	03419280965	SPA EGIDIO GALBANI	MI	29/06/1994
180	255	01872170129	SOCIETÀ COOPERATIVA AGROCASEARIA	MI	29/06/1994
221	296	01334550066	GANI LEONE & C. SRL	MI	29/06/1994
283	240	85003430155	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE DI MONZA SOCIETÀ COOPERATIVA	MI	11/10/1994
285	309	02535530154	LAT-BRI LATTICINI BRIANZA SPA	MI	11/10/1994
289	143	03170200962	ARIOLI ACHILLE SRL	MI	17/11/1994
325	2739	86000890151	COOPERATIVA SAN ROCCO S.C.A.P.A.	MI	30/04/1996
332	137	01435050180	AGRICOLA COSTAROSSA S.R.L.	MI	26/03/1997
360	205	03447190962	CASEIFICIO SALERNITANO SPA	MI	07/09/1998
366	4105	08341470154	S.P.A. ACQUISTAPACE	MI	31/03/1999
370	4104	12758590157	LA LATTERIA DI MILANO S.R.L.	MI	03/06/1999
384	4094	02740300161	LA LOMBARDA – SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	MI	15/03/2000
419	3974	00121160030	SANTI & C. S.P.A.	MI	28/02/2005

PROVINCIA DI PAVIA

<i>Albo Regione Lombardia</i>	<i>Matr. AGEA</i>	<i>CUAA</i>	<i>Ragione sociale</i>	<i>Pr.</i>	<i>Data riconoscimento</i>
170	165	00171500184	CASEIFICIO F.LLI CAVANNA DI LUIGI, NATALE E FRANCESCO E C. S	PV	29/06/1994
172	289	00182450189	F. PASETTI DI VITTORIO PASETTI E FIGLIO S A S	PV	29/06/1994
224	297	00182520189	GIOVANNI COLOMBO SPA	PV	05/07/1994
294	151	BRSCLL39B04B988Q	BRUSATI ACHILLE	PV	11/10/1994
295	158	00186360186	CASEIFICIO CAPRICE SRL	PV	11/10/1994
400	6058	01905990188	CARESANA S.R.L.	PV	27/07/2001

PROVINCIA DI SONDRIO

<i>Albo Regione Lombardia</i>	<i>Matr. AGEA</i>	<i>CUAA</i>	<i>Ragione sociale</i>	<i>Pr.</i>	<i>Data riconoscimento</i>
173	239	00080670144	COLAVEV SOC. COOP. AGRICOLA	SO	29/06/1994

Albo Regione Lombardia	Matr. AGEA	CUAA	Ragione sociale	Pr.	Data riconoscimento
176	346	00050560143	LATTERIA SOCIALE DI CHIURO SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI	SO	29/06/1994
177	354	00057500142	LATTERIA SOCIALE COOP A RL MONTE PALABIONE	SO	29/06/1994
179	364	00071150148	LATTERIA SOCIALE VALTELLINA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	SO	29/06/1994
226	362	83002010144	LATTERIA SOCIALE BORMIO SCARL	SO	29/06/1994
299	323	81001230143	LATTERIA SOCIALE AGRICOLA DI SAN CASSIANO S.C.R.L.	SO	29/06/1994
303	403	00631960143	SOC. COOP. OROBICA S.C.R.L.	SO	11/10/1994
369	4101	00848630158	MOIOLA & C. S.R.L.	SO	03/06/1999
407	7177	00726230147	AZIENDA AGRICOLA CASCINA MARGHERITA SOCIETÀ SEMPLICE DEI FRA- TELLI PEDRANZINI	SO	13/05/2002

PROVINCIA DI VARESE

Albo Regione Lombardia	Matr. AGEA	CUAA	Ragione sociale	Pr.	Data riconoscimento
181	292	01318810122	FATTORIE RIUNITE VALCERESIO COOP. SRL	VA	29/06/1994
229	274	00217000124	COOP. AGRICOLA LATTE VARESE	VA	29/06/1994
305	383	00218900124	NORDEN SAS DI BANDINI MARIA	VA	11/10/1994
307	275	01502170127	COOPERATIVA TICINO LATTE A R.L.	VA	23/11/1994

D.G. Artigianato e servizi

(BUR20060124) (4.0.0)

D.d.s. 6 dicembre 2005 - n. 18364
DocUP Ob. 2 (2000-2006) – Sottomisura 1.1.C «Sostegno agli investimenti nelle imprese artigiane» – Revoca del contributo di € 30.450,00 concesso all’impresa artigiana Tiziano acconciature di Tiziano Zucchelli (Id 323) con proprio decreto n. 20219 del 25 novembre 2003 per la realizzazione di un progetto di investimento – Richiesta di restituzione della somma di € 30.450,00 erogata con mandato n. 34630 del 2 dicembre 2003 e degli interessi legali maturati

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO ARTIGIANATO

Vista la decisione C (2001) 2878 del 10 dicembre 2001 con cui la Commissione Europea ha approvato il DocUP Obiettivo 2 2000-2006 della Regione Lombardia;

Vista la d.g.r. n. 7/17366 del 30 aprile 2004 «DocUP Obiettivo 2 2000-2006. Approvazione degli emendamenti al testo del complemento di programmazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del 25 giugno 2003 e delle variazioni al Piano Finanziario di cui alla d.g.r. 7/9646 del 28 giugno 2002 e successive modificazioni»;

Visto il d.d.g. n. 13924 del 22 luglio 2002 con il quale è stato approvato il bando pubblico per la presentazione di progetti a valere sulla Misura 1.1 Sottomisura C;

Visto il d.d.u.o. n. 11517 del 17 luglio 2003 con il quale sono state approvate la graduatoria dei progetti presentati a valere sulla sopracitata Misura 1.1 Sottomisura C e le Linee guida per la rendicontazione e considerato che tra i progetti approvati figura quello presentato dall’impresa artigiana Tiziano acconciature di Tiziano Zucchelli (Id 323);

Visto il d.d.s. n. 20219 del 25 novembre 2003 con il quale è stato concesso e liquidato all’impresa artigiana Tiziano acconciature di Tiziano Zucchelli (Id 323) il contributo pubblico di € 30.450,00 a fronte di un investimento ritenuto ammissibile di € 101.500,00;

Preso atto che, a seguito dei controlli a campione effettuati ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (CE) n. 438/2001, il progetto Id 323, per il quale il soggetto richiedente ha ottenuto il contributo, non è risultato conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all’intervento ammesso a contributo, alle indicazioni ed ai vincoli contenuti nel bando approvato con d.d.g. n. 13924 del 22 luglio 2002 e che, pertanto, le spese rendicontate risultano non riconoscibili;

Ritenuto che, in base all’istruttoria svolta dalla Struttura competente, risulta che:

– il capannone, oggetto di contributo, dopo gli interventi di

ristrutturazione è stato diviso in due distinte unità operative, non collegate tra loro, di cui la metà dello spazio è stato adibito ad attività di estetica e acconciatura, mentre l’altra metà è stata destinata ad un bar la cui titolarità non appartiene all’impresa Zucchelli Tiziano;

– l’intervento prevedeva l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, mentre il sopralluogo effettuato ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (CE) n. 438/2001 ha permesso di verificare la totale assenza di detto impianto (valutato dall’Autorità Ambientale meritevole di 3 punti in graduatoria);

– nella domanda originale erano previste tre apparecchiature, ammesse a rendicontazione, (due lampade trifacciali ed una doccia solare) supportate con fatture quietanzate e approvate, che non erano presenti nel laboratorio in sede di controllo, né ne è stata successivamente giustificata l’assenza;

– nella domanda originale era previsto un incremento occupazionale di 6 addetti, mentre il numero di occupati in sede di controllo risulta essere di 2 unità (per questo criterio di valutazione l’impresa ha ricevuto 2 punti in graduatoria);

Vista la comunicazione prot. P1.2005.0006283 del 29 settembre 2005 con la quale la Responsabile di Misura ha richiesto gli opportuni chiarimenti e approfondimenti in merito al progetto (Id 323) Tiziano acconciature di Tiziano Zucchelli (allegata al presente decreto – Allegato 1);

Visto che tale comunicazione non ha avuto alcun seguito e che l’impresa Zucchelli non ha giustificato quanto richiesto;

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto, l’impresa Tiziano acconciature di Tiziano Zucchelli perde il diritto al contributo per le irregolarità riscontrate e, pertanto, la Struttura competente ritiene:

– di procedere alla revoca del contributo pubblico di € 30.450,00 concesso all’impresa artigiana Tiziano acconciature di Tiziano Zucchelli (Id 323);

– di richiedere la restituzione della somma di € 30.450,00 liquidata e degli interessi legali maturati calcolati al tasso di interesse legale per un importo giornaliero pari ad € 2,08567;

Considerato che il totale degli interessi va calcolato sul numero dei giorni che intercorrono dalla data di notificazione della revoca del contributo sino alla data del rimborso dell’importo dovuto (massimo al sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della notifica) come di seguito specificato:

- contributo erogato: € 30.450,00;
 - interesse giornaliero: € 2.085,67;
 - calcolo importo degli interessi: n. giorni × € 2,08567;
 - importo interessi calcolato × 60 giorni: 60 × € 2,08567;
- Considerato, inoltre, che il versamento deve avvenire mediante

versamento sul c/c postale n. 481275, oppure sul c/c bancario n. 19/18 cod. ABI 03069, cod. CAB 09790 intestato alla Tesoreria della Regione Lombardia, via Pirelli 12 – 20124 Milano, specificando la causale del versamento;

Visto il d.d.g. n. 14878 del 2 agosto 2002 con il quale è assegnato il capitolo 2.3.10.5.3.20.5892 al dirigente della struttura «Sviluppo produttivo e incentivi – Autorità responsabile della Misura 1.1 del DocUP 2000-2006»;

Visto il decreto n. 18432 dell'8 ottobre 2002, con il quale il dirigente *pro tempore* della struttura «Piccola e media impresa e cooperazione» autorizza il dirigente *pro tempore* della struttura «Sviluppo Artigianato» della D.G. Artigianato e Servizi ad assumere atti di impegno di spesa e liquidazione a valere sul capitolo n. 2.3.10.5.3.20.5892, per l'attuazione della Sottomisura 1.1.C;

Vista la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 207, «Il provvedimento organizzativo VIII legislatura», con la quale è stata disposta l'articolazione delle nuove Direzioni;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visto il decreto n. 1245 dell'1 febbraio 2005 «Attribuzione ai Dirigenti delle Unità Organizzative e Strutture della Direzione Artigianato e Servizi dei capitoli di spesa e di entrata riferiti al bilancio di competenza anno 2005»;

Decreta

1. di revocare all'impresa artigiana Tiziano acconciature di Tiziano Zucchelli (Id 323) partita IVA 01792760124 – via Sereni, 5 – 21016 Luino (VA) – il contributo di € 30.450,00 concesso con decreto n. 20219 del 25 novembre 2003;

2. di richiedere all'impresa artigiana Tiziano acconciature di Tiziano Zucchelli la restituzione della somma di € 30.450,00, liquidata con decreto n. 20219 del 25 novembre 2003 e mandato n. 34630 del 2 dicembre 2003 più gli interessi legali maturati calcolati come sopra specificato ed accreditati secondo quanto sopra indicato;

3. di stabilire che gli importi recuperati saranno accertati con successivo provvedimento anche a seguito della quantificazione degli effettivi interessi versati;

4. di provvedere, in caso di mancata restituzione della somma, ad attuare le necessarie azioni di recupero;

5. di trasmettere copia del presente decreto:
- al Dirigente responsabile della Misura 1.1;
 - all'Autorità di Gestione del DocUP Ob. 2 2000-2006;
 - all'Autorità di Pagamento del DocUP Ob. 2 2000-2006;
 - alla U.O. Sistema dei Controlli;
 - alla Struttura Ragioneria e Credito per gli adempimenti di competenza.

La dirigente: Gabriella Faliva

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20060125)

D.d.s. 23 febbraio 2006 - n. 1994

Iscrizione nell'albo regionale delle Cooperative Sociali, ai sensi della l.r. n. 21/2003, di Cooperative Sociali e di loro Consorzi

(4.7.0)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
COOPERAZIONE, IMPRENDITORIA GIOVANILE
E NUOVA IMPRESA

Omissis

Decreta

1) di iscrivere nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali le Cooperative sociali ed i Consorzi indicati nell'elenco allegato, che è parte integrante del presente provvedimento;

2) è fatto obbligo alle Cooperative indicate nell'allegato elenco:

- di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

- di comunicare alla Regione, entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

- la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate inserite al di sotto del 30% degli occupati per le Cooperative Sociali iscritte nella sezione B;

3) di comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale o al consorzio il presente provvedimento, nonché alla Direzione Provinciale del Lavoro della provincia dove ha sede legale la cooperativa;

4) di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Franco Cocquio

ALLEGATO

Legge regionale n. 21/2003

ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

N.	Cooperativa Sociale	Indirizzo sede	Codice fiscale Partita IVA	Sezione Albo	N. foglio	N. ordine
1	AINUF SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	via George Sand, 2 – 20161 MILANO	03940970969	A	449	897
2	LA FUCINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	via Magenta, 6 – 20010 CANEGRATE (MI)	03875950960	A	449	898
3	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARE	via Favretto Giacomo, 13 – 20146 MILANO	04917500961	A	450	899
4	SAN MARTINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	piazza Caduti della Libertà, 6 – 25068 ZANANO DI SAREZZO (BS)	01824420986	A	450	900
5	RICREA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	via Imre Nagy, 32 – 46100 MANTOVA	02084240205	B	261	521

(BUR20060126)

D.d.s. 2 marzo 2006 - n. 2288

Integrazione al 2° bando della misura 1.5 «sostegno alla creazione di nuove imprese» – sottomisura 1.5 B «creazione di impresa»

(4.4.0)

IL DIRIGENTE

DELLA STRUTTURA SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI

Visto il decreto del Dirigente della Struttura Sostegno agli In-

vestimenti del 17 gennaio 2006 n. 338 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 3° Supplemento Straordinario al n. 4 – del 27 gennaio 2006, con il quale è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di aiuto finanziario cofinanziabili con il FESR Asse 1 «Sviluppo della competitività del sistema economico lombardo» – Misura 1.5 «Sostegno alla creazione di nuove imprese» – Sottomisura 1.5 B «Creazione di impresa»;

Preso atto che detto bando è stato pubblicato sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia – 3° Supplemento Straordinario al n. 4 – del 27 gennaio 2006;

Considerato che la misura è finalizzata a sostenere la nascita e l'avvio di nuove imprese e tenendo conto dei tempi necessari della formale iscrizione della stessa al Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, si ritiene necessario integrare il punto 4 del sopraccitato bando come di seguito riportato: «ovvero le imprese richiedenti, in possesso di partita IVA che abbiano presentato la domanda di iscrizione al Registro delle imprese. Al momento della richiesta di rendicontazione del progetto presentato, l'impresa deve formalmente risultare iscritta al Registro delle Imprese».

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di integrare punto 4 del bando in oggetto come di seguito riportato: «ovvero le imprese richiedenti, in possesso di partita IVA che abbiano presentato la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese. Tale iscrizione deve essere formalizzata al momento della richiesta di rendicontazione del progetto presentato»;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
della struttura sostegno
agli investimenti: Massimo Ornaghi

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20060127)

D.d.s. 16 febbraio 2006 - n. 1732

(5.3.5)

Progetto di «ammodernamento impiantistico e potenziamento dell'assetto produttivo dello stabilimento della Metalli Estrusi s.p.a.» in Comune di Concesio (BS) – Committente: Società Metalli Estrusi s.p.a. – Concesio – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 1 e degli artt. 5 e segg. del d.P.R. 12 aprile 1996

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di «ammodernamento impiantistico e potenziamento dell'assetto produttivo dello stabilimento della Metalli Estrusi s.p.a.» in Comune di Concesio (BS), limitatamente alla realizzazione della sola «fase 1» ed all'esercizio degli impianti in essa previsti, come esposti nel progetto e nello s.i.a. depositati dal Committente e riassunti nella tabella 1 in premessa del presente decreto, e con le prescrizioni e raccomandazioni di seguito elencate, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi.

La «fase 2» potrà essere realizzata esclusivamente ad avvenuta positiva verifica dell'attendibilità e compatibilità ambientale delle stime contenute nello s.i.a. in merito alla «fase 1». Detta verifica sarà attuata mediante un monitoraggio delle componenti ambientali durante l'esercizio a regime dell'impianto come configurato nella «fase 1».

Prescrizioni

• Realizzazione ed esercizio dell'impianto

- Si adottino tutte le misure di mitigazione riportate nello s.i.a., assicurandone costantemente l'efficienza mediante la definizione di un piano di manutenzione periodica dei presidi.
- Siano adottate misure idonee a limitare le emissioni odorigene ed a scongiurare la formazione di diossine.
- Si integri il Piano di emergenza previsto dal d.lgs. 334/1999 con lo scenario incidentale di allagamento per eventi alluvionali da parte del fiume Mella.
- Dato l'inserimento del comune di Concesio, relativamente alla classificazione sismica ai sensi della d.g.r. n. 7/14964 del 7 novembre 2003, nella «zona 3», tutti gli edifici previsti

dal progetto e non ancora edificati siano realizzati nel rispetto delle norme tecniche di costruzione di cui al d.m. 14 settembre 2005.

- Si provveda ad effettuare una campagna di sondaggio dei terreni circostanti lo stabilimento, così da determinare un «campione bianco» che possa costituire un riferimento in caso di dismissione dell'attività o di controversie connesse alla qualità dei terreni, fatte salve eventuali ulteriori indagini sulla componente definite dal piano di monitoraggio.
 - Nella prospettiva della realizzazione (in «fase 2») del Piano di Recupero PR42/8 – non contemplato nello s.i.a., ma che di fatto completa l'ampliamento dell'azienda dal punto di vista urbanistico – l'accesso allo stabilimento sia mantenuto nella posizione attuale, o comunque molto prossimo alla rotatoria in progetto, limitandone il più possibile l'avvicinamento al centro abitato.
- **Monitoraggio della «fase 1»**
 - Esso dovrà indagare, a cura del Committente, almeno le componenti ambientali atmosfera [concentrazioni degli inquinanti in uscita dai camini, diffusione e concentrazione al suolo, ecc.], rumore, ambiente idrico superficiale e sotterraneo, suolo e sottosuolo, per una durata non inferiore a tre anni. I parametri, la metodologia, le stazioni di monitoraggio e la frequenza dei campionamenti e delle misure dovranno essere definiti dalle competenti DD.GG. della Giunta regionale con il supporto tecnico di ARPA.
 - Il piano operativo dovrà essere redatto entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'autorizzazione ex art. 15/a del d.P.R. 203/88 e depositato presso la Struttura V.I.A. della D.G. Territorio e Urbanistica, la Struttura Prevenzione inquinamento atmosferico e impianti della D.G. Qualità dell'Ambiente, la Struttura Autorizzazioni e certificazioni della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità della Giunta Regionale, la Provincia di Brescia, il comune di Concesio e il Dipartimento di Brescia dell'ARPA.
 - L'approvazione del piano avverrà con atto della D.G. Territorio e Urbanistica, sentiti gli altri soggetti sopra elencati.
 - Sugli esiti del monitoraggio dovrà essere prodotto da parte del Committente un rapporto almeno annuale, da trasmettere ai soggetti di cui al punto precedente. Sulla base di tali esiti, potranno essere disposti:
 - la ricalibratura del piano operativo;
 - la revisione e/o l'implementazione dei punti di monitoraggio, in adeguamento all'eventuale sopravvenienza di variazioni dell'assetto urbanistico della zona;
 - l'adozione di misure urgenti di mitigazione o risanamento ambientale.
 - Al termine del periodo di monitoraggio dovrà essere prodotto un rapporto finale; la sua approvazione – con atto della D.G. Territorio e Urbanistica, sentiti i soggetti istituzionali sopra elencati – costituirà, unitamente ad eventuali ulteriori prescrizioni e condizioni operative, l'estensione della pronuncia di compatibilità ambientale necessaria per procedere alla «fase 2» di progetto.
 - **Raccomandazioni**
 - Dato che l'assenza di centraline di rilevamento dei dati meteorologici nella zona dell'intervento non ha consentito una completa caratterizzazione, si suggerisce al Committente l'installazione di una centralina per la registrazione dei parametri meteo, concordandone con l'ARPA le caratteristiche tecniche.
 - In considerazione del fatto che l'approvvigionamento idrico dell'azienda per usi industriali avviene tramite emungimento dall'acquifero profondo, si valuti, al fine di limitare lo sfruttamento di una risorsa di buona qualità e nello spirito della d.g.r. n. 6/47582 del 21 gennaio 2000, la possibilità di adottare un ciclo chiuso che ne consenta il riciclo.
 - Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto a Metalli Estrusi s.p.a., Committente, ai Comuni di Concesio, Collebeato, Bovezzo e Brescia, alla Provincia di Brescia, alla Comunità Montana Val Trompia, alla Struttura Prevenzione inquinamento atmosferico e impianti della D.G. Qualità dell'Ambiente e alla Struttura Autorizzazioni e certificazioni della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità della Giunta regionale e al Dipartimento di Brescia dell'ARPA.
 - Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

Il dirigente della struttura valutazioni di impatto ambientale: Mauro Visconti

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

(BUR20060128)

C.cost. 6 febbraio 2006 - n. 49

Sentenza n. 49 del 6 febbraio 2006

LA CORTE COSTITUZIONALE

Omissis

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 26, comma 4; 29, comma 2 (e ivi richiamato art. 8, comma 3); 32; 33, commi 1, 2, 3 (eccettuata lettera d) e 4; 34, commi 1 e 2, lettera a), della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326); dell'articolo 2, commi 1, 2, 5, lettera c), e 6, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria); dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Marche 29 ottobre 2004, n. 23 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi); degli articoli 1, comma 1, limitatamente alle parole «salvo quanto disposto dalla presente legge»; 2, commi 1 e 2; 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi); dell'articolo 3, commi 1, lettere a) e c), e 3, della legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di condono edilizio); degli articoli 19; 20, comma 1, lettere a) e c); 21, comma 1, lettere c), d), e) ed h), e 27, comma 4, della legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia); e degli articoli 1; 3 (eccettuate le lettere b) e d) del comma 2); 4; 6, commi 1, 2 e 5; 8, della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione e successive modifiche ed integrazioni), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 20, il 27, il 29 dicembre 2004, il 7 e il 13 gennaio 2005 e depositati in cancelleria il 23, il 30 dicembre 2004 e il 7, l'11 e il 19 gennaio 2005 ed iscritti ai nn. 114 e 115 del registro ricorsi 2004 e ai nn. 2, 3, 7, 8 e 9 del registro ricorsi 2005.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lombardia, Veneto, Umbria e Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri, Giandomenico Falcone e Fabio Dani per la Regione Emilia-Romagna, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Stefano Grassi per la Regione Marche, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia, Bruno Barel per la Regione Veneto, Giovanni Tarantini per la Regione Umbria e Vincenzo Coccozza per la Regione Campania.

RITENUTO IN FATTO

1. – Con ricorso n. 114 del 2004, notificato il 20 dicembre 2004 e depositato il 23 dicembre 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato alcune disposizioni della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), e segnatamente l'art. 26, comma 4, l'art. 29, comma 2 (e, per quanto ivi richiamato, l'art. 8, comma 3), l'art. 32, l'art. 33, commi da 1 a 4 (eccettuata, nel comma 3, la lettera d), l'art. 34, commi 1 e 2 (con esclusione delle lettere b, c ed e del comma 2).

Con ricorso n. 115 del 2004, notificato il 27 dicembre 2004 e depositato il 30 dicembre 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 2, commi 1, 2, 5 (limitatamente alla lettera c) e 6, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria).

Con ricorso n. 2 del 2005, notificato il 29 dicembre 2004 e depositato il 7 gennaio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 3 (eccettuato il comma 4) della legge della Regione Marche 29 ottobre 2004, n. 23 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi).

Con ricorso n. 3 del 2005, notificato il 29 dicembre 2004 e depositato il 7 gennaio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 1, comma 1 (limitatamente alle parole «salvo quanto disposto dalla presente legge»), l'art. 2, commi 1 e 2, e l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi).

Con ricorso n. 7 del 2005, notificato il 7 gennaio 2005 e depositato in data 11 gennaio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 3, commi 1, lettera a) e c), e 3, della legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di condono edilizio).

Con ricorso n. 8 del 2005, notificato il 7 gennaio 2005 e depositato in data 11 gennaio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia), limitatamente all'art. 20, comma 1, lettere a) e c); all'art. 21, comma 1, lettere c), d), e) ed h); agli artt. 19 e 27, comma 4 (tali ultime due disposizioni sono impugnate in virtù della loro asserita «connessione» con le altre).

Con ricorso n. 9 del 2005, notificato il 13 gennaio 2005 e depositato il 19 gennaio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 1, l'art. 3 (eccettuate le lettere b e d del comma 2), l'art. 4, l'art. 6 (soltanto i commi 1, 2 e 5) e l'art. 8 della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32, così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione e successive modifiche ed integrazioni).

Le disposizioni impugnate, nella prospettazione del ricorrente, incorrerebbero nella violazione degli artt. 3 (sotto diversificati profili), 42, 81, 97, 117, secondo comma, lettere a), e), l), s), 117, terzo comma, 119 della Costituzione, nonché del principio di autonomia degli enti locali.

Inoltre, per ciò che riguarda tutte le disposizioni impugnate della legge n. 10 del 2004 della Regione Campania, il ricorrente rileva che questa legge sarebbe stata emanata il 18 novembre 2004, e dunque quando era oramai scaduto il termine del 12 novembre 2004 stabilito dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2004, n. 191. Pertanto si dovrebbe verificare la legittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate alla luce dell'art. 117, terzo comma, Cost. e del principio di «leale collaborazione».

2. – In particolare, in relazione alla legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 23 del 2004 l'Avvocatura generale dello Stato afferma la illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 26, comma 4, il quale dispone che «le opere edilizie autorizzate e realizzate in data antecedente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sulla edificabilità dei suoli), che presentino difformità eseguite nel corso dell'attuazione del titolo edilizio originario, si ritengono sanate, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza», poiché violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., dal momento che introdurrebbe – peraltro in contrasto con la tendenza alla riduzione dell'ambito applicativo della sanatoria propria di altre norme della stessa legge regionale – «una sanatoria straordinaria gratuita ed *ope legis* non sorretta da alcun principio fondamentale determinato dallo Stato, e contrastante con le esigenze della finanza pubblica»; inoltre la medesima norma violerebbe l'art. 3 Cost., in quanto introdurrebbe una discriminazione tra i proprietari basata sulla diversa collocazione temporale degli illeciti, consentendo la sanatoria *ex lege* solo per quelli più risalenti nel tempo;

b) e c) dell'art. 29, comma 2, il quale stabilisce che «qualora in sede di definizione della domanda di sanatoria o di controlli successivi alla stessa sia accertato che la asseverazione del professionista abilitato» contenga dichiarazioni non veritiere, rilevanti ai fini del conseguimento del titolo, «trova applicazione quanto disposto dall'articolo 8, comma 3», nonché dell'art. 8, comma 3, per quanto richiamato dall'art. 29, secondo il quale «nel caso in cui il titolo abilitativo contenga dichiarazioni non veritiere del progettista necessarie ai fini del conseguimento del

titolo stesso, l'amministrazione comunale ne dà notizia all'Auto-rità giudiziaria nonché al competente Ordine professionale, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari», in quanto entrambe le summenzionate disposizioni violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione alla materia dell'«ordinamento civile e penale», nonché dell'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto contrasterebbero con la competenza statale concorrente in materia di «professioni»;

d) dell'art. 32, il quale disciplina in linea generale gli interventi non ammessi a sanatoria, aggiungendo a quelli ritenuti tali dalla normativa statale di principio, anche gli interventi e le opere «per la cui realizzazione siano stati utilizzati contributi pubblici erogati successivamente al 1995 a qualunque titolo dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali», nonché gli interventi realizzati su unità abitative già oggetto di titolo in sanatoria, ai sensi dei capi IV e V della legge n. 47 del 1985 o dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, «per la regolarizzazione amministrativa di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione nonché interventi di ampliamento o sopraelevazione che abbiano comportato nuove unità immobiliari». Tale disposizione violerebbe gli artt. 3, primo comma, 42, 117 e 119 Cost., in quanto la previsione di ulteriori (rispetto a quelle previste dalla legislazione statale) condizioni ostative all'ammissibilità della sanatoria contrasterebbe con la normativa statale di principio, con il principio di uguaglianza e con la disciplina costituzionale della proprietà privata, determinando una irragionevole discriminazione «tra proprietari di edifici ed anche tra autori (eventualmente imputati) degli illeciti edilizi»;

e) dell'art. 33, comma 1, il quale dispone che «in tutto il territorio della Regione non è ammesso il rilascio dei titoli in sanatoria per la costruzione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003». Tale disposizione violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., perché, escludendo dalla assoggettabilità al condono edilizio i nuovi manufatti, contrasterebbe con la norma statale di principio di cui all'art. 32, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo la quale non può essere esclusa – ma, eventualmente, soltanto delimitata – la sanabilità delle nuove costruzioni residenziali di modeste dimensioni realizzate in contrasto con gli strumenti urbanistici. Contrasterebbe, inoltre, con l'art. 117, secondo comma, lettere a) ed e), Cost., in quanto inciderebbe nelle materie affidate alla competenza esclusiva dello Stato – «dei rapporti con l'Unione europea», della «moneta» e «del sistema tributario e contabile dello Stato», nonché con l'art. 117, terzo comma, con l'art. 119 Cost. e la potestà statale di coordinamento della finanza pubblica, con l'art. 81 Cost. in quanto inciderebbe negativamente sulla copertura finanziaria di molte leggi di spesa che «fanno affidamento sul gettito del condono edilizio», determinando una «indebita turbativa dell'equilibrio finanziario del Paese nel suo insieme»; con l'art. 3, Cost., in quanto la restrizione dell'ambito applicativo della disciplina statale del condono edilizio comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza; con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. relativamente alla competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale, dal momento che la medesima tipologia di illecito urbanistico riceverebbe nella Regione, per effetto dell'applicazione della norma impugnata, un diverso trattamento giudiziario;

f) dell'art. 33, commi 2 e 3, nella parte in cui riduce in modo sostanziale l'ammissibilità della sanatoria per gli ampliamenti e le sopraelevazioni, distacandosi dai limiti previsti dall'art. 32, comma 25, decreto-legge n. 269 del 2003. Tale disposizione violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., perché, riducendo irragionalmente e irragionevolmente l'ambito degli interventi ammessi al condono edilizio, contrasterebbe con l'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003, l'art. 117, secondo comma, lettere a) ed c), l'art. 117, terzo comma, nonché l'art. 119 Cost., in quanto ridurrebbe il gettito finanziario previsto dalla normativa statale sul condono edilizio, in tal modo incidendo su materie di competenza statale esclusiva («rapporti dello Stato con l'Unione europea», «moneta») e concorrente («coordinamento della finanza pubblica»); l'art. 81 Cost. in quanto avrebbe effetto sulla copertura finanziaria di molte leggi di spesa che «fanno affidamento sul gettito del condono edilizio», determinando una «indebita turbativa dell'equilibrio finanziario del Paese nel suo insieme»; l'art. 3,

Cost., in quanto la restrizione dell'ambito applicativo della disciplina statale del condono edilizio comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza; l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in relazione alla competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale, dal momento che la medesima tipologia di illecito urbanistico riceverebbe, per effetto dell'applicazione della norma impugnata, un diverso trattamento giudiziario; l'art. 3 Cost. nella parte in cui introduce, per gli edifici bifamiliari (art. 32, comma 3, lettera b), un limite (100 metri cubi) irragionevolmente più severo rispetto a quello (cento metri quadrati) «che segna il confine tra la nozione di variazione essenziale e quella di parziale difformità (per l'Emilia-Romagna, art. 23 della l.r. 25 novembre 2002, n. 31)»;

g) dell'art. 33, comma 3 (ad eccezione della lettera d), concernente gli ampliamenti e le sopraelevazioni di manufatti esistenti, e dell'art. 34, comma 2, concernente gli interventi di ristrutturazione edilizia, nella parte in cui ammettono (soltanto) la sanatoria straordinaria di interventi edilizi «che siano conformi alla legislazione urbanistica ma che contrastino con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003», poiché violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrasterebbero con la normativa statale di principio relativa alla individuazione degli interventi ammissibili a sanatoria, non essendo chiara la portata del requisito della conformità alla legislazione urbanistica e potendo esso determinare una ridottissima possibilità di applicazione del condono, anche in relazione ad abusi minori;

h) dell'art. 33, comma 4, il quale stabilisce che «qualora gli ampliamenti di cui al comma 3, lettera a), punto 1), riguardino edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, tali immobili sono obbligati a mantenere una destinazione d'uso non abitativa nei venti anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge», nella parte in cui vincola per venti anni la destinazione d'uso degli immobili donati, poiché violerebbe gli artt. 3, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, 119, 81 Cost., «l'autonomia degli enti locali in relazione all'esercizio della potestà urbanistica», l'art. 42 Cost. e la disciplina costituzionale della proprietà privata;

i) e l) dell'art. 34, comma 1, il quale esclude dalla sanatoria gli interventi di ristrutturazione edilizia «realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, fatto salvo quanto disposto dal comma 2», senza «distinguere tra ristrutturazioni per le quali è necessario permesso di costruire e ristrutturazioni a volumetria e superficie utile lorda invariate» (che non comportano, di regola, alterazioni del carico urbanistico, e dunque non implicano oneri per la riqualificazione urbana a carico delle comunità locali), nonché dell'art. 34, comma 2, il quale ammette a sanatoria gli interventi di ristrutturazione purché ricorrano le condizioni elencate e siano conformi alla legislazione urbanistica, ed in particolare, la lettera a), la quale ammette a sanatoria gli interventi di ristrutturazione edilizia che «non comportino aumento delle unità immobiliari, fatte salve quelle ottenute attraverso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari», poiché violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrasterebbero con la normativa statale di principio che non prevede tali limitazioni.

3. – Con riguardo alla legge regionale della Toscana n. 53 del 2004, l'Avvocatura generale dello Stato afferma la illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 2, comma 1, nella parte in cui ammette alla sanatoria edilizia soltanto «le opere e gli interventi (...) realizzati con variazioni essenziali dal titolo abilitativo o comunque in difformità rispetto ad esso», escludendo dall'ambito di applicazione del condono gli immobili realizzati in assenza di permesso di costruire, ed inoltre, nella parte in cui subordina la sanabilità al «rispetto dei limiti indicati dal comma 2». Tale disposizione violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, nel circoscrivere i limiti di volumetria e nell'escludere del tutto tipologie di abusi dall'ambito degli interventi ammessi alla sanatoria, contrasterebbe con il principio fondamentale posto dalle norme statali concernenti il condono edilizio che consente alle Regioni soltanto la possibilità di «specificare i limiti (quantitativi e non) della sanabilità», nonché di «limare entro margini di ragionevole tollerabilità (...) le volumetrie massime previste dal legislatore statale»; l'art. 117, secondo comma, lettere a) ed e), Cost., in quanto inciderebbe nelle materie – affidate alla competenza esclusiva dello Stato – dei «rapporti con l'Unione europea», della «moneta»

e del «sistema tributario e contabile dello Stato»; l'art. 117, terzo comma, e l'art. 119 Cost. e la potestà statale di coordinamento della finanza pubblica; l'art. 81 Cost., in quanto comprimerebbe il gettito derivante dal condono edilizio sul quale più leggi del Parlamento farebbero affidamento, ledendo «le potestà statali di governo della finanza pubblica», e potendo «essere considerato indebita turbativa dell'equilibrio finanziario del Paese nel suo insieme»; l'art. 3 Cost. ed il principio di eguaglianza; l'art. 117, comma 2, lettera l), Cost., in relazione alla competenza esclusiva statale in esso prevista nelle materie dell'ordinamento civile e penale, in ragione della «asistematicità» delle pronunzie giurisdizionali che i giudici comuni sarebbero chiamati a rendere in applicazione della normativa impugnata;

b) dell'art. 2, comma 2, che individua gli interventi non suscettibili di sanatoria, poiché violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto si discosterebbe «eccessivamente» e «irrazionalmente», dai «limiti quantitativi» alla sanabilità di ampliamenti e ristrutturazioni, previsti dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003; violerebbe, altresì, l'art. 117, secondo comma, lettere a) ed e), Cost., in quanto inciderebbe nelle materie – affidate alla competenza esclusiva dello Stato – dei «rapporti con l'Unione europea», della «moneta» e del «sistema tributario e contabile dello Stato»; l'art. 117, terzo comma, e l'art. 119 Cost. e la potestà statale di coordinamento della finanza pubblica; l'art. 81 Cost., in quanto comprimerebbe il gettito derivante dal condono edilizio sul quale più leggi del Parlamento farebbero affidamento, ledendo «le potestà statali di governo della finanza pubblica», e potendo «essere considerato indebita turbativa dell'equilibrio finanziario del Paese nel suo insieme»; l'art. 3 Cost. ed il principio di eguaglianza; l'art. 117, comma 2, lettera l), Cost., in relazione alla competenza esclusiva statale in esso prevista nelle materie dell'ordinamento civile e penale, in ragione della «asistematicità» delle pronunzie giurisdizionali che i giudici comuni sarebbero chiamati a rendere in applicazione della normativa impugnata;

c) dell'art. 2, comma 5, lettera c), il quale esclude del tutto dalla sanatoria «le opere e gli interventi in contrasto con le destinazioni d'uso ammesse, nella zona interessata, dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'entrata in vigore» della medesima legge, poiché violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., introducendo «un limite non sorretto da (un) principio determinato dal legislatore statale», nonché in quanto consentirebbe, «nella concreta applicazione» della normativa, «discrezionalità non compatibili con la «meccanica» di un condono edilizio»;

d) dell'art. 2, comma 6, ai sensi del quale, «qualora i vincoli di cui al comma 4 e al comma 5, lettera a), siano istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applica quanto previsto dall'articolo 32 della l. n. 47/1985. Si applica ugualmente l'articolo 32 della l. n. 47/1985 per la sanatoria delle opere di cui al comma 5, lettera a), conformi agli strumenti urbanistici», laddove sembra attribuire ai vincoli istituiti dopo l'entrata in vigore della legge *de qua* «la forza di impedire la sanatoria straordinaria», poiché violerebbe gli artt. 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost.; l'art. 3 Cost., in quanto il principio di eguaglianza sarebbe «irrazionalmente lesa dalla facoltà (e dalla attuale minaccia) di travolgere in futuro ed in modo discrezionale l'affidamento del cittadino che autodenuncia l'abuso edilizio»; l'art. 97 Cost. ed i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

4. – In relazione alla legge regionale della Regione Marche n. 23 del 2004, l'Avvocatura generale dello Stato afferma la illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 3, commi 1 e 3, nella parte in cui introduce limiti quantitativi all'ambito degli interventi ammessi alla sanatoria straordinaria, riducendo le volumetrie massime assentibili ed escludendo quasi del tutto la sanatoria per le nuove costruzioni residenziali, in tal modo ponendosi in contrasto con i principi stabiliti dalla legislazione statale, poiché violerebbe gli artt. 81, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, 119 Cost. (per le medesime ragioni invocate nei ricorsi n. 114 e n. 115 del 2004), nonché l'art. 3 Cost. in quanto altera in modo «poco razionale» «misure di volumetria a misure di superficie», senza specificare se si tratta di superficie utile lorda o netta, ed in quanto sopprime «la essenziale distinzione tra nuove costruzioni e ampliamenti» ed inoltre per aver «fatto ricorso soltanto a limiti massimi espressi in cifre assolute»;

b) dell'art. 3, nella parte in cui – per effetto della soppressione del limite del 30 per cento della volumetria e del limite di 3.000

metri cubi previsti dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nonché a causa della mancata differenziazione delle nuove costruzioni non residenziali – estende l'ambito della sanabilità, in quanto violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia dello «ordinamento civile e penale».

5. – Con riguardo alla legge della Regione Lombardia n. 31 del 2004, l'Avvocatura generale dello Stato afferma la illegittimità costituzionale:

a), b), c) e d) dell'art. 2, comma 1, nella parte in cui esclude dalla sanatoria straordinaria le «nuove costruzioni, residenziali e non, qualora realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge»; della medesima disposizione, nella parte in cui appare escludere anche le opere realizzate in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali; ancora dell'art. 2, comma 1, nella parte in cui riduce – in relazione agli ampliamenti – i limiti massimi di volumetria aggiuntiva ammessi a sanatoria straordinaria, consentendoli solo ove contenuti entro il «20 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, di 500 metri cubi»; dell'art. 2, comma 2, il quale, nello stabilire che «non sono suscettibili di sanatoria i mutamenti di destinazione d'uso, qualora superiori a 500 metri cubi per singola unità immobiliare e non conformi alle previsioni urbanistiche comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge», pone due differenti limiti, ulteriori a quelli stabiliti dalla normativa statale, alla sanabilità dei mutamenti di destinazione d'uso, «senza distinguere tra mutamenti implicanti opere ed altri mutamenti e tra mutamenti incidenti sui carichi urbanistici ed altri mutamenti».

Le indicate disposizioni, secondo il ricorrente, violerebbero gli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 Cost. per le medesime ragioni invocate nei ricorsi nn. 114 e 115 del 2004;

e) dell'art. 3, comma 1, ove «considerato esaustivo ed a se stante» rispetto alla legislazione statale, e dunque, «interpretabile a contrario» nel senso di consentire un ampliamento dell'ambito della sanatoria, poiché violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto sarebbe contrastante «con il principio posto dall'art. 32, comma 27, lettera d)», del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in quanto invaderebbe l'ambito della competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale».

6. – In relazione alla legge della Regione Veneto n. 21 del 2004, l'Avvocatura generale dello Stato afferma la illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 3, comma 1, lettera a), il quale ammette a sanatoria «le tipologie di opere di cui all'allegato 1 della legge sul condono» a condizione che «gli ampliamenti di costruzioni a destinazione industriale, artigianale e agricolo-produttiva non superino il 20 per cento della superficie coperta fino ad un massimo di 450 metri quadrati di superficie lorda di pavimento», poiché violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, individuando i limiti quantitativi degli abusi sanabili con riferimento alla superficie e non al volume, renderebbe possibile il superamento del limite di 750 metri cubi fissato dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003, in contrasto con i principi fondamentali della materia «governo del territorio» individuati dalla sentenza di questa Corte n. 196 del 2004 nella disciplina statale posta dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, ed in particolare con il limite massimo delle volumetrie sanabili ivi indicato; nonché l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto, estendendo l'ambito della sanabilità, determinerebbe una palese invasione della competenza statale in materia di «ordinamento civile e penale»;

b) dell'art. 3, comma 1, lettera c), il quale, nella parte in cui dispone che «le tipologie di opere di cui all'allegato 1 della legge sul condono sono suscettibili di sanatoria edilizia a condizione che (...) c) le nuove costruzioni siano pertinenze di fabbricati residenziali prive di funzionalità autonoma, fino ad un massimo di 300 metri cubi», esclude dal condono edilizio le «nuove costruzioni residenziali» diverse da quelle pertinenziali e aventi volumetria non superiore a 300 metri cubi, poiché violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrasterebbe con «un principio determinato dal legislatore statale» nonché con la «configurabilità» – che sarebbe stata ammessa anche dalla Corte costituzionale – «di una sanatoria straordinaria di illeciti urbanistici»; violerebbe, inoltre, l'art. 117, terzo comma, l'art. 119 Cost. e la

competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica; l'art. 117, secondo comma, lettere a) ed e), Cost., in quanto inciderebbe sulla competenza esclusiva statale in materia di «rapporti con l'Unione europea», «moneta», «ordinamento civile e penale»; l'art. 81 Cost., per contrasto con il principio di copertura finanziaria; l'art. 3, Cost. e il principio di eguaglianza ivi sancito; l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in quanto invaderebbe l'ambito della competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale»;

c) dell'art. 3, comma 3, il quale dispone che «ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 32, commi 26 e 27, della legge sul condono, nelle aree assoggettate ai vincoli di cui all'articolo 32» della legge n. 47 del 1985 e successive modificazioni, «sono suscettibili di sanatoria edilizia, a condizione che l'intervento non sia precluso dalla disciplina di tutela del vincolo, esclusivamente i seguenti interventi, ancorché eseguiti in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo: a) i mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d'uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell'immobile; b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume». Tale disposizione, nella misura in cui farebbe riferimento ad interventi non incidenti sulla volumetria, ma solo sulla «superficie utile», escludendo dalla sanatoria «ogni altro intervento abusivo», violerebbe gli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost. (per le medesime ragioni indicate nei ricorsi nn. 114 e 115 de 2004), nonché l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. sia in quanto sarebbe riservata al legislatore statale «la tutela dei valori (ad esempio ambientali) presidiati» dai vincoli di cui all'art. 32 della legge n. 47 del 1985, sia in quanto possa in concreto consentire la sanatoria che sarebbe invece esclusa in via assoluta dall'art. 33 della legge n. 47 del 1985.

7. – In relazione alla legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, l'Avvocatura generale dello Stato afferma la illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 20, comma 1, lettera a), il quale, nel disciplinare la sanabilità degli ampliamenti di fabbricati esistenti introducendo limiti quantitativamente diversi rispetto a quelli previsti dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003, discrimina tra unità immobiliari destinate ad attività produttive ed altre unità immobiliari e determina tali limiti in «metri quadri di superficie utile coperta», anziché in termini di volume, così violando gli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost. (per le medesime ragioni indicate nei ricorsi nn. 114 e 115 del 2004);

b) dell'art. 20, comma 1, lettera c), il quale ammette la sanatoria delle «opere riconducibili alle seguenti tipologie di illecito edilizio indicate con i numeri 3, 4, 5 e 6 dell'Allegato 1» al decreto-legge n. 269 del 2003, anche con eventuale modifica delle destinazioni d'uso le quali «siano esse realizzate in conformità o in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003», poiché violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, ove la data del 2 ottobre 2003 fosse riferita alla realizzazione delle opere, contrasterebbe «con il fondamentale principio posto dall'art. 32, comma 25, del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il quale fa riferimento alle opere realizzate entro il 31 marzo 2003»; l'art. 117, secondo comma, lettera l), in quanto invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile e penale»;

c) dell'art. 21, comma 1, lettera c), nella parte in cui esclude la sanabilità di opere abusive che comportino «utilizzo di aree in zona agricola per usi del suolo diversi da quello agricolo», potendo determinare la preclusione della sanatoria nelle zone agricole, oltretutto in contraddizione con il precedente art. 20, comma 1, lettera a), numero 3, ove viene espressamente menzionata la «zona E», poiché violerebbe gli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost., in quanto determinerebbe una irragionevole diminuzione dell'ambito degli interventi condonabili;

d) dell'art. 21, comma 1, lettera d), il quale, escludendo dal condono edilizio straordinario i «nuovi edifici, salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b)», della medesima legge regionale, ridurrebbe l'ambito delle fattispecie passibili di sanatoria, in contrasto con i principi fondamentali posti dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003, ai sensi del quale sarebbero ammesse a sanatoria anche le «nuove costruzioni residenziali», violerebbe gli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost. (per le medesime ragioni svolte nei ricorsi n. 114 e n. 115 del 2004);

e) dell'art. 21, comma 1, lettera e), nella parte in cui esclude la sanabilità dell'ampliamento di edifici la cui «intera» costruzione

abbia già beneficiato di «precedenti condoni edilizi», poiché violerebbe l'art. 3 Cost., in quanto introdurrebbe una disuguaglianza non sorretta da un principio della legislazione statale; gli artt. 3 e 42 Cost., in quanto gli attuali proprietari degli edifici in questione potrebbero essere soggetti diversi dagli autori dei precedenti abusi e dai proprietari degli immobili all'epoca in cui essi sono stati realizzati; l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in quanto tale discriminazione sarebbe invasiva della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile e penale»;

f) dell'art. 21, comma 1, lettera h), il quale – nell'escludere dalla sanatoria gli interventi «di ampliamento nelle zone omogenee A di cui al d.m. n. 1444/1968» ad eccezione «di quelli di cui all'articolo 20, comma 2» – equipara «i centri storici ai "siti archeologici" e tutti i relativi edifici a quelli sottoposti a vincolo extraurbanistico», così determinando una irragionevole diminuzione dell'ambito degli interventi per i quali è ammesso il condono edilizio; tale disposizione violerebbe gli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost. (per le medesime ragioni indicate nei ricorsi nn. 114 e 115 del 2004);

g) dell'art. 19, il quale al comma 1 afferma che «i limiti, le condizioni e le modalità per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (...) sono disciplinate dal presente titolo», mentre al successivo comma 2 afferma che «per quanto non disposto dal presente titolo si applicano» le normative statali del 1985 e del 1994, nonché i termini temporali, le modalità e le procedure previste dalle norme statali del 2003, «in connessione con le doglianze in precedenza formulate»; tale disposizione violerebbe gli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost., in quanto conterrebbe disposizioni poco chiare ed inoltre, in quanto la mancata menzione delle «successive modifiche ed integrazioni» della disciplina statale del 1985 e del 1994 potrebbe «ingenerare incertezze e controversie»;

h) dell'art. 27, comma 4, il quale dispone che «l'ampliamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20, per gli edifici costituiti da più unità immobiliari dello stesso avente titolo, o da unità immobiliari pertinenti insistenti all'interno del lotto o dell'area, sempre dello stesso avente titolo, è ammesso per una sola volta ed è riferito alla sommatoria delle superfici di tutte le unità immobiliari interessate, salvo che ogni unità immobiliare si configuri come autonoma struttura abitativa, produttiva o a servizi», laddove dovesse intendersi riferito anche ai casi di più proprietari di unità immobiliari comprese in edificio condominiale o di un unico proprietario di più unità immobiliari autonome, poiché violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost.

8. – Con riguardo alla legge della Regione Campania n. 10 del 2004, l'Avvocatura generale dello Stato afferma la illegittimità costituzionale:

a) degli artt. 1, 3 (eccettuate le lettere b e d del comma 2), 4, 6 (soltanto i commi 1, 2 e 5) e 8, in quanto emanati quando era oramai decorso il termine di quattro mesi (scaduto il 12 novembre 2004) stabilito dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'emanazione della legge di cui al comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, così violando l'art. 117, terzo comma, Cost. e il principio di «leale collaborazione», in quanto, decorso il termine suddetto, la potestà normativa regionale avrebbe potuto essere esercitata soltanto recependo la normativa statale già divenuta applicabile, «senza possibilità di contraddirla»;

b), c), d), e) dell'art. 1, comma 1, il quale dispone che «la presente legge disciplina la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32, convertito in legge dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 1 e successive modificazioni e integrazioni», laddove sia suscettibile di essere interpretato nel senso di escludere «dal tessuto normativo complessivo» le disposizioni statali in esso citate; dell'art. 3, comma 1, nella parte in cui esclude dalla sanatoria straordinaria tutte le «opere abusive che hanno comportato la realizzazione di nuove costruzioni difformi dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di esecuzione delle stesse», in contrasto con l'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, ed inoltre nella parte in cui, irragionevolmente darebbe rilevanza a norme e strumenti urbanistici non più vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge regionale; dell'art. 4, comma 1, lettera a), il quale, disponendo che sono sanabili le opere abusive rientranti tra le tipologie di cui all'allegato 1 del decreto-

legge n. 269 del 2003, se le stesse «hanno comportato un ampliamento del manufatto inferiore al quindici per cento della volumetria della costruzione originaria, sempre che l'ampliamento non superi complessivamente i 250 metri cubi», pone per gli ampliamenti due limiti più severi rispetto a quelli previsti dalla norma statale ed inoltre tra loro cumulativi in tal modo restringendo l'ambito della sanatoria; dell'art. 4, comma 1, lettera b), il quale stabilisce che sono sanabili le opere abusive che «hanno comportato la realizzazione di nuove costruzioni conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di esecuzione delle stesse e aventi una volumetria inferiore a 250 metri cubi per singola richiesta di titolo edilizio in sanatoria, sempre che la nuova costruzione non superi complessivamente i 600 metri cubi».

Tutte le summenzionate disposizioni violerebbero, secondo il ricorrente, l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, introducendo limiti quantitativi alla sanabilità delle opere abusive «irrazionalmente ed eccessivamente inferiori a quelli determinati dall'art. 32, comma 25», della normativa statale, contrasterebbero con i principi fondamentali da essa posti; l'art. 117, terzo comma, l'art. 119 Cost. e la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica; l'art. 117, secondo comma, Cost., in quanto inciderebbero sulla competenza esclusiva statale in materia di «rapporti con l'Unione europea», «moneta», «ordinamento civile e penale»; l'art. 81 Cost., per contrasto con il principio di copertura finanziaria; l'art. 3, Cost. e il principio di eguaglianza ivi sancito;

f) dell'art. 3, comma 2, lettera a), «con i connessi commi 3 e 4», e l'art. 4, comma 1, lettera c), nella parte in cui restringono l'ambito degli interventi sanabili negando rilevanza al parere favorevole delle autorità preposte alla tutela del vincolo senza distinguere se tale vincolo sia anteriore all'abuso ovvero successivo, poiché violerebbero gli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost. (per le medesime ragioni di cui al punto precedente), nonché l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;

g) dell'art. 3, comma 2, lettera a), «con i connessi commi 3 e 4», e l'art. 4, comma 1, lettera c), nella parte in cui estendono l'ambito degli interventi sanabili in ragione del riferimento alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di esecuzione delle opere abusive, norme e strumenti che potrebbero risultare meno severi di quelli vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003, poiché violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost. contrastando con i principi fondamentali posti dalla normativa statale; l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto invadono la competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale»;

h) dell'art. 3, comma 2, lettera c), il quale, disponendo che non possono essere sanate le opere «realizzate su aree facenti parte o di pertinenza del demanio pubblico», e non distinguendo tra demanio statale e demanio provinciale e comunale, estenderebbe l'ambito delle ipotesi di esclusione dalla sanabilità già prevista dall'art. 32, comma 14, decreto-legge n. 269 del 2003, poiché violerebbe gli artt. 42 e 117, secondo comma, lettera g), Cost., in relazione al demanio statale, per il quale la sanabilità delle opere è subordinata al previo esplicito consenso dello Stato proprietario; l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto contrasterebbe con un principio determinato dalla normativa statale (art. 32, comma 14, del decreto-legge n. 269 del 2003 e art. 32, comma 6, della legge n. 47 del 1985); l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai beni del demanio provinciale e comunale, in quanto la disposizione regionale non sarebbe sorretta da alcun principio determinato dalla normativa statale;

i) dell'art. 4, comma 1, lettera d), il quale ammette alla sanatoria gli interventi che «hanno comportato un ampliamento del manufatto, già oggetto di condono ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V, o ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, inferiore al cinque per cento della volumetria della costruzione originaria, sempre che l'ampliamento non superi complessivamente i cento metri cubi», poiché violerebbe gli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 Cost. (per ragioni identiche a quelle svolte nei ricorsi nn. 114 e 115 del 2004), nonché l'art. 42 Cost. e la garanzia costituzionale della proprietà.

9. – Nel giudizio instaurato con ricorso n. 114 del 2004, la Regione Emilia-Romagna, con atto depositato il 12 gennaio 2005, si è costituita in giudizio, chiedendo che le questioni proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri siano dichiarate inam-

missibili o infondate, e riservando ulteriori deduzioni ad una successiva memoria.

10. – Nella memoria depositata in data 30 novembre 2005, la Regione Emilia-Romagna osserva innanzitutto che l'art. 33, comma 1, avrebbe riguardo «ad uno solo dei sette tipi di intervento che compongono il *genus* "interventi di nuova costruzione"» di cui al punto g) dell'Allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, e all'interno di quel tipo, si riferirebbe «solo ai nuovi manufatti, e non agli ampliamenti». Inoltre, l'esclusione del condono per le costruzioni edificate *ex novo* in modo totalmente abusivo rientrerebbe nel potere regionale di modulare la dimensione del condono all'interno dei principi fondamentali, come espressamente riconosciuto da questa Corte nella sentenza n. 196 del 2004 e nella sentenza n. 71 del 2005. Relativamente alle censure svolte nei confronti dell'art. 33, commi 2 e 3, la Regione premette che tale disposizione ammette il rilascio del titolo in sanatoria – seppur solo in determinati casi – per gli ampliamenti e le sopraelevazioni di manufatti esistenti conformi alla legislazione urbanistica ma contrastanti con gli strumenti urbanistici vigenti il 31 marzo 2003.

Per quanto riguarda i limiti quantitativi al condono, rileva la difesa regionale che non esisterebbe alcun nesso tra l'istituto della variazione essenziale (neppure considerato dal decreto-legge n. 269 del 2003) e quello del condono: il primo rilevarebbe ai fini del tipo di sanzione, il secondo avrebbe come risultato la regolarizzazione dell'opera.

Per quanto riguarda l'art. 34, commi 1 e 2, il quale non ammette la sanatoria per gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o le prescrizioni degli strumenti vigenti al 31 marzo 2003, la Regione sostiene che il condono sarebbe escluso solo per le ristrutturazioni contrarie alla legislazione urbanistica, mentre le altre ristrutturazioni sarebbero condonabili anche se contrarie agli strumenti urbanistici, purché ricorrano le condizioni indicate.

Le censure concernenti la violazione delle potestà statali in materia di rapporti con l'Unione europea «e relativi stringenti "vincoli"», di moneta e di sistema tributario e contabile dello Stato, oltre che inammissibili per genericità, essendo prive di argomentazione, sarebbero altresì «stravaganti» ed infondate. Dietro l'impropria invocazione di tali parametri normativi, vi sarebbe il rifiuto di prendere atto che la titolarità del diritto di stabilire con legge le dimensioni del condono edilizio – come chiarito dalla Corte – non spetta in via esclusiva allo Stato, ma è condivisa tra lo Stato e le Regioni.

Inammissibile per genericità sarebbe anche la censura sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Essa sarebbe altresì infondata dal momento che l'art. 26, comma 2, della legge impugnata precisa che i limiti posti non incidono sull'estinzione del reato, che consegue al pagamento dell'oblazione.

Priva di fondamento sarebbe inoltre la asserita lesione del principio di uguaglianza in quanto le pronunce «asistematiche» di cui si duole l'Avvocatura, sarebbero frutto dell'esistenza della competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio.

Per quanto attiene all'art. 32 legge regionale, la Regione rileva che solo se l'unità abitativa è stata oggetto in passato di un rilevante abuso (condonato) essa non è ammessa alla nuova sanatoria.

Inoltre, l'esclusione degli interventi abusivi per la cui realizzazione sono stati utilizzati contributi pubblici si giustificerebbe per la riprovevolezza della condotta ed avrebbe finalità sia afflittiva verso il trasgressore, sia preventiva.

L'obbligo, posto dall'art. 33, comma 4, di non modificare per 20 anni la destinazione d'uso non abitativa per gli ampliamenti abusivi che beneficiano della sanatoria, mirerebbe a non incentivare ampliamenti abusivi di edifici non residenziali. In tale prospettiva la limitazione del diritto di proprietà si giustificerebbe alla luce dell'art. 42, secondo comma, Cost.

Per quanto concerne l'art. 26, comma 4, che prevede la sanatoria delle opere edilizie autorizzate e realizzate anteriormente alla legge n. 10 del 1977, che presentino difformità esecutive, osserva la Regione che la disposizione avrebbe ad oggetto una sola tipologia di abusi, e cioè le difformità esecutive lievi e risalenti nel tempo e si giustificerebbe per l'esigenza di assicurare la certezza del diritto e la facilità degli scambi privati. Essa inoltre, opererebbe non solo ai fini del condono straordinario, ma anche «a regime».

Inammissibile sarebbe infine la censura proposta avverso l'art. 29, comma 2, e l'art. 8, comma 3, per carenza di specificazione nella delibera del Consiglio dei ministri. Tale censura sarebbe comunque infondata, in quanto basata su una erronea lettura della norma la quale non riguarda le asseverazioni del professionista in quanto la norma impone semplicemente oneri di comunicazione alle competenti autorità, delle risultanze istruttorie da cui risulta che le asseverazioni non corrispondono al vero.

11. – Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale, oltre a ribadire le censure già proposte nel ricorso n. 114 del 2004, si sofferma sulle previsioni in tema di sanabilità di ampliamenti e sopraelevazioni, contenute nell'art. 33, commi 2 e 3, della legge regionale emiliana. Tale disposizione, ammettendo il condono solo per le opere che pur essendo difformi dalla legislazione urbanistica, siano conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, contrasterebbe con il «principio-cardine di una normativa del condono edilizio» che, per definizione opererebbe in deroga agli strumenti urbanistici. In ordine al diverso trattamento riservato agli edifici residenziali (art. 33, comma 3, lettera b) rispetto a quelli non residenziali (art. 33, comma 3, lettera a), esso non troverebbe riscontro nella normativa statale, ed inoltre, nella parte in cui limita l'aumento di cubatura sanabile, contrasterebbe con il principio enunciato dall'art. 32, comma 25, decreto-legge n. 269 del 2003. Tale principio sarebbe violato anche dalla totale esclusione della sanabilità di ampliamenti e sopraelevazioni realizzati in edifici residenziali diversi da quelli unifamiliari e bifamiliari.

12. – Nel giudizio introdotto con il ricorso n. 115 del 2004, la Regione Toscana si è costituita in giudizio, con atto depositato il 14 gennaio 2005, chiedendo che le questioni proposte con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri siano dichiarate inammissibili o infondate, e riservando ulteriori deduzioni ad una successiva memoria.

13. – Nella memoria depositata successivamente, la difesa regionale afferma, innanzitutto, che le disposizioni impugnate rispecchierebbero i limiti fissati dalla giurisprudenza costituzionale sul condono edilizio, tenendo conto «della specificità della situazione sia normativa che territoriale della Toscana». In coerenza con la legislazione regionale in materia di attività edilizie, l'art. 2 della legge impugnata esclude dal condono le edificazioni totalmente nuove e senza titolo, nonché le ristrutturazioni urbanistiche anch'esse senza titolo. Invece, per tutte le restanti opere sarebbe ammessa la sanatoria straordinaria sia se realizzate in mancanza del titolo sia se in difformità dal medesimo.

Infondate sarebbero le censure con cui lo Stato lamenta la violazione della competenza statale in materia di rapporti con l'Unione europea, moneta e di coordinamento della finanza pubblica. In particolare, ove si trascurasse, come fa l'Avvocatura dello Stato, il contenuto specifico della normativa, si consentirebbe sempre al legislatore statale di interferire in ambiti di competenza regionale in nome del «coordinamento della finanza pubblica», perché la disciplina di tutte le materie ha risvolti in termini finanziari.

Inammissibile sarebbe poi la censura formulata in relazione all'art. 3 Cost., in quanto generica. Essa sarebbe comunque infondata, perché la possibilità per i legislatori regionali di disciplinare la sanatoria straordinaria sarebbe stata riconosciuta come legittima dalla Corte.

Ugualmente generica, e comunque infondata, sarebbe la censurata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. La legge regionale infatti, non inciderebbe sulla sfera penale del condono, ma si limiterebbe a regolarne gli effetti amministrativi e le relative sanzioni amministrative.

Per quanto concerne i limiti posti dall'art. 2, comma 5, lettera c), alla sanabilità dei mutamenti di destinazione d'uso, afferma la Regione che l'impugnazione del Governo sarebbe inammissibile perché si risolverebbe in un sindacato di merito. Essa sarebbe comunque infondata, dal momento che il cambio di destinazione d'uso avrebbe rilevanti conseguenze dal punto di vista urbanistico.

Infondata, sarebbe infine la censura mossa avverso l'art. 2, comma 6: subordinandosi, infatti, la sanatoria delle opere, nel caso in cui i vincoli siano stati apposti dopo l'entrata in vigore della legge, alla valutazione dell'autorità preposta al vincolo, si opererebbe una «scelta ragionevole ed equilibrata nel rapporto tra le istanze e le aspettative del privato che ha commesso l'abuso, con quelle di salvaguardare un'area che necessita di una particolare tutela».

14. – Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale ribadisce e specifica le censure mosse avverso l'art. 2 della legge regionale della Toscana n. 53 del 2004. Tale disposizione, infatti, impedirebbe la sanatoria straordinaria delle nuove costruzioni residenziali, in contrasto con il principio determinato dal legislatore statale.

Anche la disciplina degli ampliamenti sarebbe irragionevolmente riduttiva di quella statale a danno delle costruzioni residenziali, mentre accettabili sarebbero i limiti previsti dall'art. 2, comma 2, lettera c), per le costruzioni destinate ad uso non abitativo.

Secondo la difesa statale, tali previsioni sarebbero incostituzionali, dal momento che il legislatore regionale non potrebbe negare «in misura prevalente (rispetto al 'quantum' di volumetria ammessa a sanatoria dalla legge statale) la sanabilità degli abusi edilizi», in quanto, diversamente, si vanificherebbe la cogenza dei principi determinati dal Parlamento, degradandoli a «velleitarie esortazioni ottative».

15. – Nel giudizio introdotto con ricorso n. 2 del 2005, con atto depositato il 27 gennaio 2005, si è costituita in giudizio la Regione Marche, concludendo nel senso della inammissibilità, e comunque dell'infondatezza, del ricorso.

In particolare, la pretesa incostituzionalità dell'art. 3 della legge regionale, per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., sarebbe priva di fondamento, in quanto la Corte costituzionale, con la sent. n. 196 del 2004, avrebbe riconosciuto alle Regioni un «ruolo indefettibile» nell'attuazione del condono edilizio straordinario.

Inoltre, le dichiarazioni di incostituzionalità da parte della medesima sentenza dei commi 25 e 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nella parte in cui non prevedono che la legge regionale possa disporre in materia di una larga discrezionalità in questi ambiti equivarrebbe a legittimare le leggi regionali a subordinare le tipologie di abuso ritenute dononabili ad ulteriori limiti. Quindi, le Regioni sarebbero state «legittimate ad ampliare l'elenco delle opere non dononabili, stabilendo criteri e limiti, incidendo anche sulla stessa possibilità di conseguire il condono per determinate categorie di opere o per determinate zone».

In relazione alla «abolizione asseritamente operata dall'art. 3 del limite del 30% della volumetria», la difesa della Regione afferma che la norma sarebbe pienamente legittima poiché «il limite del 30% (costituirebbe) parametro alternativo a quello dell'ampliamento superiore a 750 metri cubi per l'ammissibilità alla sanatoria secondo espressa previsione del comma 25 dell'art. 32» della legislazione statale.

Quanto alla affermata lesione, da parte della legge impugnata, delle competenze statali in materia di rapporti con l'Unione europea, di «moneta», e di coordinamento della finanza pubblica, la Regione osserva che tali competenze non potrebbero «in ogni caso ledere quelle costituzionalmente garantite determinandone una invasione».

Sarebbe inoltre priva di fondamento la necessità – affermata dall'Avvocatura dello Stato – di preservare «l'affidamento sul gettito del condono edilizio per la copertura (art. 81 Cost.) di spese pubbliche» laddove comporti un'indebita invasione della competenza regionale costituzionalmente garantita tramite «l'imposizione di dettagliati strumenti concreti». A sostegno di tale affermazione viene anche ricordata la sentenza n. 390 del 2004 di questa Corte.

La asserita violazione del principio di eguaglianza, nonché dell'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost., inoltre, sarebbe insussistente in quanto – come proverebbe anche la stessa sentenza n. 196 del 2004 nella parte in cui evidenzia il differente «trattamento costituzionale» degli aspetti penalistici e di quelli amministrativi del condono – la competenza dello Stato in materia penale non potrebbe essere «lesiva delle competenze costituzionalmente garantite», dal momento che essa, come affermato anche dalla sentenza n. 185 del 2004, sarebbe una competenza «strumentale, potenzialmente incidente nei più diversi ambiti materiali». Analoghe considerazioni varrebbero anche per la materia «ordinamento civile».

16. – L'Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 30 novembre 2005, una memoria nella quale precisa che deve ritenersi escluso dalla materia del contendere l'art. 3, comma 3, della legge della Regione Marche, potendo la Regione ridurre la volumetria massima sanabile rispetto a quella prevista dal legislatore statale, ed escludere la dononabilità «in qualche zona omogenea».

Peraltro residuerebbero le censure svolte in relazione ai commi 1 e 2 dell'art. 3: l'Avvocatura in particolare, sostiene che il legislatore marchigiano avrebbe eluso «in modo "poco visibile" e però efficace» i principi fondamentali posti dallo Stato in materia di condono edilizio, ponendo un limite volumetrico alla sanabilità talmente basso da escludere, di fatto, quasi del tutto la sanabilità delle nuove costruzioni residenziali. La circostanza che questa Corte abbia riconosciuto alle Regioni la possibilità di prevedere limiti volumetrici inferiori a quelli stabiliti dal legislatore statale, ad avviso dell'Avvocatura, non sarebbe risolutiva, dal momento che, in ogni caso, non si potrebbero operare riduzioni tali da vanificare i principi determinati dal legislatore statale.

Nella memoria si ribadisce, inoltre, che la soppressione del limite del 30% della volumetria originaria, nonché la mancata previsione di un limite d'insieme complessivo, determinerebbe un illegittimo ampliamento della sanatoria.

17. – Anche la Regione Marche, in data 30 novembre 2005, ha depositato una memoria nella quale ribadisce innanzitutto che questa Corte, nelle sentenze n. 196 del 2004 e n. 71 del 2005, se ha riconosciuto come spettante allo Stato la determinazione della portata massima del condono edilizio, ha ritenuto sussistente il potere delle Regioni di modularne l'ampiezza entro i limiti massimi fissati dalla legge nazionale. In quest'ambito, la Regione avrebbe esercitato l'attività di controllo del territorio, in coerenza anche con la propria precedente normativa in materia.

Per quanto concerne le singole censure, la difesa regionale osserva come la previsione nell'art. 3 della legge impugnata di limiti volumetrici espressi in cifre assolute, anziché in misura percentuale, sarebbe coerente con l'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003, il quale prevede, per gli ampliamenti, il limite del 30% della volumetria originaria come alternativo a quello di 750 mc.

In ordine alla censura formulata sul preteso contrasto dell'art. 3 con l'art. 117, secondo comma, lettere a) ed e), Cost., per invasione dei compiti attribuiti alla competenza esclusiva statale in materia di rapporti con l'Unione europea e di «moneta», la difesa regionale rileva come ciò che sarebbe da considerare riservato alla competenza esclusiva dello Stato dovrebbe attenere ad una politica economica che abbia valenza sul piano nazionale per la sua rilevanza macroeconomica.

Infondata sarebbe altresì la asserita violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 119 Cost. per invasione dei compiti attribuiti alla competenza statale di coordinamento della finanza pubblica, dal momento che tali competenze non potrebbero in ogni caso ledere quelle costituzionalmente garantite alle Regioni determinandone un'indebita invasione. La Corte avrebbe più volte affermato che il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio «ma solo, con "disciplina di principio", "per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari"».

In ordine al preteso contrasto dell'art. 3 della legge regionale con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con la competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la Regione aggiunge che nella sentenza n. 196 del 2004 «la linea di riparto scelta dalla Corte, in tema di condono edilizio, passi per la distinzione tra sanatoria penale (di esclusiva competenza statale) e sanatoria amministrativa (di competenza, potrebbe dirsi, quasi completamente regionale)».

Per quanto attiene infine alla pretesa violazione della competenza statale esclusiva nella materia «ordinamento civile», questa Corte, già nella sentenza n. 282 del 2002, avrebbe chiarito che (nell'ipotesi specifica in materia di responsabilità civile in materia sanitaria), «si deve escludere che ogni disciplina, la quale tenda a regolare e vincolare l'opera dei sanitari, e in quanto tale sia suscettibile di produrre conseguenze in sede di accertamento delle loro responsabilità, rientri per ciò stesso nell'area dell'ordinamento civile, riservata al legislatore statale».

18. – Nel giudizio introdotto con ricorso n. 3 del 2005, con atto depositato in data 28 gennaio 2005 si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, richiedendo che le questioni proposte dal ricorso statale siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

Quanto alla asserita inammissibilità delle censure statali, la Regione Lombardia osserva che essa dipenderebbe, in primo luogo, dalla circostanza secondo la quale esse prendono le mosse dall'«erroneo presupposto che l'unica fonte di disciplina della

materia sia costituita dalla legge regionale, e non piuttosto – come ha sottolineato la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 196 – dal combinato disposto della legislazione statale e di quelle regionali». In secondo luogo, la inammissibilità delle censure mosse dalla difesa erariale dipenderebbe dalla loro «indeterminatezza, oscurità e genericità», che determinerebbero difficoltà nella loro interpretazione.

Quanto agli aspetti di merito, la difesa regionale osserva anzitutto come non sia svolta alcuna censura nei riguardi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale; trattasi comunque di disposizione semplicemente finalizzata a chiarire il carattere meramente derogatorio della disciplina regionale rispetto a quella statale, la quale, dunque, si applicherebbe a tutti gli aspetti non regolati dalla legge regionale.

Quanto alle censure relative alla diminuzione dei limiti volumetrici massimi alla sanabilità delle opere ed alla esclusione della possibilità di sanatoria per le nuove costruzioni, la Regione evidenzia come la sentenza n. 196 del 2004, sia nelle motivazioni che nel dispositivo, abbia «espressamente riconosciuto in tale ambito la facoltà per la Regione di ridurre gli indici volumetrici condonabili in virtù della legge statale». Inoltre, la Regione nota come la stessa Avvocatura riconosca il potere della Regione di specificare i limiti, anche quantitativi, della sanabilità, seppur solo nell'ambito della «ragionevole tollerabilità»: in tali limiti la resistente ritiene che la legge regionale si sia comunque mantenuta.

Quanto al divieto di sanatoria delle opere relative a nuove costruzioni, la difesa della resistente nota come la legge impugnata – lungi dal comportare «un diniego totale» di sanatoria degli illeciti urbanistici come sostiene l'Avvocatura dello Stato – non porrebbe alcun divieto assoluto di sanatoria, ma avrebbe semplicemente escluso la possibilità di condonare abusi edilizi caratterizzati da un particolare rilievo sul piano urbanistico. Ciò, peraltro, in attuazione di quanto esplicitamente affermato dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza n. 196 del 2004.

Più in particolare, la Regione evidenzia come la norma impugnata si sia limitata a non consentire le «opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici». Viceversa, sarebbero suscettibili di sanatoria «tutte le altre fattispecie di abuso non previste dalla legge regionale e contemplate dalla legge statale».

Anche le censure mosse nei confronti dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 31 del 2004 sarebbero infondate, poiché tale disposizione si limita a «consentire la sanabilità di quei mutamenti considerati inammissibili ai sensi della vigente legge regionale n. 1 del 2001», mentre, per tutti gli altri abusi relativi ai mutamenti di destinazione d'uso «continuerà a trovare applicazione la disciplina statale».

Da ultimo, la Regione Lombardia espone alcune considerazioni difensive in relazione alla pretesa incostituzionalità dell'art. 3, comma 1, della legge regionale impugnata, asserendo che con questa disposizione il legislatore lombardo ha inteso semplicemente «ribadire e consacrare, anche in un testo legislativo regionale, quanto già previsto dalla legislazione statale».

19. – L'Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 14 novembre 2005, una memoria nella quale circoscrive e specifica l'ambito delle censure formulate nel ricorso introduttivo n. 3 del 2005.

Innanzitutto, precisa che non è stato impugnato l'art. 2, comma 1, primo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 31 del 2004, nella parte in cui disciplina gli ampliamenti.

Per quanto concerne la censura avente ad oggetto la medesima norma, ma nella parte in cui in modo non specifica se fossero esclusi dalla sanatoria solo gli interventi realizzati in assenza del titolo abilitativo, ovvero anche quelli realizzati in totale difformità da esso o con variazioni essenziali, afferma il ricorrente che non vi sarebbe più controversia. La Regione, infatti, nel proprio atto di costituzione avrebbe specificato la portata della disposizione, precisando che tali opere (realizzate in difformità o con variazioni essenziali) sarebbero sanabili. Tuttavia, prosegue l'Avvocatura, «non risulta che il chiarimento sia stato portato (...) a conoscenza dei comuni e – tempestivamente – della generalità dei cittadini e che ad esso le amministrazioni si attengano».

La Regione avrebbe circoscritto la portata anche dell'art. 2, comma 2, riferendola ai soli mutamenti di destinazione d'uso qualificati inammissibili dalla propria legge regionale n. 1 del 2001. Questa interpretazione riduttiva «elimina, nel concreto

una parte cospicua della materia controversa, lasciando di essa solo la parte residua». Anche tale interpretazione, tuttavia non sarebbe stata divulgata.

Analogamente, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Regione, verrebbe meno anche la censura relativa all'art. 3, comma 1, nella parte in cui avrebbe ampliato l'ambito degli interventi condonabili.

Pertanto, ritiene l'Avvocatura che la controversia «parrebbe ridimensionata, sul piano pratico, per quanto concerne l'art. 2, comma 2, e l'art. 3, comma 1».

Conseguentemente, il nucleo delle censure sarebbe circoscritto all'art. 2, comma 1, nella parte in cui esclude la sanabilità delle nuove costruzioni residenziali. A tale riguardo, il ricorrente ribadisce le censure già svolte nell'atto introduttivo, precisando che la sentenza n. 196 del 2004 e il punto 2) del dispositivo, invocato dalla Regione a giustificazione della legittimità della disposizione, avrebbe ampliato le possibilità di intervento dei legislatori regionali nell'ambito della competenza legislativa concorrente, ma non li avrebbe liberati dal dovere di conformarsi ai principi determinati dal Parlamento nazionale. Pertanto al legislatore regionale sarebbe consentito apportare solo articolazioni e specificazioni della disciplina statale.

20. – Nella ulteriore memoria depositata il 30 novembre 2005, la Regione Lombardia prende atto che, a seguito delle considerazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato, gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, della legge impugnata non sarebbero più oggetto del giudizio.

Anche in relazione all'art. 2, comma 2, vi sarebbe un difetto di interesse al ricorso, in quanto l'Avvocatura avrebbe ritenuto la controversia 'ridimensionata' a seguito dei chiarimenti forniti dalla difesa regionale, ma, ciononostante, avrebbe insistito per l'annullamento della norma, affermando di non essere autorizzata ad abbandonare il ricorso. Tale interesse non potrebbe essere ravvisato nella asserita mancata divulgazione dell'interpretazione della legge regionale, dal momento che la Regione avrebbe reso ai Comuni lombardi numerosi pareri in merito e, comunque, la non corretta interpretazione della legge regionale da parte delle amministrazioni comunali non potrebbe costituire oggetto del sindacato di legittimità costituzionale.

Con riguardo alla impugnazione dell'art. 2, comma 1, la Regione Lombardia osserva che l'Avvocatura nella memoria in cui aveva riconosciuto che effettivamente la legge lombarda non prevedeva un divieto assoluto di sanatoria, ha riproposto le censure ai commi 1 e 2 dell'art. 2, e per di più ha affermato che qualsiasi eccezione al principio della sanabilità degli abusi sulle nuove costruzioni sarebbe da considerare illegittima in quanto lesiva del principio fondamentale della sanabilità degli illeciti realizzati sulle nuove costruzioni. In tal modo la difesa statale avrebbe ampliato e mutato il *thema decidendum*, con conseguente inammissibilità della nuova censura.

Nel merito, tali censure sarebbero infondate dal momento che l'art. 2, comma 1, avrebbe escluso la sanatoria solo per gli abusi edilizi particolarmente rilevanti sul piano urbanistico e ciò avrebbe fatto nell'ambito dei poteri regionali, così come riconosciuti da questa Corte nelle sentenze n. 196 del 2004 e nn. 70 e 71 del 2005.

Infondate sarebbero le censure di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere a), e), l), dell'art. 119 Cost., nonché dell'art. 3 Cost., dal momento che questa Corte avrebbe ricondotto alla competenza concorrente il potere delle Regioni di specificare, articolare e persino derogare alla disciplina statale.

Con riguardo alle censure mosse avverso l'art. 2, comma 2, la Regione rileva come la difesa dello Stato, dopo aver preso atto dell'interpretazione sistematica della norma svolta nella memoria di costituzione, ha affermato che essa avrebbe eliminato una parte cospicua della controversia, pur lasciandone una parte residua, senza tuttavia chiarire quale essa fosse. Tale censura sarebbe dunque inammissibile per carenza di interesse e per mancata identificazione della disposizione violata, nonché per genericità ed imprecisione della censura.

21. – Nel giudizio introdotto con ricorso n. 7 del 2005, con atto depositato il 26 gennaio 2005, la Regione Veneto si è costituita in giudizio, chiedendo che le questioni proposte con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri siano dichiarate inammissibili o infondate, e riservando ad una successiva memoria.

22. – Nella memoria depositata in data 30 novembre 2005, la Regione Veneto sostiene, innanzitutto, che il ricorso dello Stato

sarebbe fondato su una lettura parziale e fuorviante della sentenza n. 196 del 2004; significativa sarebbe anche la sentenza n. 71 del 2005, nella quale questa Corte avrebbe espressamente riconosciuto alle Regioni il potere di determinare, entro i limiti fissati dalla legge statale, tipologie ed entità degli abusi assenti.

Per quanto attiene alla censura mossa avverso l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge impugnata, il quale pone, per la sanabilità delle nuove costruzioni, il duplice limite che esse siano pertinenti a fabbricati residenziali e che abbiano una volumetria massima di 300 metri cubi, la difesa regionale osserva come tale disposizione avrebbe rispettato la condizione generale posta dal legislatore nazionale, pur introducendo condizioni più restrittive, sulla base della particolare «esperienza urbanistico-edilizia veneta». Con la disposizione impugnata, pertanto, il legislatore veneto avrebbe rispettato i limiti posti dalla normativa statale facendo un uso del potere ad esso spettante ben più limitato rispetto a quanto consentito.

Anche le censure mosse avverso l'art. 3, comma 3, sarebbero infondate. Innanzitutto, la norma si riferirebbe alle aree assoggettate ai vincoli di cui all'art. 32, della legge n. 47 del 1985, ossia ai vincoli non preclusivi in via assoluta dell'edificabilità e pertanto non sarebbe neppure ipotizzabile la lamentata violazione dell'art. 33 della stessa legge riguardante le aree soggette ai vincoli di inedificabilità.

D'altra parte, la ammissione di alcuni mutamenti di destinazione d'uso e delle «opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume» escluderebbe dalla sanatoria qualsiasi altro intervento abusivo.

A tale riguardo, si osserva come la Regione non avrebbe inteso discostarsi dalla disciplina statale di cui all'art. 32 della legge n. 47 del 1985 ed all'art. 32, comma 27, del decreto-legge n. 269 del 2003. Anzi, a fronte dell'incertezza interpretativa in ordine alla portata delle disposizioni citate, il legislatore veneto si sarebbe limitato a chiarire che la normativa statale, «anche se intesa nel senso più restrittivo, non preclude la sanatoria amministrativa di abusi che abbiano natura insignificante rispetto al vincolo paesaggistico o ambientale». Sarebbe pertanto ammessa la sanatoria dei mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d'uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell'immobile; sarebbe inoltre ammessa la sanatoria delle opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume. La norma riguarderebbe, pertanto, ipotesi già desumibili in via interpretativa, in quanto prive di impatto esterno, per le quali sarebbe irrilevante la circostanza che l'area sia o meno soggetta a vincolo paesaggistico o ambientale.

La difesa regionale eccepisce, poi, l'inammissibilità e l'improcedibilità della censura, dal momento che la disposizione impugnata sarebbe stata modificata dall'art. 19 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8.

La Regione contesta, da ultimo, le censure mosse all'art. 3, comma 1, lettera a), concernente gli ampliamenti di costruzioni a destinazione industriale, artigianale, agricolo-produttiva, ed impugnato dallo Stato perché consentirebbe il superamento del limite massimo fissato dal legislatore statale. In realtà, osserva la difesa regionale, con tale disposizione si sarebbe voluto limitare l'ammissibilità del condono, allo stesso tempo prendendo atto che il criterio urbanistico di riferimento utilizzato dal legislatore statale non corrisponde a quello utilizzato dalla legislazione urbanistica veneta per disciplinare gli edifici a destinazione produttiva. Conseguentemente, la Regione avrebbe «convertito» il parametro dei metri cubi in quello dei metri quadrati; avrebbe altresì ridotto i limiti massimi di ammissibilità della sanatoria rispetto al «tetto» statale, limitando l'ampliamento sanabile al 20% della superficie coperta originaria e la superficie massima dell'ampliamento sanabile a 450 mq; avrebbe inoltre reso, da alternative, cumulative le due condizioni sopra indicate. La doverosità del rispetto di ambedue i limiti non consentirebbe mai il superamento del «tetto» statale, in quanto il 20% della superficie coperta esistente sarebbe logicamente inferiore al 30% del volume esistente ed inoltre, in quanto il limite dei 450 mq di superficie coperta massima dell'ampliamento, operando «congiuntamente col limite del 20% della superficie coperta», rileverebbe «solo se ed in quanto comprima ulteriormente l'ampliamento sanabile, escludendo anche ampliamenti di per sé rispettosi della soglia del 20% della superficie coperta esistente se comunque troppo ampi».

23. – L'Avvocatura dello Stato, in data 22 novembre 2005, ha

depositato una memoria nella quale ribadisce le censure svolte nel ricorso avverso la legge regionale del Veneto n. 21 del 2004.

24. – Nel giudizio introdotto con ricorso n. 8 del 2005, con atto depositato il 4 febbraio 2005, si è costituita in giudizio la Regione Umbria, concludendo nel senso della inammissibilità, e comunque della infondatezza, delle censure proposte dal ricorso statale.

La resistente, in via preliminare, afferma che per la sentenza n. 196 del 2004 i contenuti di principio da ritenersi sottratti al legislatore regionale sono, oltre ai profili penalistici, solo la «previsione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 1 dell'art. 32, il limite temporale massimo delle opere condonabili, la determinazione delle volumetrie massime condonabili». Per le restanti parti, le Regioni potrebbero quindi introdurre discipline differenti.

In riferimento alle censure mosse nei confronti dell'art. 21, comma 1, lettera d), la difesa regionale osserva che la sentenza n. 196 del 2004 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003 nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al successivo comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati. Da ciò discenderebbe che il solo principio fondamentale desumibile dalla disposizione in questione è rappresentato dalla indicazione del limite massimo di 750 metri cubi per ogni titolo abilitativo in sanatoria. Peraltro, la Regione osserva che la disposizione impugnata non escluderebbe il condono per gli ampliamenti delle nuove costruzioni residenziali, ma lo circoscriverebbe soltanto.

In relazione alle censure proposte nei confronti dell'art. 20, comma 1, invece, la resistente osserva che la espressione dei limiti in metri cubi, anziché in metri quadri, non può essere considerata un principio fondamentale della materia, stante la agevole convertibilità dei metri quadri in metri cubi, in base alla considerazione dell'altezza media degli edifici del tipo di volta in volta in questione, o la maggiore altezza in concreto risultante. Il legislatore regionale avrebbe altresì contemplato l'eventualità che l'immobile sia particolarmente alto – in quanto, ad esempio, adibito a scopi industriali – precisando all'art. 20, comma 3, che le «opere di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 non possono comunque comportare il superamento dei limiti volumetrici massimi stabiliti all'articolo 32, comma 25 del d.l. n. 269/2003». Per l'ipotesi in cui l'abuso determini solo un aumento del volume, ma non anche della superficie (ad es. una sopraelevazione o uno scantinato), l'art. 27, comma 2, prevede il ricorso ad una formula matematica per determinare la superficie corrispondente e determinare quindi la compatibilità dell'intervento con i limiti prescritti nell'art. 20, comma 1, lettera a).

Quanto poi alla differenziazione che la legge regionale opera tra unità immobiliari destinate ad abitazioni e quelle destinate ad attività produttive e servizi, essa sarebbe pienamente giustificata e comunque sarebbe il frutto di una scelta di politica edilizio-urbanistica che competerebbe alla Regione.

Le questioni di costituzionalità proposte dal ricorso statale inerenti la presunta violazione della competenza statale in materia di rapporti con UE, moneta e sistema tributario e contabile dello Stato, secondo la resistente, andrebbero ritenute inammissibili per evidente genericità. Ancora, nessuna motivazione sorreggerebbe la presunta violazione della competenza statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.

Nel merito, tali censure sarebbero infondate, poiché basate sull'erroneo presupposto secondo il quale la potestà normativa regionale incontrerebbe «un limite nel rispetto dell'ampiezza del gettito finanziario stabilito unilateralmente dal Governo in tema di condono ed altrettanto unilateralmente destinato a coprire altre spese statali» e comunque contrastate da quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 196 del 2004.

Quanto alle censure relative all'art. 21, comma 1, lettera c), la Regione afferma come esse siano frutto di una erronea lettura della disposizione, che invece si riferisce «esclusivamente all'utilizzo dell'area agricola per usi diversi da quello agricolo».

I rilievi concernenti la lettera e), invece, sarebbero infondati, in quanto la distinzione della posizione dei fabbricati interamente condonati in precedenza non sarebbe affatto irragionevole.

La censura concernente l'art. 21, lettera h), sarebbe inammissibile, a causa della sua genericità; comunque, nel merito, si osserva come la «grandissima valenza storica, artistica e culturale» dei centri delle città umbre rende non irragionevole la loro assimilazione ai siti archeologici e all'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico.

Pretestuosi sarebbero, invece, i rilievi mossi nei confronti dell'art. 19, dal momento che le disposizioni statali espressamente richiamate solo dal comma 2, sarebbero riferite anche al comma 1 dello stesso art. 19.

Del pari destituite di fondamento sarebbero le censure concernenti l'art. 27, comma 4, che distingue l'ipotesi in cui le più unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario si configurino come un'unica unità abitativa o produttiva, ovvero come distinte ed autonome tra loro, ammettendo che solo nel secondo caso il condono possa riguardare ciascuna unità abitativa.

25. – L'Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 15 novembre 2005, una memoria nella quale, prendendo atto delle difese svolte dalla Regione Umbria, circoscrive l'ambito delle censure, individuando i «punti non, o non più controversi anche per segnalare l'utilità – ai fini di certezza giuridica – di esplicite specifiche puntualizzazioni in proposito nella motivazione della emananda sentenza».

Innanzitutto il ricorrente afferma che è «superata» la censura relativa all'art. 20, comma 1, lettera c), dal momento che la Regione ne ha fornito un'interpretazione conforme alla normativa statale.

Anche la questione concernente l'art. 27, comma 4, «può essere superata esplicitandosi che» tale norma non deroga ai limiti posti dall'art. 20, comma 3, della stessa legge regionale, e cioè ai limiti volumetrici massimi stabiliti all'articolo 32, comma 25 del decreto-legge n. 269 del 2003.

Non più controverso sarebbe anche l'art. 19 del quale la Regione avrebbe fornito un'interpretazione conforme alla normativa statale, nonché l'art. 21, comma 1, lettera c), il quale non escluderebbe la sanabilità delle costruzioni realizzate in zona agricola.

Conseguentemente, il nucleo delle censure sarebbe circoscritto all'art. 21, comma 1, lettera d), nella parte in cui esclude la sanabilità delle nuove costruzioni residenziali. A tale riguardo, il ricorrente afferma che la sentenza n. 196 del 2004 non avrebbe liberato i legislatori regionali dal dovere di conformarsi ai principi determinati dal Parlamento. Pertanto al legislatore regionale sarebbe consentito apportare solo articolazioni e specificazioni della disciplina statale.

L'Avvocatura ribadisce altresì le censure fondate sugli artt. 81, 117, terzo comma, e 119 Cost., dal momento che i legislatori regionali non potrebbero sottrarre risorse finanziarie essenziali al bilancio dello Stato e turbare il difficile equilibrio della finanza pubblica statale, dal momento che le esigenze di politica economico-finanziaria nazionale «necessariamente pervadono tutte le materie» rientranti nella competenza concorrente.

Il ricorrente ribadisce infine le censure relative all'art. 20, comma 1, lettera a), e all'art. 21, lettera e) della legge regionale, mentre «reputa preferibile non insistere nella domanda di parziale demolizione» dell'art. 21, lettera h), tenuto conto della scarsa rilevanza pratica della questione.

26. – La Regione Umbria, nella memoria depositata il 29 novembre 2005, ribadisce che le censure svolte dallo Stato avverso la legge impugnata non terrebbero conto della sentenza n. 196 del 2004, la quale avrebbe individuato, sia pure a titolo esemplificativo, i principi fondamentali contenuti nell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003. Non costituirebbe invece principio fondamentale la indicazione delle quantità sanabili in metri cubi, come invece asserito dall'Avvocatura dello Stato. D'altra parte, la disciplina regionale si limiterebbe a circoscrivere la sanatoria alle opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo, purché conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al 2 ottobre 2003.

Per quanto attiene alla lamentata lesione dell'art. 117, secondo comma, lettere a) ed e), Cost., la difesa regionale rileva che tali censure sarebbero immotivate. Qualora esse dovessero essere lette come sostegno alla asserita violazione della materia del coordinamento della finanza pubblica, sarebbero infondate. La imposizione di un vincolo, «per di più di entrata», alla autonomia di bilancio non sarebbe, infatti, principio generale di coordinamento della finanza pubblica.

L'esclusione dalla sanatoria degli immobili che abbiano beneficiato di precedenti condoni edilizi (art. 21, comma 1, lettera e) rientrerebbe nella potestà riconosciuta al legislatore regionale di introdurre esclusioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla disciplina statale, e giustificata dalla tutela di finalità generali, come il contrasto della recidiva e dell'abitudine nella commissione degli abusi.

La limitazione alla condonabilità degli abusi realizzati nei centri storici, censurata dallo Stato, si giustificerebbe se inquadrata nella valenza storica e artistica dei centri urbani della Regione Umbria.

La resistente precisa, altresì, come le limitazioni alla sanatoria poste dai legislatori regionali inciderebbero, a differenza di quanto mostra di ritenere l'Avvocatura dello Stato, solo sul rilascio del titolo abilitativo in sanatoria e non sulla estinzione del reato, di modo che, quand'anche l'abuso non fosse sanabile sotto il profilo amministrativo in base ad una previsione regionale restrittiva, il suo autore potrebbe comunque beneficiare dell'effetto estintivo del reato.

La difesa regionale precisa, infine, come l'art. 27, comma 4, si riferisca chiaramente alle ipotesi di più unità immobiliari dello stesso proprietario comprese in un unico edificio e non autonome.

27. – Nel giudizio introdotto con ricorso n. 9 del 2005, con atto depositato 4 febbraio 2005, la Regione Campania si è costituita in giudizio, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso statale.

La difesa regionale innanzitutto afferma che il termine di quattro mesi non decorrerebbe dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 168 del 2004, bensì dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e cioè dal 10 agosto 2004, che ha apportato emendamenti sul punto specifico.

La difesa regionale eccepisce comunque l'inammissibilità delle censure prospettate con riguardo al mancato rispetto del termine, in quanto sollevate in modo dubitativo.

Nel merito contesta che tale termine sia e possa essere qualificato come perentorio. In ogni caso, esso sarebbe del tutto sganciato dall'impianto concettuale utilizzato dalla Corte nella sentenza n. 196 del 2004, la quale, nel disporre che la legge statale dovesse fissare un congruo termine per l'emanazione delle leggi regionali, collegava tale previsione al principio di leale cooperazione.

La Regione eccepisce come ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, l'impugnativa di alcune soltanto delle norme contenute nella legge regionale, in tal modo operando una non consentita frammentazione di un unitario intervento regionale. Quanto poi alle censure relative alle singole disposizioni, la Regione ne eccepisce innanzitutto l'inammissibilità, per carenza dell'argomentazione nonché per genericità dei parametri evocati.

Nel merito tali censure sarebbero infondate in quanto la Regione avrebbe esercitato l'autonomia di scelta riconosciuta dalla Corte in ordine alla delimitazione della possibilità, delle condizioni e delle modalità della sanatoria straordinaria.

Anche la previsione della esclusione dalla sanabilità delle opere ricadenti sul demanio pubblico rientrerebbe tra le scelte che la Corte ha attribuito alla Regione, laddove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge statale che non ha previsto l'applicabilità della disciplina regionale anche al demanio statale.

In via subordinata, la difesa regionale chiede che ove la Corte ritenga che il termine per l'emanazione della legge regionale decorresse dal 12 luglio 2004, sollevi avanti a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004, «nella parte in cui limita a soli quattro mesi il termine per l'esercizio della potestà legislativa regionale», trattandosi di termine incongruo rispetto alla pluralità di contenuti e alla complessità delle scelte che il legislatore regionale doveva operare, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione.

28. – La Regione Campania ha depositato una memoria difensiva in data 8 ottobre 2005, nella quale insiste perché la Corte costituzionale dichiari inammissibile, e comunque infondato, il ricorso statale.

In particolare, la resistente contesta la configurazione del termine posto all'esercizio della potestà legislativa regionale come perentorio. Si tratterebbe, invece, di un termine posto a presidiare la «effettiva reciproca collaborazione fra i livelli di governo, al fine di consentire la operatività della scelta del condono».

Peraltro, la Regione ribadisce la incongruità del termine in concreto stabilito dalla legge statale, e dunque la sua illegittimità costituzionale.

Le doglianze espresse nel ricorso statale circa il merito delle scelte operate con la legge regionale, inoltre, sarebbero infondate, in quanto «sul piano urbanistico-amministrativo» la Corte co-

stituzionale avrebbe già «definitivamente riconosciuto alle Regioni una ampia discrezionalità».

29. – L'Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 5 novembre, una memoria nella quale, anzitutto, contesta che l'impugnazione di alcune soltanto delle norme contenute nella legge regionale campana determini l'inammissibilità del ricorso.

Ribadisce inoltre l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate «per inottemperanza, in quanto tardivamente prodotte, alle indicazioni date» dalla Corte nella sentenza n. 196 del 2004 e per conseguente inosservanza del principio di leale collaborazione e violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Tale censura, ove ritenuta fondata, sarebbe assorbente rispetto alle doglianze specifiche prospettate nel ricorso «in via logicamente subordinata».

L'Avvocatura infine contesta il carattere generico delle difese svolte dalla Regione.

In tutti i ricorsi sopra menzionati il Presidente del Consiglio dei ministri precisa inoltre che la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate non produrrebbe alcuna lacuna, posto che da essa deriverebbe «il riespandersi della normativa statale».

30. – Nel corso dell'udienza pubblica il rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato ha insistito per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tutte le norme impugnate, non essendo stato autorizzato a rinunziare ad alcuna di esse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato numerose disposizioni di sette leggi regionali: gli artt. 26, comma 4; 29 comma 2 (e, per quanto ivi richiamato, l'art. 8, comma 3); 32; 33, commi da 1 a 4 (eccettuata, nel comma 3, la lettera d); 34, commi 1 e 2 (con esclusione delle lettere b, c, d ed e del comma 2), della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326); l'art. 2, commi 1, 2, 5 (limitatamente alla lettera c), e 6, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria); l'art. 3 (eccettuato il comma 4) della legge della Regione Marche 29 ottobre 2004, n. 23 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi); gli artt. 1, comma 1 (limitatamente alle parole «salvo quanto disposto dalla presente legge»); 2, commi 1 e 2; 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi); gli artt. 3, commi 1 (eccettuata la lettera b) e 3, della legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di condono edilizio); gli artt. 19; 20, comma 1, lettere a) e c); 21, comma 1, lettere c), d), e) ed h); 27, comma 4 (tali ultime due disposizioni sono impugnate in virtù della loro asserita «connessione» con le altre), della legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia); gli artt. 1, 3 (eccettuate le lettere b e d del comma 2); 4; 6 (soltanto i commi 1, 2 e 5) e 8 della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione e successive modifiche ed integrazioni).

I parametri costituzionali che, sotto differenziati profili, si assumono violati sono gli artt. 3; 42; 81; 97; 117, secondo comma, lettere a), e), l), s); 117, terzo comma; 119 Cost., nonché i principi di autonomia degli enti locali e di leale collaborazione fra Stato e Regioni.

2. – Considerata la sostanziale identità della materia, nonché l'analogia di gran parte delle questioni prospettate, i giudizi possono essere riuniti per essere affrontati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

3. – Le molteplici questioni di costituzionalità sollevate nei ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere sintetizzate nei termini seguenti.

I) l'art. 26, comma 4, della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 23 del 2004, il quale dispone che «le opere edilizie autorizzate e realizzate in data antecedente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sulla edificabilità dei suoli), che presentino difformità eseguite nel corso dell'attuazione del titolo edilizio originario, si ritengono sanate, fermo restando il

rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza», violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., dal momento che introdurrebbe – peraltro in contrasto con la tendenza alla riduzione dell'ambito applicativo della sanatoria propria di altre norme della stessa legge regionale – «una sanatoria straordinaria gratuita ed *ope legis* non sorretta da alcun principio fondamentale determinato dallo Stato, e contrastante con le esigenze della finanza pubblica»; inoltre, la medesima norma violerebbe l'art. 3 Cost., in quanto introdurrebbe una discriminazione tra i proprietari basata sulla diversa collocazione temporale degli illeciti, consentendo la sanatoria *ex lege* solo per quelli più risalenti nel tempo.

II e III) L'art. 29, comma 2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 23 del 2004, il quale stabilisce che «qualora in sede di definizione della domanda di sanatoria o di controlli successivi alla stessa sia accertato che la asseverazione del professionista abilitato» contenga dichiarazioni non veritiere, rilevanti ai fini del conseguimento del titolo, «trova applicazione quanto disposto dall'articolo 8, comma 3», nonché l'art. 8, comma 3, della medesima legge, per quanto richiamato dall'art. 29, secondo il quale «nel caso in cui il titolo abilitativo contenga dichiarazioni non veritiere del progettista necessarie ai fini del conseguimento del titolo stesso, l'amministrazione comunale ne dà notizia all'Autorità giudiziaria nonché al competente Ordine professionale, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari», violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione alla materia dell'«ordinamento civile e penale», nonché dell'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto contrasterebbe con la competenza statale concorrente in materia di «professioni».

IV) L'art. 32, della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 23 del 2004, che disciplina in linea generale gli interventi non ammessi a sanatoria, aggiungendo a quelli ritenuti tali dalla normativa statale di principio anche gli interventi e le opere «per la cui realizzazione siano stati utilizzati contributi pubblici erogati successivamente al 1995 a qualunque titolo dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali», nonché gli interventi realizzati su «unità abitative già oggetto di titolo in sanatoria, ai sensi dei capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), o dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per la regolarizzazione amministrativa di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione nonché interventi di ampliamento o sopraelevazione che abbiano comportato nuove unità immobiliari», violerebbe gli artt. 3, primo comma, 42, 117 e 119 Cost., in quanto la previsione di ulteriori (rispetto a quelle previste dalla legislazione statale) condizioni ostative all'ammissibilità della sanatoria contrasterebbe con la normativa statale di principio, con il principio di uguaglianza e la disciplina costituzionale della proprietà privata, determinando una irragionevole discriminazione «tra proprietari di edifici ed anche tra autori (eventualmente imputati) degli illeciti edilizi».

V) L'art. 33, comma 1, della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 23 del 2004, il quale dispone che «in tutto il territorio della Regione non è ammesso il rilascio dei titoli in sanatoria per la costruzione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003», violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., perché, escludendo dalla assoggettabilità al condono edilizio i nuovi manufatti, contrasterebbe con la norma statale di principio di cui all'art. 32, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo la quale non può essere esclusa – ma, eventualmente, soltanto delimitata – la sanabilità delle nuove costruzioni residenziali di modeste dimensioni realizzate in contrasto con gli strumenti urbanistici; contrasterebbe, inoltre, con l'art. 117, secondo comma, lettere a) ed e), Cost., in quanto inciderebbe nelle materie – affidate alla competenza esclusiva dello Stato – dei «rapporti con l'Unione europea», della «moneta» e del «sistema tributario e contabile dello Stato», nonché con l'art. 117, terzo comma, l'art. 119 Cost. e la potestà statale di coordinamento della finanza pubblica; con l'art. 81 Cost., in quanto inciderebbe negativamente sulla copertura finanziaria di molte leggi di spesa che «fanno affidamento sul gettito del condono edilizio», determinando una «indebita turbativa dell'equilibrio finanziario del Paese nel suo insieme»; violerebbe altresì l'art. 3, Cost., in quanto la restrizione dell'ambito applicativo della disciplina statale del condono edili-

zio comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza; violerebbe, infine, l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. relativamente alla competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale, dal momento che la medesima tipologia di illecito urbanistico riceverebbe nella Regione, per effetto dell'applicazione della norma impugnata, un diverso trattamento giudiziario.

VI) L'art. 33, commi 2 e 3, della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 23 del 2004, nella parte in cui limita in modo sostanziale l'ammissibilità della sanatoria per gli ampliamenti e le sopraelevazioni, discostandosi dai limiti previsti dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., perché ridurrebbe irrazionalmente e irragionevolmente l'ambito degli interventi ammessi al condono edilizio dalla normativa statale; l'art. 117, secondo comma, lettere a) ed e), l'art. 117, terzo comma, nonché l'art. 119 Cost., in quanto ridurrebbe il gettito finanziario previsto dalla normativa statale sul condono edilizio, in tal modo incidendo su materie di competenza statale esclusiva («rapporti dello Stato con l'Unione europea», «moneta») e concorrente («coordinamento della finanza pubblica»); l'art. 81 Cost., in quanto avrebbe effetto sulla copertura finanziaria di molte leggi di spesa che «fanno affidamento sul gettito del condono edilizio», determinando una «indebita turbativa dell'equilibrio finanziario del Paese nel suo insieme»; l'art. 3, Cost., in quanto la restrizione dell'ambito applicativo della disciplina statale del condono edilizio comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza; l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione alla competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale, dal momento che la medesima tipologia di illecito urbanistico riceverebbe, per effetto dell'applicazione della norma impugnata, un diverso trattamento giudiziario; l'art. 3 Cost., nella parte in cui introduce, per gli edifici bifamiliari (art. 32, comma 3, lettera b), un limite (100 metri cubi) irragionevolmente più severo rispetto a quello (cento metri quadrati) «che segna il confine tra la nozione di variazione essenziale e quella di parziale difformità (per l'Emilia-Romagna, art. 23 della l.r. 25 novembre 2002, n. 31)».

VII) L'art. 33, comma 3 (ad eccezione della lettera d), della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 23 del 2004, concernente gli ampliamenti e sopraelevazioni di manufatti esistenti, e l'art. 34, comma 2, concernente gli interventi di ristrutturazione edilizia, nella parte in cui ammettono la sanatoria straordinaria (soltanto) di interventi edilizi «che siano conformi alla legislazione urbanistica ma che contrastino con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003», violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrasterebbero con la normativa statale di principio relativa alla individuazione degli interventi ammissibili a sanatoria, non essendo chiara la portata del requisito della conformità alla legislazione urbanistica e potendo esso determinare una ridottissima possibilità di applicazione del condono, anche in relazione ad abusi minori.

VIII) L'art. 33, comma 4, della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 23 del 2004, il quale stabilisce che «qualora gli ampliamenti di cui al comma 3, lettera a), punto 1), riguardino edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, tali immobili sono obbligati a mantenere una destinazione d'uso non abitativa nei venti anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge», nella parte in cui vincola per venti anni la destinazione d'uso degli immobili condonati, violerebbe gli artt. 3, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, 119, 81 Cost., «l'autonomia degli enti locali» in relazione all'esercizio della potestà urbanistica, nonché l'art. 42 Cost. e la garanzia costituzionale della proprietà.

IX e X) L'art. 34, comma 1, della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 23 del 2004, il quale esclude dalla sanatoria gli interventi di ristrutturazione edilizia «realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, fatto salvo quanto disposto dal comma 2», senza «distinguere tra ristrutturazioni per le quali è necessario permesso di costruire e ristrutturazioni a volumetria e superficie utile lorda invariate» (che non comportano, di regola, alterazioni del carico urbanistico, e dunque non implicano oneri per la riqualificazione urbana a carico delle comunità locali), nonché l'art. 34, comma 2, lettere a) e d) della medesima legge, il quale ammette a sanatoria gli interventi di ristrutturazione purché ricorrano le condizioni elencate e siano conformi alla legislazione urbanistica, ed in particolare la lettera a), la quale ammette a sanatoria gli interventi di ristrutturazione edilizia che «non comportino aumento delle unità immobiliari,

fatte salve quelle ottenute attraverso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari», violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrasterebbero con la normativa statale di principio che non prevede tali limitazioni.

XI) L'art. 2, comma 1, della legge regionale della Toscana n. 53 del 2004, nella parte in cui ammette alla sanatoria edilizia soltanto «le opere e gli interventi (...) realizzati con variazioni essenziali dal titolo abilitativo o, comunque, in difformità rispetto ad esso» (lettera a), escludendo dall'ambito di applicazione del condono gli immobili realizzati in assenza di permesso di costruire, ed inoltre, nella parte in cui subordina la sanabilità al «rispetto dei limiti indicati dal comma 2», violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, nel circoscrivere i limiti di volumetria e nell'escludere del tutto tipologie di abusi dall'ambito degli interventi ammessi alla sanatoria, contrasterebbe con il principio fondamentale posto dalle norme statali concernenti il condono edilizio che consente alle Regioni soltanto la possibilità di «specificare i limiti (quantitativi e non) della sanabilità», nonché di «limare» entro margini di ragionevole tollerabilità (...) le volumetrie massime previste dal legislatore statale»; l'art. 117, secondo comma, lettere a) ed e), Cost., in quanto inciderebbe nelle materie – affidate alla competenza esclusiva dello Stato – dei «rapporti con l'Unione europea», della «moneta» e del «sistema tributario e contabile dello Stato»; l'art. 117, terzo comma, l'art. 119 Cost. e la potestà statale di coordinamento della finanza pubblica; l'art. 81 Cost., in quanto comprimerebbe il gettito derivante dal condono edilizio sul quale più leggi del Parlamento farebbero affidamento, ledendo «le potestà statali di governo della finanza pubblica», e potendo «essere considerato indebita turbativa dell'equilibrio finanziario del Paese nel suo insieme»; l'art. 3 Cost. ed il principio di eguaglianza; l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione alla competenza esclusiva statale in esso prevista nelle materie dell'ordinamento civile e penale, in ragione della «asistematicità» delle pronunzie giurisdizionali che i giudici comuni sarebbero chiamati a rendere in applicazione della normativa impugnata.

XII) L'art. 2, comma 2, della legge regionale della Toscana n. 53 del 2004, che individua gli interventi non suscettibili di sanatoria, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si discosterebbe «eccessivamente» e «irrazionalmente», dai «limiti quantitativi» alla sanabilità di ampliamenti e ristrutturazioni, previsti dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003; violerebbe, altresì, gli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 119 Cost. (per ragioni identiche a quelle indicate per le questioni *sub VI* e *XI*).

XIII) L'art. 2, comma 5, lettera c), della legge regionale della Toscana n. 53 del 2004, il quale esclude del tutto dalla sanatoria «le opere e gli interventi in contrasto con le destinazioni d'uso ammesse, nella zona interessata, dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'entrata in vigore» della medesima legge, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., perché introdurrebbe «un limite non sorretto da (un) principio determinato dal legislatore statale», nonché in quanto consentirebbe, «nella concreta applicazione» della normativa, «discriminatorietà non compatibili con la 'meccanica' di un condono edilizio».

XIV) L'art. 2, comma 6, della legge regionale della Toscana n. 53 del 2004, ai sensi del quale, «qualora i vincoli di cui al comma 4 e al comma 5, lettera a), siano istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applica quanto previsto dall'articolo 32 della l. n. 47/1985. Si applica ugualmente l'articolo 32 della l. n. 47/1985 per la sanatoria delle opere di cui al comma 5, lettera a), conformi agli strumenti urbanistici», laddove sembra attribuire ai vincoli istituiti dopo l'entrata in vigore della legge *de qua* «la forza di impedire la sanatoria straordinaria», violerebbe gli artt. 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost.; l'art. 3 Cost., in quanto il principio di eguaglianza sarebbe «irrazionalmente lesa dalla facoltà (e dalla attuale minaccia) di travolgere in futuro ed in modo discrezionale l'affidamento del cittadino che autodenuncia l'abuso edilizio»; l'art. 97 Cost. ed i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

XV) L'art. 3, commi 1 e 3, della legge regionale della Regione Marche n. 23 del 2004, nella parte in cui introduce limiti quantitativi all'ambito degli interventi ammessi alla sanatoria straordinaria, riducendo le volumetrie massime assentibili ed escludendo quasi del tutto la sanatoria per le nuove costruzioni residenziali, in tal modo ponendosi in contrasto con i principi stabiliti dalla legislazione statale, violerebbe gli artt. 81, 117, secondo

comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, 119 Cost. (per identiche ragioni rispetto a quelle indicate per le questioni *sub VI* e *XI*), nonché l'art. 3 Cost., in quanto alterna in modo «poco razionale» «misure di volumetria a misure di superficie», senza specificare se si tratta di superficie utile lorda o netta, ed in quanto sopprime «la essenziale distinzione tra nuove costruzioni e ampliamenti» ed inoltre in quanto fa «ricorso soltanto a limiti massimi espressi in cifre assolute».

XVI) L'art. 3 della legge regionale della Regione Marche n. 23 del 2004, nella parte in cui – per effetto della soppressione del limite del 30 per cento della volumetria e del limite di 3.000 metri cubi previsti dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nonché a causa della mancata differenziazione delle nuove costruzioni non residenziali – estende l'ambito della sanabilità, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché, più specificamente, l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia dello «ordinamento civile e penale».

XVII, XVIII, XIX, XX) L'art. 2, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 31 del 2004, nella parte in cui esclude dalla sanatoria straordinaria le «nuove costruzioni, residenziali e non, qualora realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge»; nonché nella parte in cui appare escludere anche le opere realizzate in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali; ed infine, nella parte in cui riduce – in relazione agli ampliamenti – i limiti massimi di volumetria aggiuntiva ammessi a sanatoria straordinaria, consentendoli solo ove contenuti entro il «20 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, di 500 metri cubi»; l'art. 2, comma 2, della medesima legge, il quale, nello stabilire che «non sono suscettibili di sanatoria i mutamenti di destinazione d'uso, qualora superiori a 500 metri cubi per singola unità immobiliare e non conformi alle previsioni urbanistiche comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge», pone due differenti limiti, ulteriori a quelli stabiliti dalla normativa statale, alla sanabilità dei mutamenti di destinazione d'uso, «senza distinguere tra mutamenti implicanti opere ed altri mutamenti e tra mutamenti incidenti sui carichi urbanistici ed altri mutamenti», violerebbero gli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, 119 Cost. (per ragioni identiche a quelle indicate per le questioni *sub VI* e *XI*).

XXI) L'art. 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 31 del 2004, ove «considerato esaustivo ed a se stante» rispetto alla legislazione statale, e dunque, «interpretabile a contrario» nel senso di consentire un ampliamento dell'ambito della sanatoria, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto sarebbe contrastante «con il principio posto dall'art. 32, comma 27, lettera d)», del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; violerebbe altresì l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto invaderebbe l'ambito della competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale».

XXII) L'art. 3, comma 1, lettera a), della legge della Regione Veneto n. 21 del 2004, il quale ammette a sanatoria «le tipologie di opera di cui all'Allegato 1 della legge sul condono» a condizione che «gli ampliamenti di costruzioni a destinazione industriale, artigianale e agricolo-produttiva non superino il 20 per cento della superficie coperta fino ad un massimo di 450 metri quadrati di superficie lorda di pavimento», violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, individuando i limiti quantitativi degli abusi sanabili con riferimento alla superficie e non al volume, renderebbe possibile il superamento del limite di 750 metri cubi fissato dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003, in contrasto con i principi fondamentali della materia «governo del territorio» individuati dalla sentenza di questa Corte n. 196 del 2004 nella disciplina statale posta dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, ed in particolare con il limite massimo delle volumetrie sanabili ivi indicato, nonché l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto, estendendo l'ambito della sanabilità, determinerebbe una palese invasione della competenza statale in materia di «ordinamento civile e penale».

XXIII) L'art. 3, comma 1, lettera c), della legge della Regione Veneto n. 21 del 2004, il quale, nella parte in cui dispone che «le tipologie di opera di cui all'allegato 1 della legge sul condono» sono suscettibili di sanatoria edilizia a condizione che «le nuove costruzioni siano pertinenze di fabbricati residenziali prive di funzionalità autonoma, fino ad un massimo di 300 metri cubi», esclude dal condono edilizio le «nuove costruzioni residenziali»

diverse da quelle pertinenti e aventi volumetria non superiore a 300 metri cubi, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrasterebbe con «un principio determinato dal legislatore statale», nonché con la «configurabilità» – che sarebbe stata ammessa anche da questa Corte – «di una sanatoria straordinaria di illeciti urbanistici»; l'art. 117, terzo comma, l'art. 119 Cost. e la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica; l'art. 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), Cost., in quanto inciderebbe sulla competenza esclusiva statale in materia di «rapporti con l'Unione europea», «moneta», «ordinamento civile e penale»; l'art. 81 Cost., per contrasto con il principio di copertura finanziaria, l'art. 3, Cost. e il principio di eguaglianza ivi sancito.

XXIV) L'art. 3, comma 3, della legge della Regione Veneto n. 21 del 2004, il quale dispone che «ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 32, commi 26 e 27, della legge sul condono, nelle aree assoggettate ai vincoli di cui all'articolo 32» della legge n. 47 del 1985 e successive modificazioni, «sono suscettibili di sanatoria edilizia, a condizione che l'intervento non sia precluso dalla disciplina di tutela del vincolo, esclusivamente i seguenti interventi, ancorché eseguiti in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo: a) i mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d'uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell'immobile; b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume», nella misura in cui farebbe riferimento ad interventi non incidenti sulla volumetria, ma solo sulla «superficie utile», escludendo dalla sanatoria «ogni altro intervento abusivo», violerebbe gli artt. 117, secondo e terzo comma, 81, 119 e 3 Cost. (per le medesime ragioni svolte *sub VI* e *XI*), nonché l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sia in quanto sarebbe riservata al legislatore statale «la tutela dei valori (ad esempio ambientali) presidiati» dai vincoli di cui all'art. 32 della legge n. 47 del 1985, sia in quanto possa in concreto consentire la sanatoria che sarebbe invece esclusa in via assoluta dall'art. 33 della legge n. 47 del 1985.

XXV) L'art. 20, comma 1, lettera a), della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, il quale nel disciplinare la sanabilità degli ampliamenti di fabbricati esistenti, introduce limiti quantitativamente diversi rispetto a quelli previsti dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003, discrimina tra unità immobiliari destinate ad attività produttive o a servizi e altre unità immobiliari, determina tali limiti in «metri quadri di superficie utile coperta», anziché in termini di volume, in violazione degli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost. (per identiche ragioni rispetto a quelle indicate nelle questioni *sub VI*, *XI*).

XXVI) L'art. 20, comma 1, lettera c), della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, il quale ammette la sanatoria delle «opere riconducibili alle seguenti tipologie di illecito edilizio indicate con i numeri 3, 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 al decreto-legge medesimo, anche con eventuale modifica delle destinazioni d'uso» le quali «siano esse realizzate in conformità o in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003», violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, ove la data del 2 ottobre 2003 fosse riferita alla realizzazione delle opere, contrasterebbe «con il fondamentale principio posto dall'art. 32, comma 25, del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269», il quale fa riferimento alle opere realizzate entro il 31 marzo 2003; l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile e penale».

XXVII) L'art. 21, comma 1, lettera c), della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, nella parte in cui esclude la sanabilità di opere abusive che comportino «utilizzo di aree in zona agricola per usi del suolo diversi da quello agricolo», potendo determinare la preclusione della sanatoria nelle zone agricole, oltretutto in contraddizione con il precedente art. 20, comma 1, lettera a), numero 3, ove viene espressamente menzionata la «zona E», determinerebbe una irragionevole diminuzione dell'ambito degli interventi condonabili, così violando gli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost. (per identiche ragioni rispetto a quelle indicate nelle questioni *sub VI* e *XI*).

XXVIII) L'art. 21, comma 1, lettera d), della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, il quale, escludendo dal condono edilizio straordinario i «nuovi edifici, salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b)», della medesima legge regionale, ridurrebbe l'ambito delle fattispecie passibili di sanatoria, in contrasto con i principi fondamentali posti dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003, ai sensi del quale sarebbero ammesse

a sanatoria anche le «nuove costruzioni residenziali», in violazione degli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost. (per identiche ragioni rispetto a quelle indicate nelle questioni *sub VI* e *XI*).

XXIX) L'art. 21, comma 1, lettera e), della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, nella parte in cui esclude la sanabilità dell'ampliamento di edifici la cui «intera» costruzione abbia già beneficiato di «precedenti condoni edilizi», violerebbe l'art. 3 Cost., in quanto introdurrebbe una disuguaglianza non sorretta da un principio della legislazione statale; gli artt. 3 e 42 Cost., in quanto discriminerebbe gli attuali proprietari degli edifici in questione che potrebbero essere soggetti diversi dagli autori dei precedenti abusi e dai proprietari degli immobili all'epoca in cui essi sono stati realizzati; l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la discriminazione tra proprietà edilizie e relativi proprietari sarebbe invasiva della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile e penale».

XXX) L'art. 21, comma 1, lettera h), della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, il quale – nell'escludere dalla sanatoria gli interventi «di ampliamento nelle zone omogenee A di cui al d.m. n. 1444/1968, nonché nei centri storici», ad eccezione «di quelli di cui all'articolo 20, comma 2» – equipara «i centri storici ai «siti archeologici» e tutti i relativi edifici a quelli sottoposti a vincolo extraurbanistico», determinando una irragionevole diminuzione dell'ambito degli interventi per i quali è ammesso il condono edilizio, violerebbe gli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost., (per identiche ragioni rispetto a quelle indicate nelle questioni *sub VI* e *XI*).

XXXI) L'art. 19 della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, il quale al comma 1 afferma che «i limiti, le condizioni e le modalità per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (...) sono disciplinate dal presente titolo», mentre al successivo comma 2 afferma che «per quanto non disposto dal presente titolo si applicano» le normative statali del 1985 e del 1994, nonché i termini temporali, le modalità e le procedure previste dalle norme statali del 2003, «in connessione con le doglianze in precedenza formulate», violerebbe gli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost., in quanto conterrebbe disposizioni poco chiare ed inoltre, in quanto la mancata menzione delle «successive modifiche ed integrazioni» della disciplina statale del 1985 e del 1994 potrebbe «ingenerare incertezze e controversie».

XXXII) L'art. 27, comma 4, della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, il quale dispone che «l'ampliamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20, per gli edifici costituiti da più unità immobiliari dello stesso avente titolo, o da unità immobiliari pertinenti insistenti all'interno del lotto o dell'area, sempre dello stesso avente titolo, è ammesso per una sola volta ed è riferito alla sommatoria delle superfici di tutte le unità immobiliari interessate, salvo che ogni unità immobiliare si configuri come autonoma struttura abitativa, produttiva o a servizi», laddove dovesse intendersi riferito anche ai casi di più proprietari di unità immobiliari comprese in edificio condominiale o di un unico proprietario di più unità immobiliari autonome, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost.

XXXIII) Gli artt. 1, 3 (eccettuata le lettere b e d del comma 2), 4, 6 (soltanto i commi 1, 2 e 5) e 8 della legge della Regione Campania n. 10 del 2004, in quanto emanati quando era oramai decorso il termine di quattro mesi (scaduto il 12 novembre 2004) stabilito dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'emanazione della legge di cui al comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost. e il principio di «leale collaborazione», in quanto, decorso il termine suddetto, la potestà normativa regionale avrebbe potuto essere esercitata soltanto recependo la normativa statale già divenuta applicabile, «senza possibilità di contraddirla».

XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII) L'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania n. 10 del 2004, il quale dispone che «la presente legge disciplina la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32, convertito in legge dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 1 e successive modificazioni e integrazioni», laddove sia suscettibile di essere interpretato nel senso di escludere «dal tessuto normativo complessivo» le disposizioni statali in esso citate; l'art. 3, comma 1, della medesima legge, nella parte in cui esclude dalla sanatoria

straordinaria tutte le «opere abusive che hanno comportato la realizzazione di nuove costruzioni difformi dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di esecuzione delle stesse», in contrasto con l'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, ed inoltre nella parte in cui, irrazionalmente darebbe rilevanza a norme e strumenti urbanistici non più in vigore al momento dell'entrata in vigore della legge regionale; l'art. 4, comma 1, lettera a), della medesima legge, il quale, disponendo che sono sanabili le opere abusive rientranti tra le tipologie di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003, se le stesse «hanno comportato un ampliamento del manufatto inferiore al quindici per cento della volumetria della costruzione originaria, sempre che l'ampliamento non superi complessivamente i 250 metri cubi», pone per gli ampliamenti due limiti più severi rispetto a quelli previsti dalla norma statale ed inoltre tra loro cumulativi, in tal modo restringendo l'ambito della sanatoria; l'art. 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, che disponendo che sono sanabili le opere abusive che «hanno comportato la realizzazione di nuove costruzioni conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di esecuzione delle stesse e aventi una volumetria inferiore a 250 metri cubi per singola richiesta di titolo edilizio in sanatoria, sempre che la nuova costruzione non superi complessivamente i 600 metri cubi», violerebbero gli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost., (per ragioni identiche rispetto a quelle indicate nelle questioni *sub* VI e XI).

XXXVIII) L'art. 3, comma 2, lettera a), «con i connessi commi 3 e 4», e l'art. 4, comma 1, lettera c), della legge della Regione Campania n. 10 del 2004, nella parte in cui restringono l'ambito degli interventi sanabili negando rilevanza al parere favorevole delle autorità preposte alla tutela del vincolo, senza distinguere se tale vincolo sia anteriore all'abuso ovvero successivo, violerebbero gli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost. (per le medesime ragioni di cui alle questioni *sub* VI e XI), nonché l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

XXXIX) L'art. 3, comma 2, lettera a), «con i connessi commi 3 e 4», e l'art. 4, comma 1, lettera c), della legge della Regione Campania n. 10 del 2004, nella parte in cui estendono l'ambito degli interventi sanabili in ragione del riferimento alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di esecuzione delle opere abusive, norme e strumenti che potrebbero risultare meno severi di quelli vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003, violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost. ponendosi in contrasto con i principi fondamentali posti dalla normativa statale, nonché l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto invaderebbero la competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale».

XL) L'art. 3, comma 2, lettera c), della legge della Regione Campania n. 10 del 2004, nella parte in cui, disponendo che non possono essere sanate le opere «realizzate su aree facenti parte o di pertinenza del demanio pubblico», e non distinguendo tra demanio statale e demanio provinciale e comunale, estenderebbe l'ambito delle ipotesi di esclusione dalla sanabilità già prevista dall'art. 32, comma 14, del decreto-legge n. 269 del 2003, violerebbe gli artt. 42 e 117, secondo comma, lettera g), Cost., in relazione al demanio statale, per il quale la sanabilità delle opere è subordinata al previo esplicito consenso dello Stato proprietario; l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto contrasterebbe con un principio determinato dalla normativa statale (art. 32, comma 14, del decreto-legge n. 269 del 2003 e art. 32, comma 6, della legge n. 47 del 1985); l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai beni del demanio provinciale e comunale, in quanto la disposizione regionale non sarebbe sorretta da alcun principio determinato dalla normativa statale.

XLI) L'art. 4, comma 1, lettera d), della legge della Regione Campania n. 10 del 2004, il quale ammette alla sanatoria gli interventi che «hanno comportato un ampliamento del manufatto, già oggetto di condono ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V, o ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, inferiore al cinque per cento della volumetria della costruzione originaria, sempre che l'ampliamento non superi complessivamente i cento metri cubi», violerebbe gli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost. (per le medesime ragioni di cui alle questioni *sub* VI e XI), nonché l'art. 42 Cost. e la garanzia costituzionale della proprietà.

4. - Le censure prospettate dall'Avvocatura dello Stato sono nella loro grande maggioranza riconducibili a pochi macrogruppi omogenei.

Questi macrogruppi possono essere così individuati:

1) questioni in cui si contesta la riduzione dell'ambito della sanatoria straordinaria mediante l'esclusione dal condono sul versante amministrativo di talune tipologie di abusi edilizi: a tale gruppo sono riconducibili le questioni *sub* V, VI, IX, XI (in parte), XVII, XVIII, XXIII, XXIV (in parte), XXVIII, XXX, XXXV;

2) questioni in cui si contesta la riduzione dell'ambito della sanatoria straordinaria mediante la riduzione dei limiti quantitativi delle volumetrie condonabili: a tale gruppo sono riconducibili le questioni *sub* XI (in parte), XII, XV, XIX, XXV, XXXVI, XXXVII, XLI;

3) questioni in cui si contesta la riduzione dell'ambito della sanatoria straordinaria mediante l'introduzione, ai fini della condonabilità di taluni interventi, di ulteriori condizioni rispetto a quelle previste dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003: a tale gruppo sono riconducibili le questioni *sub* IV, VII, VIII, X, XIII, XIV, XX, XXVII, XXIX, XXXII, XXXVIII, XL;

4) questioni in cui si contesta l'ampliamento degli interventi ammessi alla sanatoria amministrativa: a tale gruppo sono riconducibili le questioni *sub* I, XVI, XXI, XXII, XXIV (in parte), XXXIX;

5) questioni in cui si contesta il mancato rispetto del termine previsto per l'emanazione della legge regionale di cui all'art. 32, comma 26, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, da parte dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito dalla legge n. 191 del 2004: questioni *sub* XXXIII.

Estranee a queste categorie, in quanto sostanzialmente eterogenee, risultano le sole questioni *sub* II, III, XXVI, XXXI, XXXIV.

5. - In via preliminare, deve essere dichiarata la inammissibilità di alcune delle questioni sollevate dalla Avvocatura dello Stato relativamente a disposizioni legislative che non risultano individuate nelle corrispondenti delibere del Governo e nei relativi allegati. Come, infatti, questa Corte ha più volte affermato, la delibera del Consiglio dei Ministri o la relazione ministeriale a cui questa rinvii devono necessariamente indicare le specifiche disposizioni che si ritiene di impugnare (si vedano, *ex plurimis*, le sentenze n. 300 del 2005; n. 43 e n. 134 del 2004, n. 315 del 2003, n. 533 del 2002).

La deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004 contiene una generica determinazione di impugnare la legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21, e la allegata relazione del Ministro per gli affari regionali non fa menzione, fra le diverse norme da impugnare, dell'art. 3, comma 1, lettera a), né dell'art. 3, comma 3. Sono pertanto inammissibili le questioni *sub* XXII e XXIV.

Analogamente, la deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004 contiene una generica determinazione di impugnare la legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, e la allegata relazione del Ministro per gli affari regionali non fa menzione, fra le diverse norme da impugnare, dell'art. 19 e dell'art. 27, comma 4. L'Avvocatura, nel ricorso, motiva laconicamente l'impugnazione di tali disposizioni sostenendo che esisterebbe una «connessione con le doglianze fin qui formulate»; in realtà, si tratta semplicemente di un'affermazione del tutto generica, tale da non giustificare la censura di norme non specificamente individuate nella deliberazione dell'organo politico. Pertanto, anche le questioni *sub* XXXI e XXXII sono inammissibili.

Infine, la deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004 contiene una generica determinazione di impugnare la legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10, e la allegata relazione del Ministro per gli affari regionali non fa menzione, fra le diverse norme da impugnare, dell'art. 1, comma 1. Pertanto è inammissibile la questione *sub* XXXIV.

5.1. - Deve essere dichiarata, altresì, inammissibile l'impugnazione dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 31 del 2005, che il ricorrente effettua limitatamente alle parole «salvo quanto disposto dalla presente legge».

L'Avvocatura si limita infatti ad indicare, nell'epigrafe del ricorso, tale disposizione tra quelle oggetto di impugnazione, omettendo però di svolgere alcuna argomentazione al riguardo. La censura manca pertanto dei requisiti minimi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, gli atti introduttivi del giudizio in via principale devono presentare (sentenze n. 423 e n. 286 del 2004).

6. - Tutte le disposizioni regionali impugnate hanno ad ogget-

to la disciplina del condono edilizio straordinario del 2003, e sono state emanate ai sensi dell'art. 32, commi 26 e 33, del decreto-legge n. 269 del 2003, così come modificato dalla legge di conversione n. 326 del 2003, come risultante a seguito della pronuncia di parziale illegittimità costituzionale operata con la sentenza n. 196 del 2004 di questa Corte; sentenza cui ha dato esplicitamente esecuzione l'art. 5 del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito dalla legge n. 191 del 2004.

Dal momento che larga parte delle questioni di costituzionalità sollevate dal ricorrente e delle argomentazioni svolte dalle difese regionali si fondano su differenziate, se non contrapposte, interpretazioni della giurisprudenza di questa Corte su questa legislazione relativa al recente condono edilizio straordinario, appare necessario richiamarne alcuni fondamentali contenuti.

Nella citata sentenza n. 196 del 2004, questa Corte ha affermato esplicitamente che nella disciplina del condono edilizio di tipo straordinario convergono la competenza legislativa esclusiva dello Stato per quanto riguarda la esenzione dalla sanzionabilità penale (con la correlativa disciplina strumentale della piena collaborazione dei Comuni con gli organi giurisdizionali quindi chiamati ad applicare la legge sul condono) e la competenza legislativa di tipo concorrente delle Regioni ad autonomia ordinaria in tema di «governo del territorio», nonché di «valorizzazione dei beni culturali ed ambientali», oltre a varie altre competenze innominate riconducibili al quarto comma dell'art. 117 Cost. (ad esempio, commercio, turismo, insediamenti produttivi). Al tempo stesso, non si può sottovalutare la tradizionale titolarità da parte dei Comuni dei fondamentali poteri di gestione dell'assetto urbanistico ed edilizio del territorio, ivi compreso l'ordinario e limitato potere di sanatoria edilizia, poteri che certamente potrebbero risultare anche radicalmente vulnerati dall'imposizione di uniformi condoni straordinari, che non tengano in adeguata considerazione le diverse legislazioni urbanistiche regionali e le stesse condizioni urbanistiche ed edilizie dei diversi territori. Da ciò la conclusione «che, in riferimento alla disciplina del condono edilizio (per la parte non inerente ai profili penalistici, integralmente sottratti al legislatore regionale, ivi compresa – come già affermato in precedenza – la collaborazione al procedimento delle amministrazioni comunali), solo alcuni limitati contenuti di principio di questa legislazione possono ritenersi sottratti alla disponibilità dei legislatori regionali, cui spetta il potere concorrente di cui al nuovo art. 117 Cost. (ad esempio certamente la previsione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 1 dell'art. 32, il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, la determinazione delle volumetrie massime condonabili). Per tutti i restanti profili è invece necessario riconoscere al legislatore regionale un ruolo rilevante – più ampio che nel periodo precedente – di articolazione e specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale in tema di condono sul versante amministrativo» (paragrafo 20 del Considerato in diritto).

D'altra parte, nella medesima sentenza sono state superate le censure fondate sull'asserita irrimediabile violazione dei primari valori della tutela dei beni ambientali e paesaggistici di cui all'art. 9 Cost., solo con la affermazione che «la tutela di un fondamentale valore costituzionale sarà tanto più effettiva quanto più risulti garantito che tutti i soggetti istituzionali cui la Costituzione affida poteri legislativi ed amministrativi siano chiamati a contribuire al bilanciamento dei diversi valori in gioco. E il doveroso riconoscimento alla legislazione regionale di un ruolo specifico – all'interno delle scelte riservate al legislatore nazionale – delle norme in tema di condono contribuisce senza dubbio a rafforzare la più attenta e specifica considerazione di quegli interessi pubblici, come la tutela dell'ambiente e del paesaggio, che sono – per loro natura – i più esposti a rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi». Né si dimentichi che, sempre nella sentenza n. 196 del 2004, questa Corte ha potuto dichiarare infondate le censure relative all'adozione di un nuovo condono straordinario in relazione alla presunta violazione del principio di ragionevolezza (a causa della asserita mancanza di circostanze eccezionali che potessero giustificare la ulteriore reiterazione di un provvedimento certamente lesivo della certezza del diritto) solo dando al comma 2 dell'art. 32 del citato decreto-legge n. 269 del 2003 il significato di individuare la giustificazione del condono da esso previsto «nelle contingenze particolari della recente entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in materia edilizia (...), nonché dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione, che consolida

ulteriormente nelle Regioni e negli enti locali la politica di gestione del territorio».

Su questa base, le numerose dichiarazioni di parziale illegittimità dell'art. 32 erano esplicitamente finalizzate ad eliminare le limitazioni che «escludono il legislatore regionale da ambiti materiali che invece ad esso spettano», pur nel pieno rispetto delle esclusive responsabilità della legge statale sul versante delle sanzioni penali. In particolare, per ciò che concerne l'ampiezza della discrezionalità riconosciuta al legislatore regionale in materia di condono sul versante della disciplina amministrativa, nella sentenza n. 196 questa Corte ha «dichiarato costituzionalmente illegittimo anzitutto il comma 26 dell'art. 32, nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003». Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha pronunciato in relazione al «comma 25 dell'art. 32, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli indicati nella medesima disposizione».

Del tutto uniformemente, seppur in termini sintetici, la successiva sentenza n. 71 del 2005 ha affermato «che, a seguito della citata sentenza n. 196 del 2004, la disciplina contenuta nell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 ha subito una radicale modificazione, soprattutto attraverso il riconoscimento alle Regioni del potere di modulare l'ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili, ferma restando la spettanza al legislatore statale della potestà di individuare la portata massima del condono edilizio straordinario, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili» (analoga mente si vedano le sentenze nn. 70 e 304 del 2005).

Al tempo stesso, la sentenza n. 70 del 2005 ha chiaramente ribadito che ciò che esula dalla potestà delle Regioni è il «potere di rimuovere i limiti massimi di ampiezza del condono individuati dal legislatore statale».

Su un diverso piano, la sentenza n. 196 del 2004, in considerazione della evidente interdipendenza fra la legislazione esclusiva statale sul condono edilizio per quanto riguarda le conseguenze penali e quella regionale sul condono edilizio per ciò che riguarda il versante amministrativo (sia nell'interesse delle diverse istituzioni pubbliche, che dei vari possibili interessati), ha affermato che «l'adozione della legislazione da parte delle Regioni appare non solo opportuna, ma doverosa e da esercitarsi entro il termine determinato dal legislatore nazionale; nell'ipotesi limite che una Regione o Provincia autonoma non eserciti il proprio potere legislativo in materia nel termine massimo prescritto, a prescindere dalla considerazione se ciò costituisca, nel caso concreto, un'ipotesi di grave violazione della leale cooperazione che deve caratterizzare i rapporti fra Regioni e Stato, non potrà che trovare applicazione la disciplina dell'art. 32 e dell'Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003».

7. – Così richiamati i confini tra competenza legislativa statale e competenza legislativa regionale già individuati nella giurisprudenza di questa Corte, si possono esaminare nel merito le censure prospettate nei ricorsi.

Logicamente preliminari sono le questioni *sub* XXXIII aventi ad oggetto l'art. 1, l'art. 3, eccettuate le lettere b e d del comma 2, l'art. 4, l'art. 6, commi 1, 2 e 5, e l'art. 8 della legge della Regione Campania n. 10 del 2004. Tali disposizioni sono impugnate in quanto sarebbero state adottate oltre il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 168 del 2004, così come convertito nella legge n. 191 del 2004, secondo quanto prescritto dall'art. 5, comma 1, del suddetto decreto.

Le questioni, pur relative solo ad alcune disposizioni della legge regionale n. 10 del 2004, sono senz'altro ammissibili, malgrado l'eccezione prospettata dalla difesa regionale secondo la quale, lamentandosi la sussistenza di un vizio formale, le censure avrebbero dovuto semmai riguardare l'intera legge; al contrario, va osservato che il limite temporale all'esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni in questa particolare materia concerne esclusivamente le disposizioni che, specificando l'ambito degli interventi condonabili sul versante amministrativo, si discostano dalle previsioni dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, così come modificato dalla legge di conversione n. 326 del 2003, e come risultante a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale ad opera della sentenza n. 196 del

2004 di questa Corte. Non incontra, invece, limiti temporali del genere il potere legislativo regionale che si svolga in conformità dell'art. 32 o nell'ambito di una qualsiasi ordinaria materia legislativa di competenza della Regione.

Nel merito le questioni sono fondate.

La prescrizione del termine di quattro mesi da parte dell'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 168 del 2004 dà attuazione a quanto espressamente statuito al punto 7 del dispositivo della sentenza n. 196 del 2004, il quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 32, decreto-legge n. 269 del 2003 «nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi dalla legge statale». Peraltro, nella motivazione di tale pronuncia, questa Corte ha configurato tale termine come perentorio, tanto da prevedere addirittura che, ove le Regioni non esercitino il proprio potere entro il termine prescritto «non potrà che trovare applicazione la disciplina dell'art. 32 e dell'Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003, così come convertito in legge».

Privo di pregio è il tentativo della difesa regionale di sostenere che il termine di quattro mesi decorrerebbe non già dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 168, bensì dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 191, sulla base dell'argomentazione che appunto la legge di conversione ha integrato il testo del comma 1 dell'art. 5, aggiungendo ad esso il secondo periodo: a prescindere dal fatto che quest'ultimo periodo non fa che parafrasare il contenuto della sentenza n. 196 del 2004 (prima citato) a proposito della applicabilità della normativa statale in caso di mancato esercizio nel termine del potere legislativo regionale, il riferimento al termine di quattro mesi è contenuto nel primo periodo del comma 1 dell'art. 5 e individua in modo espresso, come *dies a quo*, la «data di entrata in vigore del presente decreto».

Quanto alla richiesta, formulata in via subordinata dalla difesa regionale, che questa Corte sollevi avanti a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004, «nella parte in cui limita a soli quattro mesi il termine per l'esercizio della potestà legislativa regionale», trattandosi di termine incongruo rispetto alla pluralità di contenuti e alla complessità delle scelte che il legislatore regionale doveva operare, sembra sufficiente, ai fini della dichiarazione di manifesta infondatezza di questa richiesta, rilevare che numerose Regioni hanno adottato questa legislazione entro il termine prescritto, senza che emergessero problemi particolari.

Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 3 (eccettuate le lettere b e d del comma 2), dell'art. 4, dell'art. 6, commi 1, 2 e 5, e dell'art. 8, della legge della Regione Campania n. 10 del 2004. Restano conseguentemente assorbite le ulteriori questioni concernenti le disposizioni della legge della Regione Campania individuate *sub* XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL e XLI.

8. – Possono essere trattate unitariamente le numerose questioni – di cui ai macrogruppi nn. 1, 2, 3 elencati al precedente par. 4 – in cui si contesta la riduzione, da parte delle disposizioni legislative impugnate, dell'ambito della sanatoria straordinaria sia mediante l'esclusione dal condono sul versante amministrativo di talune tipologie di abusi edilizi, sia mediante la riduzione dei limiti quantitativi delle volumetrie condonabili, sia infine mediante l'introduzione, ai fini della sanabilità di taluni interventi, di ulteriori condizioni rispetto a quelle previste dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003.

Queste censure sono basate, in sostanza, sulla asserita violazione delle medesime norme costituzionali, spesso considerate nelle loro reciproche relazioni o anche nel loro complesso, ed in particolare:

a) dell'art. 117 Cost., secondo comma, lettera a) (per ciò che riguarda i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario), lettera e) (per ciò che riguarda l'esclusiva competenza legislativa statale in tema di «moneta» e di «sistema tributario e contabile dello Stato»), lettera s) (in relazione alla competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente); dell'art. 81 Cost.; dell'art. 119 Cost. (per ciò che riguarda l'autonomia finanziaria statale sul lato delle entrate); dell'art. 117, terzo comma (per ciò che riguarda la competenza legislativa statale in tema di determinazione dei principi fondamentali nella materia del «coordinamento della finanza pubblica»);

b) dell'art. 3 Cost., in relazione al principio di uguaglianza, e dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (per ciò che riguarda

da l'esclusiva competenza legislativa statale in tema di «ordinamento civile e penale»);

c) dell'art. 117, terzo comma, Cost., per ciò che riguarda la competenza statale in tema di determinazione dei principi fondamentali nello specifico settore della disciplina del condono edilizio straordinario di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003;

d) di alcune disposizioni costituzionali che comunque costituiscono limite anche all'esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni: art. 3 Cost. (sotto vari profili), art. 42 Cost., art. 97 Cost., principio di autonomia degli enti locali.

8.1. – Rispetto ai parametri costituzionali di cui al punto a) che si asseriscono violati, alcune Regioni resistenti hanno eccepito la inammissibilità di queste censure, data la loro sommaria e generica prospettazione; peraltro, malgrado la indubbia sommarietà delle motivazioni svolte nei ricorsi (tanto più discutibile, dal momento che si tratta in sostanza di riproposizione di argomentazioni già avanzate nella vicenda processuale conclusasi con la sentenza n. 196 del 2004), esse, nel loro complesso, esprimono comunque la tesi, più volte ribadita nelle memorie dell'Avvocatura, che una legislazione regionale che disciplini i profili amministrativi del condono edilizio non potrebbe comunque produrre indirettamente una riduzione significativa delle entrate erariali ed un conseguente squilibrio della complessiva finanza pubblica, la cui disciplina sarebbe di esclusiva competenza statale, ponendo quindi anche a rischio il rispetto, da parte delle istituzioni nazionali, dei vincoli europei sulla spesa pubblica.

Le censure non sono fondate.

A prescindere dalla irrilevanza, nel caso di specie, delle competenze statali esclusive in tema di «moneta» e di «sistema tributario e contabile dello Stato», e dalla improprietà del richiamo ai poteri statali in tema di principi sul «coordinamento della finanza pubblica», le censure in esame prescindono da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale che ivi è previsto. I limiti a tale autonomia non possono che essere espressi, e ciò tanto più ove ci si riferisca ad effetti indiretti derivanti dall'uso che una Regione faccia della propria discrezionalità legislativa (magari, come nel caso di specie, addirittura con la finalità di contenere un'eccezionale forma di compressione della discrezionalità propria e degli enti locali nel settore del governo del territorio). In altri termini, è del tutto evidente che, allorché il legislatore regionale eserciti le proprie competenze legislative costituzionalmente riconosciute, non possa attribuirsi rilievo, ai fini dell'eventuale illegittimità costituzionale di tale intervento, agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare al gettito di entrate di spettanza dello Stato.

8.2. – Del pari infondate sono le censure secondo le quali sarebbe grave «la lesione del principio di eguaglianza (...) delle persone rispetto alla legge e della competenza esclusiva ex art. 117 comma secondo, lettera l), Cost.», poiché i giudici comuni, dinanzi alla «eccessiva restrizione» da parte del legislatore regionale dell'ambito della legislazione statale in tema di condono edilizio sarebbero obbligati «a rendere, a carico dei proprietari ed autori di illeciti (e di eventuali di controinteressati e parti offese), pronunce quanto meno asistematiche». Questa Corte, con la sentenza n. 196 del 2004, ha considerato compatibile con la Costituzione la legge statale sul condono straordinario esclusivamente per quanto riguarda i profili penalistici, mentre per i profili relativi alla disciplina del condono straordinario sul piano amministrativo ha affermato che essi operano nell'ambito della materia del governo del territorio e cioè di una materia che per le Regioni ad autonomia ordinaria è di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.; ma ciò evidentemente significa che la legislazione delle singole Regioni può disporre diversamente da quanto previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003, e che quindi – da questo punto di vista – è del tutto probabile e non certo incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione (come, d'altra parte, avviene normalmente negli ambiti affidati al potere legislativo regionale), con tutto ciò che ne consegue per gli interessati e per le pronunce giurisdizionali che facciano applicazione di tale disciplina.

8.3. – Quanto al terzo gruppo di norme costituzionali che sarebbero violate dalle disposizioni regionali censurate, l'Avvocatura generale dello Stato afferma più volte che, proprio consideran-

do che la sentenza 196 del 2004 individua il titolo di competenza legislativa delle Regioni in materia di condono straordinario sul versante amministrativo nella materia «governo del territorio» contemplata nel terzo comma dell'art. 117 Cost., le Regioni dovrebbero rispettare i principi fondamentali determinati dal legislatore statale, principi che sarebbero deducibili dai contenuti dello stesso art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003; su questa linea, in particolare, l'Avvocatura afferma che «la sanabilità delle nuove costruzioni residenziali di relativamente modeste dimensioni realizzate in contrasto con gli strumenti urbanistici (...) è principio cui ogni Regione deve attenersi»; sostiene inoltre che i limiti ulteriori rispetto a quelli del legislatore statale non possono essere previsti perché non sorretti da un «principio determinato dal legislatore statale». Secondo lo Stato ricorrente, la Regione potrebbe «specificare i limiti (quantitativi e non) della sanabilità, e perfino «limare» entro margini di ragionevole tollerabilità (come qualche altra Regione ha fatto) le volumetrie massime previste dal legislatore statale»; non potrebbe, invece, «negare in toto o in misura prevalente (rispetto al *quantum* di volumetria ammessa dalla legge statale) la sanabilità delle nuove costruzioni o degli ampliamenti».

Anche volendosi prescindere dalla stessa possibilità di configurare come principi fondamentali disposizioni estremamente puntuali e dettagliate, che permetterebbero solo «specificazioni» e «limature» «entro margini di ragionevole tollerabilità», il punto centrale della sentenza n. 196 del 2004 sta nel riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario. Ciò in ragione delle primarie responsabilità legislative ed amministrative spettanti sulla base delle norme costituzionali alle Regioni e agli enti locali in relazione al governo del territorio, sia pure nel rispetto del regime penale del condono riservato al legislatore statale, e nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legge dello Stato (tra i quali la sentenza n. 196 del 2004 ha individuato «la previsione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 1 dell'art. 32, il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, la determinazione delle volumetrie massime condonabili»).

Ma soprattutto occorre considerare che la pronuncia da ultimo citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 32 proprio nella parte in cui non prevedeva «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati»; ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 26 dell'art. 32, nella parte in cui non prevedeva «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1».

Pertanto, sulla base delle addizioni operate dalla sentenza n. 196 del 2004 al citato art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, integralmente recepite dal legislatore nazionale con la conversione in legge dell'art. 5 del decreto-legge n. 168 del 2004 ad opera della legge n. 191 del 2004 (articolo intitolato: «Esecuzione di sentenza della Corte costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi»), deve riconoscersi che non esistono nella legislazione statale vigenti principi fondamentali quali quelli prospetti nei ricorsi.

8.4. – Questo riconoscimento di un significativo potere legislativo delle Regioni in tema di possibilità, di ampiezza e di limiti del condono edilizio straordinario sul versante amministrativo rende infondate anche le questioni di costituzionalità sollevate in riferimento ai parametri costituzionali di cui al precedente gruppo d).

In particolare, risultano infondate le censure, sollevate in relazione agli artt. 3 e 42 Cost., a proposito dell'art. 32 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2004 (questioni *sub* IV). Non costituisce, infatti, irragionevole scelta legislativa la subordinazione da parte della Regione della condonabilità delle opere abusive alla ulteriore condizione che le medesime non siano state realizzate con contributi pubblici erogati successivamente all'ultimo condono, ovvero che non abbiano già beneficiato di precedenti condoni, volendosi evidentemente in tal modo penalizzare la reiterazione di comportamenti illeciti, nonché l'utilizzo di denaro pubblico per la realizzazione di opere abusive. Analogamente, per l'art. 21, comma 1, lettera e), della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004 (questioni *sub* XXIX), non risulta irragionevole che la Regione subordini la condonabilità delle opere alla

ulteriore condizione che le stesse non abbiano già beneficiato di precedenti condoni.

Lo stesso è da dirsi per l'art. 33, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2004 (questioni *sub* VIII), che impone che edifici con destinazione d'uso non abitativa possano essere condonati solo se mantengono per venti anni questo tipo di destinazione; in questa ipotesi le censure dell'Avvocatura dello Stato muovono dalla presunta lesione, oltre che dell'art. 42 Cost., anche del principio di autonomia degli enti locali; in realtà, si tratta di una disposizione che non vieta l'esercizio da parte degli enti locali del potere di ridefinire le destinazioni d'uso, ma incide soltanto sulla possibilità che coloro che abbiano beneficiato del condono in relazione ad immobili destinati ad usi non abitativi possano successivamente mutarne la destinazione d'uso, aggirando la relativa disciplina.

L'art. 2, comma 6, della legge della Regione Toscana è a sua volta censurato (questioni *sub* XIV) anche perché contrasterebbe «con il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) irrazionalmente leso dalla facoltà (e dalla attuale minaccia) di rivolgere in futuro ed in modo discrezionale l'affidamento del cittadino che autodenuncia l'abuso edilizio, e con le regole costituzionali della imparzialità e del buon andamento (art. 97, primo comma, Cost.)». Va osservato, al contrario, che la norma regionale disciplina semplicemente la sanatoria delle opere realizzate su aree sulle quali siano stati apposti, dopo l'entrata in vigore della legge regionale, i vincoli di inedificabilità assoluta di cui all'art. 33, della legge n. 47 del 1985 ovvero i vincoli idrogeologici, ambientali e paesistici, relativi a parchi e aree protette di cui all'art. 32 della medesima legge, subordinandola al parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo, in tal modo dando rilevanza anche ai vincoli imposti successivamente alla realizzazione dell'intervento abusivo secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa.

8.5. – La constatata insussistenza della lesione dei parametri costituzionali indicati comporta l'infondatezza delle numerose censure che si basavano su di esse; vanno pertanto respinte le questioni *sub* IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII XVIII, XIX, XX, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX.

9. – Con le residue censure individuate nel macrogruppo 4 di cui al precedente par. 4, l'Avvocatura contesta sostanzialmente l'effetto di ampliamento degli interventi ammessi alla sanatoria amministrativa che verrebbe a determinarsi sulla base di alcune disposizioni delle leggi regionali impugnate.

Come si è già ribadito al par. 6, la giurisprudenza di questa Corte sul condono edilizio straordinario del 2003 è costante nell'affermare che spetta al legislatore statale determinare non solo tutto ciò che attiene alla dimensione penalistica del condono, ma anche la potestà di individuare, in sede di definizione dei principi fondamentali nell'ambito della materia legislativa «governo del territorio», la portata massima del condono edilizio straordinario, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili.

L'art. 26, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2004 (questioni *sub* I) individua un'ipotesi di condono avente ad oggetto opere edilizie autorizzate e realizzate anteriormente alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) che presentino difformità esecutive. Tale disposizione ha contenuto più ampio rispetto alla normativa statale, prevedendo anche che in quest'ambito la sanatoria intervenga *ope legis*, dunque a prescindere dalla specifica richiesta e dalla concessione del titolo abilitativo in sanatoria. La difesa regionale giustifica la disposizione, sostenendo che essa avrebbe ad oggetto solo difformità esecutive lievi e risalenti nel tempo e mirerebbe ad assicurare la certezza del diritto e la facilità degli scambi privati.

La questione prospettata dal ricorrente in relazione alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. è fondata.

Nell'ambito della speciale normazione relativa al condono edilizio straordinario questa Corte – come si è detto più sopra – ha precisato che le Regioni non possono rimuovere i limiti massimi fissati dal legislatore statale, e che, tra i principi fondamentali cui esse devono attenersi, vi è quello proprio a fini di certezza delle situazioni giuridiche, della previsione del titolo abilitativo in sanatoria al termine dello speciale procedimento disciplinato dalla normativa statale.

Poiché, dunque, l'art. 26, comma 4, della legge della Regione

Emilia-Romagna n. 23 del 2004 si risolve nella estensione della sanatoria straordinaria ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, deve esserne dichiarata la illegittimità costituzionale.

L'art. 3 della legge della Regione Marche n. 23 del 2004, secondo lo Stato ricorrente, determinando i limiti per il conseguimento del condono amministrativo con disposizioni che in genere riducono le volumetrie massime, non ripete però tutti i limiti massimi determinati dal comma 25 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 (30% della volumetria originaria della costruzione ampliata, 3.000 metri cubi complessivi per le nuove costruzioni residenziali) e, quindi, per questa parte estenderebbe l'area delle opere abusive ammesse alla sanatoria amministrativa (questioni *sub XVI*).

La questione prospettata dal ricorrente in relazione alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. è fondata.

La difesa della Regione, anzitutto, sostiene che questi limiti potrebbero ritenersi implicitamente richiamati, dal momento che l'art. 1 della legge regionale in questione parla di legge che attua i «principi di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269». Tale argomento risulta privo di pregio, dal momento che la specificità della disciplina dettata dall'art. 3 della legge regionale, a fronte del generico richiamo all'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contenuto nell'art. 1 della stessa legge, osta ad una interpretazione adeguatrice del genere.

La difesa regionale sostiene, altresì, che «l'abolizione asseritamente operata dall'art. 3 del limite del 30% della volumetria sarebbe in ogni caso pienamente legittima», poiché «il limite del 30% (costituirebbe) parametro alternativo a quello dell'ampliamento superiore a 750 metri cubi per l'ammissibilità alla sanatoria secondo espressa previsione del comma 25 dell'art. 32».

In realtà, con riguardo all'ampliamento degli immobili non residenziali, l'art. 3 della legge regionale n. 23 del 2004 determina il limite in relazione (non già al volume, ma) al diverso criterio della superficie realizzabile. Pertanto, non ponendo alcun limite volumetrico, né richiamando le limitazioni del 30% e dei 750 metri cubi previsti – sia pure in via alternativa – dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003, la disposizione impugnata rende possibile, per gli immobili non residenziali, la realizzazione di ampliamenti superiori a quelli massimi previsti dalla normativa statale.

Con riguardo alla realizzazione di nuove costruzioni residenziali, l'art. 3 della legge regionale n. 23 del 2004, pur individuando limiti più rigorosi in relazione alla singola unità immobiliare ammessa a sanatoria (la quale non può essere superiore a 200 metri cubi, comprese le pertinenze), non pone alcuna limitazione alla volumetria complessiva della nuova costruzione. In tal modo, la disposizione censurata rende possibile che la nuova costruzione residenziale superi il limite complessivo di 3.000 metri cubi stabilito dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003 per tale tipologia di interventi.

Pertanto deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Marche n. 23 del 2004, nella parte in cui non prevede, quali ulteriori condizioni per la conseguibilità della sanatoria, che le opere abusive non residenziali non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria, e che le nuove costruzioni residenziali non superino complessivamente i 3.000 metri cubi.

9.1. – L'art. 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 3 del 2005 è stato impugnato poiché la norma potrebbe essere interpretata nel senso di escludere la sanabilità delle opere realizzate in aree vincolate solo se si tratti di vincolo di inedificabilità, e non anche se si tratti di vincolo diverso. Ciò sarebbe in contrasto con l'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 260 del 2003, il quale non consente la sanatoria delle opere realizzate su aree comunque vincolate, e pertanto violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché la competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile e penale» (questioni *sub XXI*).

La difesa della Regione Lombardia ha peraltro obiettato che il legislatore regionale ha invece semplicemente voluto «ribadire e consacrare, anche in un testo legislativo regionale, quanto già previsto dalla legislazione statale, all'art. 32, comma 27, lettera d)». L'Avvocatura dello Stato, in una successiva memoria, ha ritenuto tale interpretazione della norma «coerente con la normativa statale».

Le questioni non sono fondate, dal momento che l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 3 del 2005 si limita, effettivamente, a recepire la normativa statale concernente la sanatoria degli abusi realizzati nelle aree vincolate, senza introdurre ipotesi di sanatoria ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto-legge n. 269 del 2003.

10. – Fra le censure estranee ai cinque macrogruppi di cui al par. 4, residuano le sole questioni *sub II*, *III* e *XXVI*.

Le questioni *sub II* e *III* riguardano la legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2004 che all'art. 29, comma 2, prevede che ove «in sede di definizione della domanda di sanatoria o di controlli successivi alla stessa sia accertato che la asseverazione del professionista abilitato (...) contenga dichiarazioni non veritiere, rilevanti ai fini del conseguimento del titolo», si applica il terzo comma dell'art. 8 della stessa legge, il quale dispone che «l'amministrazione comunale ne dà notizia all'Autorità giudiziaria nonché al competente Ordine professionale, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari».

A questo proposito, l'Avvocatura dello Stato asserisce che tali disposizioni prevedono «sanzioni disciplinari ed eventualmente penali a carico del professionista», così ledendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile e penale» e della competenza concorrente in materia di «professioni».

Le questioni non sono fondate.

Le due norme, infatti, si limitano a prevedere un generico obbligo dell'amministrazione pubblica di comunicazione della notizia di dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria e all'ordine professionale, evidentemente perché questi verifichino, rispettivamente, la eventuale sussistenza di reati o di illeciti disciplinari, senza peraltro incidere in alcun modo sulla disciplina penale, ovvero sulla disciplina delle professioni. D'altra parte, previsione del tutto analoga è contenuta nell'art. 29, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il quale prevede che, qualora la relazione del professionista di accompagnamento della denuncia di inizio attività contenga dichiarazioni non veritiere, «l'amministrazione ne dà notizia al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari».

Il gruppo di questioni *sub XXVI* ha ad oggetto l'art. 20, comma 1, lettera c), della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004; dal momento che in una disposizione che individua le opere condonabili è contenuto un riferimento alla data del 2 ottobre 2003, l'Avvocatura generale, pur riconoscendo che non vi sarebbero problemi se la data fosse riferita agli strumenti urbanistici, nel dubbio che invece possa essere riferita alla data di ultimazione delle opere condonabili, fissata al 31 marzo 2003 dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, l'ha impugnata «per grave contrasto con il fondamentale principio posto dall'art. 32, comma 25, del citato decreto-legge», nonché per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile e penale». La difesa regionale sostiene che la data del 2 ottobre si riferisce esclusivamente «agli strumenti urbanistici, visto che la previsione di tale termine temporale è collocata immediatamente dopo il richiamo di detti strumenti». Il ricorrente, in una successiva memoria, ha ritenuto «superata» la questione di legittimità costituzionale, pur non formalizzando la rinuncia alla questione stessa.

Le questioni non sono fondate.

Dal tenore letterale della disposizione impugnata emerge chiaramente che la data del 2 ottobre 2003 in essa contenuta è riferita alla vigenza delle norme urbanistiche e degli strumenti urbanistici rispetto ai quali devono essere valutati gli interventi, e non già all'epoca di realizzazione degli stessi. Quest'ultima è, infatti, fissata dallo stesso art. 20, comma 1, primo periodo, al 31 marzo 2003, in conformità con quanto disposto dall'art. 32, del decreto-legge n. 269 del 2003.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

– dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 3 (eccettuate le lettere b e d del comma 2), dell'art. 4, dell'art. 6, commi 1, 2 e 5, e dell'art. 8, della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione e successive modifiche ed integrazioni);

– dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);

– dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Marche 29 ottobre 2004, n. 23 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi), nella parte in cui non prevede, quali ulteriori condizioni per la conseguibilità della sanatoria, che le opere abusive non residenziali non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria, e che le nuove costruzioni residenziali non superino complessivamente i 3.000 metri cubi;

– dichiara inammissibile l'impugnazione proposta, con il ricorso n. 3 del 2005, avverso l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi);

– dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte, con il ricorso n. 7 del 2005, avverso l'art. 3 comma 1, lettera a) e comma 3, della legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di condono edilizio);

– dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte, con il ricorso n. 8 del 2005, avverso l'art. 19 e l'art. 27, comma 4, della legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia);

– dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta, con il ricorso n. 9 del 2005, avverso l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania n. 10 del 2004;

– dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, dell'art. 29, comma 2, dell'art. 32, dell'art. 33, commi 1, 2, 3 e 4, dell'art. 34, commi 1 e 2, lettera a), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 3, 42, 81, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché del «principio di autonomia degli enti locali», con il ricorso n. 114 del 2004;

– dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 2, commi 2, 5, lettera c), e 6, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 Cost., con il ricorso n. 115 del 2004;

– dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge della Regione Marche n. 23 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 Cost., con il ricorso n. 2 del 2005;

– dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, e dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 Cost., con il ricorso n. 3 del 2005;

– dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge della Regione Veneto n. 21 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 Cost., con il ricorso n. 7 del 2005;

– dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, lettere a) e c), nonché dell'art. 21, comma 1, lettere c), d), e), h), della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 Cost., con il ricorso n. 8 del 2005.

Il presidente: Franco Bile

